



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1373

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

Indice

1. DDL S. 1373 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1373	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	12
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 91 (pom.) dell'08/01/2020	13
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020	27
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 131 (ant.) del 28/01/2020	44
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 93 (pom.) del 28/01/2020	45
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) dell'11/02/2020	46
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 141 (ant.) del 25/02/2020	65
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 116 (pom.) del 16/06/2020	66
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 118 (pom.) del 23/06/2020	71
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 120 (ant.) del 01/07/2020	83
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 139 (ant.) del 14/10/2020	87
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 143 (pom.) del 10/11/2020	102
1.3.2.1.12. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 146 (pom.) del 17/11/2020	112
1.3.2.1.13. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021	121
1.4. Trattazione in consultiva	136
1.4.1. Sedute	137

1.4.2. Resoconti sommari	139
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	140
1.4.2.1.1. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 86 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/06/2020	141
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	143
1.4.2.2.1. 2^Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 179 (ant.) del 25/06/2020	144
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	147
1.4.2.3.1. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 297 (pom.) del 30/06/2020	148
1.4.2.3.2. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 298 (ant.) del 01/07/2020	154
1.4.2.3.3. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 299 (pom.) del 07/07/2020	161
1.4.2.3.4. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 300 (pom.) dell'08/07/2020	172
1.4.2.3.5. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 338 (pom.) del 20/10/2020	177
1.4.2.3.6. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020	188
1.4.2.3.7. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 344 (pom.) del 03/11/2020	197
1.4.2.3.8. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (ant.) del 21/01/2021	204
1.4.2.4. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	214
1.4.2.4.1. 8^Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 158 (pom.) del 05/10/2020	215
1.4.2.4.2. 8^Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 159 (ant.) del 06/10/2020	222
1.4.2.4.3. 8^Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 160 (ant.) del 07/10/2020	230
1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	233
1.4.2.5.1. 10^Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 32 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/01/2020	234
1.4.2.6. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	235
1.4.2.6.1. 13^Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/06/2020	236
1.4.2.7. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	237
1.4.2.7.1. 14^Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 173 (pom.) del 23/06/2020	238
1.4.2.7.2. 14^Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 174 (pom.) del 24/06/2020	244

1. DDL S. 1373 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1373
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

Titolo breve: *Limitazioni alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso*

Iter

13 gennaio 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.1549](#)

approvato

S.1373

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Susanna Cenni](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Rosa Maria Di Giorgi](#) (PD), [On. Gian Mario Fragomeli](#) (PD), [On. Maria Chiara Gadda](#) (PD), [On. Stefania Pezzopane](#) (PD), [On. Dario Franceschini](#) (PD), [On. Silvia Fregolent](#) (PD), [On. Luciano Pizzetti](#) (PD), [On. Laura Cantini](#) (PD), [On. Marina Berlinghieri](#) (PD), [On. Vincenza Bruno Bossio](#) (PD), [On. Fabio Melilli](#) (PD), [On. Umberto Buratti](#) (PD), [On. Andrea Orlando](#) (PD), [On. Lucia Ciampi](#) (PD), [On. Romina Mura](#) (PD), [On. Marco Di Maio](#) (PD), [On. Antonella Incerti](#) (PD), [On. Maria Anna Madia](#) (PD), [On. Walter Verini](#) (PD), [On. Chiara Braga](#) (PD), [On. Francesco Critelli](#) (PD), [On. Nicola Pellicani](#) (PD), [On. Anna Ascani](#) (PD), [On. Carmelo Miceli](#) (PD), [On. Diego Zardini](#) (PD), [On. Gavino Manca](#) (PD)

[On. Chiara Gribaudo](#) (PD) (aggiunge firma in data 13 febbraio 2019)

[On. Maurizio Martina](#) (PD) (aggiunge firma in data 11 aprile 2019)

[On. Luca Rizzo Nervo](#) (PD) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)

[On. Michele Bordo](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 maggio 2019)

[On. Emanuele Fiano](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 maggio 2019)

[On. Andrea Rossi](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 maggio 2019)

[On. Paolo Siani](#) (PD) (aggiunge firma in data 31 maggio 2019)

[On. Ubaldo Pagano](#) (PD) (aggiunge firma in data 18 giugno 2019)

[On. Martina Nardi](#) (PD) (aggiunge firma in data 19 giugno 2019)

[On. Elena Carnevali](#) (PD) (aggiunge firma in data 27 giugno 2019)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **28 giugno 2019**; annunciato nella seduta n. 128 del 2 luglio 2019.

Classificazione TESEO

PRODOTTI AGRICOLI , PRODOTTI ALIMENTARI , MERCATO , PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA

Articoli

REGOLAMENTI (Art.1), PREZZI (Artt.1-3), ASTA E VENDITA ALL'INCANTO (Artt.1-3), DIVIETI (Artt.1-3), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Art.2), PENE PECUNIARIE (Art.2), ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI (Art.2), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.3), MENSE AZIENDALI (Art.3), BAR E RISTORANTI (Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Art.4), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Art.4), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.5), PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE (Art.5), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.5), PARERI PARLAMENTARI (Art.5), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mino Taricco](#) (PD) (dato conto della nomina l'8 gennaio 2020) .

Relatore alla Commissione Sen. [Elena Fattori](#) (Misto) (dato conto della nomina l'11 febbraio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [9ª Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **referente** il 4 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 130 del 9 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1373

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1373

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **CENNI**, **DI GIORGI**, **FRAGOMELI**, **GADDA**, **PEZZOPANE**, **FRANCESCHINI**, **FREGOLENT**, **PIZZETTI**, **CANTINI**, **BERLINGHIERI**, **BRUNO BOSSIO**, **MELILLI**, **BURATTI**, **ORLANDO**, **CIAMPI**, **MURA**, **Marco DI MAIO**, **INCERTI**, **MADIA**, **VERINI**, **BRAGA**, **CRITELLI**, **PELLICANI**, **ASCANI**, **MICELI**, **ZARDINI**, **Gavino MANCA**, **GRIBAUDO**, **MARTINA**, **RIZZO NERVO**, **BORDO**, **ROSSI**, **FIANO**, **SIANI**, **Ubaldo PAGANO**, **NARDI** e **CARNEVALI**

(V. Stampato Camera n. 1549)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 giugno 2019*

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

LIMITAZIONI ALLA VENDITA SOTTOCOSTO E DIVIETO DELLE ASTE A DOPPIO RIBASSO PER I PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

Art. 1.

(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili)

1. Al fine di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, il Governo è autorizzato a modificare, con proprio regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che la vendita sottocosto di prodotti alimentari freschi e deperibili è ammessa solo nel caso si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto.

Art. 2.

(Divieto delle aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari)

1. È vietato utilizzare per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari le aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto.
2. Sono nulli i contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso le aste elettroniche a doppio ribasso.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un importo da euro 2.000 a euro 50.000. La misura della sanzione è determinata in ragione del fatturato dell'impresa che ha commesso la violazione.

4. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

5. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l'autorità amministrativa competente a disporre l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non sono oggetto di aste elettroniche ».

Capo II

SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE PROMUOVONO FILIERE ETICHE DI PRODUZIONE

Art. 4.

(Modifiche relative all'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori)

1. Nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, devono essere riportati, per ciascuna organizzazione, anche i nominativi dei soci aderenti.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, le modifiche necessarie per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

Art. 5.

(Delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un decreto legislativo per la disciplina di filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che osservino parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, denominate « filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari ».

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, anche con riferimento alla tracciabilità dei prodotti e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti alimentari e agroalimentari;

b) introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro e di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo;

c) definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese nonché degli operatori della grande distribuzione organizzata e dell'industria della trasformazione alimentare;

d) introduzione di agevolazioni e di sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1373
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

Titolo breve: *Limitazioni alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 91 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

[N. 92 \(pom.\)](#)

14 gennaio 2020

[N. 131 \(ant.\)](#)

28 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 93 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2020

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 96 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 141 \(ant.\)](#)

25 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 116 \(pom.\)](#)

16 giugno 2020

[N. 118 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

[N. 120 \(ant.\)](#)

1 luglio 2020

[N. 139 \(ant.\)](#)

14 ottobre 2020

[N. 143 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

[N. 146 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

[N. 155 \(ant.\)](#)

13 gennaio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 91 (pom.) dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 luglio 2019.

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che il 25 giugno ed il 9 luglio 2019 si è svolta la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810, 918 e 933. Successivamente la Commissione ha proceduto a svolgere un ciclo di audizioni che ha coinvolto diversi soggetti e si è concluso nella giornata odierna.

Illustra quindi una proposta di testo unificato (pubblicata in allegato), che raccoglie i principali elementi comuni dei tre disegni di legge.

Sottolinea, in particolare, come il testo si presenti quale sintesi dei tre disegni di legge precedentemente depositati, ponendosi come obiettivo di trovare il punto di incontro tra tutti gli operatori coinvolti nella filiera del tartufo, a partire dai tartufai sino a raggiungere gli imprenditori. Fa presente che l'esigenza di una rinnovata norma quadro è avvertita con forza dal settore anche, e soprattutto, al fine di superare, con l'abrogazione, le disposizioni contenute all'interno della legge n. 752 del 1985, tutt'ora in vigore, principalmente in relazione alla normativa dell'Unione Europea vigente e alla necessità di apportare semplificazioni strutturali, tenuto conto delle correnti problematiche del settore, nonché della necessità di una condivisione degli iter autorizzativi della raccolta e coltivazione del tartufo, che permetteranno alle istituzioni dedicate ai controlli una maggiore

efficacia ed efficienza. Peraltro, con il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata il 22 febbraio 2018, il Piano nazionale della filiera del tartufo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha armonizzato le posizioni degli attori economici ed istituzionali di tale filiera, al fine di delineare principi condivisi per agevolare la stesura del presente testo unificato. Richiama infine brevemente i principali contenuti del disegno di legge, che consta di sei capi e ventisei articoli, che vanno dalle disposizioni generali fino alle misure finanziarie, transitorie e finali.

Ad una richiesta di chiarimenti della senatrice [LA MURA](#) (M5S), il presidente relatore [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che il testo presentato è frutto di un lavoro di sintesi ed è stato predisposto con la collaborazione dei presentatori dei tre disegni di legge in esame, che ne hanno sostanzialmente condiviso i contenuti.

Su proposta del presidente la Commissione conviene pertanto di adottare il testo unificato presentato dal presidente relatore quale base per il seguito dell'esame e di rinviare altresì alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 marzo 2019.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione sul disegno di legge in esame, pervenuto in Senato dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati. Successivamente si è svolta la fase delle audizioni che, grazie al coinvolgimento di numerosi soggetti, ha consentito un sufficiente approfondimento delle tematiche oggetto del disegno di legge: tale fase, pertanto, può essere dichiarata conclusa.

Ricorda infine che, nel precedente Ufficio di presidenza della Commissione, si era convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge per il 15 gennaio 2020.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) ritiene sia opportuno posticipare tale termine.

Il presidente [VALLARDI](#) propone pertanto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) illustra il testo in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei

deputati ed assegnato alla Commissione in sede referente, che mira ad introdurre nell'ordinamento norme per limitare il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, prevedendo altresì una delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Il provvedimento si compone di due Capi e di cinque articoli.

Nel Capo I - intitolato "Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti agricoli e agroalimentari" - l'articolo 1 prevede disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. In particolare si prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 - che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Passando al Capo II - intitolato "Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione" - l'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tal fine, ai sensi del comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (elencati al comma 2): a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; b) introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari; c) definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Ai sensi del comma 3 tale decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari,

forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Lo schema di decreto sarà, poi, trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmetterà nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni, mentre le Commissioni potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto potrà essere adottato. È prevista infine al comma 4 una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FIBP-UDC*) segnala che sono stati presentati sullo stesso argomento altri disegni di legge.

Il presidente [VALLARDI](#) rassicura che tali testi, non appena assegnati, potranno essere esaminati congiuntamente con il disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [810, 918, 933](#)

NT

Vallardi, *relatore*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge disciplina i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

- a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;
- b) la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale;
- c) la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo umano;
- d) l'attività vivaistica di produzione, la commercializzazione e la vendita delle piante micorrizzate con tartufo;
- e) i controlli e le sanzioni;
- f) le disposizioni finanziarie.

2. La presente legge si pone come finalità la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socioeconomico ed ambientale, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, la tutela del cane, nonché l'adeguato sostegno alla valorizzazione del tartufo, tutelando il consumatore.

3. L'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge le modalità di cerca, raccolta, coltivazione dei tartufi e gestione degli ambienti tartufigeni, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla presente legge e non possono delegare ad enti subordinati.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

- a) «cerca»: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;
- b) «produttore di tartufo»: il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;
- c) «tartufaio» o «raccoglitore di tartufo»: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo, o comunque non coltivato;
- d) «tartuficoltore» o «coltivatore di tartufo»: il conduttore di una «tartufaia» di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;
- e) «tartufaia naturale»: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;
- f) «tartufaia naturale controllata»: tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo e in cui è verificata la manutenzione effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in sito;
- g) «raccolta controllata»: l'insieme delle operazioni che comprendono la cerca e la raccolta dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nelle e dalle tartufaie naturali; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;
- h) «tartufaia coltivata»: una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizzate con tartufo in un terreno nudo, con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;
- i) «tartufi coltivati»: tartufi raccolti dalle tartufaie coltivate, ivi comprese le tartufaie naturali controllate;
- l) «tartufi selvatici»: tartufi raccolti in bosco, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei pascoli in assenza di bestiame;
- m) «associazioni riconosciute»: le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che non vi abbiano già provveduto, approvano un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1 lettera m) secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Sono fatte salve le altre definizioni di cui alle pertinenti normative vigenti di carattere nazionale ed europeo.

Art. 3

(Piano nazionale della filiera del tartufo)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato il «piano nazionale della filiera del tartufo», di seguito denominato «piano di filiera», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

3. Il piano di filiera è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di tutela da inserire nei piani regionali di cui all'articolo 5 o nei singoli piani di sviluppo rurale delle regioni.

4. Il piano di settore ha durata massima di 10 anni.

5. Le indicazioni contenute nel piano nazionale danno istruzioni tecniche di coordinamento alle

norme contenute nel testo unico forestale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Tavolo tecnico del settore del tartufo)

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «tavolo tecnico del settore del tartufo», di seguito denominato «tavolo tecnico», con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.

Art. 5

(Tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 e le organizzazioni professionali agricole, redigono il piano regionale del tartufo, sulla base delle indicazioni del piano nazionale, che definisce almeno:

a) modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;

c) le aree in produzione, di cui al comma 1, lettera a del presente articolo, non possono essere rese pubbliche;

d) le regioni e province autonome condividono le informazioni contenute alla lettera a del presente articolo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, altresì:

a) predispongono la cartografia ed il censimento dei territori produttivi con la collaborazione delle associazioni riconosciute dei tartufai, che sarà ad uso esclusivo della regione e del proprio personale tecnico amministrativo;

b) elaborano, con il concorso dei soggetti di cui al comma 1, uno o più piani di intervento;

c) definiscono con proprio regolamento norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni, con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici, da coordinare con la pianificazione forestale e urbanistica di ciascuna regione e delle province autonome;

d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi e aree a parco nazionale, regionale o comunale, e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie di tartufaie controllate già autorizzate ai fini del rispetto della percentuale individuata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 30 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato.

3. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare i 3 ettari. Tra una nuova tartufaia naturale controllata ed un'altra deve esserci una distanza massima di 500 metri.

4. Il piano regionale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può prevedere per gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice o ditta individuale, e coltivatori diretti, deroghe per una sola istanza di riconoscimento di tartufaia naturale controllata, alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. La redazione del piano di cui al comma 1 del presente articolo può essere supportata anche da altri portatori di interesse della filiera del tartufo.

CAPO II

CERCA, RACCOLTA E COLTIVAZIONE

Art. 6

(Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo)

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale i tartufi appartenenti ad una delle seguenti specie e varietà:

- a) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna);
- b) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);
- c) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno;
- d) *Tuber brumale* Vitt. varietà *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- e) *Tuber aestivum* Vitt. varietà *aestivum*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- f) *Tuber aestivum* Vitt. varietà *uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
- g) *Tuber borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;
- h) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- i) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche delle specie e delle varietà di tartufi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può essere autorizzato il commercio di specie edibili presenti nei territori dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea ma non elencate al comma 1 del presente articolo.

4. Altre specie edibili non ricomprese all'interno dell'elenco di cui al comma 1 o autorizzate secondo il comma 3 del presente articolo, possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

5. L'accertamento delle specie può essere fatto a vista dall'operatore durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

Art. 7

(Diritti di proprietà sui tartufi)

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 13 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.

2. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.

3. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore.

4. La tabellazione, di cui al comma 3 del presente articolo, deve essere posta lungo il perimetro

della tartufaia naturale controllata. Le tabelle devono essere poste ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso alla tartufaia naturale controllata e in modo tale da consentire la visibilità della tabella precedente e di quella successiva, con la scritta in stampatello: «Raccolta di tartufi riservata» unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 6. L'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area.

6. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo sono garantiti nel rispetto delle norme vigenti. In ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata ai sensi dell'articolo 9.

7. Le attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi rientrano nell'ambito delle attività connesse agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile.

Art. 8

(Riconoscimento delle tartufaie coltivate)

1. Il tartuficoltore può richiedere istanza di riconoscimento della tartufaia coltivata alla regione in cui è sita, e qualora lo ritenga necessario, può apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo in cui è collocata la tartufaia, in qualunque fase del ciclo produttivo, secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente indicate dal piano regionale di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate, nonché le modalità di tabellazione.

Art. 9

(Riconoscimento delle tartufaie controllate)

1. Sulla base del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

2. Le tartufaie naturali controllate devono avere una durata massima di 5 anni ed un piano di gestione valido per la medesima durata e redatto da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali.

Art. 10

(ConSORZI e forme aggregative della proprietà)

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta e per la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie coltivate.

2. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire uniformità all'attività del consorzio.

Art. 11

(Disciplina della cerca e raccolta del tartufo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente secondo le modalità di cui

all'articolo 13. Il registro deve essere aggiornato annualmente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la lista dei tartufai abilitati, dei tartufai in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22, nonché le variazioni dei tartufai abilitati nel caso in cui vi sia stata una revoca o sospensione del tesserino di cui all'articolo 13.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle tartufaie coltivate e naturali controllate, che sarà comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 28 febbraio di ogni anno.

5. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio ed utilizzo dei dati forniti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrà fornire gli elenchi previsti nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ai soggetti deputati al controllo di cui all'articolo 20.

7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 12, 13 e 14 i tartuficoltori che producono tartufi in tartufaie coltivate.

8. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 13, i tartuficoltori su tartufaie naturali controllate, salvo le prescrizioni del piano di gestione previsto all'articolo 9.

Art. 12

(Norme generali di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta deve essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in fase addestramento. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di creare uno scavo per la raccolta del tartufo integro, questo deve essere realizzato mediante l'utilizzo di un apposito attrezzo, chiamato vanghetto o vanghella, limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.

2. È in ogni caso vietata:

- a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o rastrellatura;
- b) la raccolta dei tartufi fuori dal periodo di raccolta.

3. E' sempre obbligatoria la riempitura delle buche scavate per la raccolta.

4. L'orario di cerca e raccolta del tartufo può essere disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano qualora lo si ritenga opportuno e, comunque, in base alle consuetudini locali di raccolta.

5. I tartufai abilitati ai sensi dell'articolo 13 e in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22 della presente legge, possono raccogliere giornalmente una quantità massima di tartufo pari a 300 grammi. Qualora, si tratti di *Tuber magnatum Pico*, tale limitazione si riduce a 100 grammi.

6. I tartufai professionisti in possesso di partita iva o i tartufai occasionali in regola con il pagamento del sostituto d'imposta disciplinato dai commi 692 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 4 del presente articolo.

Art. 13

(Abilitazione alla raccolta dei tartufi)

1. Il soggetto che vuole praticare la cerca e raccolta del tartufo deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi deve verificare il possesso delle seguenti conoscenze:

- a) l'ecologia dei tartufi;
- b) i principi di tartuficoltura;

c) il contenuto della presente legge e degli eventuali decreti attuativi nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;

d) i principi della legislazione alimentare, ivi comprese le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;

e) le norme sul benessere animale.

3. Non è previsto il superamento della prova d'esame di cui al comma 1, per tutti coloro che siano già titolari del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'età minima per essere ammessi all'esame è sedici anni. Il superamento dell'esame permette di ottenere un tesserino che abilita alla cerca e raccolta del tartufo.

5. Nel tesserino devono essere riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

6. Il tesserino è valido su tutto il territorio nazionale e ha una durata di dieci anni, rinnovabile alla scadenza, secondo le modalità stabilite dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14

(Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare)

1. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 13, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004, ove necessaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti attuativi necessari all'applicazione del comma 2.

4. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori, tramite le loro rappresentanze nazionali, possono redigere ed adottare appositi manuali di corretta prassi igienica, previa validazione da parte del Ministero della salute.

Art. 15

(Calendario di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta è consentita normalmente nei periodi sotto indicati:

a) *Tuber aestivum* Vitt. varietà *aestivum*: dal 1 maggio al 30 agosto;

b) *Tuber magnatum* Pico: dal 15 settembre al 31 gennaio;

c) *Tuber aestivum* Vitt. varietà *uncinatum* Chatin: dal 15 settembre al 31 gennaio;

d) *Tuber macrosporum* Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

e) *Tuber mesentericum* Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

f) *Tuber melanosporum* Vitt.: dal 1 dicembre al 15 aprile;

g) *Tuber brumale* Vitt.: dal 1 gennaio al 15 aprile;

h) *Tuber brumale* Vitt. varietà *moschatum* De Ferry: dal 1 gennaio al 15 aprile;

i) *Tuber borchii* Vitt.: dal 1 gennaio al 15 aprile.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta e sono, comunque, tenute a definire due intervalli di fermo biologico, indicativamente compresi tra aprile e maggio e tra agosto e settembre e, complessivamente, non possono superare i 30 giorni annuali.

3. Qualora non sia previsto un calendario regionale, si applica il comma 1 del presente articolo.

4. Il calendario di raccolta non si applica alle tartufaie coltivate.

CAPO III

LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

Art. 16

(Vendita dei tartufi freschi)

1. I tartufi freschi, di cui all'articolo 6, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà e devono essere maturi e liberi da corpi estranei ed impurità, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea applicabili e delle disposizioni della presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, i tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui al comma precedente o autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, possono essere posti in vendita solo dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore; in tutti i casi, è vietata la vendita al consumatore finale, compresa la ristorazione, di specie non presenti nei commi 1 e 3 dell'articolo 5 allo stato fresco, congelato e secco.

3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie o varietà, secondo la denominazione di cui all'articolo 6, nonché, in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del Paese di origine.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi italiani, nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta, ai sensi del calendario previsto dall'articolo 15 o da eventuali variazioni definite dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione dei tartufi acquistati prima della chiusura del periodo di raccolta.

5. Il comma 4 del presente articolo non si applica ai tartufi prodotti in tartufaie coltivate.

Art. 17

(Etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichetta e nella presentazione dei prodotti trasformati, in cui è presente il tartufo come ingrediente, deve essere sempre indicato il nome latino della specie utilizzata.

2. È ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti pari al 5 per cento della quantità di tartufo dichiarata in etichetta.

Art. 18

(Rintracciabilità)

1. Alle cessioni di tartufo si applicano le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.

2. All'atto di cessione del tartufo, il tartufaio può dichiarare in modo volontario l'area di raccolta sia essa regione, provincia o comune. Tale dichiarazione può essere utilizzata ai fini della tracciabilità per marchi collettivi di qualità ai sensi dell'articolo 23 .

CAPO IV

PRODUZIONE E VENDITA DELLE PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO

Art. 19

(Produzione e commercializzazione di piante micorrizate con tartufo)

1. Tutte le aziende vivaistiche che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di certificazione delle piante micorrizate con tartufo.

3. Le aziende di cui al comma 1, devono essere in possesso dell'autorizzazione vivaistica regionale come prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

CAPO V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20

(Controlli)

1. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e raccolta di tartufo previste dalla presente legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei Carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli abilitati alla raccolta del tartufo secondo l'articolo 13 che esercitano attività di controllo previste dal comma 1, non possono raccogliere tartufi nell'area in cui sono preposti al controllo.

3. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

4. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'articolo n. 138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al Prefetto.

5. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle aziende sanitarie locali e alle autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento del 15 marzo 2017, n. 625.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta;

b) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;

c) il non riempimento delle buche aperte;

d) la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta;

e) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale;

f) la vendita di piante micorrizzate con tartufo senza certificato;

g) la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

h) il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta ad eccezione di quanto previsto dall' articolo 16 per i tartufi coltivati;

i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura;

l) l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.

2. La violazione di cui alla lettera *b)* comma 1 del presente articolo prevede la revoca del tesserino per almeno 5 anni.

3. La violazioni di cui alla lettera *d)* del comma 1 prevede la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno.

4. La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. In caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista per le sanzioni di cui ai commi precedenti.

6. La competenza a comminare le sanzioni di cui ai commi precedenti spetta alle regioni.

7. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

8. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre sanzioni amministrative diverse da quelle elencate nel presente articolo.

9. È prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, istituiscono una tassa di concessione regionale di euro 150, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 della presente legge, quale contributo ambientale annuale, di seguito «contributo ambientale».

2. Il contributo ambientale è utilizzato per coprire i costi della redazione del piano regionale di cui all'articolo 5, nonché i costi per le misure di tutela previste dal medesimo articolo 5 per almeno il 70 per cento dell'importo stabilito dal comma 1 del presente articolo.

3. Il contributo ambientale stabilito al comma 1 del presente articolo è diminuito del 20 per cento qualora il richiedente sia associato ad una delle associazioni riconosciute nel territorio della regione in cui è stato effettuato il versamento.

4. Il contributo ambientale non si applica ai raccoglitori di tartufo su fondi di loro proprietà, anche se da loro condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 10, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

5. Il versamento è effettuato nei modi previsti dalle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e province autonome devono istituire una voce di bilancio in entrata e in uscita al fine di vincolare i proventi per gli scopi previsti dalla presente normativa ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

7. È demandato ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'aggiornamento dell'importo del contributo ambientale previsto dal comma 1.

8. All'attuazione della presente norma si provvede con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 23

(Marchi collettivi di qualità della filiera del tartufo)

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello locale, regionale, interregionale o di macro aree.

Art. 24

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

Art. 25

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni ivi contenute.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per la costituzione di tartufoie naturali controllate ai sensi dell'articolo 9 è sospeso fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 5.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020
92ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di testo unificato, diretta a raccogliere i principali elementi comuni dei tre disegni di legge. Tale testo unificato è stato quindi assunto quale base per il seguito dell'esame. Si è convenuto altresì di rinviare alla seduta odierna la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, era stato ipotizzato come termine per la presentazione degli emendamenti mercoledì 22 gennaio. Tuttavia, considerato che la prossima settimana non sono previste sedute in vista della scadenza elettorale regionale, ritiene sarebbe più opportuno posticipare tale termine alla settimana successiva.

Dopo una richiesta di rinviare il termine alla settimana successiva avanzata dalla senatrice [FATTORI](#) (Misto), a cui replica il senatore [TARICCO](#) (PD), il presidente [VALLARDI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato per il giorno 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Interviene il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) che, pur apprezzando il lavoro di sintesi svolto dal relatore, ritiene il testo unificato sicuramente suscettibile di miglioramenti. Rileva in particolare un'incongruenza contenuta a suo parere nell'articolo 12 del testo unificato, laddove si prevede un limite di 300 grammi, che si riduce a 100 grammi con riferimento al *Tuber magnatum Pico*, per la quantità massima di tartufo raccogliabile giornalmente. Tale limite infatti non tiene conto del fatto che esistono tartufi il cui peso è singolarmente superiore a tale limite. Si tratta pertanto di un aspetto che andrà sicuramente meglio approfondito nel seguito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [VALLARDI](#) dichiara chiusa la fase di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta, dopo aver dichiarata conclusa la fase delle audizioni, si era convenuto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

In assenza di interventi da parte dei senatori, il presidente dichiara pertanto chiusa la fase di discussione generale.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge per mercoledì 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1414) VALLARDI ed altri. - Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari
(Discussione e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni per lo sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale *blockchain* e per l'applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari.

Il provvedimento, composto di sette articoli, all'articolo 1 individua le finalità della legge, diretta a promuovere e sostenere la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema *blockchain*, inteso come una piattaforma informatica multifunzionale *open source* al fine di creare registri pubblici di tracciabilità digitali basati su *database* distribuiti e interconnessi, condivisi, inalterabili e immutabili, in grado di garantire forme estese sia di trasparenza che di controllo, in particolare ai fini dei servizi di tracciabilità, rintracciabilità e controllo dei prodotti agroalimentari. La piattaforma potrà in tal modo favorire l'accesso dei consumatori alle informazioni sull'origine, la provenienza, la natura, la composizione e la qualità del prodotto attraverso l'intera filiera produttiva, valorizzando il

lavoro agroalimentare di qualità.

L'articolo 2 prevede che - con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - si provveda all'individuazione delle caratteristiche e degli aspetti tecnici e organizzativi per definire la creazione e il funzionamento della piattaforma informatica multifunzionale, la cui realizzazione e gestione sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 3 possono contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura della piattaforma *blockchain* tutti i soggetti pubblici e privati interessati, purché dotati delle necessarie risorse tecnologiche. Lo stesso articolo stabilisce poi che possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, tutti gli attori della filiera agroalimentare, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici. L'adesione è libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma *blockchain*, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine delle materie prime, la coltivazione, la lavorazione, la distribuzione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita. Si prevede inoltre la possibilità per tutti i consumatori, singoli e associati, nonché per tutti gli altri soggetti interessati, di accedere alla piattaforma *blockchain* ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. La consultazione avviene mediante idonei strumenti di comunicazione resi pubblicamente e gratuitamente disponibili (tra cui un'apposita sezione del sito *web* del MIPAAF) e applicazioni per dispositivi mobili. I controlli sono demandati all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.

L'articolo 4 dispone che il MIPAAF promuova l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. L'entità e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi sono stabiliti annualmente con un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e il MIPAAF predispongano apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza, l'uso e l'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, mediante utilizzo del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things* di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n.145 del 2018.

L'articolo 7 contiene infine la clausola di salvaguardia concernente l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) ritiene che il disegno di legge affronti un tema particolarmente delicato, dato che le piattaforme informatiche multifunzionali detengono dati particolarmente sensibili: ritiene pertanto che il controllo su tali piattaforme debba avere carattere pubblico e garantire la massima trasparenza. Segnala in particolare una criticità contenuta all'articolo 3 del disegno di legge laddove si prevede che allo sviluppo della piattaforma *blockchain* possano contribuire tutti i soggetti pubblici e privati interessati: ritiene infatti che, proprio per la particolare delicatezza dei dati contenuti in tale piattaforma, non debba essere consentito il contributo da parte di soggetti privati, indipendentemente dalla loro disponibilità delle necessarie risorse tecnologiche. Ritiene altresì che la

gestione della piattaforma debba essere affidata esclusivamente ad un soggetto pubblico quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) fa presente che nella sua relazione si è limitato ad illustrare il contenuto del disegno di legge senza aver in alcun modo espresso giudizi su quanto in esso contenuto. Condivide le preoccupazioni della senatrice Fattori riguardo l'opportunità di apprestare tutte le cautele possibili in considerazione della delicatezza dei dati contenuti in tali piattaforme.

Propone altresì di svolgere un ciclo di audizioni proprio al fine di approfondire una materia particolarmente complessa e sensibile quale quella affrontata dal disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Discussione e rinvio)

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

Il provvedimento, composto di quattro articoli, all'articolo 1 prevede - mediante una novella inserita nel decreto-legge n. 51 del 2015 - l'adozione di apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola finalizzate al superamento delle criticità produttive del settore. Tali linee guida - definite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - hanno lo scopo di: assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta; incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agrumicola; valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo; garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo; promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

L'articolo 2 novella invece il comma 2 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale), specificando anzitutto che l'elaborazione da parte dell'ISMEA dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli viene svolta sia per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione sia per tutelare la produzione agricola nazionale e garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Viene precisato inoltre che tale elaborazione deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ANPAL. L'elaborazione dei costi medi di produzione deve altresì tenere conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria mentre da ultimo l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano
(Discussione e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Caligiuri, riferisce sul testo in esame, che reca misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, individua all'articolo 1 la finalità dell'intervento (ossia il sostegno della produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri) e reca una serie di definizioni, in particolare quello di "latte d'asina", inteso come un prodotto derivante esclusivamente da mungitura di asine allevate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 2 riconosce al bambino nato prematuro e al bambino a cui si stata diagnosticata APLV il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina tal quale, in polvere, in forme adattate e registrate. L'erogazione è posta a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro presentazione di ricetta medica, entro limiti spesa fissati con decreto del Ministro della salute. Al latte d'asina confezionato è applicata l'aliquota IVA al 4 per cento.

L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta (pari a 4 euro a litro) in favore dei soggetti che producono latte d'asina, i cui criteri e presupposti saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (MIPAAF). Presso il MIPAAF è altresì istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, avente compiti di monitoraggio del mercato del latte d'asina, di organizzazione di incontri con i soggetti della filiera della produzione nonché di promozione di studi per il miglioramento della filiera produttiva nazionale e per il corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie.

L'articolo 4 prevede lo svolgimento - da parte del MIPAAF, di concerto con il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - di campagne divulgative e di comunicazione istituzionale per favorire una corretta informazione dei consumatori e del personale sanitario coinvolto.

L'articolo 5 demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di verificare che il latte d'asina sia prodotto secondo quanto previsto dal precedente articolo 1.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento - il cui onere è stimato in 3 milioni di euro annui - che viene posta a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità
(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, che mira ad introdurre un equo prezzo di acquisto per i prodotti agroalimentari regolamentandone le pratiche di vendita; prevede altresì una delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità.

Il provvedimento si compone di 11 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo I - dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita per i prodotti agroalimentari e l'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto - all'articolo 1 prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218 - che disciplina i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), su base mensile, tenendo conto dei diversi fattori che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori. Si stabilisce poi la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, e si introduce, per chiunque contravvenga al divieto, la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni e si individua infine nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore, mentre l'articolo 4 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici prevedendo il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agroalimentari.

Il capo II è dedicato al rafforzamento delle filiere agricole nazionali. L'articolo 5, al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano considerate imprenditori agricoli quando svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

L'articolo 6 prevede che sia l'ISMEA a prestare le garanzie per i finanziamenti diretti a dare esecuzione al programma comune di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 5 del 2009.

L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2014, concernente la cessione della produzione agricola nei contratti di rete.

L'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provveda all'aggiornamento della disciplina sull'indicazione, in etichetta, dell'origine del grano duro: in particolare, per l'apposizione della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE», la miscela utilizzata dovrà contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole, prevedendo, tra l'altro, che le commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori abbiano omissso di designare i propri delegati.

Il capo III reca norme di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari. L'articolo 10 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina di filiere di produzione,

importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettino stringenti parametri in termini di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economica, denominate «filieri etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) evidenzia come il disegno di legge in esame presenti molti punti di contatto, per oggetto e per contenuti, con il disegno di legge n. 1565 precedentemente incardinato. Ritiene pertanto che la Commissione debba decidere se esaminare i due disegni di legge congiuntamente oppure se questi debbano proseguire in un percorso separato.

La senatrice [FATTORI](#) (Misto) ritiene che, esaminando congiuntamente con il disegno di legge in esame anche l'atto Senato n. 1565, verrebbero inclusi nella discussione ulteriori aspetti non considerati nel provvedimento in titolo. In tal modo si allungherebbero sicuramente i tempi per l'approvazione definitiva di un provvedimento che andrebbe invece esaminato e discusso in tempi rapidi.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) ritiene che la Commissione dovrà fare una scelta: o portare avanti l'esame del disegno di legge n. 1373 come approvato dalla Camera, in modo tale da giungere in tempi rapidi ad un'approvazione definitiva, anche se ciò comporterebbe di accantonare il testo del disegno di legge n. 1565 proveniente dal Senato, oppure esaminare congiuntamente i due disegni di legge. In tale seconda ipotesi sarebbe possibile cogliere alcuni aspetti migliorativi inclusi nel testo presentato al Senato, con conseguente allungamento dei tempi per l'approvazione, che potrebbe comunque avvenire in tempi relativamente rapidi.

Propone in ogni caso di organizzare un ciclo di audizioni anche al fine di verificare l'opportunità di ampliare o meno i contenuti del testo proveniente dalla Camera.

La senatrice [FATTORI](#) (Misto) ritiene preferibile adoperarsi per approvare rapidamente il testo proveniente dalla Camera, mentre il disegno di legge presentato in Senato potrebbe essere esaminato in una fase successiva, magari prevedendo un *iter* particolarmente rapido.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FIBP-UDC) ritiene che sarebbe preferibile proseguire l'esame congiungendo i due disegni di legge, rimandando eventualmente la decisione al riguardo in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge in esame per l'intero settore agroalimentare, condivide la proposta del relatore per lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni al fine di consentire il necessario approfondimento delle diverse tematiche affrontate dal disegno di legge. Ritiene infatti preferibile, data l'importanza dei temi affrontati, svolgere preliminarmente i necessari approfondimenti al fine di evitare soluzioni frettolose.

Anche la senatrice [ABATE](#) (M5S) condivide la proposta del relatore circa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che sul tema oggetto del provvedimento si è registrata un'ampia condivisione in Commissione che sarebbe bene venisse mantenuta, ritiene sia opportuno rimandare ad una successiva seduta la decisione riguardo alla eventuale congiunzione del disegno di legge in esame con l'atto Senato 1565.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2019.

La relatrice [FATTORI](#) (*Misto*) illustra un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) che apporta limitate modifiche su aspetti di dettaglio allo schema precedentemente presentato. Segnala in particolare una modifica apportata al punto 3) degli impegni previsti per il Governo nella risoluzione, con ciò aderendo ad una richiesta avanzata dal senatore Taricco. Data l'importanza e la complessità dei temi affrontati dalla risoluzione, ritiene opportuno un adeguato approfondimento da parte di tutti i senatori della Commissione e si dichiara pertanto disponibile ad accogliere ogni eventuale proposta di modifica che dovesse pervenire da parte dei commissari. Auspica in conclusione che la Commissione riesca a concludere l'esame dell'affare assegnato trattandosi di un tema che verrà presto affrontato anche in ambito europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (*PD*) riferisce alla Commissione rilevando che obiettivo della proposta di regolamento in esame è il recepimento della raccomandazione 18-02, entrata in vigore il 21 giugno 2019, che la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato nel 2018 nel corso della 21ª riunione straordinaria e che istituisce un nuovo piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

La proposta di regolamento introduce alcune significative novità rispetto alle disposizioni vigenti. Con riferimento ai periodi di autorizzazione della pesca, per le tonniere con reti a circuizione, la proposta prevede un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali; aumenta inoltre al 20 per cento il limite per le catture accessorie, rispetto al 5 per cento del regolamento (UE) 2016/1627. In relazione alla capacità di pesca, la proposta prevede un aumento massimo del 20 per cento delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare rispetto al regolamento (UE) n. 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie. Con riguardo alla capacità di allevamento, la proposta potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7 per cento del quantitativo di pesce

presente nelle aziende di allevamento. Inoltre, in riferimento ai trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e ai controlli a campione, la proposta prevede per il tonno rosso un sistema di controllo rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Tale monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.

Venendo al contenuto delle disposizioni del testo in esame, la proposta di regolamento consta di 72 articoli, suddivisi in 7 capi, ed è corredata di 16 allegati.

Il capo I (Disposizioni generali - articoli 1-5) stabilisce l'oggetto della proposta, il campo di applicazione, l'obiettivo e la relazione con altri atti dell'Unione e contiene le definizioni. In particolare l'articolo 2 stabilisce che la proposta di regolamento in esame si applica ai: pescherecci e alle imbarcazioni dell'Unione europea dedite alla pesca ricreativa che catturano tonno rosso nella zona della convenzione (Atlantico orientale e Mediterraneo) e che trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona; alle aziende dell'Unione; ai pescherecci e alle imbarcazioni dei paesi terzi che catturano tonno rosso nella zona della Convenzione; ai pescherecci dei paesi terzi che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione.

Il capo II (Misure di gestione - articoli 6-15) disciplina le condizioni inerenti alle misure di gestione, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati, il trasferimento dei contingenti, la detrazione in caso di superamento del contingente, i piani di pesca annuali, l'assegnazione delle possibilità di pesca, i piani di gestione annuali della capacità di pesca, i piani di ispezione annuali, i piani annuali di gestione dell'allevamento e il trasferimento dei piani annuali. In particolare, l'articolo 10 prevede che ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisca attraverso un Piano di pesca annuale: i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi; il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti; le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali; i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi; le informazioni sui porti designati; le norme riguardanti le catture accessorie; il numero dei pescherecci autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L'articolo 11 prevede che, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperino a ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale.

L'articolo 12 disciplina i Piani di gestione annuali della capacità di pesca, prevedendo che ogni Stato membro stabilisca un piano di gestione annuale della capacità di pesca, in cui adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingente corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 per cento rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

L'articolo 13 disciplina i Piani di ispezione annuali che devono essere stabiliti dallo Stato membro e presentati alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre l'articolo 14 prevede che ogni Stato membro stabilisca un piano annuale di gestione dell'allevamento nel quale garantisca che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento. Ai sensi dell'articolo 15 entro il 31 gennaio di ogni anno ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione il piano di pesca annuale, il piano di gestione annuale delle capacità di pesca, il piano di ispezione annuale e il piano annuale di gestione dell'allevamento.

Il capo III (Misure tecniche - articoli 16-21) contiene disposizioni relative alle campagne di pesca, agli obblighi di sbarco, alla taglia minima di riferimento per la conservazione, alle catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento, alle catture accessorie e all'utilizzo di mezzi aerei. In particolare, l'articolo 16 autorizza la pesca del tonno con reti a circuizione

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1° luglio; per la pesca del tonno rosso effettuata dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio.

Per quanto riguarda le catture accessorie, l'articolo 20 stabilisce la possibilità per ogni Stato membro di prevedere catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e di informarne la Commissione. Il piano di pesca annuale definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 per cento delle catture totali presenti a bordo e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari.

Il capo IV (Pesca ricreativa - articoli 22-24) disciplina il contingente specifico e le condizioni specifiche per la pesca ricreativa e reca norme relative alla cattura, marcatura e rilascio del tonno rosso.

Il capo V (Misure di controllo - articoli 25-60) si suddivide in 10 sezioni riguardanti rispettivamente: gli elenchi e i registri dei pescherecci e delle tonnare; la registrazione delle catture; gli sbarchi e i trasbordi; gli obblighi di comunicazione; i programmi di osservazione; le operazioni di trasferimento; le operazioni di ingabbiamento; il monitoraggio e la sorveglianza; l'ispezione e il contrasto; il contrasto.

Il capo VI (Commercializzazione - articolo 61) contiene misure di commercializzazione.

Da ultimo il capo VII (Disposizioni finali - articoli 62-72) reca norme relative alla valutazione, al finanziamento, alla riservatezza, alle procedure di modifica del regolamento da parte della Commissione europea, all'esercizio della delega, alla procedura del Comitato per la pesca e l'acquacoltura che assiste la Commissione e all'entrata in vigore. La relatrice segnala in particolare l'articolo 65, che conferisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati che modifichino la disciplina della materia sulla base degli aggiornamenti dettati all'ICCAT.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 878 (Prodotti agroalimentari da filiera corta), di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle Cooperative italiane, Coldiretti, UNCI Agroalimentari e UECCOOP, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 200

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulla questione inerente alle nuove

biotecnologie in agricoltura;

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premessi che:

la quasi totalità delle piante coltivate globalmente, incluse quelle utilizzate nell'agricoltura tradizionale o biologica in Italia, ha subito modifiche genetiche rispetto ai loro progenitori selvatici. Tali modifiche, originate da mutazioni spontanee casuali oppure indotte con mutageni chimici o fisici (radiazioni ionizzanti), spesso rendono le piante utili per la coltivazione e l'utilizzo alimentare, ma inadatte a sopravvivere in natura;

l'avvento delle tecniche di ricombinazione del DNA *in vitro* ha consentito di generare, a partire dagli anni '80, nuove piante geneticamente modificate che si possono dividere in due categorie: a) piante transgeniche, derivanti dall'inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; b) piante cisgeniche, che risultano da modificazioni in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo "donatore" della stessa specie;

sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala che contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il Mais Mon810, ad esempio, contiene la proteina insetticida di un batterio. Queste piante subiscono due tipi di modificazione genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa - con tutti i problemi sulla salute umana e sull'ambiente che questo può provocare - nonché la distruzione di una porzione del loro materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene, con effetti imprevedibili. Pochissime piante commerciali, invece, sono cisgeniche. Esse hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie. Un esempio, al proposito, è rappresentato dalla mela resistente alla ticchiolatura, la quale è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda*;

con la tecnologia del *genome editing*, messa a punto di recente, che sfrutta il complesso definito CRISPR/CAS9, è invece possibile modificare il genoma della pianta in un sito prescelto. Questa tecnologia ha il vantaggio di intervenire in maniera chirurgica su varietà vegetali tipiche mantenendone tutte le caratteristiche, senza la necessità di incroci successivi per selezionare il carattere prescelto. Sono perciò possibili tre tipi d'intervento: a) sostituire una singola base; b) aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere non funzionante o maggiormente funzionante uno specifico gene; c) aggiungere un intero gene prelevandolo da tre possibili sorgenti, cioè: c1) un organismo diverso da quello in cui viene introdotto (ad esempio, un gene batterico aggiunto in una pianta di grano) ed esso sarebbe un transgenico mediante *genome editing*; c2) un gene preso da un organismo della stessa specie del recipiente (ad esempio, un gene del grano Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nel grano Cresco), ed in questo caso si tratta di un cisgenico da *genome editing*; c3) un gene sintetico, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assemblato da una macchina, il quale che può essere aggiunto oppure sostituire un gene esistente. Nei casi a) e b) gli interventi di *genome editing*, non lasciando tracce analizzabili, replicano esattamente quanto avviene in natura, come anche in alcuni casi c2);

per poter esser certi che una pianta non sia transgenica, la lunghezza massima di inserzione deve essere tra i 17 e i 20 nucleotidi (JRC Study: Lusser, Parisi, Plan, & Rodríguez - Cerezo, 2011);

è evidente perciò che, alla luce delle diverse metodologie in uso e, in particolare, alla luce della recente evoluzione dovuta alla messa a punto del *genome editing* il quale risulta molto più accurato e meno invasivo delle radiazioni ionizzanti e dei mutageni chimici, il termine "Organismo Geneticamente Modificato" (OGM) ha una valenza di tipo meramente formale;

ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. È altresì stabilito che, ai fini di tale definizione "una modificazione genetica è ottenuta

almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1" della direttiva stessa, il quale include: a) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; b) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento; c) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali;

ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva è specificato che essa non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. Il richiamato allegato stabilisce che "le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono: 1. la mutagenesi; 2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali";

la direttiva richiamata, quindi, indica quali modifiche genetiche rientrano nel proprio campo di applicazione e quali sono escluse;

la direttiva in questione, inoltre, non vieta in modo assoluto, ma prescrive che gli OGM che rientrano nel proprio campo di applicazione siano soggetti a particolari controlli da parte degli organismi unionali competenti per quanto concerne il permesso di commercializzazione e coltivazione;

all'uopo, gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, devono provvedere affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, la direttiva 2001/18/CE stabilisce, infine, che "fatti salvi gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche";

la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Nello specifico, mediante l'introduzione dell'articolo 26 ter al testo della direttiva 2001/18/CE, è stabilito che: "Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione";

in attuazione della direttiva da ultimo richiamata, quindi, con comunicato del 1.10.2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendeva noto, "di concerto con il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e con il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin", di aver inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione dell'intero il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo;

la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-528/16 del 25 luglio 2018, si esprimeva sull'applicazione della direttiva 2001/18/CE alle nuove tecnologie di modifica dei genomi che, per quanto concerne il comparto agricolo, sono denominate *New Breeding Techniques* (NBT), o *genome editing*, e che sono state sviluppate dopo l'emanazione della direttiva stessa;

in particolare, tale pronuncia evidenziava che "i rischi per l'ambiente o la salute umana legati all'impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi [...] potrebbero essere simili a quelli

risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Ne consegue che un'interpretazione della deroga contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a quest'ultima, che escludesse dall'ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza alcuna distinzione, pregiudicherebbe l'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare". Veniva altresì stabilito che "l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono OGM ai sensi di tale disposizione, e - l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza";

prima della richiamata sentenza, dunque, con il termine OGM si intendevano soltanto gli organismi in cui parte del genoma risultasse modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico risultasse modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche, quali, ad esempio, radiazioni ionizzanti o mutageni chimici;

dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;

tale accezione, basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale), lascia un eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocimento per la ricerca scientifica;

il dibattito sulle nuove biotecnologie, dunque, assume un carattere di estrema attualità, tenuto altresì conto dell'obsolescenza dell'attuale assetto normativo e della necessità di un connesso aggiornamento a livello unionale;

considerato che:

proprio a seguito della sentenza della corte di giustizia europea, il consiglio europeo ha emesso la decisione (ue) 2019/1904 del consiglio dell'8 novembre 2019 "che invita la commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della corte di giustizia nella causa c-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio";

già dal 2007 la Commissione Europea attraverso il SAM HLG (Scientific Advice Mechanism High Level Group - Gruppo di Alto Livello del Meccanismo di Consulenza Scientifica) aveva richiesto un approfondimento in merito alle NBT che portava alla presentazione, il 28 aprile 2017, di un documento esplicativo sulla natura e sulle caratteristiche delle nuove tecniche di miglioramento genetico, con un'analisi comparativa tra *Conventional Breeding Techniques* (CBT), *Established Techniques of Genetic Modification* (ETGM) e *New Breeding Techniques* (NBT) sul quale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare richiedeva un parere al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV);

in tale parere, per il quale sono stati ascoltati diversi gruppi di interesse veniva evidenziato che "[...] È fortemente auspicato che ciascuna varietà vegetale prodotta mediante NBT debba essere regolamentata sulla base del carattere o dei caratteri modificati o introdotti e in relazione al possibile incremento del rischio per la salute e per l'ambiente rispetto al rischio comunemente associato alla pianta da cui essa origina. L'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dipendono dal corredo genetico della pianta e non dal processo con cui tale corredo genetico è stato ottenuto. Un'analisi basata sul prodotto e non sul processo ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere un aggiornamento della normativa ogni qual volta si verifichi un progresso tecnologico." Inoltre, "[...] Qualora la Direttiva 2001/18/EC fosse indistintamente applicata a tutte le varietà vegetali prodotte mediante NBT, è plausibile prevedere problemi di tracciabilità delle varietà approvate per la commercializzazione in

Paesi non europei, ove non vi sia l'obbligo di definirne l'alterazione genetica contenuta. Un'alterazione genetica ignota non sarebbe identificabile a priori, con la conseguente impossibilità d'individuare la presenza di tali varietà nell'ambiente, come chiaramente richiesto dalla normativa europea sugli OGM (Regolamento UE1830/2003). Questa condizione sarebbe molto probabile, se non certa, nel caso in cui l'applicazione di tecniche NBT non implichi l'inserimento di sequenze estranee nel genoma, ma solamente mutazione di uno o pochi nucleotidi del gene o dei geni bersaglio." E ancora "[...] La complessità delle prospettive e delle sfide che si aprono con l'uso delle NBT nel settore agroalimentare (sia sul versante delle colture vegetali e degli animali da allevamento che dei microrganismi utilizzati nelle trasformazioni) non potrà essere risolta con un approccio che pretende di classificare i prodotti ammissibili in base alla specifica tecnica e strategia impiegata. Molte delle tecniche possono essere combinate fra di loro e molti dei prodotti delle varie strategie rischiano di risultare indistinguibili e difficilmente tracciabili. È ragionevole quindi giudicare le nuove varietà caso per caso in base ai caratteri, alla specie e all'ambiente, cioè in base ai rischi e ai benefici, paragonandoli a quelli delle varietà che andrebbero a sostituire";

nel parere richiamato è rimarcata, inoltre, la necessità della valutazione caso per caso per ovviare al pericolo, quasi certo, dell'impossibilità di valutazione e controllo sulle metodologie di produzione nel caso vengano utilizzate le tecniche NBT e per non generare una legislazione diversa per la medesima tipologia di soggetti; considerato, inoltre, che:

dal punto di vista della ricerca, una parte della comunità scientifica, supportata da una corposa letteratura, ha sollevato forti dubbi sulla precisione delle tecniche NBT, in particolare sul *genome editing* (CRISPR), nonché sul relativo campo di utilizzo;

gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono legati all'accesso - da parte di un numero indiscriminato di ricercatori e scienziati - alle tecniche NBT, con una conseguente riduzione dei controlli ed innalzamento del rischio della circolazione non autorizzata di prodotti riconducibili alle tecniche NBT stesse;

dall'altro canto, sussiste la necessità di una regolamentazione puntuale e condivisa in grado di soddisfare bisogni tecnologici e scientifici, di incentivare la ricerca ed i connessi investimenti, di scongiurare pericolose distorsioni della bilancia commerciale, di dirimere le problematiche sulla proprietà intellettuale, i brevetti e le private con libero accesso;

nel corrente dibattito, per quanto concerne la revisione della direttiva 2001/18/CE, una parte degli attori coinvolti sostiene la revisione dei soli allegati, altri, invece, optano per un'integrale modifica che, tra i vari aspetti, precisi il principio di precauzione nonché il concetto di mutagenesi;

è altresì emergente un problema legato alla definizione di piante derivanti da tecnologie non transgeniche;

attualmente la coltivazione di OGM, anche a causa di un apparato normativo assai severo, implica costi elevati, sostenibili esclusivamente dalle grandi multinazionali. Dunque, se le tecnologie di *genome editing* ricadessero nel detto apparato normativo, si ostacolerebbero, di fatto, sia lo sviluppo delle piccole imprese, sia della ricerca pubblica;

rilevato che:

le tecniche NBT sono oggetto di una particolare protezione brevettuale;

ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il brevetto conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi. In particolare, se oggetto del brevetto è un procedimento, è conferito il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Dunque, brevettare il procedimento significa anche monopolizzare in via mediata il prodotto derivante da quel procedimento, ovvero le varietà vegetali ottenute per mezzo dell'applicazione concreta dello stesso;

per quanto concerne le varietà vegetali, esse possono essere tutelate autonomamente a livello nazionale, per mezzo di privativa rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure a livello comunitario per mezzo dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, purché soddisfino i requisiti di

novità, distintività, omogeneità, stabilità e sia ad esse attribuita una denominazione varietale. Per mezzo della privativa rilasciata a livello nazionale, il costituente della varietà vegetale acquisisce il diritto esclusivo di sfruttare, sia per la coltivazione, sia per la commercializzazione, il materiale di riproduzione e di moltiplicazione della detta varietà, nonché il diritto esclusivo di raccolta, per un arco di tempo di 20 anni dal rilascio della privativa o di 30 anni in caso di varietà a fusto legnoso e delle viti. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali, invece, dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto;

le norme richiamate, sebbene da un lato conferiscano legittimi diritti di sfruttamento, dall'altro si pongono in contrasto con gli interessi della collettività e con la salvaguardia della produzione agricola;

accade, infatti, che un costituente di una varietà vegetale con la privativa conferita secondo la disciplina nazionale ha il diritto di impedire alle imprese agricole, ivi comprese quelle di piccole dimensioni, la risemina delle varietà oggetto di privativa e di adire le competenti sedi giudiziarie in caso di violazioni del detto divieto. Di converso, in caso di varietà protetta con privativa unionale, le imprese agricole di piccole dimensioni possono riutilizzare nei cicli produttivi successivi il raccolto, mentre le imprese agricole di maggiori dimensioni possono procedere al reimpiego nella propria azienda, ma a condizioni di favore, in quanto devono remunerare il costituente per il reimpiego, pagando comunque un importo sensibilmente inferiore a quello che avrebbero dovuto versare se avessero dovuto ottenere una licenza d'uso del materiale riproduttivo;

per quanto concerne le invenzioni, con particolare riferimento a quelle biotecnologiche, chi introduce un'invenzione che necessiti dell'impiego di un'altra invenzione già brevettata può brevettare il proprio trovato (cd. invenzione dipendente), ma non potrebbe però riprodurlo e commercializzarlo senza aver prima ottenuto una licenza d'uso sul brevetto relativo all'invenzione precedente. Tale sistema, tuttavia, avvantaggia prevalentemente chi introduce per primo prodotti o procedimenti innovativi. Quanto esplicitato ha dei riverberi anche nel capo dello sviluppo delle tecniche NBT con effetti favorevoli per le grandi multinazionali del campo agro-bio-tecnologico che brevettano per prime le invenzioni, ed a svantaggio di chi introduce invenzioni dipendenti. Questi ultimi soggetti, infatti, possono utilizzare le proprie invenzioni solo se dotate di licenza di sfruttamento sull'invenzione base. Tale licenza può essere facoltativa, e quindi potenzialmente non concedibile, oppure obbligatoria. Nel caso di licenza obbligatoria il predetto soggetto, nell'inoltrare apposita domanda, dovrà dare prova di: a) di aver tentato la strada della licenza facoltativa senza sortire effetto; b) di aver sviluppato un'invenzione costituente un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto all'invenzione di base;

all'uopo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica". Ai sensi del comma 2 del detto articolo, "la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente";

le licenze obbligatorie, dunque, sebbene rappresentino il solo strumento per favorire l'innovazione e l'effettiva diffusione di nuove soluzioni tecniche non hanno sortito gli effetti sperati in termini applicativi,

per quanto premesso, considerato e rilevato, impegna il Governo a:

1) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio Europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, ivi comprese le nuove tecniche di miglioramento genico (nbt), attraverso un'analisi degli effetti dal punto di vista ambientale, agricolo e sociale;

2) farsi promotore in virtù della decisione del consiglio europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019 di linee guida del seguente schema:

a) mutazioni puntiformi: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

b) corte inserzioni o delezioni: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

c) inserzione di geni: c1) Inserzione di un gene nuovo da altro organismo: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005), mentre per la coltivazione commerciale si è in attesa dell'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita; c2) Inserzione di un gene nuovo dalla stessa specie (interfecondo) cisgenico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005); c3) Inserzione di un gene nuovo sintetico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005);

3) favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di *genome editing* da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4) adoperarsi, in tutte le sedi opportune, affinché la proprietà delle sementi sia e rimanga pubblica, a tutela del diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica;

5) indirizzare la ricerca pubblica sulle nuove tecniche di miglioramento genico (NBT) nella direzione delle varietà vegetali locali e caratteristiche e, più in generale dell'agricoltura conservativa, al fine di ripristinare e preservare la biodiversità agricola;

6) confermare, nelle opportune sedi, l'*opt-out* per tutti gli OGM transgenici di prima generazione o derivanti da nuove tecniche di miglioramento genico (NBT);

7) intraprendere un percorso di creazione di una banca dati pubblica in seno al sian, così come per le sementi biologiche, in cui vengano specificate con quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime;

8) intraprendere un percorso normativo secondario, anche in rispetto della normativa ue in particolare del regolamento 1830/2003 che ancorchè non si esprima per le nbt va nella direzione di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime.

9) intraprendere un fattivo dialogo, anche a livello europeo, volto a modificare la disciplina attualmente vigente in tema di tutela delle invenzioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti il mondo vegetale, in un'ottica di miglioramento degli effetti applicativi;

10) favorire a livello nazionale il meccanismo del cd. *farmer's privilege*, secondo cui la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo, comporta l'autorizzazione per l'agricoltore stesso ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nell'azienda posseduta.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 131 (ant.) del 28/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 131
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Presidenza del Vice Presidente
[SERAFINI](#)

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,55

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI
AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1373 (LIMITAZIONE ALLA VENDITA SOTTOCOSTO DI PRODOTTI
AGRICOLI E DIVIETO DI ASTE A DOPPIO RIBASSO)*

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 93 (pom.) del 28/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
93ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [VALLARDI](#) propone di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 810, 918 e 933, assegnati in sede redigente, recante disposizioni in materia di tartufi, a venerdì 31 gennaio, alle ore 13.

Propone altresì di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 988, assegnato in sede redigente, in materia di agricoltura con metodo biologico, a venerdì 31 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1373 (limitazione alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso), di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, UNCI Agroalimentare e UE COOP, e nell'ambito dell'affare assegnato n. 355 (problematiche connesse al tema dei cambiamenti climatici con particolare riferimento al loro impatto sul settore agricolo), del professor Mario Pezzotti dell'Università di Verona, svolte in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

96ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno.

L'ordine del giorno G/810-918-933NT/1/9 è dato per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 1.3, dedicato alla valorizzazione della

produzione di tartufi freschi e trasformati, e 1.4.

La senatrice [LONARDO](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.2, dedicato alla promozione del tartufo italiano di qualità.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.1 sulla promozione del tartufo italiano di qualità.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra gli emendamenti 2.1, concernente il cane da tartufo, e 2.2, che, tra l'altro, inserisce nel testo la dizione di "cavatore".

Il senatore [BERUTTI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.2, diretto a incentivare la ricerca scientifica finalizzata allo studio del DNA del tartufo.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.1 sul termine per l'adozione del Piano nazionale della filiera del tartufo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 4.4 sulla composizione e le modalità di nomina del Tavolo tecnico del settore del tartufo.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 4.2 e 4.3 concernenti la composizione del Tavolo tecnico del settore del tartufo e la tempistica per l'adozione del relativo decreto ministeriale.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 4.1, dedicato alla definizione e alla composizione del Tavolo tecnico del tartufo.

La senatrice [LONARDO](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.5, che integra i compiti attribuiti al Tavolo tecnico del settore del tartufo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 5.6, che prevede un piano di formazione propedeutico all'esame di abilitazione alla raccolta dei tartufi; illustra poi l'emendamento 5.8, con cui viene corretto un refuso, nonché l'emendamento 5.10, concernente le deroghe alle limitazioni previste relativamente al riconoscimento di tartufoia naturale controllata.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 5.5, diretto a precisare che le organizzazioni professionali agricole prese in considerazione devono essere quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 5.11, concernente i soggetti titolati ad avanzare le istanze di riconoscimento di tartufoia controllata.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 6.3, che affronta una questione definitoria particolarmente importante.
Illustra poi l'emendamento 7.9, diretto a precisare che le tabelle relative alle tartufoie non sono sottoposte a tassa di registro.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.10, che richiama esplicitamente la normativa vigente sui diritti di uso civico.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 7.2, concernente i terreni abbandonati o incolti.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 8.2, diretto a sopprimere una norma sul riconoscimento delle tartufaie coltivate.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 8.1, che prevede l'obbligatorietà della tabellazione di alcune tartufaie coltivate.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 9.5, diretto a prevedere la procedura di riconoscimento e revoca delle tartufaie controllate.

Gli emendamenti all'articolo 10 sono dati per illustrati, così come gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 12.1, concernente le tipologie di attrezzi utilizzabili per la cerca e la raccolta dei tartufi; illustra inoltre gli emendamenti 12.2 e 12.3, che sopprimono alcune parti del testo.

Illustra infine l'emendamento 12.11, dedicato ai tartufai professionali e ai raccoglitori in via occasionale dei tartufi.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) illustra l'emendamento 12.10, diretto a sopprimere una disposizione concernente i tartufai professionisti e quelli occasionali. Illustra inoltre l'emendamento 12.5, che prevede un limite di raccolta giornaliera massima di tartufo per i tartufai abilitati.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 12.4, recante la definizione di tartufai hobbisti, tartufai commerciali occasionali e tartufai professionisti.

Il senatore [MOLLAME](#) (M5S) illustra l'emendamento 13.5, diretto ad ampliare le conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla raccolta dei tartufi.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 13.3, che prevede l'obbligatorietà di un corso di formazione.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 13.7, con il quale si prevede l'istituzione di un registro dei "custodi dei boschi da tartufo".

La senatrice [LONARDO](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 13.6, che prevede la frequenza di un corso di formazione professionale per ottenere la qualifica di custode del bosco.

L'unico emendamento riferito all'articolo 14 è dato per illustrato.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 15.1, che prevede due periodi di fermo biologico nazionale derogabili esclusivamente con decreto ministeriale. Illustra inoltre l'emendamento 15.2, che sopprime la disposizione sul calendario di raccolta riferito alle tartufaie coltivate.

Il senatore [BERUTTI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 16.7, diretto a prevedere che il tartufo fresco confezionato debba contenere nell'etichetta l'indicazione del comune di origine della specie e della provincia di raccolta.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra gli emendamenti 16.2, 16.8 e 16.9, contenenti alcune precisazioni riguardo alla trasformazione e alla commercializzazione dei tartufi. Illustra poi l'emendamento 17.1, finalizzato ad indicare nell'etichetta la quantità o percentuale di tartufo fresco contenuto nell'alimento.

Illustra quindi l'emendamento 18.1, che prevede l'obbligo per il tartufaio di dichiarare l'area di raccolta del tartufo.

Il senatore [MOLLAME](#) (M5S) illustra l'emendamento 18.5, che prevede che il tartufaio deve dichiarare l'area di raccolta del tartufo.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 18.3 avente contenuto analogo a quello del precedente emendamento 18.5.

L'unico emendamento riferito all'articolo 19 è dato per illustrato.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 21.2, che introduce una sanzione per la mancata esibizione dei titoli di raccolta in fase di controllo.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 22.2, concernente il contributo ambientale che abilita alla ricerca dei tartufi su tutto il territorio nazionale.

Illustra poi l'emendamento 23.3, che introduce una procedura semplificata per il riconoscimento di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP).

La senatrice [LONARDO](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 23.1, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP e IGP.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 23.2, sull'adozione di marchi di qualità DOP e IGP applicati al tartufo nazionale.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra infine l'emendamento 25.1, concernente l'applicabilità delle disposizioni della presente legge nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [VALLARDI](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice [LONARDO](#) (FIBP-UDC) riferisce alla Commissione sull'affare assegnato in titolo, ricordando che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica e occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria; pertanto si è reso necessario, da parte di questa commissione, dedicare particolare attenzione alla già menzionata filiera, al fine di valutare le criticità e proporre interventi a favore.

L'allevamento del bufalo rappresenta una realtà economica rilevante per la zootecnia italiana e, specialmente, per le regioni dedite tradizionalmente all'allevamento di questa specie. In regione Campania è allevato il 74 per cento del patrimonio bufalino italiano che, secondo stime riportate da diversi ricercatori e confortate da dati delle ASL operanti sul territorio, si aggira su circa 400.000 capi.

Tale allevamento presenta tuttora un *trend* positivo e su esso molti imprenditori continuano ad investire. Dall'elaborazione dei dati relativi alla consistenza della popolazione bufalina e da stime rilevate, tenendo conto della produzione di latte pro-capite, si calcola che la quantità di mozzarella di bufala prodotta in Italia si aggira, per le aziende della sola zona del DOP, sui 400.000 quintali per anno. Nonostante le vicissitudini legate alle problematiche igienico-sanitarie di alcune province dell'area del DOP, il mercato della mozzarella di bufala campana DOP ha fatto registrare in questi ultimi anni un incremento della richiesta che ha portato ad un aumento del prezzo della mozzarella e di conseguenza del latte. Più in dettaglio per ciò che attiene una seppur di larga massima attesa in termini di impatto sul territorio, le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero casearia nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore, fatto pari a 100 il totale di occupati in agricoltura e zootecnia attivi nelle aree DOP della mozzarella di bufala campana (MBC), è stimabile di poco superiore al 5 per cento. Un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento ed addirittura dell'1 per cento in Lombardia. La filiera bufalina, in considerazione esclusiva delle produzioni DOP in essa realizzate, ovvero MBC, ha un valore di fatturato industriale, non considerando per esso il ricarico da parte delle strutture di commercializzazione, in misura di 450,00 milioni di euro. Infatti, dai dati riportati dal Consorzio della mozzarella di bufala campana DOP si evidenzia un *trend* in continua crescita della produzione di mozzarella che a partire dal 1993 è stato mediamente dell'1,44 per cento annuo, con un fatturato che impegna circa 20.000 addetti, 1.850 allevamenti, circa 130 caseifici industriali. Più in dettaglio, il fatturato della produzione di MBC è al terzo posto tra le produzioni DOP nazionali di formaggi, precedute, con valori tuttavia ben superiori, solo dal Grana Padano e dal Parmigiano Reggiano. Una produzione dunque di grande rilievo, crescente se si pensa al ruolo del marchio DOP nei consumi alimentari di qualità, che tuttavia, a causa delle problematiche registrate nella filiera, non ultime quelle connesse alla qualità ed alla sicurezza del prodotto, ha accusato significative flessioni. Tra il 2007 ed il 2008, infatti, mentre il totale dei prodotti DOP facevano registrare una crescita nel fatturato industriale - dunque non considerando l'intermediazione commerciale - del 5,39 per cento, il mercato della MBC faceva registrare una flessione dell'8,29 per cento legata alle vicissitudini dell'emergenza diossina e rifiuti in Regione Campania. Una flessione ancora maggiore si è, inoltre, registrata nei quantitativi, che hanno fatto registrare un -11,94 per cento. La suddetta flessione è stata recuperata negli anni successivi a fronte dell'aumento dei controlli e della marginalizzazione del fenomeno inquinamento da diossine del territorio campano. Da una analisi finanziaria effettuata attraverso la valutazione dei dati ISTAT, dell'Associazione Nazionale Allevatori delle Specie Bufaline (ANASB) e del Consorzio mozzarella di bufala campana DOP emerge che l'intero comparto bufalino (allevamento e trasformazione) si attesta su circa il 18 per cento del PIL campano. Se a questo si aggiunge tutto l'indotto che muove il comparto bufalino in Campania, caratterizzato da parte dei Servizi quali il commercio, la parte industriale legata al funzionamento dei caseifici e all'assistenza tecnica, alla ricerca e ad altre attività, è possibile affermare che l'incidenza dell'indotto bufalino sul PIL campano salga a valori di circa il 25 per cento. In definitiva il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera. Per raggiungere gli obiettivi utili a creare un processo virtuoso, per il continuo sviluppo della filiera, è necessario che vengano definiti alcuni punti utili e strategici che partono dalla sanità e selezione degli animali, anche attraverso il ricorso a tecniche di allevamento rispettose del benessere animale e dell'ambiente. Tutto ciò, unitamente a sistemi di controllo che utili ad impedire le frodi, favorirebbe la commercializzazione del prodotto trasformato e la ricchezza del comparto.

La sanità dell'allevamento rappresenta il punto cruciale da cui partire per impedire una brusca frenata della crescita economica del settore. Il problema delle zoonosi (brucellosi e tubercolosi), che insistono principalmente sul territorio campano, si ripercuote inevitabilmente di riflesso anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresenta, inoltre, un grave rischio per la salute umana. Il controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari, non sempre in

linea con i tempi previsti dalla norma a causa di una poco efficace organizzazione dei servizi veterinari territoriali, associata alla presenza di zone "difficili", che fanno registrare una densità di allevamento per km² molto elevata, sono elementi che concorrono a rendere complicata l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi. La particolare disposizione degli allevamenti in alcuni comuni di Terra di Lavoro (Grazzanise, Santa Maria La Fossa, Castelvoturno, Cancellò e Arnone, Casale di Principe), in cui sono presenti in maniera contigua aziende con elevati numeri di capi, favorisce la trasmissione delle suddette patologie in quelle stalle in cui non vengono applicate, in maniera corretta, le misure di biosicurezza. A conferma di questo dato è l'osservazione che aziende gestite in maniera professionale, che fanno dell'innovazione e della tecnologia un'attività importante, e in cui si fa molta attenzione alle misure di biosicurezza, non vengono colpite dalle suddette patologie e risultano da anni ufficialmente indenni nonostante siano ubicate in quegli stessi territori considerati ad alto rischio.

Ciò testimonia che il reale problema non è rappresentato solo dal rispetto e dalla periodicità dei controlli sanitari in allevamento, ma soprattutto dalla capacità gestionale degli imprenditori. Relativamente agli abbattimenti e quindi all'incidenza della brucellosi e della tubercolosi bufalina il dato va letto in maniera asettica e con interpretazioni non allarmistiche. Infatti, se valutiamo il numero di soggetti abbattuti per le suddette patologie e li riferiamo alla popolazione bufalina campana, la percentuale di abbattimenti si assesta sia nel 2018 che nel 2019 al 6,5 per cento della popolazione. Se stimiamo i focolai, cioè le stalle in cui è stato trovato almeno un capo positivo, allora il valore risulta, a prima vista, più impattante. Se i dati vengono letti nella provincia di Caserta in cui il problema brucellosi risulta più cogente, si osserva il 10 per cento di prevalenza (presenza della malattia nel corso di tutto l'anno) e 7,5 per cento di incidenza (nuovi focolai che insorgono), con una prevalenza attuale del 5,9 per cento. Tutto questo emerge dal controllo sanitario finora assicurato del 100 per cento del patrimonio bufalino in regione Campania. Pertanto grazie al sistema di controllo e alle misure di biosicurezza adottate e stabilite dalla *task force* messa in campo dalla regione Campania le patologie risultano sotto controllo.

In definitiva, per raggiungere gli obiettivi utili a creare un processo virtuoso per il continuo sviluppo della filiera è fondamentale assicurare la salute degli animali anche attraverso la gestione ed eradicazione delle principali zoonosi.

In particolare, sul tema dell'eradicazione della tubercolosi e brucellosi bufalina sono stati auditi diversi esponenti di enti pubblici quali l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, della Liguria e della Valle D'Aosta, Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università degli studi di Napoli, Federico II. Da queste audizioni è emerso che solo con l'eradicazione, che avviene attraverso i mezzi diagnostici ufficiali e l'abbattimento dei capi positivi, si arriva all'assenza della malattia e al raggiungimento dell'obiettivo principale che è rappresentato dall'ottenimento di un territorio ufficialmente indenne. Infatti, l'eradicazione delle malattie zoonosiche porta al rilancio economico di quelle che sono le attività produttive della specie così come è avvenuto in altri comparti. Il sistema della intradermoreazione è il metodo diagnostico tutt'oggi valido, ammesso, e ampiamente riconosciuto, che però spesso volte è stato affiancato, così come è avvenuto per la razza bovina Piemontese, dal gamma interferon. L'impiego delle due metodiche, oltre ad evitare eventuali frodi, permette un'accelerazione dei piani di eradicazione. Il ricorso al gamma interferon, infatti, permette in tempi sempre più brevi di eliminare i cosiddetti capi sospetti. Oggi questo sistema è riconosciuto a livello nazionale, europeo e mondiale, ed è utilizzato senza tema di smentita. Continuare a discutere sull'identificazione della tipologia dei capi ammalati e degli infetti e se sia il caso di abbattere o meno è qualcosa che prolunga i tempi di eradicazione e potrà favorire la diffusione della patologia portando ad un crescente numero di soggetti abbattuti. Le perplessità circa l'abbattimento di capi che al macello non presentano lesioni è insita nell'evoluzione della patologia. È fondamentale, infatti, evidenziare che la tubercolosi bovina è una malattia cronica e a differenza delle forme virali, che hanno un periodo di incubazione di pochi giorni o settimane, presenta un'incubazione di settimane o mesi. Identificare gli infetti, quindi, significa anticipare di mesi l'eliminazione del micobatterio tubercolare.

Infine, per una corretta eradicazione della tubercolosi bufalina risulta fondamentale il rispetto della tempistica delle profilassi e l'accelerazione del sistema dei pagamenti dei capi abbattuti, che rappresenta un fattore di criticità. Il ritardo con quale vengono rimborsati i capi macellati rappresenta, infatti, un freno per gli allevatori ad accettare i piani di eradicazione.

Nelle diverse audizioni allevatori, unitamente a tecnici e amministratori locali, hanno richiesto il ricorso alla vaccinazione con il ceppo RB51 al fine di gestire e salvaguardare il patrimonio bufalino campano. Ma a tal proposito è fondamentale fare chiarezza sull'argomento e sulle criticità della patologia e del ricorso al vaccino sulla salute umana e sulla futura regolamentazione in termini di commercializzazione dei prodotti alimentari così come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Il ricorso alla vaccinazione per debellare la brucellosi risulta alquanto anacronistico rispetto agli obiettivi che si pone questa filiera e non confortato dai dati scientifici oggetto di riflessioni effettuate con il Ministero della salute, la Commissione europea, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali di Napoli sull'uso del precedente piano vaccinale. Infatti il ricorso all'RB51, già usato in Campania, non ha dato i risultati sperati per cui la malattia si è ripresentata; pensare pertanto di utilizzarlo nuovamente in un territorio sotto controllo e con l'incidenza attuale potrebbe comportare non poche criticità per l'intero comparto bufalino. Infatti, poiché si tratta di un vaccino attenuato, ma che contiene il germe vivo, non si può escludere l'eliminazione del ceppo vaccinale, come ampiamente dimostrato nel bovino, con successive ripercussioni sulla salute umana. Si tratta infatti di un ceppo resistente agli antibiotici, e questa caratteristica ci impone l'utilizzo di tale presidio solo in estrema *ratio*.

La brucellosi è una zoonosi, causata da batteri gram negativi appartenenti al genere *Brucella*. È presente in tutto il mondo, ma particolarmente nei Paesi del Mediterraneo, in India, nei Paesi mediorientali, nell'Asia centrale e in America Latina.

Questa patologia colpisce diverse specie animali, in particolare quelle di interesse zootecnico come bovini, suini, bufali ed ovicapri. I responsabili delle infezioni sono sei specie di batteri appartenenti al genere *Brucella*: *B. melitensis*, *B. abortus*, *B. suis*, *B. canis*, *B. ovis*, *B. neotomae*. I primi quattro sono in grado di contagiare anche l'uomo. La malattia rappresenta un importante problema di sanità pubblica per le infezioni umane ed è causa di gravi danni economici, particolarmente nelle aree agricole-pastorali per le infezioni negli animali da allevamento.

Gli esseri umani possono contagiarsi attraverso cibi o bevande contaminati, per inalazione, oppure tramite piccole ferite sulla pelle. Di queste però sicuramente la prima è la via più comune, infatti la brucella è presente anche nel latte degli animali contagiati, e se questo non viene pastorizzato, o in caso di cross contaminazione, l'infezione passa agli esseri umani.

Relativamente agli animali di interesse zootecnico, e alla specie bufalina in particolare, *Brucella abortus* è il principale agente di brucellosi. La maggior parte dei bufali mediterranei (*Bubalus bubalis*, Linnaeus, 1758) viene allevata in Italia, ed in particolare circa il 70 per cento nella regione Campania. Nonostante i programmi di eradicazione e controllo, la persistenza di infezione da *Brucella* (ceppi *Brucella abortus* 1 e 3) e l'alta prevalenza, avevano indotto un tempo le autorità europee ed italiane ad adottare una strategia di vaccinazione per tutelare la salute animale ed umana. Inizialmente il vaccino utilizzato nella lotta alla brucellosi nel bufalo fu il ceppo Buck 19 (1), il cui impiego aveva come inconveniente la produzione di anticorpi che interferivano con i test ufficiali utilizzati per la diagnosi della malattia. Per ovviare all'inconveniente si sviluppò dunque un vaccino alternativo, l'RB51, un mutante vivo ed attenuato di *Brucella abortus* rifampicina-resistente che si è dimostrato più sicuro del precedente mostrando interferenze trascurabili con la diagnosi sierologica. Ad oggi, nonostante i piani di abbattimento e di mirate profilassi vaccinali, la procedura di notifica dei risultati degli esiti positivi e dei relativi ordini di abbattimento dei capi risultati infetti è quella fissata dalla delibera di Giunta regionale n. 739 del 6 giugno 2006. Gli animali riconosciuti infetti sono immediatamente isolati dal resto degli animali dell'azienda previo controllo della loro identificazione, anche elettronica e vengono abbattuti entro 15 giorni dalla notifica di positività. Gli animali riconosciuti dubbi (Sar positivi e FDC negativi) sono considerati infetti e devono essere anche loro abbattuti nei termini previsti se

provenienti da focolaio. A prescindere dai piani di eradicazione, è noto che la vaccinazione con l'RB51 non è innocua per gli esseri umani; infatti sono stati inizialmente segnalati numerosi effetti avversi nell'uomo associati a eventi accidentali, come ad esempio punture d'ago o contaminazioni di ferite infette. Inoltre, è comprovato il passaggio del vaccino negli essudati e nelle matrici alimentari, in particolare nel latte crudo soprattutto se vengono vaccinati animali adulti. Seppure ad oggi in Italia non sono riportati casi di eventi avversi associati alla presenza del ceppo RB51 nelle matrici alimentari per l'elevata temperatura cui viene sottoposta la mozzarella durante la trasformazione casearia, non si può escludere contaminazione dei processi di lavorazione e questo potrebbe rappresentare una grave criticità per la salute umana. In America, dove l'uso del vaccino nella bovina è da tempo routinario, sono presenti dati allarmanti; infatti nel 2017 la popolazione più di 19 Stati americani potrebbe essere stata potenzialmente esposta a ceppo di *Brucella* RB51 derivante dal consumo di latte crudo, non pastorizzato, proveniente da una azienda della Pennsylvania. Ad oggi, i casi accertati, ossia i pazienti nei quali è stato isolato l'RB51 nel sangue, sono 3 e la diagnosi non sempre è semplice perché i sintomi sono vari e simili a quelli dell'influenza, quindi febbre, mal di testa, mal di schiena e debolezza. Possono tuttavia manifestarsi anche pericolose infezioni al sistema nervoso centrale e in alcuni casi si hanno cronicizzazioni, caratterizzate da febbri ricorrenti, stati di affaticamento, dolori alle articolazioni. Per quanto riguarda la terapia in corso di brucellosi si prescrivono antibiotici, solitamente doxiciclina e rifampicina: questi vengono usati in combinazione per un periodo di 6 settimane, per evitare ricadute. Nei casi più gravi è necessario anche il ricovero ospedaliero. Come però detto precedentemente, l'RB51 è resistente alla rifampicina e questo rende complicata la scelta del piano terapeutico. La *United States Animal Health Association* ha dunque ultimamente raccomandato la necessità del vaccino RB51 solo nelle aree in cui *Brucella abortus* non è endemica nella fauna selvatica. Anche la modifica delle attuali etichette dei vaccini RB51 per includere informazioni sulla possibile contaminazione del latte potrebbe migliorare la consapevolezza degli allevatori, delle aziende lattiero casearie e dei medici veterinari, poiché devono essere consapevoli che questo tipo di vaccinazione potrebbe rappresentare un rischio quando somministrata ad animali il cui latte è destinato a essere consumato non pastorizzato. Tutto ciò assume un'importanza fondamentale per quanto riguarda la prevenzione, perché ad oggi non sono ancora in commercio vaccini per gli esseri umani, ed il consiglio generale è quello di non consumare prodotti non pastorizzati, mentre per chi svolge un lavoro a rischio è opportuno l'utilizzo di misure protettive.

Inoltre, il ricorso alla vaccinazione potrebbe rappresentare un pericolo per la successiva commercializzazione della mozzarella di bufala campana DOP così come riportato nelle considerazioni del regolamento UE 2016/429 e, precisamente al n. 134 che testualmente cita "I prodotti di origine animale possono costituire un rischio di diffusione delle malattie animali trasmissibili. Le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare per i prodotti di origine animale contenute nella legislazione dell'Unione garantiscono buone prassi igieniche e riducono i rischi per la sanità animale costituiti da tali prodotti. Tuttavia, per taluni tipi di prodotto, è opportuno che il presente regolamento stabilisca misure di sanità animale specifiche, quali misure di controllo delle malattie e misure di emergenza, per garantire che i prodotti di origine animale non diffondano malattie degli animali. Al fine di garantire il movimento sicuro dei prodotti di origine animale in questi casi particolari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alla previsione di norme dettagliate sui movimenti dei prodotti di origine animale in relazione alle misure di controllo delle malattie adottate, sugli obblighi relativi alla certificazione sanitaria e sulle deroghe a tali norme se il rischio connesso a tali movimenti e le misure di riduzione dei rischi messe in atto lo consentono".

In considerazione della pericolosità sulla salute umana del vaccino e della futura prospettiva di una compartimentazione dei prodotti di origine animale dell'area non indenne, non sarebbe consigliabile l'applicazione di piani vaccinali che potrebbero, tra l'altro, creare una circolazione del ceppo RB51 che potrebbe favorire l'applicazione fraudolenta di protocolli vaccinali non idonei e rischiosi per l'eliminazione del ceppo nel latte e in definitiva per la salute umana.

L'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio Sanitario Nazionale,

unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza della patologia dal territorio. Infine, relativamente al ripopolamento delle aziende in cui sono stati aperti focolai, non appare necessario sollevare allarmismi, considerando la normale fisiologia della specie. Infatti, come già indicato in premessa, in Italia sono presenti circa 400.000 capi di cui circa il 60 per cento sono soggetti adulti e, in considerazione del tasso di fertilità e dell'incidenza della mortalità neonatale, nascono circa 76.000 vitelle. Poiché il tasso di rimonta nella specie bufalina è di circa il 15 per cento, necessitano solo circa 36.000 femmine per anno per assicurare la rimonta interna e le restanti, attraverso una politica di calmieratore dei prezzi, potrebbero sostituire i soggetti sottoposti ad abbattimento.

In conclusione, l'adozione di piani vaccinali risulta non consigliabile in quanto: si potrebbero avere risvolti negativi sulla commercializzazione verso altri Paesi del prodotto con conseguenti ricadute economiche e occupazionali; i tempi di eradicazione si allungherebbero di molto e senza la certezza di risanare; verrebbero penalizzati gli imprenditori che da anni sono impegnati in maniera seria per eradicare le patologie zoonosiche, perché tutto il territorio acquisirebbe la qualifica di Indenne e non Ufficilmente Indenne; nella filiera si creerebbero allevatori di serie B, quelli campani, e di serie A, quelli fuori Campania ma inclusi nel territorio del Disciplinare.

Relativamente alla tubercolosi il protocollo diagnostico attualmente utilizzato è dotato di elevata sensibilità ma è anche strutturato a tutela degli allevatori.

La regione Campania attraverso interventi mirati è intervenuta in maniera corretta nello sviluppo della filiera attraverso programmi che hanno interessato la tracciabilità del latte bufalino, l'adozione di piani di biosicurezza utili a scongiurare la trasmissione delle suddette patologie e, non ultimo, ha prodotto la delibera della Giunta regionale n. 207, approvata dal Ministero Salute, che ha dato la possibilità di essere più incisivi perché si basa sull'analisi del rischio, con capacità di interventi mirati e differenziati in base alle necessità criticità delle diverse aree territoriali di applicazione.

La biosicurezza è il problema vero su cui sono stati concentrati i massimi sforzi ed è su questo versante che si devono promuovere iniziative e finanziamenti da applicare alle aziende di tutto il territorio campano e non solo.

La selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana e il sistema adottato fino ad oggi hanno rappresentato il fiore all'occhiello della zootecnia italiana e bufalina in particolare. Il sistema di controlli messi in atto secondo le norme dettate dal MIPAAFT, che consiste nella registrazione e gestione dei dati sulle performances produttive e riproduttive dei soggetti attraverso l'applicazione delle norme e degli standard stabiliti dall'ICAR (*International Committee for Animal Recording*) ha creato un notevole interesse nei Paesi in cui è allevata la specie. La correttezza dei dati registrati e la gestione ad un organo di controllo hanno posto le basi per una maggiore fiducia sul materiale genetico prodotto dal nostro Paese rispetto a quello di altri in cui i controlli risultano fiduciosi e dettati dagli stessi produttori di genetica. Il sistema di selezione genetica adottato fino ad oggi ha fatto crescere la produzione pro-capite e avviato in maniera efficiente processi di selezione utili alla crescita della mandria. In questi ultimi anni però l'ANASB si è resa conto che l'aumento produttivo ha inevitabilmente determinato un effetto diluizione del latte, con una diminuzione della resa che contrastava con il prezzo del latte alla stalla. Infatti, è necessario precisare che il latte di bufala viene prodotto esclusivamente per la caseificazione, ragion per cui si rende necessario evitare che la produzione possa inficiare notevolmente la qualità del latte e quindi la resa casearia. Per i suddetti motivi a dicembre 2018 è stato approvato dall'ANASB il nuovo indice IBMI (Indice Bufala Mediterranea Italiana), che include, nei processi selettivi, due parametri economici importanti quali la resa e la longevità, ottenuta attraverso l'inserimento di dati morfologici. Allo stesso momento RIS bufala (Ricerca innovazione e selezione per la bufala), riconosciuta dal MiPAAFT prima come struttura per la gestione del libro genealogico della bufala mediterranea italiana in base alla legge n. 30 del 1991 e sue modifiche e integrazioni e successivamente con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2018 come ente selezionatore, ha messo a punto l'indice di profittabilità, in cui rientrano parametri relativi ai dati produttivi e all'efficienza riproduttiva, e sta mettendo in atto interventi di selezione legati al cosiddetto "fattore gamma" che aumenterebbe in maniera consistente la produttività

delle bufale allevate.

Da quanto emerge da questa breve descrizione si stanno attuando le basi di differenti approcci alla selezione genetica della specie che potrebbero ingenerare una confusione negli allevatori e sfiduciare gli altri Paesi in cui si allevano bufale. Quest'ultimo aspetto non è sicuramente secondario in quanto un'ulteriore fonte di guadagno per gli addetti deriva dalla commercializzazione di materiale genetico che potrebbe implementarsi anno per anno anche in considerazione degli eventi di trasformazione che stanno investendo diverse aree dedite all'allevamento di questa specie in cui la meccanizzazione delle attività agricole e la maggiore richiesta di proteine animali stanno facendo registrare una riduzione del bufalo Swamp (da lavoro) in bufalo River ed in particolare della razza Mediterranea, che può vantare le migliori prestazioni produttive tra l'altro registrate e certificate. Proprio per questi aspetti si rende necessario, nelle more di avere dati genomici attendibili, fare chiarezza sull'argomento e creare degli obiettivi selettivi unici e che si basino sull'esigenze dell'intera filiera.

L'approccio genomico, studiato dal Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Ateneo Federicoiano di Napoli in collaborazione con l'associazione italiana allevatori (AIA) e Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, rappresenterà il futuro della genetica bufalina in quanto sarà possibile definire gli obiettivi selettivi preposti per ogni singola azienda partendo da basi scientifiche sicure definite da una corretta lettura del DNA. Proprio per questi aspetti si rende necessario, in attesa di dati genomici attendibili, fare chiarezza sull'argomento e creare degli obiettivi selettivi unici e che si basino sull'esigenze dell'intera filiera. A tal fine occorre certamente evitare semplificazioni nelle fasi di raccolta del dato in campo a detrimento dell'attendibilità delle stime del valore genetico o utilizzare approcci selettivi non adeguatamente supportati dalla letteratura scientifica e non sufficientemente robusti. In particolare, bisogna mirare alla redditività dell'azienda bufalina legata ad una produzione di latte con caratteristiche casearie che giustifichino i prezzi alla stalla, alla longevità e all'efficienza riproduttiva. In definitiva risulta necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale. Si ribadisce la necessità che i fattori utilizzati nei processi di selezione genetica si basino su validi ed evidenti riscontri scientifici, condivisibili e ripetibili.

La tracciabilità del latte bufalino emanata con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, in cui vengono riportate le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, istituendo la Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), ha rappresentato un volano per la crescita commerciale del latte di bufala e per l'aumento del prezzo alla stalla. Nonostante ciò i risultati sono ancora parziali e non soddisfacenti, probabilmente a causa del mancato apporto economico al sistema; il sistema è infatti tenuto in piedi grazie agli sforzi economici dell'IZSM di Portici e alle poche risorse messe a disposizione della Regione Campania. Il suddetto sistema rappresenta una fase operativa utile a favorire lo sviluppo dell'intera filiera bufalina e pertanto dovrebbe essere implementato attraverso:

- a) il recupero di risorse ad esso dedicato;
- b) interfaccia del sistema con i sistemi informatici in mungitura;
- c) rilascio condizionato della certificazione prevista dal DPR n. 54 del 1997 solo se vengono adempiti gli oneri relativi al sistema della tracciabilità.

Il settore zootecnico rappresenta un punto cardine dell'economia mondiale ed italiana. Infatti, la crescita della popolazione mondiale, stimata a raggiungere oltre 9 miliardi di unità nel 2050, ed il maggior consumo di proteine di origine animale, hanno dato un forte impulso alle attività zootecniche negli ultimi anni. Tuttavia, se in passato era data particolare enfasi all'incremento produttivo, la visione degli ultimi anni si sta modificando totalmente, ponendo sempre maggiore attenzione al benessere animale ed alla sostenibilità ambientale. Gli allevamenti sono imputati per il loro impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici. La modifica delle tecniche di allevamento verificatesi negli ultimi 40 anni ha determinato una "intensivizzazione" dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore concentrazione di animali in alcune aree o zone. Inoltre, il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle mutate condizioni di allevamento ha

provocato una riduzione della produzione di letame (caratterizzato da un contenuto in sostanza secca maggiore del 17 per cento e con buon effetto ammendante) ed un incremento della produzione di liquame (caratterizzato da un contenuto in sostanza secca inferiore al 7 per cento e con scarso effetto ammendante). Da qui l'effetto impattante delle deiezioni, legato sia all'inquinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di azoto durante le fasi di maturazione dei liquami.

Il componente principale delle deiezioni zootecniche cui prestare attenzione per ridurre l'effetto impattante è sicuramente l'azoto. Proprio per tale motivo, a livello Comunitario sono state emanate una serie di regolamentazioni atte a controllare e ridurre la concentrazione di nitrati nelle acque di falda. L'inquinamento da nitrati rappresenta una delle principali problematiche ambientali attualmente presenti, anche per gli importanti risvolti in termini di rischio per la salute umana. I nitrati sono dei composti azotati a base di azoto (N) e ossigeno (O), che sono in realtà pressoché innocui ed indispensabili per la crescita dei vegetali, in quanto le piante assorbono azoto dal terreno proprio sotto forma di nitrati e li metabolizzano, utilizzandoli per il proprio sviluppo. Tuttavia, in particolari condizioni ambientali (es. calore, pH acido, ecc.), i nitrati possono essere ridotti a nitriti, che rappresentano invece il reale problema.

La riduzione dei nitrati a nitriti può avvenire sia nell'ambiente esterno (terreno, acqua, alimenti, ecc.), sia nell'organismo umano. La tossicità dei nitriti risiede nella capacità che hanno di legarsi all'emoglobina, la proteina del sangue che trasporta l'ossigeno ai tessuti, che viene trasformata in metaemoglobina e non è più in grado di assolvere le proprie funzioni nell'organismo. Ne consegue scarsa ossigenazione dei tessuti e difficoltà respiratorie, che, soprattutto in alcune categorie di soggetti quali i neonati, può portare fino a morte per asfissia (*Blue baby syndrome*). Inoltre, i nitrati possono interagire con i succhi biliari a livello del colon, trasformandosi in un pericoloso agente cancerogeno, il metilcolantrene.

Ma ai nitriti è riconosciuto un altro importante effetto tossico. Questi infatti sono in grado di reagire con le ammine o gli aminoacidi, dando luogo alle nitrosamine, tra i più conosciuti agenti cancerogeni a livello mondiale. Queste ultime sono composti organici contenenti un gruppo nitroso, $-N=O$, legato all'azoto amminico.

La concimazione sistematica e intensiva dei suoli coltivati (con sostanze chimiche ma anche con i fertilizzanti naturali) causa un eccesso di nitrati nel terreno, nelle falde freatiche e negli alimenti (soprattutto frutta e verdura). Attraverso le acque di falda e i cibi, i nitrati giungono anche all'organismo umano, dove vengono trasformati in altri composti (nitriti, nitrosamine). Tali composti sono nocivi per la salute umana.

Va sottolineato che le ammine sono ubiquitariamente presenti in numerosi prodotti alimentari di origine animale, vegetale (ortaggi) e attraverso l'acqua potabile. Le eccessive concimazioni chimiche, che vengono effettuate in special modo per gli ortaggi coltivati in serra e nei suoli utilizzati per l'agricoltura intensiva al fine di sopperire alla carenza di sostanza organica per mancata concimazione naturale, rappresentano la principale causa di incremento di nitrati nei vegetali. Inoltre, l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati negli alimenti e nelle acque, così come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attraverso fenomeni di liscivazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde. Per i suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui nitrati di origine agricola attraverso il DGR n. 762 del 5 dicembre 2017 dove sono stati rilevati livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua che hanno portato all'aumento delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVNOA). Infatti, si è passati dai circa 158.000 Ha, definiti nel 2003 e riportati dal DGR n. 700 del 18 febbraio 2003 e confermati, successivamente, con DGR n. 56 del 7 marzo 2013, agli attuali 316.470 Ha. L'aumento delle ZVNOA è avvenuto nonostante il perfetto pareggio tra l'azoto asportato con le colture cerealicole-foraggere, al netto delle colture orto-frutticole, e la quantità di azoto prodotto annualmente dall'intero patrimonio zootecnico campano, unitamente alle concimazioni con azoto minerale, organico e misto. Infatti, in un

bilancio di azoto in campo, confrontando il quantitativo stimato di azoto asportato dalle colture foraggere, che risulta essere di circa 57,32 Kt/anno, con quello apportato con le concimazioni azotate di origine zootecnica (28,58 Kt/anno) e dai concimi organico, organico-minerale e minerale (10,35 Kt/anno), nonché gli apporti naturali di azoto (24,48 Kt/anno) si osserva un pareggio tra input e output di azoto.

Il suddetto incremento delle ZVNOA è stato registrato, principalmente in aree ad elevata vocazione zootecnica e/o impatto antropico. Infatti, in provincia di Napoli, dove è allevato circa il 5 per cento del patrimonio zootecnico campano il 78,6 per cento della superficie agricola utilizzabile (SAU) risulta vulnerabile. Tutto ciò lascerebbe supporre che l'eventuale trend crescente di azoto anche su corpi idrici sotterranei profondi con valori inferiori ai 50 mg di nitrati per litro possano essere attribuiti anche a cause non riconducibili all'agricoltura. Del resto, queste affermazioni sono in linea con quanto riportato sul sito www.campaniatrasparente.it dal piano di monitoraggio "Campania Trasparente" coordinato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Portici) e condotto in sinergia con altri enti di ricerca in cui si evidenzia, all'interno delle ZVNOA perimetrare con DGRC n. 726 del 05/12/2017, la presenza di aree con una netta prevalenza di livelli riscontrati nei pozzi agricoli e zootecnici inferiori ai 50 mg/l di nitrati, seppur riferiti ad un campionamento statico non periodico nel tempo. Infatti, è opportuno ricordare che la «Direttiva nitrati» fissa a 50 mg/l la concentrazione oltre la quale le acque sotterranee sono da considerarsi inquinate da nitrati. Le classi individuate dalla Commissione Europea e utilizzate dal tavolo tecnico istituito con D.G.R. n. 196 del 05.08.2016, nell'ambito della direttiva nitrati, per la valutazione della qualità delle acque sotterranee risultano solo indicative per attenzionare il programma di controllo e non per definire le ZVNOA. Il valore di 25 mg/l rappresenta un "valore guida" al di sotto del quale, in caso di stabilità, la direttiva consente una periodicità più lunga del programma di controllo. La classe intermedia, 40-50 mg/l, è stata proposta per rispecchiare l'evoluzione di una stazione di monitoraggio in una zona "a rischio di superamento del livello a breve termine". Le acque nelle quali vengono rilevate concentrazioni di nitrati maggiori di 50 mg/l sono considerate inquinate. Sulla base dei risultati del monitoraggio di sorveglianza acquisiti, le frequenze devono essere riviste regolarmente ed adeguate di conseguenza al fine di assicurare la qualità delle informazioni". Il monitoraggio operativo, invece, "è richiesto solo per i corpi idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale. Deve essere effettuato tutti gli anni nei periodi intermedi tra due monitoraggi di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni e, comunque, almeno una volta all'anno". Nonostante la presenza di nitrati nelle acque sotterranee risulti una criticità elevata, in quanto rappresenta una limitazione nel consumo umano della risorsa idrica, la Direttiva Europea sulle acque (2000/60/CE) e quella relativa alle acque sotterranee (2006/118/CE) stabiliscono il limite massimo di concentrazione di 50 mg/l di nitrati per stabilire la qualità dei corpi idrici sotterranei, tale limite recepito con il decreto-legge n. 30 del 16 marzo 2009 coincide con la concentrazione massima ammissibile per le acque destinate al consumo umano stabilito dal decreto-legge n. 31 del 2 febbraio 2001. Relativamente alle acque superficiali il documento riporta che delle "272 stazioni di monitoraggio delle acque superficiali (*file shape: superficiali_agosto_2016*) risultano in stato eutrofico 74 stazioni", anche se "In merito invece al quadriennio 2012-2015, sia le acque di transizione sia le acque marino-costiere non presentano concentrazioni dei nitrati medie annue che superano i valori soglia; tuttavia, la rete regionale attivata nel 2013, strutturata secondo quanto richiesto dal DLgs 152/06, restituisce in alcuni casi per le acque di transizione una condizione di eutrofizzazione in relazione ai nutrienti (Fosforo totale)". L'eutrofizzazione delle acque, ossia l'accumulo di alcuni principi nutritivi quali N e P, che possono essere responsabili della crescita algale e della conseguente diminuzione di ossigeno, può essere causata da vari fattori. In particolare, si riconoscono tre principali fonti di nutrienti che possono portare ad eutrofizzazione delle acque superficiali: scarichi urbani contenenti detersivi, rifiuti organici, etc; carichi agricoli e zootecnici, smaltiti direttamente nelle acque superficiali; carichi industriali, soprattutto nel caso di produzioni di fosfati, industrie alimentari, distillerie, ecc. Risulta evidente che un ruolo predominante nel fenomeno è rivestito pertanto proprio dall'origine civile degli scarichi. È noto, infatti, che i reflui urbani non sempre vengono depurati in maniera

corretta e immessi nei corsi d'acqua superficiali possono rappresentare i principali apportatori di azoto e fosforo e, quindi, rappresentare la principale causa di eutrofizzazione delle acque. Inoltre, il dosaggio dei nitrati nelle acque superficiali, condizione principale dell'aumento degli ettari di SAU (superficie agricola utilizzabile) a zone vulnerabili, che dalla rilevazione effettuata è passata dai circa 158.000 ettari a circa 316.470 ettari, risulta condizionato da diversi fattori ambientali e, principalmente, pedoclimatici. In particolare, una non corretta valutazione dei periodi di campionamento delle acque potrebbe aver rappresentato una condizione momentanea e non ripetibile. Di fatti nei periodi estivi la riduzione della portata dei corsi idrici superficiali unitamente, in alcune aree, all'aumento della popolazione avrebbe potuto falsare i risultati ottenuti e, quindi, la definizione delle aree vulnerabili ai nitrati. L'identificazione dell'origine dei nitrati rappresenta una modalità di indagine corretta, in quanto, se l'aumento dei nitrati dosati nelle acque superficiali fosse di origine civile, la riduzione del carico bestiame per ettaro non apporterebbe alcun giovamento. Del resto, la popolazione campana si attesta su circa 6 milioni di abitanti a cui vanno aggiunti le persone che lavorano o studiano in Campania con residenza fuori regione, nonché l'elevato flusso turistico che giornalmente soggiorna o transita. Se si considera che la quantità di azoto prodotta dall'uomo è di circa 1 Kg/anno/abitante, la sola popolazione residente in Campania contribuisce a produrre circa 6Kt di azoto/anno, che da sola rappresenta il 20 per cento dell'azoto prodotto in Campania; a questo bisogna aggiungere la quantità di azoto dei non residenti e delle attività antropiche testimoniata anche dai livelli di fosforo registrati nel periodo di monitoraggio nelle acque superficiali. Giuseppe Cacopardi e Daniela Quarato (rispettivamente Direzione generale per lo sviluppo rurale, Ministero politiche agricole alimentari e forestali e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) riportano che "L'Italia è in grado di dare un contributo importante alla revisione del quadro normativo europeo mirato all'analisi dell'impatto delle pressioni antropiche sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, e alla verifica e al potenziamento della rete di monitoraggio dei rilasci di nitrati verso i suoli e i sottosuoli, al fine di evidenziarne definitivamente la diversa origine delle fonti e delle ragioni di inquinamento. Per tali valutazioni Ispra e le Arpa coinvolte nel progetto hanno sviluppato un indice idoneo a determinare una scala di pericolosità per gli acquiferi in riferimento alle diverse sorgenti di nitrati che insistono sul territorio. Sono stati effettuati i campionamenti di acque superficiali, profonde, sorgenti (civile, zootecnico bovino e suino) e dei suoli, in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte. Dagli studi è emerso chiaramente che il contributo prevalente all'inquinamento da nitrati non è certamente quello del settore agricolo e che l'azione di riequilibrio ambientale dovrebbe coinvolgere il controllo di tutte le fonti civili e industriali. Inoltre, la fissazione di limiti di assorbimento dei nitrati di origine organica dovrebbe essere resa più flessibile in funzione dell'effettivo fabbisogno delle diverse colture e degli andamenti climatici". La caratterizzazione delle fonti inquinanti, quindi, rappresenta una condizione necessaria per poter definire in maniera puntuale le origini delle fonti di inquinamento e intervenire in maniera idonea sulla correzione delle criticità. La definizione delle fonti di inquinamento può e dovrebbe avvenire attraverso un modello di miscelamento isotopico (apporzionamento isotopico).

Se da un lato i reflui provenienti dagli allevamenti zootecnici rappresentano un serio problema in termini di inquinamento delle acque afferenti ai corpi idrici recettori, sia profondi che superficiali, dall'altro il contributo antropico, legato alle attività produttive e residenziali in particolare, non è affatto trascurabile, anzi, per le motivazioni che seguiranno risulta essere particolarmente rilevante e le soluzioni al problema particolarmente complesse e articolate nell'attuazione. Gli allevamenti zootecnici rappresentano unità produttive, al pari di altre, ben delimitate nell'ambito del tessuto geografico e tendono a svilupparsi in zone caratterizzate da bassa urbanizzazione, circostanza questa che dà luogo alla possibilità di controlli sull'intera filiera produttiva del singolo allevamento, considerando tra questi i controlli relativi al ciclo del conferimento dei reflui di origine animale. In ambito urbano ed in tessuti fortemente antropizzati, il controllo delle attività umane relative in particolare al ciclo di gestione delle acque, principale fattore di vita per l'uomo e di inquinamento dei corpi idrici recettori, assume tutt'altra dimensione sia in termini di gestione che di controllo. I corpi idrici recettori, sia superficiali che profondi, rappresentano la destinazione finale di tutta l'acqua

prodotta dalla natura in termini di precipitazione atmosferiche e della quota parte di esse utilizzate per usi umani sia residenziali che produttivi. Se da un lato la captazione e l'approvvigionamento delle acque ad uso civile non costituisce fortunatamente un grande problema per gran parte dei territori della regione Campania, altrettanto non può dirsi per quanto concerne il conferimento ai recettori idraulici delle medesime acque ad uso civile dopo il loro utilizzo da parte dell'uomo.

Entrando nel merito tecnico della questione relativa all'inquinamento dei recettori idraulici da parte di acque reflue, occorre fare in premessa alcune precisazioni di carattere tipologico e tecnico. Tutte le acque prodotte o incidenti sulle aree urbanizzate confluiscono in alvei, fiumi, laghi ed in mare. Una minima quantità finisce con l'essere assorbita dal tessuto urbano e destinata alle falde acquifere. In relazione alla qualità delle acque esse possono essere conferite direttamente nei corpi idrici recettori, come nel caso di acque meteoriche al netto dell'aliquota di "prima pioggia" (acque di lavaggio stradale, in particolare, connesse alle fase iniziali di pioggia e caratterizzate da elevati contenuti inquinanti), ovvero agli impianti di depurazione (acque reflue e di prima pioggia) e da questi ai corpi idrici recettori ultimato il ciclo di depurazione. L'anello debole della catena, ai fini dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali, è costituito proprio dalla fase di conferimento delle acque reflue civili o industriali.

Nei sistemi fognari di tipo misto, che oramai caratterizzano quasi tutti i nostri reticoli idraulici urbani, acque reflue ed acque di pioggia utilizzano gli stessi vettori idraulici. Ne consegue che non essendo né logico né possibile conferire agli impianti di depurazione tutte le portate idriche che afferiscono una data superficie, soprattutto in caso di concomitanza con eventi piovosi, è necessario prevedere "sfioratori di piena" o "partitori" ubicati in prossimità del corpo recettore, i quali sono deputati a scaricare parte delle acque di pioggia (escluse quelle di prima pioggia) e quelle reflue opportunamente diluite, nei limiti di legge, nei recettori superficiali.

La ripartizione delle acque tra quelle direttamente conferibili ai corpi recettori superficiali e quelle da conferire agli impianti di depurazione può avvenire per gravità, quando l'orografia del territorio lo permette (quota media della zona urbanizzata, quota del corpo idrico recettore e quota dell'impianto di depurazione), ovvero attraverso l'utilizzo di impianti di sollevamento per la frazione reflua a depurazione.

Nelle zone di territorio pianeggiante e sub-pianeggiante, spesso sede di attività intensive agricole, zootecniche, industriale e residenziali, il conferimento della frazione reflua e di prima pioggia destinata agli impianti di depurazione non può che essere svolta attraverso sistemi di sollevamento. La gestione tecnica ed economica degli impianti di sollevamento è un elemento estremamente critico nel ciclo di conferimento dei reflui a depurazione. Il loro irregolare funzionamento, la cattiva gestione, la spesso forzosamente scorretta ripartizione idraulica tra acque da conferire a depurazione rispetto a quella conferibile ai corpi idrici superficiali, ha come conseguenza l'incremento dei valori di inquinamento antropico di questi ultimi. I fatti di cronaca che hanno portato nel novembre del 2018 al sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria nel comune di Capua degli impianti di sollevamento ed all'emissione di avvisi di garanzia per concorso continuato in disastro ambientale del Volturno e dei suoli della piana di Capua, non vanno interpretati come fatti isolati nell'ambito del tessuto urbanizzato della Regione Campania. Un'attività di controllo mirato sul regime di funzionamento degli impianti di sollevamento, sulla qualità delle acque destinate ai corpi idrici superficiali (anche in caso di pioggia), se effettuate in maniera diffusa sul territorio, a partire dai comuni che, per popolazione ed orografia del territorio, hanno maggiori possibilità di contribuire a fenomeni di inquinamento da reflujo urbano dei corpi idrici superficiali, fornirebbe un quadro completamente diverso e ben più preoccupante di quello emerso in maniera eclatante, come fatto di cronaca, per il comune di Capua.

Analogamente a quanto riportato per gli impianti di sollevamento, la cattiva gestione dei "partitori a gravità" ovvero per quei manufatti idraulici dotati di "soglie di sfioro" i quali sono deputati alla ripartizione delle acque conferibili ai corpi idrici superficiali e quelle destinate agli impianti di depurazione, può condizionare la qualità delle acque reflue urbane. Infatti, in condizione di corretta gestione le portate reflue e quelle di prima pioggia vengono contenute all'interno del vettore fognario; con l'aumentare dell'intensità di pioggia e quindi con l'incremento di battente idraulico, una parte delle

acque con un ottimale rapporto di diluizione tra acque reflue ed acque meteoriche può essere conferito nel rispetto della legge, al corpo idrico superficiale. La mancanza di manutenzione di questi manufatti e delle reti fognarie che ad essi fanno capo comporta il loro fisiologico interrimento per presenza di materiale solido sedimentato in corrispondenza del piano di scorrimento con la conseguenza che la qualità delle portate sversate nel corpo recettore sono assolutamente fuori norma e fonte di inquinamento. Inoltre, a rendere questi manufatti ancora più critici, è la circostanza che, mentre nel caso degli impianti di sollevamento elettromeccanici un eventuale blocco accidentale delle pompe può essere monitorato anche in remoto, nel caso dei partitori una eventuale disfunzione può permanere a lungo proprio per le fisiologiche carenze di manutenzione che caratterizzano i sistemi fognari dalle grandi città ai piccoli centri.

Alla luce di quanto finora analizzato risulta fondamentale l'applicazione di norme utili a garantire una corretta gestione dei reflui zootecnici e civili e di aumentare i controlli verso comportamenti non leciti da parte dei detentori di aziende zootecniche e dei comuni. E' auspicabile, pertanto, creare una rete di informazioni e di identificazione di comportamenti illeciti che deve avviarsi necessariamente da una serie di attività e, partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ai fenomeni di inquinamento dei corpi superficiali, consenta di individuare strategie sinergiche di controllo, di intervento e di sostegno pubblico al miglioramento dell'ambiente.

Per quanto concerne la conoscenza del territorio è importante pervenire ad una conoscenza del territorio, per ciascun ambito comunale ricadente all'interno della Regione che ne definisca tipologia geometrica e funzionale dei vettori naturali ed antropici (reti fognarie ed impianti di sollevamento) incidenti sui corpi superficiali e sulla linea di costa, degli impianti di depurazione, ecc. Questa attività deve essere svolta utilizzando tutte le conoscenze ed i dati già acquisiti dagli enti territorialmente preposti (regione Campania, Uffici Tecnici dei Comuni interessati, Autorità di bacino, Consorzi di bonifica, Autorità portuale, ecc.).

È altresì necessario: individuazione delle aree ove sono concentrate attività residenziali, artigianali, zootecniche, industriali incidenti, che attraverso vettori idraulici incidano sui corpi superficiali. Per ciascuna area o specifica attività produttiva andrebbe individuato il relativo fattore di rischio ambientale nei confronti dell'inquinamento da reflui; definizione degli interventi (minimi da garantire almeno in una prima fase) di manutenzione ordinaria e straordinaria da attuare in corrispondenza dei punti di connessione idraulica tra vettori ed i corpi idrici superficiali; valutazione e miglioramento delle condizioni di accessibilità per controlli ed interventi di manutenzione in corrispondenza dei punti di connessione idraulica sopra indicati; attraverso apposite convenzioni con le Università / Enti di ricerca scientifica / Arpa Campania, individuazione di indagini e studi da attuare a medio e lungo termine per la conoscenza dei parametri ambientali dei corpi superficiali e del paraggio marino (andamento delle correnti, micro correnti marine, condizioni eoliche, tipologia di macroinquinanti in sospensione, ecc.); elaborazione di un'anagrafe delle opere pubbliche di competenza della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli e dei comuni) che hanno ricadute sulla limitazione del rischio di inquinamento antropico dei corpi idrici superficiali, individuandone il loro iter di approvazione, di finanziamento e di attuazione, ecc.; acquisizione di tipologia ed entità dei traffici passeggeri e non nei comuni dotati di approdo portuale, oltre che informazioni sullo stato delle attività finalizzate al controllo del conferimento dei reflui di bordo ed olii esausti. Il solo porto di Napoli nel 2016 ha registrato un traffico passeggeri di oltre 6.600.000 unità, oltre 7 volte il numero di abitanti residenti nel Comune; acquisizione di informazioni sulle iniziative intraprese o da intraprendere in ciascun ambito comunale per la tutela della qualità delle acque del corpo idrico superficiale attraverso iniziative pubbliche o private (associazioni, volontariato, ecc.); predisposizione delle basi tecnico-amministrative per costituire una unità centralizzata ove fare convergere in tempo reale i dati ambientali, meteorologici e sulla qualità delle acque dei corpi idrici superficiali con priorità a situazioni locali che, per numero di abitanti, orografia del territorio, dotazioni infrastrutturali idrauliche, ecc., siano particolarmente critiche ai fini del rischio di inquinamento da reflui. Per quanto concerne le strategie di intervento a medio termine: definizione di una programmazione economica-temporale sulle opere pubbliche a farsi aventi incidenza sui corpi idrici superficiali

(programma di priorità); incentivazione e sensibilizzazione delle aziende zootecniche all'adozione di pratiche e strumenti che migliorano sia in termini quantitativi che qualitativi la gestione dei reflui e rifiuti prodotti; miglioramento dell'attuale quadro normativo relativo alla gestione e all'utilizzo degli effluenti zootecnici, anche a supporto delle attività di controllo; attuazione, definendo le coperture finanziarie possibili, delle prime convenzioni con Università ed Enti pubblici finalizzate allo studio ed indagini sulla qualità delle acque dei corpi superficiali e lungo la linea di costa, con un programma di monitoraggio strumentale, coordinato tra i vari comuni della regione Campania, dei vettori antropici e naturali per la valutazione in tempo reale dei principali parametri chimico-fisici delle acque in corrispondenza dei loro sbocchi nei corpi idrici; coordinamento con le Amministrazioni comunali per le iniziative sinergiche da porre in essere, con costi contenuti, per il controllo del paraggio costiero e dei corpi superficiali anche attraverso la collaborazione di associazioni di volontariato; incentivazione delle opere che migliorano qualitativamente e quantitativamente l'accessibilità ai corpi idrici superficiali da parte dei privati, confermandosi questi ultimi, spesso, i migliori guardiani del territorio; incentivazione delle campagne di sensibilizzazione territoriale proprio destinate alla salvaguardia ambientale dei corpi superficiali nelle scuole di ogni ordine e grado; definizione, con la collaborazione dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, di protocolli di controllo sul conferimento dei fluidi di bordo (reflui, oli esausti, ecc.) da parte di natanti adibiti al trasporto passeggeri; attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria sui vettori fognari, scolmatori di piena, impianti di sollevamento e sulle reti fognarie direttamente incidenti sulla linea di costa soprattutto in concomitanza della stagione balneare.

Per quanto concerne il mantenimento e l'implementazione degli obiettivi raggiunti, durante le fasi temporali di attuazione nel breve e medio termine sarà necessario un monitoraggio sugli obiettivi conseguiti e conseguentemente ritrarre e ridefinire gli stessi ove non raggiunti o parzialmente raggiunti, il tutto in funzione di quanto e come saranno articolate le linee guida per il contenimento del rischio inquinamento da reflui urbani in particolare.

Certamente tra gli obiettivi a lungo termine occorrerà comprendere l'interazione con analoghi organismi territorialmente limitrofi che incidano, direttamente o indirettamente sulla fascia costiera o sui medesimi corpi idrici superficiali; l'interazione è finalizzata a non isolare l'ambito di competenza sul singolo corpo superficiale a delimitazioni amministrative regionali.

Infine, al fine di migliorare la "salute dell'ambiente" possono essere prese in considerazione diverse strade. Laddove sia presente un'elevata densità di allevamenti zootecnici, è necessario riequilibrare il rapporto tra carico di bestiame e terreno disponibile per lo spandimento dei liquami. È quindi necessario utilizzare le tecniche di trattamento più appropriate per ridurre il carico di nutrienti, in particolare azoto, quali separazione solido-liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio, ecc. Sarebbe auspicabile, quindi, la creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica. In tal senso, tali cooperative potrebbero integrare le tecnologie attualmente disponibili per ottimizzare il trattamento. In particolare, è sempre maggiore l'interesse verso l'integrazione del trattamento di digestione anaerobica e di compostaggio, che consente di ridurre gli svantaggi che sono legati all'utilizzo di una sola di queste tecnologie. Con il processo di digestione anaerobica è possibile infatti produrre energia rinnovabile attraverso la produzione di metano ed evitare la problematica di rilascio in atmosfera di sostanze maleodoranti e/o impattanti sull'ambiente (i.e. protossido di azoto e metano). Tuttavia, gli impianti che producono biogas richiedono elevati costi di investimento iniziale ed il digestato che fuoriesce dopo il processo ha un inferiore potere fertilizzante/ammendante. Associando a questo il processo di compostaggio è possibile migliorare il bilancio energetico totale, in quanto nella fase anaerobica si ha in genere la produzione di un surplus di energia, che potrebbe essere utilizzata per ridurre i consumi soprattutto nella fase termofila di compostaggio. Inoltre, le emissioni di gas in atmosfera, prodotte durante un convenzionale processo di compostaggio a partire da effluenti zootecnici, risulterebbero notevolmente ridotte, dal momento che il digestato è già un materiale semi-stabilizzato. Va poi sottolineato che il compost presenta un potere fertilizzante ed ammendante paragonabile a quello del letame e quindi decisamente superiore al

digestato: con esso è garantito un importante apporto di sostanza organica al terreno e, soprattutto, un buon contenuto di azoto in forma stabile (o "a lenta cessione"). L'apporto di materiali organici pienamente stabilizzati comporta non solo la copertura delle esigenze nutrizionali delle piante, ma anche il miglioramento delle caratteristiche fisiche ed idrogeologiche del terreno. Infine non va trascurato un importante aspetto sanitario, in quanto il doppio trattamento termico nei due processi garantirebbe una notevole riduzione dei microrganismi patogeni.

In conclusione, sarebbe auspicabile prevedere interventi mirati per favorire il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità affrontate dalla presente audizione.

In primo luogo interventi per il mancato reddito in seguito all'abbattimento dei capi, quantificabile in circa 10 milioni di euro per il primo anno e 5 milioni di euro per altri due anni. La somma prevista deriverebbe dal numero di capi abbattuti (6 per cento dell'intero patrimonio bufalino) corretta per il reddito netto/anno. Negli anni successivi si prevede, come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere.

In secondo luogo interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate brucellosi e/o tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio Sanitario Nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio. Al fine di consentire l'adeguamento degli allevamenti alle ottimali misure di biosicurezza è necessario recuperare risorse pari a 10 milioni di euro/anno.

In terzo luogo La "tracciabilità della filiera lattiero casearia bufalina", implementata in maniera corretta, rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera. Il sistema di monitoraggio soddisfa, infatti, sia la fase meramente produttiva che quella sanitaria proprio per l'innovazione legata alla gestione del sistema da parte dell'IZSM di Portici e del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'ottimizzazione del sistema risulta strettamente legato all'apporto economico al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie. Pertanto, è necessario recuperare risorse pari a 3 milioni di euro/anno.

In quarto luogo la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana rappresenta un volano per la crescita del settore. Risulta, pertanto, necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale, anche attraverso l'elargizione dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) già finanziato per altre specie e/o razze e non ancora attribuito per la specie bufalina.

Infine l'ottimizzazione della gestione dei reflui di allevamento rappresenta un momento fondamentale per ridurre il carico di nutrienti e in particolare l'azoto responsabile del fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque superficiali e profonde. Sarebbe auspicabile, quindi, la creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica. In tal senso, tali cooperative potrebbero integrare le tecnologie attualmente disponibili per ottimizzare il trattamento. Al fine di ridurre la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino, sarebbe auspicabile prevedere un intervento pubblico quantificabile a circa 6 milioni di euro utili alla realizzazione di 2 biodigestori con relativi separatori e attività di compostaggio da dislocarsi nelle aree a maggiore densità zootecnica.

La senatrice [ABATE](#) (M5S) chiede se sia pervenuta una richiesta di audizione da parte del Presidente della provincia di Caserta.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che si è in ogni caso conclusa la fase delle audizioni in merito alle problematiche della filiera bufalina.

A una richiesta del senatore [TARICCO](#) (PD), diretta a conoscere le modalità con cui si proseguirà nell'esame dell'affare in titolo, replica il [PRESIDENTE](#) facendo presente che, terminato il

ciclo delle audizioni e svolta la relazione nella seduta odierna, la relatrice predisporrà una proposta di risoluzione che verrà poi sottoposta all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore Taricco nella seduta del 4 febbraio 2020, ha nominato la senatrice Fattori come seconda relatrice sul provvedimento in esame, a fianco del senatore Taricco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1565) Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore Taricco nella seduta del 4 febbraio 2020, ha nominato la senatrice Fattori come seconda relatrice sul provvedimento in esame, a fianco del senatore Taricco.

La relatrice [FATTORI](#) (*Misto*) interviene integrando la relazione svolta nella seduta del 14 gennaio dal relatore Taricco, soffermandosi in particolare sulle norme presenti nel disegno di legge in esame che non trovano riscontro nel disegno di legge n. 1373 avente analogo contenuto.

Sottolinea come il capo I è dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita sottocosto per i prodotti agroalimentari e all'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto.

L'articolo 1 in particolare prevede la regolamentazione della vendita sottocosto di prodotti agroalimentari freschi e deperibili.

L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore.

L'articolo 4 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Passando al capo II, intitolato "Rafforzamento delle filiere agricole nazionali", l'articolo 5, al fine di

contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano trattati alla stregua degli imprenditori agricoli.

L'articolo 6 prevede che sia l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a prestare le garanzie per dare esecuzione al programma comune di rete e ai finanziamenti ad esso associati.

L'articolo 7 reca una modifica del comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernente la cessione della produzione agricola.

L'articolo 8 introduce delle misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli nazionali.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole contenute nell'articolo 6-*bis* della legge 2 luglio 2015, n. 91.

Il capo III è finalizzato all'individuazione di misure di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari.

L'articolo 10 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di qualità nei sistemi di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 141 (ant.) del 25/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 141
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020

Presidenza del Vice Presidente
[TARICCO](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,40

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI TERRA ONLUS IN RELAZIONE ALL'ESAME
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1373 (LIMITAZIONE ALLA VENDITA SOTTOCOSTO DI PRODOTTI
AGRICOLI E DIVIETO DI ASTE A DOPPIO RIBASSO)*

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 116 (pom.) del 16/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020
116ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01603, presentata dai senatori Centinaio, Bergesio, Vallardi e Rosellina Sbrana, facendo presente che AGEA, in qualità di Organismo pagatore (OP), per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.

In tale direzione si colloca la stipula, di norma con cadenza triennale, della convenzione tra l'OP AGEA - e gli organismi pagatori regionali ove esistenti - e i Centri di assistenza agricola (CAA), ovvero gli organismi costituiti per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgano servizi analoghi.

Ricorda che il decreto ministeriale 27 marzo 2008 fissa i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA e che alle Regioni, oltre alla valutazione di detti requisiti e alla verifica del

mantenimento degli stessi, compete il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ad operare quale CAA.

Al fine di assicurare un adeguato e uniforme livello di servizio da parte dei CAA, gli OP possono definire, nell'ambito dell'atto convenzionale di affidamento delle predette funzioni delegate, ulteriori requisiti di carattere operativo e strutturale, aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti.

Alla luce di tali disposizioni, la previsione della clausola che prevede, all'interno della convenzione AGEA/CAA in corso di stipulazione con riferimento all'anno 2020, la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato e il conseguente inserimento, anche a carattere temporaneo, dell'operatore CAA nell'organizzazione aziendale, rappresenta una misura organizzativa dell'esercizio delle funzioni delegate che AGEA può assumere nell'ambito delle attribuzioni di competenza.

Ciò detto, fermo restando che l'OP, anche in caso di delega di funzioni, resta comunque l'unico responsabile dell'efficace gestione dei fondi, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, la predetta misura risponde, dunque, ad una precisa scelta strategica - anch'essa rientrando tra le competenze statutarie, sentito il Ministero vigilante - di ricondurre, da un lato, alla diretta responsabilità dei CAA l'esercizio delle sole attività correlate all'utilizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e, dall'altro, di assicurare l'innalzamento delle garanzie procedurali al livello almeno equivalente a quello assicurabile dagli apparati pubblici, in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa per l'esercizio di attività amministrative da parte di soggetti privati.

Occorre altresì tener presente che sulla questione in esame si è già espressa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere reso, lo scorso 20 aprile, su richiesta di AGEA. In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del SIAN), l'ha ritenuta, dal punto di vista della tutela della concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.

In conclusione assicura gli interroganti che sono in corso tutte le necessarie interlocuzioni con i soggetti interessati al fine di superare ogni eventuale criticità e predisporre quindi un testo di convenzione il più condiviso possibile.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara non soddisfatto della risposta fornita. Ritiene che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stia sottovalutando il ruolo dei liberi professionisti, soggetti a cui si sono sempre rivolti con soddisfazione gli operatori del settore agricolo. Ricorda che la professionalità di tali soggetti non può essere messa in dubbio e che risulta difficilmente sostituibile. Sottolinea che la prevista chiusura dei CAA dei liberi professionisti e la loro conseguente impossibilità a svolgere la loro attività porterà come conseguenza alla chiusura di centinaia di studi professionali; in conclusione sollecita il Governo a fornire una risposta definitiva alle istanze di tale categoria, affinché sia modificata la proposta di convenzione 2020 tra AGEA e i CAA e sia rivisto l'obbligo per questi ultimi di operare esclusivamente attraverso dipendenti.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che il 28 gennaio 2020 e il 25 febbraio 2020 si è svolto un rapido ciclo di audizioni sui temi oggetto del disegno di legge. Ricorda altresì che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di riprendere l'esame del provvedimento con l'obiettivo di giungere a una sua rapida approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [VALLARDI](#) dichiara pertanto chiusa la fase di discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di martedì 23 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame viene esaminato dalla Commissione agricoltura in sede osservazioni alla Commissione bilancio. Ricorda che il termine per esprimere le osservazioni scade il prossimo 24 giugno.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) riferisce sul provvedimento in titolo, facendo presente che il regolamento 2019/452/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 (in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea) prevede che l'Unione europea e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni.

Il legislatore interno ha dato attuazione a quanto previsto dal suddetto regolamento con l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 che al comma 1-ter prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - previo parere delle Commissioni parlamentari competenti - siano individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Lo schema di decreto in esame è quindi diretto a individuare i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti già adottati.

A seguito di tale individuazione, alcune operazioni relative ai beni e ai rapporti in questione dovranno essere notificati, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri da parte delle imprese che detengono uno o più degli attivi ad essi riferiti. In particolare dovranno essere notificati delibere, atti od operazioni adottati da un'impresa a favore di un soggetto esterno all'Unione europea aventi ad oggetto, tra gli altri, la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa, il trasferimento di società controllate che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica delle clausole statutarie.

Fa presente che con l'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2019 è stato previsto un regime transitorio finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni considerate; successivamente con l'articolo 15 del decreto-legge n. 23 del 2020 il legislatore è ulteriormente intervenuto prevedendo una estensione dell'ambito di applicazione della disciplina transitoria. Tale normativa è comunque destinata a non avere più efficacia dal momento dell'entrata in vigore del decreto in esame.

Passando ad analizzare i contenuti del provvedimento di più diretto interesse della Commissione, il relatore segnala l'articolo 11 che individua i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale in tema di approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare. Rientrano in particolare in tale ambito l'approvvigionamento di fattori produttivi critici della filiera agroalimentare, nonché il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il sistema dei controlli agroalimentari, anche ai fini della sicurezza alimentare.

Secondo quanto riportato nella relazione governativa, l'approvvigionamento di fattori produttivi utilizzati nella filiera agroalimentare si configura come strategico anche in quanto necessario ad assicurare le produzioni che costituiscono il patrimonio agroalimentare nazionale, inteso come l'insieme delle produzioni agroalimentari che per tipicità, qualità, tradizione, entità del consumo interno e internazionale si palesano come di particolare rilevanza economica, sociale e culturale. Analogamente risulta rilevante il concetto di "sicurezza alimentare", intesa come necessità di verificare che nell'ambito dell'intera filiera agroalimentare non siano presenti sostanze, prodotti o lavorazioni pregiudizievoli per il consumo, con la conseguente individuazione anche del SIAN e del sistema dei controlli alimentari.

Ulteriori aspetti di interesse per la Commissione sono poi presenti negli articoli di seguito riportati.

L'articolo 4 - dedicato ai beni e ai rapporti nel settore dell'acqua - individua la rilevanza strategica anche delle infrastrutture concernenti le acque destinate all'uso irriguo, nonché le fognature e la depurazione delle acque reflue.

L'articolo 6 - concernente le informazioni e i dati personali sensibili - individua la strategicità anche dei dati raccolti tramite sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque, nonché dei dati raccolti relativi alla composizione biochimica del suolo agricolo; considera altresì i dati raccolti tramite sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l'utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura.

Similmente l'articolo 9 - relativo al settore dell'intelligenza artificiale - fa riferimento alle tecnologie critiche di navigazione satellitare per la tracciatura dei campi, dei mari e dei bacini idrici, e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione; ai sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque; alle tecnologie critiche, inclusi i sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l'utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 3 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la relatrice ha presentato una proposta di risoluzione, su cui il

rappresentante del Governo si è espresso nella seduta del 25 febbraio 2020.

La relatrice [FATTORI](#) (*Misto*) fa presente di aver ricevuto alcune proposte di modifica, sulle quali si stanno svolgendo una serie di verifiche sotto l'aspetto tecnico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ALLE AUDIZIONI IN VIDEOCONFERENZA

Il presidente [VALLARDI](#) informa che la Giunta per il Regolamento, con parere del 9 giugno 2020, ha stabilito che provvisoriamente, fino al 31 agosto 2020, per l'attività degli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti in via informale, ferma restando la presenza in sede almeno del Presidente o del Vice Presidente della Commissione e del Capo dell'Ufficio di segreteria, la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori degli Uffici di Presidenza è consentita anche ai componenti della Commissione, limitatamente allo svolgimento delle audizioni.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'affare assegnato n. 493 (problematiche inerenti alla crisi delle filiere agricole causate dall'emergenza da COVID-19), di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle Cooperative italiane, Coldiretti, UNCI Agroalimentari e UECCOOP, svoltasi lo scorso mercoledì 10 giugno, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 118 (pom.) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
118ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01431, presentata dal senatore Taricco ed altri, ricordando che la tutela dei prodotti agroalimentari è una priorità assoluta che il MIPAAF persegue costantemente da tempo, sostenendo con forza, in tal senso, la necessità di una etichettatura trasparente sull'origine delle materie prime degli alimenti che renda pienamente consapevole il consumatore delle scelte da compiere. Sottolinea pertanto che l'attuazione delle norme richiamate dall'onorevole interrogante è proprio uno degli obiettivi principali del Ministero.

In tale direzione, la ministra Bellanova ha già sottoscritto il decreto che proroga l'obbligo di indicazione dell'origine per pasta, riso e pomodoro, al momento in corso di registrazione alla Corte dei conti. Analogamente, dopo aver atteso il termine di *stand still* da parte della Commissione europea (senza rilievi contrari), è stato altresì sottoscritto il decreto sull'origine di latte e formaggi, ora alla firma del Ministro dello sviluppo economico. Negli scorsi mesi, inoltre, è stato inviato a Bruxelles il decreto che riguarda l'origine delle carni suine trasformate, il cui termine di *stand still* terminerà il prossimo 2 luglio.

Si tratta di provvedimenti nazionali che rafforzano il primato dell'Italia nell'etichettatura trasparente e che vedono l'amministrazione adoperarsi anche sul fronte europeo. Nella strategia "*Farm to fork*", infatti, la Commissione europea pone tra i punti cardine anche l'estensione a nuovi prodotti di tale obbligo.

E' un'opportunità importante e da mesi l'Italia ha ribadito la necessità di garantire ai cittadini tali informazioni su tutti gli alimenti, formalizzando la propria posizione in tal senso con lettera dei ministri Bellanova e Patuanelli alla Commissione, oltre che in occasione di diversi Consigli dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

Rileva altresì che l'Italia appoggia l'iniziativa dei cittadini europei "*Eat original*" che ha

raccolto oltre 1 milione di firme in 7 Paesi e che ora dovrà essere esaminata dalla Commissione.

Fa peraltro presente che il Ministero sta esaminando ulteriori prodotti che potrebbero essere oggetto di regolamentazione cui seguiranno i necessari atti richiesti dalla normativa nazionale e europea.

Ciò premesso, per quanto attiene specificatamente alle attività di controllo, ricorda che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), organo tecnico di controllo del Ministero, è istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli illeciti nei diversi settori del comparto agroalimentare.

L'ICQRF è preposto, tra l'altro, all'effettuazione dei controlli ufficiali riguardanti la garanzia delle pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori, compresa l'etichettatura dei prodotti alimentari e quelli attinenti alla conformità dei prodotti agroalimentari alle relative norme commerciali e di qualità che prevedono anche norme complementari sulle informazioni per i consumatori sull'etichettatura (vino, olio, uova, carni, lattiero-caseario, ortofrutta, ecc.).

Per l'aspetto sanzionatorio, con il decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, è stata adottata la disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari prevista dal regolamento (UE) n. 1169/2011, nonché la disciplina a livello nazionale applicativa dell'articolo 44 del medesimo regolamento sulle informazioni per il consumatore per i prodotti non preimballati e per la ristorazione collettiva e della direttiva 2011/91/UE sulla identificazione della partita (lotto).

L'ICQRF, individuato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, si adopera costantemente nella verifica dell'indicazione dell'origine riportata sui prodotti agroalimentari anche effettuando, a campione, controlli di rintracciabilità per accertarne la veridicità e contrasta continuamente il fenomeno dell'*Italian sounding*, nella tutela dei prodotti *Made in Italy* e delle produzioni più rappresentative in tale ambito, con particolare riferimento a quelle tutelate da specifica normativa dell'Unione europea (prodotti DOP e IGP).

In particolare, tramite il sistema di assistenza e cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri UE per i controlli legati all'"*Administrative Assistance and Cooperation (AAC) System/ Food Fraud Network (FF)*" - di cui l'ICQRF è punto di contatto per l'Italia insieme al Ministero della salute - vengono trattate le segnalazioni scambiate con le autorità di altri Stati membri sulle irregolarità riscontrate sui dispositivi di etichettatura, operando anche nell'ambito del commercio via *web* a livello mondiale, al fine di contrastare i fenomeni di usurpazione delle denominazioni registrate italiane e per favorire la presenza nel mercato *on-line* di prodotti italiani autentici e di qualità.

Sul *web* sono stati attivati nel 2020 ben 571 interventi a tutela delle produzioni italiane, con il 100 per cento di successi. E negli ultimi 4 anni, a tutela dei prodotti italiani fuori dei confini nazionali e sul *web*, sono stati complessivamente trattati 3.871 casi a tutela di prodotti italiani a denominazione di origine o indicazione geografica protette.

Conclude sottolineando che anche per l'anno in corso, nonostante la particolare situazione emergenziale venutasi a creare, l'ICQRF sta assicurando e continuerà ad assicurare un adeguato livello di controllo, attuando le molteplici attività di contrasto alle frodi ed all'*Italian sounding*, per la tutela delle indicazioni geografiche e per la verifica della corretta etichettatura, compresa l'indicazione dell'origine, anche fuori dai confini nazionali e sul *web*.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Ricorda che nel momento in cui venne presentata l'interrogazione erano prossimi alla scadenza diversi decreti sulla tracciabilità di prodotti agroalimentari e che l'obiettivo dell'atto di sindacato ispettivo era allora quello di sollecitare l'Esecutivo all'emanazione di nuovi provvedimenti a tutela dei prodotti nazionali. A tale proposito riscontra con favore che un percorso positivo risulta essere già stato avviato anche in sede comunitaria, giungendo a risultati interessanti.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del

giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Comunica che è stato presentato un emendamento (pubblicato in allegato).

Avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione dell'emendamento riferito al disegno di legge in titolo.

Avverte inoltre che, dopo tale fase, il seguito dell'esame sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Il senatore **DE BONIS** (*Misto*) illustra l'emendamento 1.0.1, concernente l'obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari.

Il relatore **TARICCO** (*PD*) invita il senatore De Bonis a ritirare la proposta emendativa. Sottolinea peraltro la possibilità di riformulare tale proposta come emendamento all'articolo 7 della legge di delegazione europea per il 2019, che tratta dello stesso argomento ma sotto forma di delega al Governo a intervenire sulla materia. Evidenzia che, ritirando l'emendamento in questione, sarebbe possibile approvare il testo in esame senza modifiche, evitando così una ulteriore lettura presso la Camera dei deputati, con il vantaggio di avere un testo di legge già in vigore per la campagna di raccolta ortofrutticola 2020, senza dover attendere i tempi necessariamente più lunghi che si renderebbero necessari in caso di delega al Governo.

Il senatore **DE BONIS** (*Misto*) fa presente che valuterà tale proposta, anche se nutre perplessità sulla possibilità di trasformare la propria proposta emendativa in principi e criteri direttivi di delega all'articolo 7 del disegno di legge di delegazione europea 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020
(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a sul *Doc. LXXXVI*, n. 3. Parere alla 14a sul *Doc. LXXXVII*, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di congiungere l'esame del documento LXXXVII, n. 3, con quello del disegno di legge n. 1721, nonché del documento LXXXVI n. 3.

La relatrice [ABATE](#) (M5S) riferisce alla Commissione sul *Doc.* LXXXVII, n. 3, rilevando che la relazione consuntiva in esame è il documento con cui il Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2019.

Come di consueto, il documento si suddivide in quattro parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle tematiche relative al quadro istituzionale dell'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione. La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l'attenzione del Governo nell'ambito delle politiche orizzontali e settoriali (parte in cui vengono individuati i temi di interesse per la 9ª Commissione). La terza parte espone le questioni relative alle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. Infine la quarta parte illustra le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee svolte nel corso dell'anno.

Con riferimento ai temi di stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto, nella parte prima, l'attività svolta dal Governo nell'ambito del negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, tesa in particolare ad impedire tagli ulteriori alla politica agricola comune (PAC). Per quanto riguarda in particolare l'agricoltura, il Governo ha difeso i fondi destinati al settore agricolo nazionale, opponendosi anche alla prosecuzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia l'estensione delle aziende agricole senza tenere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi.

Nella seconda parte della Relazione segnala il capitolo 9, specificamente dedicato all'agricoltura ed alla pesca.

In tale capitolo, in sintesi, si afferma che nel corso del 2019 il Governo ha continuato a partecipare ai negoziati, tuttora in corso, sulla riforma della PAC. Nelle diverse sedi sono state prodotte osservazioni e sono stati inviati suggerimenti redazionali alle presidenze di turno, finalizzate alla modifica dei testi delle proposte legislative.

In collaborazione con Regioni e province autonome, si è dato avvio ai lavori preparatori del Programma Strategico Nazionale attraverso alla predisposizione di nove documenti strategici (*policy brief*) che individuano i principali fattori di forza, debolezza, opportunità e minacce dell'agricoltura italiana e rilevano le principali fonti dei dati da utilizzare per la definizione dei relativi *target*.

Per quanto riguarda il "regolamento orizzontale" il Governo ha presentato e sostenuto in sede di Consiglio, tra le altre, la modifica che consente agli Stati membri di riconoscere nuovi Organismi pagatori nell'ambito delle Regioni che ne siano prive, in considerazione delle esigenze nazionali. Altre modifiche sono state proposte e sostenute nell'ambito del regolamento OCM (Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli), per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per i controlli "ex-post".

La Relazione ricorda che nel novembre 2019 la Commissione europea ha presentato due proposte legislative che stabiliscono le disposizioni transitorie per l'estensione a tutto il 2021 dell'attuale quadro regolamentare della PAC: esse prevedono, al momento, un periodo transitorio di un anno (nonostante non sia ancora prevedibile la conclusione dei negoziati), la relativa disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020. Il Governo ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'erogazione di anticipi PAC fino al 70 per cento degli importi concessi sotto forma di pagamenti diretti e fino all'85 per cento per il sostegno garantito per lo sviluppo rurale.

Relativamente alle difficoltà registrate nel settore della produzione di olio di oliva, accentuate nella regione Puglia a seguito delle infezioni causate da *Xylella fastidiosa*, il Governo ha emanato un decreto che prevede, per gli agricoltori che possono avvalersi del riconoscimento della causa di forza

maggior e che conducono le superfici olivicole secondo le normali pratiche colturali, l'erogazione di aiuti accoppiati anche in assenza di trasformazione delle olive in olio.

Nell'ambito dello sviluppo rurale, il Governo ha continuato a supportare le Autorità di gestione regionali dei Programmi di sviluppo rurale della programmazione 2014-2020.

Per quanto concerne l'ambito fitosanitario, il Governo ha seguito l'elaborazione e l'approvazione delle norme relative al nuovo regime fitosanitario europeo, alle nuove modalità di effettuazione dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione delle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo il Governo ha tra l'altro seguito l'aggiornamento degli atti di modifica delle disposizioni applicative di dettaglio della Strategia nazionale ortofrutta 2018-22, adottate nel 2019.

Per quanto concerne le Indicazioni geografiche, nel 2019 il Governo ha continuato a partecipare attivamente alle trattative per la riforma del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la parte relativa alla modifica della disciplina in materia di DOP e IGP dei vini, dei vini aromatizzati e dei prodotti agroalimentari. È inoltre proseguita attività di tutela e protezione delle Indicazioni geografiche in ogni ambito, presidiando, in particolare, le discussioni relative ai negoziati commerciali internazionali. L'Italia ha inoltre contribuito alla conclusione della procedura di adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulla protezione internazionale delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche.

In relazione ai negoziati in materia commerciale, il Governo ha partecipato attivamente al fine di garantire, tra l'altro, la tutela dei prodotti agroalimentari italiani, la massima protezione delle indicazioni geografiche e l'abbattimento delle barriere sanitarie e fitosanitarie, che pongono ostacoli al commercio internazionale.

In materia di agricoltura biologica, sono proseguiti i lavori per la definizione degli atti esecutivi previsti dal regolamento (UE) n. 2018/848, mentre con riferimento alla tematica dell'etichettatura l'Italia ha continuato a sostenere la necessità di garantire massima trasparenza in merito all'origine delle materie prime degli alimenti e la massima informazione al consumatore.

Per il settore dell'olio di oliva il Governo ha tra l'altro partecipato alle riunioni del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), nel corso delle quali sono state emanate importanti decisioni relativamente ai metodi di analisi per l'olio di oliva.

Per il settore risicolo il Governo ha monitorato gli effetti delle misure di salvaguardia europee per le importazioni di riso da Cambogia e Myanmar, evidenziando alcune criticità di mercato, mentre per il settore vitivinicolo è stato impegnato ad implementare le norme attuative relative alle misure che compongono il Programma nazionale di sostegno (PNS) di settore.

Per il settore delle bevande spiritose, dopo un lungo iter procedurale, la Commissione europea ha dichiarato concluso l'esame di alcune indicazioni geografiche (tra cui la "Grappa" e il "Brandy italiano"), inserendole nell'apposito elenco ufficiale; per la filiera del legno sono state pubblicate informazioni relative al quadro normativo vigente in alcuni Paesi extraeuropei produttori di legname ad alto rischio di provenienze illegali.

Sul fronte della semplificazione, il Governo segnala infine la prosecuzione del processo di dematerializzazione della contabilità del settore vitivinicolo, nonché il rafforzamento del sistema telematico.

Per quanto concerne l'allevamento, nell'ambito del programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN 2014-2020), il Governo ha proseguito le attività relative alla sottomisura 10.2, approvando le richieste di proroga per la conclusione delle attività dei progetti ammessi a contributo per i comparti avicolo, equino, suinicolo, cunicolo, ovi-caprino, bovino a duplice attitudine, bovino da carne e bovino da latte. Il Governo ha inoltre attivato la Sottomisura 16.2. Le attività poste in essere hanno consentito la liquidazione di circa 20 milioni di euro.

Nell'ambito dell'OCM-Organizzazione comune di mercato, il Governo è stato impegnato a gestire il Piano nazionale apistico per il periodo 2019-21, nonché a completare la procedura per la gestione degli aiuti europei stanziati per le aziende colpite dai focolai di influenza aviaria. Il Governo è

stato altresì impegnato a gestire il contenzioso con la Commissione relativo al recupero dei prelievi sulle quote latte.

Riguardo alla pesca, nel 2019 il Governo ha continuato nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 che ha previsto l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco di individuate specie quando queste non possono essere destinate al consumo umano diretto in quanto di taglia inferiore a quella prevista per la commercializzazione. Ha partecipato attivamente anche al processo di negoziazione sul regolamento relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.

Durante il 2019 è continuata la collaborazione con gli Stati membri realizzata nei vari contesti internazionali; tra gli esiti si segnala l'approvazione di alcuni regolamenti delegati sui piani di rigetto per le vongole nelle acque territoriali italiane e alcune specie demersali nelle tre zone del Mediterraneo. Il Governo ha altresì partecipato alle attività di negoziato in sede unionale relativamente al testo del nuovo regolamento "controlli" sulle attività di pesca.

Nel quadro dell'attuazione del Programma operativo (PO) del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), il Governo segnala infine che al 31 dicembre 2019 sono state attivate 51 delle 54 misure previste dal Programma a valere su tutte le sei Priorità.

La relatrice presenta quindi un nuovo schema di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1721 (pubblicato in allegato).

Propone poi l'espressione di un parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 3.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole sul *Doc. LXXXVII*, n. 3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 3 giugno.

Su richiesta della relatrice [ABATE](#) (M5S), la Commissione rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 ([COM\(2019\) 581 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 3 giugno.

Su richiesta della relatrice [ABATE](#) (*M5S*), la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura ([n. 200](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Su richiesta della relatrice [FATTORI](#) (*Misto*), la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche della filiera bufalina in Italia ([n. 237](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che la relatrice Lonardo ha predisposto un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato), che viene messo a disposizione dei membri della Commissione per le opportune valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, già convocato domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

NUOVO SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

l'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare;

l'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (*Renewable Energy Directive* - c.d. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, c.d. RED I)

considerato che:

il citato articolo 5, tra le altre cose, delega il Governo a prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico;

considerato altresì che:

il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003; il nuovo regolamento apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione della normativa europea vigente, armonizzando a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, nonché prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto, nonché rafforzando il sistema dei controlli, con l'obiettivo di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di precisare che l'utilizzo delle risorse idriche destinate al consumo umano ed alle attività dell'agricoltura e dell'allevamento debba essere in ogni caso prioritario rispetto all'esigenza di produzione di energia, dal momento che l'acqua è un bene primario indispensabile per la vita e la salute umana nonché una risorsa che deve essere gestita nel rispetto delle aree agricole;

si valuti l'opportunità di attuare il riordino e la revisione della disciplina nazionale in materia di fertilizzanti, delegando il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 237

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche della filiera bufalina, premesso che:

l'affare assegnato ha consentito un'ampia riflessione sul tema della filiera bufalina, e nel dibattito in Commissione sono state consultate in audizione, durante tutto il 2019 ed il 2020, decine di

associazioni di categoria, diversi rappresentanti degli Enti Locali interessati, professori universitari ed esponenti degli Istituti sperimentali italiani;

è stato ribadito da tutti che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica ed occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria, per cui si è reso necessario un approfondimento delle criticità attraverso l'affare assegnato;

le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero-casearia campana e nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore è stimabile intorno al 5 per cento, un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio, a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento e, addirittura, dell'1 per cento in Lombardia;

il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera;

per raggiungere gli obiettivi, utili a creare un processo virtuoso per il continuo sviluppo della filiera, è necessario che vengano definiti alcuni punti utili e strategici che, partendo dalla sanità e selezione degli animali, possano arrivare all'ottimizzazione della commercializzazione del prodotto trasformato, passando attraverso sistemi di controllo che ne impediscano le frodi e utilizzando tecniche di allevamento rispettose del benessere animale e dell'ambiente;

la sanità dell'allevamento rappresenta il punto cruciale da cui partire per impedire una brusca frenata della crescita economica del settore;

il problema delle zoonosi (Brucellosi e Tubercolosi), che insiste principalmente sul territorio campano, si ripercuote inevitabilmente, di riflesso, anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresentando, inoltre, un grave rischio per la salute umana;

i controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari, non sempre hanno generato una efficace azione dei servizi veterinari territoriali, anche per la presenza di zone "difficili", cioè, unito alla presenza di aree con una densità di allevamento per km² molto elevata, è un elemento che concorre a rendere complicata l'eradicazione della Brucellosi e della Tubercolosi;

il numero di animali abbattuti per le suddette zoonosi si assesta sia nel 2018 che nel 2019 al 6,5 per cento della popolazione, mentre se si prendono in considerazione i focolai, cioè le stalle in cui è stato trovato almeno un capo positivo, allora il valore risulta a prima vista più impattante;

si parla infatti del 10 per cento di prevalenza (presenza della malattia nel corso di tutto l'anno) e del 7,5 per cento di incidenza (nuovi focolai che insorgono) nella sola provincia di Caserta;

al momento, grazie al sistema di controllo e alle misure di biosicurezza adottate e stabilite dalla Task Force, introdotta dalla regione Campania, le patologie risultano sotto controllo;

dalle diverse audizioni è emerso che solo con l'eradicazione, che avviene attraverso i mezzi diagnostici ufficiali e l'abbattimento dei capi positivi, si arriva all'assenza della malattia e al raggiungimento dell'obiettivo principale, che è rappresentato dall'ottenimento di un territorio ufficialmente indenne;

l'eradicazione di un problema sanitario porta al rilancio economico di quelle che sono le attività produttive della specie, così come è avvenuto in altri comparti;

il sistema della intradermoreazione, pure usato, è un metodo diagnostico tutt'oggi valido, ammesso e ampiamente riconosciuto, che però spesse volte è stato affiancato, così come è avvenuto per la razza bovina Piemontese, dal gamma Interferon;

per una corretta eradicazione della tubercolosi bufalina risulta fondamentale il rispetto della tempistica delle profilassi e l'accelerazione del sistema dei rimborsi, che allo stato rappresenta un fattore di criticità, in quanto non sempre corrisposto a fronte dei capi macellati, quindi un freno da parte di allevatori ad accettare i piani di eradicazione;

relativamente alla problematica della brucellosi bufalina, nelle diverse audizioni, molti allevatori, tecnici ed amministratori locali, hanno sostenuto il ricorso alla vaccinazione con il ceppo RB51 al fine di gestire e salvaguardare il patrimonio bufalino campano;

a tal proposito, è fondamentale fare chiarezza sull'argomento e sulle criticità della patologia e del

ricorso al vaccino sulla salute umana e sulla futura regolamentazione in termini di commercializzazione dei prodotti alimentari così come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Il ricorso alla vaccinazione per debellare la brucellosi è stato dichiarato da gran parte degli esperti impegnati nel settore non coerente con gli obiettivi di questa filiera e soprattutto non confortato dai dati scientifici, oggetto di riflessioni effettuate con il Ministero della salute, la Commissione europea, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università di Napoli "Federico II", sull'uso del precedente piano vaccinale;

il ricorso all'RB51, già usato in Campania, non ha dato i risultati sperati, per cui la malattia si è ripresentata, e pensare di utilizzarlo nuovamente in un territorio sotto controllo e con l'incidenza attuale potrebbe comportare non poche criticità per l'intero comparto bufalino, poiché si tratta di un vaccino attenuato, ma che contiene il germe vivo;

non si può escludere l'eliminazione del ceppo vaccinale, come ampiamente dimostrato nel bovino, con successive ripercussioni sulla salute umana, si tratta, inoltre, di un ceppo resistente agli antibiotici, e questa caratteristica impone l'utilizzo di tale presidio solo in estrema *ratio*;

il ricorso alla vaccinazione potrebbe rappresentare un pericolo per la successiva commercializzazione della mozzarella di bufala campana DOP così come riportato nelle considerazioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e, precisamente al considerando n. 134;

l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza della patologia dal territorio;

infine, relativamente al ripopolamento delle aziende in cui sono stati riscontrati focolai, non risulta opportuno sollevare allarmismi;

se solo si volesse considerare la normale fisiologia della specie, in Italia sono presenti circa 400.000 capi di cui circa il 60 per cento sono soggetti adulti e, in considerazione del tasso di fertilità e dell'incidenza della mortalità neonatale, nascono circa 76.000 vitelle;

considerato che:

la selezione genetica della Bufala di razza mediterranea italiana e il sistema adottato fino ad oggi hanno rappresentato il fiore all'occhiello della zootecnia italiana e bufalina in particolare, favorendo la crescita della produzione pro-capite e avviando in maniera efficiente processi di selezione utili alla crescita della mandria;

nel mese di dicembre 2018 è stato approvato dall'Associazione nazionale allevatori specie bufalina il nuovo "Indice bufala mediterranea italiana", che include, nei processi selettivi, due parametri economici importanti quali la resa e la longevità, ottenuta attraverso l'inserimento di dati morfologici; allo stesso momento la Ricerca innovazione e selezione per la bufala, riconosciuta dal MiPAAFT, prima come struttura per la gestione del Libro genealogico della bufala mediterranea italiana in base alla legge n. 30 del 1991 e sue modifiche ed integrazioni e, successivamente, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 52 del 2018 come ente selezionatore, ha messo a punto l'indice di profittabilità, in cui rientrano importanti parametri relativi ai dati produttivi ed all'efficienza riproduttiva; sarebbe importante in questa fase che tutti gli attori impegnati sul futuro della bufala mediterranea italiana ritrovassero sul tema della selezione genetica una straordinaria unità di intenti e capacità collaborativa, perché straordinaria è la situazione che è necessario fronteggiare e perché straordinario è il patrimonio che per il futuro dei territori si è chiamati ad amministrare;

è necessario che i fattori utilizzati nei processi di selezione genetica si basino su validi ed evidenti riscontri scientifici, condivisibili e ripetibili, tutto ciò in attesa della messa a punto della genomica a cui è necessario implementare le risorse messe a disposizione;

la tracciabilità del latte bufalino emanata con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, in cui vengono riportate le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, istituendo la Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN (Sistema Agricolo Informativo

Nazionale) e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, ha rappresentato un volano per la crescita commerciale del latte di bufala e per l'aumento del prezzo alla stalla, nonostante ciò i risultati sono ancora parziali e non soddisfacenti;

tale situazione è probabilmente legata ad una insufficiente dotazione di risorse destinata a tale filiera, nonostante gli sforzi economici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici investiti negli anni dalla regione Campania;

il suddetto sistema rappresenta una fase operativa utile a favorire lo sviluppo dell'intera filiera bufalina e pertanto dovrebbe essere implementato attraverso:

- a) il recupero di maggiori risorse ad esso dedicato;
 - b) l'interfaccia del sistema con i sistemi informatici in mungitura;
 - c) il rilascio condizionato della certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, al pieno adempimento degli oneri relativi al sistema della tracciabilità;
- tenuto conto che:

gli allevamenti sono imputati di impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici;

la modifica delle tecniche di allevamento verificatasi negli ultimi 40 anni ha determinato una "intensivizzazione" dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore concentrazione di animali in alcune aree o zone;

il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle mutate condizioni di allevamento ha provocato una riduzione della produzione di letame, ed un incremento della produzione di liquame; ciò ha comportato un effetto impattante delle deiezioni, legato sia all'inquinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di azoto durante le fasi di maturazione dei liquami;

l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati nelle acque e negli alimenti, così come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attraverso fenomeni di lisciviazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde;

per i suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui nitrati di origine agricola attraverso la delibera della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 per affrontare e contenere livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua con il conseguente aumento delle superfici vulnerabili ai nitrati di origine agricola, impegna il Governo:

- 1) a valutare la possibilità di prevedere forme di incentivo alla creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire anche in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica;
- 2) a valutare l'opportunità di attivare un tavolo tecnico coinvolgendo il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per definire un Piano finalizzato ad affrontare e gestire la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino;
- 3) a valutare la possibilità di individuare in accordo con la Regione Campania forme di sostegno per incentivare la realizzazione di biodigestori anche prevedendo conseguenti attività di compostaggio da dislocarsi nelle aree a maggiore densità zootecnica;
- 4) a valutare la possibilità di istituire un tavolo con il coinvolgimento di Mipaaf, MinAmbiente e Regione Campania, per favorire e rafforzare il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità, in particolare:
 - a) valutando forme di ristoro relativo al mancato reddito in seguito all'abbattimento in relazione al numero di capi abbattuti, (6 per cento dell'intero patrimonio bufalino nel primo anno, prevedendo negli anni successivi come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere;
 - b) valutando interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono

- state diagnosticate Brucellosi e/o Tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio;
- c) migliorando la implementazione della "Tracciabilità della filiera lattiero casearia, che rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera; ciò potrà avvenire attraverso l'ottimizzazione del sistema strettamente legato all'apporto economico, al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie, anche con riferimento alle importazioni di latte dall'estero, favorendo al riguardo la pubblicazione dei dati relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario;
- d) rafforzando la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana fondamentale volano per la crescita del settore, valutando la possibilità di incrementare le risorse nazionali destinate al comparto e verificando anche la possibilità di inserire per questo comparto forme di finanziamento nei pagamenti accoppiati di cui all'art. 52, Reg. 1307/2013 della nuova programmazione PAC.
- e) incrementando e rafforzando le azioni di controllo e contrasto al fenomeno della contraffazione della mozzarella di bufala DOP e della mozzarella di latte di bufala italiana, anche attraverso l'impiego della tecnologia fornita dalle piattaforme informatiche *blockchain*.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1373](#)

Art. 1

1.0.1

[De Bonis](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari e garanzia nelle C.U.N.)

1. Al fine di contrastare pratiche commerciali sleali, speculazioni e frodi, a tutela del principio della buona fede e della correttezza nella formazione dei prezzi, qualora questi siano palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione, ha l'obbligo di vigilare e reprimere mediante severe sanzioni qualsiasi attività di vendita sottocosto, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e attuato con decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, della normativa *antitrust*, di cui al provvedimento dell'AGCM n. 24649 del 2013 e della recente normativa europea, di cui alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

2. Il Regolamento di funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve prevedere al suo interno il rispetto del divieto di vendita sottocosto di cui al precedente comma.»

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 120 (ant.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 1° LUGLIO 2020
120ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1583\)](#) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta la relatrice ha illustrato i contenuti del disegno di legge e che successivamente si è svolto un breve ciclo di audizioni.

La relatrice [NATURALE](#) (M5S), dopo aver fatto presente che dai confronti avviati e dagli approfondimenti svolti è emerso chiaramente come l'argomento trattato dal disegno di legge sia di assoluto rilievo, ritiene che possa considerarsi concluso il ciclo di audizioni. Invita altresì il Presidente a sollecitare le Commissioni coinvolte in sede consultiva ad esprimere i rispettivi pareri in modo tale da poter proseguire speditamente nell'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si impegnerà in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1373\)](#) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto

dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la fase di illustrazione e discussione dell'unico emendamento riferito al disegno di legge in titolo.
Avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 3 marzo 2020 la relatrice ha svolto la relazione illustrativa.

La relatrice [ABATE](#) (M5S) fa presente che le risulta siano tuttora in fase di svolgimento presso la 13a Commissione una serie di audizioni sulle tematiche affrontate dal disegno di legge. Attesa l'importanza, anche ai fini dei lavori della Commissione agricoltura, di acquisire gli esiti di tali consultazioni, ritiene sia preferibile rinviare la presentazione di una proposta di parere ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019) 581 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 17 dicembre 2019 la relatrice Abate ha svolto la

relazione illustrativa.

La relatrice [ABATE](#) (*M5S*) fa presente che sta elaborando una proposta di risoluzione di cui ha già messo informalmente a conoscenza i membri della Commissione e che conta di presentare nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche della filiera bufalina in Italia ([n. 237](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta la relatrice Lonardo ha messo a disposizione dei membri della Commissione un nuovo schema di risoluzione, con l'obiettivo di concludere in tempi rapidi l'esame dell'affare assegnato.

La relatrice [LONARDO](#) (*FIBP-UDC*), dopo aver ringraziato i colleghi della Commissione per l'apporto fattivo fornitole nella predisposizione del nuovo schema di risoluzione, fa presente che il senatore Puglia le ha manifestato l'esigenza di disporre di un ulteriore margine di tempo per approfondimenti sul testo presentato. Propone di rinviare alla prossima settimana la conclusione dell'esame, ritenendo che sia possibile pervenire rapidamente ad una integrazione della proposta già presentata in modo tale da tener presente dei rilievi formulati dal collega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione ([n. 178](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sull'affare assegnato in titolo è svolto un ampio ciclo di audizioni (terminato nella giornata odierna), che ha visto intervenire in Commissione, tra l'altro, i rappresentanti nazionali e regionali dell'ANBI (associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari).

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (*M5S*) comunica che sta lavorando alla predisposizione di uno schema di risoluzione, che intende mettere al più presto a disposizione di tutti i Commissari, con l'obiettivo di realizzare una sintesi che sia quanto più possibile condivisa da tutte le componenti politiche della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) comunica che sta predisponendo un nuovo schema di risoluzione sull'affare assegnato n. 200 (Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura) che tiene conto di alcuni rilievi ed osservazioni emersi dal confronto sviluppatosi in Commissione. Tale schema non

appena ultimato sarà messo prontamente a disposizione degli altri Commissari.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) sollecita la Presidenza a riprendere il ciclo di audizioni sull'affare assegnato n. 337 sui danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica.

Il presidente [VALLARDI](#) assicura che si adopererà in tal senso.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che la seduta plenaria, già convocata alle ore 17 di oggi, non avrà luogo. Parimenti non avrà luogo l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocato a seguire per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,20.

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 139 (ant.) del 14/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020

139ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01705 presentata dal senatore Lanzi e da altri senatori, premettendo che la firma del decreto ministeriale n. 4071 del 6 maggio 2020 - che disciplina i criteri e le modalità attuative per l'erogazione alle società di corse delle risorse di cui all'articolo 30-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009) - scaturisce da un complesso *iter* amministrativo, il cui perfezionamento è avvenuto a seguito dell'emanazione di altri provvedimenti voluti dai preposti organi di controllo, sia contabili che di legittimità, quali atti prodromici allo stesso.

Tale decreto è finalizzato a risolvere una situazione di instabilità normativa della materia (che perdurava fin dal 2016) conseguente a numerosi atti giuridico-amministrativi, e che vedeva le società di corse sempre contrapposte alle iniziative ministeriali, a causa soprattutto della decisa riduzione delle somme stanziare nella legge di bilancio.

La lettura del decreto evidenzia che è stata precisa intenzione dell'amministrazione andare incontro alle esigenze delle imprese del settore, concedendo una anticipazione pari al 40 per cento delle somme spettanti, proprio perché, sulla base dell'esperienza degli anni precedenti, si è voluto tenere conto dei tempi amministrativi necessari per concludere l'*iter* di approvazione di una norma di riforma delle regole.

La complessità gestionale della materia, prevedendo la stipula di contratti e il ricorso all'istituto dell'accordo sostitutivo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 214 del 1990, comporta l'emanazione di diversi atti amministrativi, tutti sottoposti alla registrazione degli organi di controllo, i cui tempi di risposta, soprattutto nell'eccezionale contesto della pandemia in corso, sono stati ampliati.

Ciò nonostante, dalla fine di agosto ai primi giorni di settembre, tutte le imprese che avevano inviato la richiesta documentazione, hanno ricevuto la prevista anticipazione: la società San Felice S.r.l. di Firenze è stata liquidata il 7 ottobre u.s. con ritardi dovuti a problemi legati alla loro fidejussione; la

Snaitech S.p.a. ha inviato la documentazione richiesta solo il 4 ottobre 2020, e il decreto di liquidazione è stato predisposto ed inviato in ragioneria in data 8 ottobre; il comune di Villacidro ha firmato con un mese di ritardo il relativo accordo sostitutivo e si sta provvedendo in questa settimana. La preoccupazione delle società di corse è da ritenersi infondata in quanto l'ufficio preposto ha già inviato ai competenti organi di controllo il decreto attuativo che determina la sovvenzione e che consentirà di firmare l'accordo sostitutivo per la disciplina dei rapporti tra il ministero e le società di corse.

Rileva che lo stesso decreto attuativo ha introdotto una procedura che consentirà di poter firmare l'accordo sostitutivo per gli anni a venire già fin dal mese di gennaio, così come richiesto dalla stessa Corte dei conti: i tempi di liquidazione delle somme spettanti, a regime, saranno quindi ampiamente adatti a soddisfare le esigenze di liquidità delle società di corse.

Il senatore [LANZI](#) (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la celere risposta e si dichiara parzialmente soddisfatto. Valuta favorevolmente la concessione da parte del Ministero di una anticipazione del 40 per cento delle somme spettanti alle società di corse, fatto che costituisce sicuramente una boccata di ossigeno per tante attività. In conclusione, ritiene sia fondamentale non interrompere l'attività di un settore così importante.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che sono stati già presentati e illustrati gli emendamenti, avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, mancando in particolare il parere della 5ª Commissione, che ha chiesto al Governo di acquisire la Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento; in Commissione bilancio la relatrice ha infatti segnalato, nella seduta dell'11 febbraio 2020, la necessità di acquisire la relazione tecnica al fine di valutare le conseguenze finanziarie di dieci articoli del disegno di legge.

Anche le Commissioni 12ª e 13ª non hanno ancora fornito parere.

Informa altresì che è stata presentata la riformulazione dell'emendamento 7.2 (pubblicata in allegato). Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che sono stati presentati e illustrati tutti gli emendamenti, avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, mancando in particolare il parere della 14a Commissione.

Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione dell'unico emendamento riferito al disegno di legge in titolo, avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, mancando in particolare il parere della 5a Commissione. Ricorda altresì di aver sollecitato anche per iscritto i Presidenti delle Commissioni che non hanno ancora fornito i rispettivi pareri.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) ritiene che vadano sollecitate le Commissioni a fornire i loro pareri, sia sul disegno di legge concernente il divieto di aste a doppio ribasso sia sui disegni di legge n. 988 e nn. 810, 918 e 933. Segnala anche che il disegno di legge sui reati agroalimentari, approvato dal Governo e all'esame della Camera, risulta attualmente bloccato in Commissione giustizia. Più in generale reputa opportuno che su certe tematiche sia previsto un maggiore coinvolgimento della Commissione agricoltura, che potrebbe dare un apporto concreto per la risoluzione di determinate problematiche.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*), concordando sulla necessità di sollecitare le Commissioni interessate a rendere i prescritti pareri, sottolinea che il positivo clima di collaborazione che si è instaurato in Commissione agricoltura, rischia di essere vanificato se manca la cooperazione delle altre Commissioni. Sollecita pertanto i componenti della maggioranza a farsi portavoce di tale esigenza presso le altre Commissioni.

Anche la senatrice [ABATE](#) (*M5S*) si associa alla richiesta delle colleghe al fine di sollecitare le altre Commissioni a rendere i prescritti pareri su quei provvedimenti che sono già da tempo all'ordine del giorno. Con l'occasione auspica che possa darsi seguito anche a un altro importante disegno di legge sui costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli, che si inserisce nello stesso filone di tutela del settore agricolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [VALLARDI](#), nel cedere la parola al relatore, ricorda che il documento è calendarizzato in Assemblea per questa mattina.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce sul documento in titolo ricordando che la Nota di aggiornamento è il documento che viene presentato alle Camere per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento contiene inoltre, tra l'altro, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici al fine di tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea competenti nelle materie relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.

La NADEF 2020 reca pertanto un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Esso prevede: una riduzione del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 9,0 per cento per l'anno in corso, seguita da un incremento del medesimo valore pari al 6,0 per cento nel 2021, al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023 (il DEF 2020 prevedeva, per il 2020, una riduzione pari all'8,0 per cento e, per il 2021, un incremento pari al 4,7 per cento); un tasso di disoccupazione pari al 9,5 per cento per l'anno in corso, al 10,3 per cento per il 2021, al 9,5 per cento per il 2022 e all'8,7 per cento per il 2023 (il DEF 2020 prevedeva un tasso di disoccupazione pari all'11,6 per cento per il 2020 ed all'11,0 per cento per il 2021); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 10,8 per cento per l'anno in corso, al 7,0 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 ed al 3,0 per cento per il 2023.

Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure *una tantum* e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 6,4 per cento per l'anno in corso, al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023, mentre il quadro tendenziale a legislazione vigente prevede un valore pari al 6,6 per cento per l'anno in corso, al 4,2 per cento per il 2021, al 3,8 per cento per il 2022 e al 3,2 per cento per il 2023.

Riguardo alle suddette variazioni degli obiettivi relativi al tasso di indebitamento netto, la Nota osserva che l'impatto della manovra di fine anno sarà espansivo con riferimento al prossimo biennio, mentre nel 2023 vi sarà una restrizione di circa 0,3 punti percentuali rispetto al tendenziale.

Con riferimento agli ambiti di più stretto interesse della Commissione, segnala anzitutto che nella Nota di aggiornamento il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, dichiara di inserire nell'elenco dei collegati alla decisione di bilancio anche un disegno di legge in materia di sostegno e valorizzazione dell'agricoltura e della pesca.

Nella parte della Nota dedicata alle recenti tendenze dell'economia italiana, viene evidenziato come rispetto ad un ampio calo generalizzato delle esportazioni causato dalla crisi pandemica, il comparto dell'agricoltura (assieme a quello alimentare) ha subito effetti meno evidenti rispetto ai comparti che producono beni di consumo e beni di investimento. Analogamente, a livello settoriale, la Nota sottolinea come sia stato meno profondo il calo del valore aggiunto dell'agricoltura rispetto agli altri settori.

L'agricoltura viene poi presa in considerazione nella parte IV della Nota di aggiornamento, dedicata alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea. Viene anzitutto ricordato che, nell'ambito delle "Linee guida" del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), tra gli obiettivi è stato previsto quello della promozione di filiere agroalimentari sostenibili per la riduzione degli sprechi e che il settore agroalimentare viene definito strategico (al pari di quelli delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'aerospazio) nella prospettiva della promozione di investimenti che favoriranno l'innovazione.

Infine, con riferimento alle azioni poste in essere dal Governo per dare seguito alle Raccomandazioni specificamente rivolte all'Italia dal Consiglio UE per 2020 e 2021, la Nota ricorda che: a) tra le misure introdotte nel periodo estivo a sostegno della liquidità vi sono stati anche interventi a carattere settoriale per il sostegno agli operatori maggiormente colpiti dalla crisi, tra cui il settore agricolo e della pesca; b) nell'ambito delle azioni inserite nel *Green New Deal* europeo, è stato affidato al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il compito di elaborare un programma straordinario in merito al contributo del sistema agricolo, agro-alimentare, forestale e della pesca alla transizione ecologica e al conseguimento degli obiettivi delle strategie comunitarie sul *Green Deal*, *Farm to fork* e biodiversità.

Fa presente che la NADEF 2020 viene sottoposta all'esame del Parlamento assieme ad una serie di allegati (Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale; Rapporto programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali; Rapporto sui risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva; Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva) e ad un annesso.

Quest'ultimo documento, in particolare, è costituito dalla Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in cui si illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo. La legge n. 243 del 2012 prevede infatti che, sentita la Commissione Europea, il Governo sottoponga all'autorizzazione parlamentare una relazione, da approvare a maggioranza assoluta, con cui aggiorna - modificando il piano di rientro - gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la durata e la misura dello scostamento, le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento e il relativo nuovo piano di rientro verso l'obiettivo programmatico.

La Relazione annessa alla NADEF ricorda che, nel periodo marzo-luglio 2020, il Governo ha già chiesto per tre volte al Parlamento l'autorizzazione a scostarsi temporaneamente dal piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine, e che le autorizzazioni sono state concesse a fronte degli eventi eccezionali che il Paese si è trovato a fronteggiare.

Dopo aver sottolineato il nuovo profilo programmatico dell'indebitamento netto delineato dalla NADEF, la Relazione evidenzia come il Governo intenda utilizzare le risorse a disposizione, con la prossima legge di bilancio 2021-2023, per "interventi di natura fiscale, l'adozione di misure per il sostegno e lo sviluppo delle imprese, interventi per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio degli investimenti pubblici e privati, nonché consentire l'utilizzo delle risorse stanziata ed eventualmente non erogate nel corso del corrente anno con i provvedimenti adottati in risposta alla crisi pandemica". Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra una proposta di parere contrario (pubblicata in allegato) presentata dal proprio Gruppo insieme a quelli della Lega e di Fratelli d'Italia.

Si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del relatore.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta del relatore e l'adesione alla proposta di parere alternativo, sottolinea alcune tematiche non sufficientemente affrontate dalla Nota di aggiornamento. Si sofferma innanzitutto sul rischio idrogeologico che continua a causare ingenti danni al settore agricolo in diverse parti d'Italia e per il quale ritiene necessario un intervento di carattere straordinario; ricorda le problematiche che devono affrontare gli allevatori a causa del prezzo alla stalla del latte che ha raggiunto livelli così bassi da non essere più sufficientemente remunerativo; sottolinea poi il tema degli oneri contributivi e previdenziali della manodopera agricola che andrebbero ridotti, fornendo così un aiuto concreto a tutto il settore anziché ricorrere a interventi quali quelli propugnati dalla ministra Bellanova per le regolarizzazioni in

agricoltura. Conclude auspicando che, nell'ottica della valorizzazione della filiera agroalimentare italiana, si faccia riferimento a una corretta gestione del prezzo al mercato dei prodotti in grado di tutelare realmente i produttori.

La senatrice [BITI](#) (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla sua proposta. Ritiene che, considerando l'estrema difficoltà che sta attraversando l'Italia in questo momento, il Governo stia cercando comunque di fornire le migliori risposte possibili.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI), dopo aver ricordato che sino a oggi anche il proprio Gruppo si è espresso favorevolmente sugli scostamenti di bilancio proposti dal Governo, ritiene tuttavia che non si possa proseguire lungo questa strada se non si realizzerà un confronto vero sulle modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata. Segnala che molti degli interventi che sono stati previsti in realtà non sono stati in grado di incidere in maniera significativa sui reali problemi del comparto agricolo. Conclude sottolineando la necessità di predisporre un piano complessivo agricolo, in grado di dare più forza all'intero settore ed evitare il ricorso a interventi *spot* privi di una logica globale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione e approvata. Risulta quindi preclusa la proposta alternativa di parere contrario.

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1571 e 674, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1503, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La relatrice [ABATE](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge n. 1503, assegnato in sede redigente alla 13a Commissione, che contiene disposizioni volte ad affrontare il problema della presenza di rifiuti in ambiente marino, analogamente ai disegni di legge n. 1571, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati (cosiddetta "legge SalvaMare") e n. 674, già all'esame della Commissione. Il disegno di legge mira ad incentivare l'attività di rimozione di rifiuti ad opera dei pescatori i quali, secondo la normativa vigente, se raccolgono i rifiuti sono considerati essi stessi produttori di rifiuti speciali e pertanto sono gravati dai relativi oneri di smaltimento. L'articolo 1 del disegno di legge prevede quindi che gli imprenditori ittici possano recuperare rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca per conferirli, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite per la raccolta. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotterà un decreto per definire le modalità tecniche e operative.

Ai sensi dell'articolo 2, in ciascun porto saranno istituite isole ecologiche idonee alla raccolta; esse saranno curate dall'autorità portuale competente. Si prevede a tal fine l'adozione di un decreto interministeriale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 attribuisce all'autorità portuale competente anche il compito di fornire ai pescatori una serie di informazioni, concernenti il corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, l'importanza della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare, la localizzazione delle isole ecologiche, le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in

mare, le opportune indicazioni per la segnalazione di eventuali criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche.

L'articolo 4 incentiva gli imprenditori ittici a recuperare e smaltire i rifiuti solidi in mare. A tale scopo è prevista un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta proporzionale alle quantità recuperate; le relative modalità attuative sono demandate ad un successivo decreto interministeriale.

L'articolo 5 delinea una riconversione delle imprese ittiche e dell'orientamento professionale dei pescatori, in funzione della raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare. Al riguardo si demanda ai Ministri delle infrastrutture, dell'ambiente e delle politiche agricole l'elaborazione di un piano di interventi sulla base di alcuni criteri quali l'indicazione delle modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare, la stima dei costi e conseguente finanziamento per riconvertire le flotte della pesca, la definizione delle esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta, l'incentivazione della riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti.

Poiché il disegno di legge in esame tratta del medesimo oggetto dei disegni di legge n. 1571 e n. 674, il presidente [VALLARDI](#) propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1503 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1571 e n. 674.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 178)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) presenta un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) in cui sono state apportate alcune minime correzioni scaturite dal confronto con i colleghi senatori, in particolare con la senatrice Caligiuri. Sottolinea che comunque rimangono confermati gli impegni previsti per il Governo dalla risoluzione, come già concordato con gli altri componenti della Commissione.

Il senatore [TARICCO](#) (PD), al fine di evitare dubbi interpretativi, chiede se sia possibile specificare ai punti 4) e 5) degli impegni che i consorzi a cui si fa riferimento sono quelli di bonifica.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) ritiene che tale proposta sia condivisibile.

La senatrice [ABATE](#) (M5S) propone invece, al punto 5) degli impegni, di sopprimere la parte finale che fa riferimento all'effettivo utilizzo dell'impianto irriguo da parte dell'utente.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) fa presente che l'osservazione della senatrice Abate non è priva di effetti in quanto fa riferimento alle modalità di irrigazione che vengono realizzate in maniera differente nel Nord e nel Sud del Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine dell'odierna seduta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DAI SENATORI LA PIETRA, Fulvia Michela CALIGIURI E BERGESIO SUL DOCUMENTO
LVII, N. 3-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 9ª Commissione,

esaminata la nota di aggiornamento del DEF 2020;

la stessa rappresenta l'ennesima prova di buone intenzioni con scarsa capacità di concretizzare i progetti. Ricordiamo che nel NADEF 2019 erano previsti altri 19 disegni di legge, molti dei quali non hanno però mai visto la luce;

in riferimento al comparto agricolo la nota evidenzia come l'agricoltura, rispetto ad altri settori, abbia subito gli effetti meno evidenti del generalizzato calo delle esportazioni scaturito dall'emergenza epidemiologica;

sebbene le filiere agroalimentari italiane durante il periodo emergenziale si siano autonomamente organizzate per garantire un costante approvvigionamento di cibo, le stesse hanno incontrato non poche difficoltà nel coniugare le loro attività con le misure di *lockdown* imposte, perdendo importanti spazi di mercato, sia interno che internazionale;

di fronte al generalizzato grido di allarme lanciato dal mondo agricolo e agroalimentare, il Governo ha via via risposto con provvedimenti emergenziali di durata limitata, senza fornire al settore una concreta prospettiva di rilancio futuro;

nel documento non si rilevano segnali incoraggianti che vadano nella direzione di sostenere il comparto ai fini di suo riposizionamento sul mercato, favorendo una riconversione del sistema economico nazionale in un'ottica sempre più sostenibile;

le politiche per il Green deal non devono rappresentare infatti meri enunciati ma porsi come reali intenti di aiutare il comparto agricolo ad essere il migliore alleato dell'ambiente;

nelle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza il settore viene definito come strategico nella prospettiva della promozione di investimenti che favoriranno l'innovazione e la digitalizzazione;

nell'ambito alla strategia per la lotta ai cambiamenti climatici preoccupano le misure annunciate dal Governo in merito al processo di riforma del sistema di tassazione su prodotti petroliferi, che potrebbe colpire il settore agricolo, determinando un generalizzato rincaro dei prezzi. Una situazione paradossale che accenterebbe le difficoltà in cui versa il settore;

ancora una volta il Governo conferma di non avere interesse per le problematiche che investono il mondo agricolo e della pesca, scegliendo di perseguire una politica di aggressione nei confronti di questi settori, rimodulando senza alcuna gradualità i SAF e i SAD;

è fondamentale nella predisposizione di un piano di rilancio del settore coniugare le nuove sfide del Green new deal e della digitalizzazione con i reali bisogni del mondo agricolo. Nessun riferimento viene fatto in merito alla necessità di investire in progetti che abbiano come obiettivo lo sviluppo di un'agricoltura innovativa. E' pertanto necessaria la conferma di azioni volte:

- al sostegno diretto agli investimenti in nuovi macchinari;
- all'incentivo al rinnovo del parco mezzi agricoli;

- all'agevolazione al credito attraverso il potenziamento dello strumento della cambiale agraria;
 - alla revisione, nell'ottica di una maggiore flessibilità, dello strumento del voucher in agricoltura;
 - all'ammodernamento e sviluppo della rete irrigua nazionale;
- alla luce del ruolo che l'agricoltura riveste per l'economia italiana, non solo dal punto di vista del reddito ma anche della salvaguardia del territorio, della difesa della biodiversità e del presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico e contro l'abbandono delle aree interne, è inoltre necessario porre in atto misure per garantire un adeguato finanziamento della PAC, nonché l'ingresso dei giovani nell'agricoltura, con l'obiettivo primario di far crescere il settore e creare nuovi posti di lavoro; l'agricoltura ha anche un ruolo di primo piano nella valorizzazione delle aree di montagna. E' opportuno che, nell'ambito della strategia di rilancio del settore, vengano individuati gli interventi necessari a contrastare lo spopolamento delle zone di montagna e l'abbandono dei territori agricoli anche attraverso l'adozione di un piano per il contenimento della fauna selvatica, al fine di rendere la presenza delle specie selvatiche compatibile con le attività umane, nel rispetto del mantenimento del giusto equilibrio dei rapporti tra fauna, uomo e ambiente circostante.
- Alla luce di quanto essere parte integrante del nostro parere esprimiamo parere contrario.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 178

La Commissione, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente le problematiche dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i diversi soggetti competenti e il materiale acquisito,

premessi che:

- i Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono un fondamentale ruolo di sostegno dell'agricoltura nazionale, gestendo gli impianti pubblici di irrigazione su oltre 3,3 milioni di ettari e, al contempo, partecipano alla gestione del territorio e alla difesa del suolo, curando l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica idraulica. La gran parte di essi sono associati nell'ANBI, Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, che riunisce la quasi totalità dei Consorzi italiani;
- la sicurezza del territorio è condizione irrinunciabile per la vita di un Paese, in particolare in un'epoca di cambiamenti climatici, ed è evidente come alcune funzioni e servizi, quali quelli relativi alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e delle sue risorse, non possono essere oggetto di mercato, ma devono essere competenza di organismi con forte legame territoriale e in grado di assicurarli a costi minimi, trattandosi di attività, servizi e patrimoni definibili quali beni pubblici collettivi;
- come per le opere pubbliche, anche il territorio necessita di manutenzione per mantenere la sua efficienza ed è questa la funzione svolta dai Consorzi la cui presenza e gli interventi sono volti ad evitare che il territorio stesso si degradi e sia minacciato da instabilità del suolo, alluvioni, siccità, effetti negativi della pressione antropica e inquinamento, curando l'irregimentazione dei corsi d'acqua e il deflusso o l'accumulo delle acque in eccesso, il consolidamento delle pendici in dissesto, il terrazzamento delle superfici declivi, garantendo così la conservazione e la sicurezza del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. L'attività manutentiva svolta dai Consorzi non interessa, quindi, esclusivamente il settore agricolo, ma l'intera collettività, cui viene assicurato un ambiente idrogeologicamente più sicuro;
- l'attività di manutenzione delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione realizzate e gestite dai Consorzi viene eseguita in larga parte grazie ai contributi versati da parte di 8,8 milioni di consorziati,

in gran parte agricoltori. Pertanto la manutenzione ordinaria è in gran parte a carico dei privati consorziati, mentre occorrono risorse pubbliche per la manutenzione straordinaria necessaria ad adeguare gli impianti in relazione alla diffusa situazione di vulnerabilità del territorio;

- i Consorzi investono nelle manutenzioni delle reti e degli impianti di irrigazione a supporto della produzione agroalimentare, destinando a tale scopo la maggior parte delle proprie risorse. L'efficienza di tali reti conferisce sicurezza idraulica anche agli insediamenti civili e in molti casi, se non funzionassero le idrovore dei Consorzi, diverse aree extra-agricole e urbane verrebbero sommerse dalle acque;

considerato che:

- nel nostro Paese la produzione agroalimentare costituisce un settore strategico dell'economia nazionale, con un fatturato di circa 270 miliardi di euro, di cui circa 45 miliardi di esportazioni, con 3,3 milioni di occupati. L'irrigazione, oltre a consentire il mantenimento delle filiere produttive, provvede alla ricarica delle falde sotterranee, favorendo la conservazione delle aree umide, degli ecosistemi e del paesaggio agrario, riducendo la subsidenza e l'intrusione salina nelle falde e assicura il presidio del territorio, fornendo competitività e reddito alle imprese agricole. Anche per l'irrigazione è però necessario intervenire al fine di completare, ammodernare e rendere più efficienti gli esistenti impianti collettivi, ma anche di prevedere investimenti per realizzare serbatoi e vasche di espansione e laminazione delle piene al fine di regolare la cospicua quantità di acqua della stagione piovosa e conservarla per la stagione irrigua;

- un'analisi compiuta dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR, sugli eventi di dissesto e le inondazioni rivela che, dal secondo dopoguerra, questi sono stati causa di oltre 9.000 vittime e circa 700.000 tra sfollati e senza tetto. Tali eventi hanno avuto impatto su beni privati e collettivi, industria, agricoltura, ambiente e paesaggio, nonché sul patrimonio artistico e culturale. Secondo i dati ANCE-CRESME del 2012 tra il 1944 e il 2011 il danno economico prodotto in Italia dalle calamità naturali supera i 240 miliardi di euro, con una media di circa 3,5 miliardi di euro all'anno. Il nostro Paese deve allora provvedere alle necessarie, preventive e costanti azioni di manutenzione straordinaria del sistema idrografico, idrogeologico e idraulico, considerato che lo stabilirsi su aree rurali e terreno agricoli di impianti industriali, l'espansione incontrollata degli insediamenti civili, l'enorme sviluppo delle reti stradali e ferroviarie hanno accresciuto le esigenze di difesa idraulica del territorio, anche per effetto dell'impermeabilizzazione del suolo che ha modificato il regime delle acque superficiali, in molti casi non più adeguatamente drenate dal terreno libero;

- tra il 1990 e il 2006 in Europa si è avuta un'espansione delle aree d'insediamento pari al 9% in media: diventa, quindi, una priorità europea frenare e compensare il consumo di suolo, limitando l'occupazione di altre aree verdi, recuperando e rifunzionalizzando le aree e i volumi dismessi. L'obiettivo è fissare l'estensione massima di superficie edificabile sul territorio nazionale, introducendo il divieto per gli agricoltori che hanno ricevuto contributi pubblici di cambiare la destinazione agricola per almeno 5 anni dall'ultima erogazione, pena la perdita degli aiuti e la demolizione delle opere eventualmente costruite;

- si registra una stagione di grandi opportunità per il settore irriguo, determinata dalla progettualità che i Consorzi hanno messo in campo e che il Paese ha fatto propria con azioni concrete quali:

- 1) il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale di 19 progetti per la realizzazione di infrastrutture irrigue per un importo di 272 milioni di euro, di cui 18 progetti, per 252 milioni, destinati ai Consorzi;
- 2) il Fondo Sviluppo e Coesione ha disposto il finanziamento di ulteriori 15 progetti irrigui per un importo di 147 milioni di euro di cui 13 progetti, per 138 milioni, destinati ai Consorzi;
- 3) il Piano straordinario invasi finanzia in 5 anni 30 progetti per 250 milioni di euro, di cui 21 progetti, per 144 milioni, destinati ai Consorzi;
- 4) il primo stralcio del Piano nazionale invasi ha finanziato 57 progettazioni ed interventi per 260

milioni di euro, di cui 23 progetti, per 106 milioni, destinati ai Consorzi;

5) il Ministero dell'Ambiente finanzia, con il Piano stralcio 2019 per la mitigazione del rischio idrogeologico, 263 interventi, per 315 milioni di euro, di cui 25 progetti, per 44 milioni, destinati ai Consorzi;

osservato, con riferimento alla legislazione vigente, che:

- il quadro normativo inerente i Consorzi si caratterizza per una duplicità di livello, nazionale e regionale e che le Regioni, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001, nel disciplinare la materia loro devoluta, devono rispettare i principi fondamentali dettati o desumibili dalla legislazione statale;

- nel nostro Paese l'ordinamento nazionale e regionale attribuisce ai Consorzi fondamentali funzioni istituzionali per la sicurezza idraulica dei territori in essi ricompresi, nonché per la sicurezza alimentare mediante azioni di regolazione, provvista e utilizzazione delle risorse idriche, che consistono nella realizzazione, manutenzione e gestione di opere pubbliche di difesa idraulica ed irrigue, assicurando vantaggi indispensabili sia ai suoli agricoli che agli immobili civili e industriali e offrendo, con le loro azioni, un fondamentale contributo alla mitigazione dei negativi effetti dei cambiamenti climatici;

- dopo il 2001, fu posto il problema del riordino degli enti pubblici, mettendo in discussione il ruolo dei Consorzi, e il loro assetto organizzativo fu affidato al potere legislativo delle Regioni. Il Parlamento ha fatto chiarezza precisando, all'art. 27 della legge 31/2008, che il riordino dei Consorzi di bonifica doveva avvenire seguendo criteri definiti d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e che devono essere rispettati e salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi;

- in attuazione di tale norma, il 18 settembre 2008, è stato stipulato un Protocollo d'intesa Stato-Regioni e Province autonome che delinea il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi in sede regionale, ridefinendo i principi fondamentali della materia, quali:

- 1) la polivalenza funzionale dell'azione della bonifica sul territorio, quale azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale, con conseguente riconoscimento dell'acquisita intersettorialità della bonifica i cui effetti si estendono dalla difesa e conservazione del suolo, alle azioni di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi irrigui, alla tutela delle risorse ambientali;
- 2) la delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere effettuata con riferimento ai confini idrografici e idraulici, garantendo dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione e adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio;
- 3) su ogni comprensorio le Regioni costituiscono un solo Consorzio mentre possono anche prevedere che su più comprensori di bonifica venga costituito un unico Consorzio;
- 4) il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale viene individuato quale strumento che definisce le linee fondamentali dell'azione della bonifica sul territorio nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare. Il piano viene proposto dal Consorzio competente per territorio ed approvato dalla Regione che ne definisce le linee guida;
- 5) i Consorzi vengono definiti persone giuridiche pubbliche a carattere associativo e di autogoverno del territorio, amministrati da organi democraticamente eletti dai consorziati e forte espressione di sussidiarietà nel rispetto del principio costituzionale;
- 6) viene confermato il principio dell'autogoverno secondo il quale i componenti il Consiglio sono eletti dai consorziati contribuenti con un sistema di voto che garantisca la partecipazione democratica mediante voto pro-capite per fasce di contribuzione;
- 7) i compiti e le funzioni dei Consorzi vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- 8) è previsto altresì che ai Consorzi possono essere affidate dalle norme regionali ulteriori compiti

consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle sopraindicate, finalizzate alla difesa del suolo;

9) ai Consorzi possono essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque;

10) il numero dei membri dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica. Resta affidata alla discrezionalità delle Regioni la scelta di una rappresentanza pubblica negli organi collegiali dei Consorzi;

11) viene confermato il potere impositivo dei Consorzi riconoscendosi espressamente che le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi, riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori;

12) l'intesa individua e distingue il beneficio di presidio idrogeologico, il beneficio di natura idraulica, il beneficio di disponibilità irrigua. È previsto che le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;

13) si prevede espressamente che resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi sono elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità;

14) è contemplata specificamente la facoltà di accordi di programma, intese e convenzioni tra Consorzi ed enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione comune di specifici servizi, per la tutela dell'ambiente e la facoltà per i Consorzi di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;

15) è confermato che alle Regioni competono le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi ed è altresì previsto che i Consorzi adottino provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse;

rilevato, inoltre, che:

- la Commissione, al termine di un ciclo di 8 audizioni, svoltesi tra marzo 2019 e luglio 2020, in cui sono stati auditi complessivamente 34 soggetti, tra cui i responsabili di ANBI nazionale, delle sedi regionali, molti rappresentati amministrativi e tecnici locali e i rappresentanti dei lavoratori, riconosce che i Consorzi di bonifica e irrigazione sono istituzioni imprescindibili, che hanno mostrato di saper fornire ai territori servizi e risposte;

- i Consorzi, anche sulla base dell'accordo di autoriforma del 2008, godono di una legislazione regionale che ne tutela i principi fondamentali con riferimenti costanti sia agli indirizzi della Corte Costituzionale, sia alle leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche, nazionali e comunitarie;

- i Consorzi operano in comprensori di bonifica che, delimitati da confini idrografici omogenei, consentono una migliore operatività sulla base di criteri di funzionalità operativa, gestionale, economica e di partecipazione, realizzando, con risorse proprie, la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore ad essi affidato, la captazione, l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, parametrando tali utilizzi alla salvaguardia dell'acqua e dell'ambiente. Essi hanno, inoltre, la possibilità di esercitare attività di vigilanza e polizia idraulica sulle opere di loro competenza

che, regolata dalle norme regionali, mantiene un'importante funzione di controllo sui territori;

- dalle audizioni è emerso anche come tali enti affondino le radici della propria attività, della propria funzionalità, della propria efficacia, efficienza ed economicità nell'autogoverno: la partecipazione è l'elemento chiave che affida ai privati l'amministrazione dei Consorzi e che realizza il coordinamento tra pubblico e privato, oggi particolarmente in sintonia con gli orientamenti e le indicazioni della società;

- nel corso delle audizioni è emerso il *vulnus* dell'istituzione consortile che nel corso di decenni si è determinato in alcune Regioni soprattutto del Mezzogiorno. Esso è costituito dalla degenerazione delle regole e dei principi di buon governo con l'imposizione di commissariamenti ultradecennali che hanno ingessato i Consorzi interessati, limitando in maniera sensibile la loro attività e la loro capacità di adattamento alle nuove esigenze del territorio. Risultano eclatanti i casi di Sicilia, Puglia e, per ragioni diverse, della Calabria dove, con legge regionale e relative risorse, è stata affidata ai Consorzi la gestione dei lavoratori forestali. A ciò si aggiunge la situazione finanziaria, in molti casi precaria, degli enti consortili collegata sia alle diverse crisi del comparto agricolo, che inevitabilmente si sono riversate anche su ritardato pagamento di tributi consortili, sia ad una non sempre efficace ed efficiente funzionamento amministrativo degli stessi consorzi. Nel complesso, quanto descritto ha penalizzato interi territori regionali e i loro abitanti, con scarsa attività progettuale, di manutenzione, di attività istituzionale, di innovazione nella gestione dell'acqua a uso irriguo, di utilizzo delle risorse economiche ottenute dalla progettazione e destinate dai Governi che si sono succeduti per le attività di difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, realizzazione di invasi. L'auspicio è, quindi, quello di un'assunzione di responsabilità da parte di tali Regioni e il rapido ritorno all'autogoverno dei Consorzi e a una conseguenziale e auspicata efficienza. Tali obiettivi sono certamente raggiungibili con una rapida adozione della Intesa Stato Regioni che ha mostrato in tutto il Paese la sua capacità di saper ridurre sensibilmente singoli comportamenti non virtuosi ed, al contrario, esaltare le buone pratiche. L'agricoltura del Meridione necessita di notevoli investimenti infrastrutturali, di semplificazioni delle procedure amministrative e della modernizzazione dell'intera filiera che per troppo tempo l'ha relegata ai margini dei mercati, nonostante le eccellenze delle produzioni agricole tipiche;

- le audizioni hanno messo in luce i numerosi aspetti positivi delle strutture dei Consorzi, della loro presenza sul territorio e della loro insostituibile attività. Essi sono caratterizzati da grande concretezza e flessibilità nell'adattare le proprie azioni alle diverse esigenze che il territorio ha mostrato nell'evolversi dei tempi (bonifica igienica, idraulica, integrale, questioni ambientali, cambiamenti climatici, consumo di suolo, emergenze idrogeologiche ed alluvionali, multifunzionalità dell'utilizzo idrico, carenza idrica, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). Inoltre, i Consorzi hanno dimostrato grandi capacità progettuali e di realizzazione degli interventi ad essi affidati, prova evidente è rappresentata dal bando di gara per il PSRN, dove il Ministero dell'Agricoltura, a fronte di un finanziamento di 300 milioni di euro per la realizzazione di opere di irrigazione collettiva, ha ricevuto progetti esecutivi per un importo superiore al miliardo di euro;

- anche la proposta di ANBI di finanziare un Piano nazionale di interventi nel settore delle acque per la realizzazione di invasi multifunzione e per contrastare la dispersione delle risorse idriche, fatta propria dallo Stato e finanziata da due Governi successivi, dimostra una capacità propositiva, oltre quella progettuale e realizzativa. ANBI e i Consorzi sono anche impegnati, con le organizzazioni agricole e Terna, a sensibilizzare il mondo politico a prendere atto delle conseguenze legate alla transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Si ritiene infatti, come previsto dal Piano nazionale energia e clima, che entro il 2030 sarà necessario dotarsi di impianti per l'accumulo dell'energia elettrica e che l'acqua, presente negli invasi gestiti dai Consorzi, potrebbe essere utilizzata in uso condiviso per le esigenze primarie potabili e agricole, ma anche per accumulare l'energia elettrica prodotta in eccesso ed evitare così che vada sprecata;

- negli ultimi decenni è stato dimostrato che gli effetti devastanti, a cui si assiste ormai quotidianamente, risultano direttamente riconducibili all'uomo ed il suo malinteso rapporto con l'ambiente. È fondamentale agire con una programmazione che abbia immediata attuazione, ma con

effetti differenziati e suddivisi per tempi di realizzazione, sfruttando i criteri di efficienza, efficacia e continuità. Bisogna ridurre gli sprechi mediante il ripristino delle reti di adduzione ormai ammalorate e vetuste, ripristinare la capienza di invasi e bacini di accumulo, dragando le sabbie e il limo accumulatisi sui fondali, sbloccare le opere incompiute che risultino utili allo stato attuale delle conoscenze e delle sensibilità, ripristinare la superficie verde persa per eventi calamitosi o incendi, curare la rete drenante e realizzare le interconnessioni tra le reti di adduzione e i bacini di approvvigionamento e tra gli invasi, al fine di garantirne la massima capienza. Le infrastrutture dell'acqua devono rientrare nel processo di innovazione che interessa le infrastrutture strategiche del nostro Paese come quelle viarie e portuali;

- l'importanza strategica dei Consorzi appena descritta, sia per la regimentazione delle acque per uso irriguo, industriale, igienico sanitario e in alcuni casi anche potabile identifica come sentinelle del territorio gli enti consortili e, nonostante le difficoltà, essi rivestono un ruolo decisivo per il contrasto al rischio idrogeologico e la conservazione del paesaggio. Appare evidente, quindi, come logica conseguenza, come sia sbagliato parlare di soppressione definitiva dei Consorzi, ma si debba piuttosto parlare di rilancio, in un'ottica virtuosa degli stessi a tutela dell'agroecosistema.

In conclusione, in virtù di quanto espresso nella presente risoluzione e tenuto conto che a breve è prevista la riforma della Direttiva Quadro Acque UE 2000/60, redatta principalmente per Paesi europei ove l'irrigazione risulta una pratica marginale, occasione utile, quindi, per adeguare la Direttiva anche ai Paesi mediterranei, dove non esiste agricoltura in assenza di irrigazione,

si impegna il Governo a:

1. discutere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il rilancio del ruolo strategico dei Consorzi di bonifica e irrigazione nella gestione e difesa del territorio e delle sue risorse, nel contrasto al rischio idrogeologico e a supporto dell'agricoltura nazionale, concretizzando in un apposito documento programmatico gli interventi normativi finalizzati al sussidio delle strutture consortili che permettano l'ammodernamento delle reti idriche gestite dagli stessi;

2. disporre provvedimenti volti a introdurre tecnologie e sistemi di gestione innovativi che consentano di risparmiare e ottimizzare la risorsa idrica, tutelare l'ambiente e promuovere il sistema agroecologico nazionale;

3. promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome una revisione e un rafforzamento del modello di governo dei Consorzi che consolidi in questi il ruolo dell'agricoltore e dei beneficiari diretti delle attività consortili, mantenendo al centro della propria azione la tutela del territorio e lo sviluppo dell'agricoltura;

4. verificare la possibilità di emanare le misure necessarie volte a commisurare i costi del servizio erogato dai Consorzi all'entità del servizio reso, in proporzione del numero dei consorziati, delle superfici servite e degli effettivi consumi;

5. verificare la possibilità di vigilare sull'equità dei canoni relativi al beneficio irriguo erogati da parte dei Consorzi nelle aree servite dagli stessi, ripartito in base alle spese sostenute per la manutenzione delle opere irrigue, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto irriguo da parte dell'utente;

6. emanare provvedimenti, per quanto di competenza, volti al potenziamento del Piano nazionale invasi al fine di completare i lavori di esecuzione delle opere già parzialmente realizzate, prima di autorizzare nuovi progetti che contribuirebbero a ulteriore consumo di suolo, e a porre in essere strumenti di programmazione delle manutenzioni straordinarie agli impianti di raccolta delle acque e delle reti di distribuzione volti al contenimento delle perdite e all'efficientamento dei sistemi;

7. predisporre, per quanto di competenza, lo studio di un piano di dragaggio degli invasi e di cura dei corsi d'acqua che consenta di recuperare il volume di raccolta idrica e di portata perso a causa dell'interro, ponendo attenzione al conferimento e alla destinazione finale dei fanghi di dragaggio.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. [810, 918, 933](#)

Art. 7

7.2 (testo 2)

[Mollame, Abate](#)

Al comma 1 sostituire le parole «nei terreni non coltivati,» con le seguenti: «nei terreni agricoli abbandonati o incolti sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione,».

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 143 (pom.) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020

143ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

indi del Vice Presidente

[BATTISTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01751, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, premettendo che gli obiettivi volti a dare una maggiore informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari di qualità sono continuamente al centro delle attività dell'Amministrazione. A tal riguardo, la scelta di revocare in autotutela - solo per l'anno 2020, con decreto n. 34528 del 24 giugno 2020, il bando n. 15487 del primo marzo 2016 (ma con la conservazione delle somme al prossimo anno) - è stata dettata in primo luogo da alcune oggettive difficoltà. La criticità per gli operatori era quella di avere un quadro chiaro delle misure da attivare ai fini della promozione e valorizzazione dei prodotti DOP/IGP tenuto conto che il settore fieristico al momento ha rinviato tutte le manifestazioni al prossimo anno.

Ricorda anche la mancanza di chiarezza in ordine alle eventuali risorse finanziarie aggiuntive assegnate al settore al fine di incentivare le produzioni di qualità nelle condizioni post-epidemia e, da ultimo, il mutato quadro finanziario-contabile che avrebbe lasciato poco tempo ai consorzi e loro associazioni di

poter effettuare le attività impegnate.

Ragioni ispirate sicuramente dal buon senso e dalla consapevolezza - in un quadro così incerto - di privilegiare efficacia ed efficienza della spesa pubblica per il raggiungimento di obiettivi concreti. La rimozione di tale revoca non ha eliminato tutti i motivi alla base della scelta che precedentemente era stata fatta ma è stata data soluzione ad almeno due situazioni che riguardano gli aspetti amministrativo-contabili: attivazione immediata (nonostante le condizioni) della commissione di valutazione e certezza sulla utilizzazione delle risorse attualmente assegnate per un quadro temporale più lungo.

Al riguardo è stata istituita una commissione ministeriale incaricata di valutare le istanze pervenute presso l'Amministrazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016, commissione che - nonostante la pandemia in corso - ha valutato 109 progetti pervenuti mentre gli uffici hanno redatto in data 19 ottobre 2020 la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento (49 inerenti la valorizzazione e promozione delle indicazioni geografiche e 34 progetti relativi alla salvaguardia delle stesse), pubblicata sul sito MIPAAF il 20 ottobre 2020.

A riprova della rilevanza che l'Amministrazione attribuisce alla migliore informazione e divulgazione, volte a garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari di qualità, segnala che nel mese di aprile-maggio - in piena crisi pandemica - l'Amministrazione ha emesso 51 decreti di impegno a favore di consorzi e loro associazioni per azioni di promozione, comunicazione e salvaguardia dei prodotti DOP/IGP per un importo pari a circa 2,1 milioni di euro.

Ad oggi, sono stati registrati e liquidati 6 decreti di anticipo, pari a circa 272 mila euro, al fine di consentire di avviare immediatamente le azioni previste dai programmi approvati.

Inoltre, rispetto ai progetti precedentemente approvati e conclusi, negli anni 2017/2018/2019, sono stati emessi circa 50 decreti di liquidazione contributo per un ammontare pari a circa 700 mila euro fino al primo di luglio e 54 decreti di liquidazione finale dei contributi concessi per un totale di 1.389.942,50 euro nei mesi successivi.

A fronte degli impegni sopracitati - relativi ad attività che dovevano essere svolte nel corso di questo anno - l'Amministrazione ha già autorizzato circa 40 varianti rispetto al piano di spese che era stato approvato stanti le difficoltà che le imprese registrano per poter utilizzare dette somme in un momento dove mancano soprattutto le occasioni fieristiche in Italia ed all'estero.

Proprio in relazione alle difficoltà incontrate dai consorzi per poter portare a termine le attività oggetto di contributo, l'Amministrazione ha disposto 19 decreti di revoca del contributo concesso, causa la sopravvenuta rinuncia da parte degli stessi consorzi che non hanno potuto realizzare le attività finanziate con i relativi decreti di concessione a causa delle più svariate motivazioni.

Pertanto a differenza di quanto sottolineato dagli interroganti, l'Amministrazione è molto attenta e consapevole delle difficoltà che sta vivendo il settore dei prodotti agricoli, agroalimentari e del vino ad indicazione geografica, tanto che ha assicurato supporto ai consorzi e alle loro associazioni e attivato azioni mirate a far ripartire il settore e a dare certezze rivolte al sostegno finanziario ed allo sviluppo dei progetti.

In tale direzione, è stata nominata anche una seconda commissione, incaricata di valutare entro il mese di novembre i progetti pervenuti ai sensi di un altro decreto (n. 53334 del 28 luglio 2020), proprio allo scopo di dare maggiore sostegno ai consorzi ed agli organismi operanti nel campo dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli di qualità, nel momento in cui i relativi capitoli di bilancio verranno dotati della necessaria competenza finanziaria, attraverso appositi decreti di concessione contributi.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara soddisfatto dal momento che l'Amministrazione sembra aver di fatto risolto la problematica segnalata. Fa presente che il settore delle produzioni DOP e IGP rappresenta un valore pari a circa 16 miliardi di euro l'anno e queste non costituiscono più pertanto un prodotto di nicchia; tali produzioni peraltro contribuiscono a far conoscere l'Italia nel mondo e proprio per questo hanno bisogno di particolare attenzione. In conclusione ritiene che l'intera filiera necessiti di misure mirate da parte dell'Esecutivo,

soprattutto nella fase attuale in cui, anche a causa della chiusura forzata di molti esercizi di ristorazione, si è ulteriormente ridotto il volume di affari.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni consultate su testo ed emendamenti.

Comunica che il relatore ritira gli emendamenti 1.12, 5.5 e 8.3.

Ricorda che nella precedente seduta sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione 14a e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) chiede di disporre ancora di un margine di tempo per poter valutare, assieme al Governo, il contenuto degli emendamenti presentati, in modo tale da poter procedere nella prossima settimana alla loro votazione.

Il presidente [VALLARDI](#) propone pertanto di fissare per martedì 17 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore, in modo tale da potersi procedere nella giornata di mercoledì 18 novembre alla votazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni consultate su testo ed emendamento.

La Commissione bilancio, in particolare, ha espresso sul testo parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2, limitatamente alle lettere *b)* e *d)*.

Appare a questo punto opportuno che le condizioni poste dalla Commissione bilancio vengano

recepite dalla Commissione.

Ad una richiesta di chiarimenti della senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) che chiede se, alla luce del parere della Commissione bilancio, si renda necessaria una ulteriore lettura del provvedimento da parte della Camera dei deputati, il relatore [TARICCO](#) (*PD*) fa presente che ciò sarà inevitabile, stante i rilievi posti in evidenza dalla 5a Commissione.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) chiede se sia possibile a questo punto riaprire i termini per la presentazione di emendamenti, dal momento che si era proceduto sino ad ora nell'ipotesi di una approvazione rapida del provvedimento senza apportare ulteriori modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*), pur non essendo contrario ad una eventuale riapertura dei termini, fa presente che se così si procedesse slitterebbero notevolmente i tempi di approvazione del provvedimento, dal momento che i nuovi emendamenti che venissero presentati andrebbero poi trasmessi alle Commissioni competenti per il parere.

Il presidente [VALLARDI](#) invita i componenti della Commissione a valutare se eventuali richieste oggetto di emendamenti al disegno di legge potrebbero essere recepiti dal Governo anche in altri veicoli legislativi.

Il sottosegretario L'ABBATE ritiene che, in generale, la valutazione di eventuali proposte provenienti dalla Commissione dipenderà dal loro contenuto; più in particolare, occorrerà tenere conto se si tratterà di proposte condivise e se tali proposte intendono apportare modifiche sostanziali al testo oppure limitate ad una sua parte ben circoscritta.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene pertanto di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge alle ore 12 di martedì 17 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute ([n. 202](#))

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ([n. 205](#))

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ([n. 206](#))

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ([n. 210](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) cede la parola al relatore Mollame per illustrare i quattro schemi di decreto legislativo che la Commissione esamina congiuntamente. Ricorda che il termine per formulare le

osservazioni alla Commissione 12a scade il 2 dicembre 2020. Informa inoltre di aver nominato la senatrice Rosellina Sbrana come seconda relatrice sui provvedimenti in esame, a fianco del senatore Mollame.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*), anche a nome della relatrice [SBRANA](#) (*L-SP-PSd'Az*), illustra gli schemi di decreto legislativo in esame.

Gli schemi di decreto vengono emanati in attuazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 3, della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Più in dettaglio, l'atto del Governo n. 202 concerne i controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi; con il provvedimento vengono quindi istituiti i posti di controllo frontalieri (PCF) ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontiera (PIF) e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute.

Dal punto di vista organizzativo, gli attuali PIF assumeranno le competenze attribuite dalla normativa europea ai PCF sui controlli degli alimenti di origine animale e dei materiali a contatto con gli alimenti disciplinati dal citato regolamento (UE) 2017/625, mentre gli USMAF manterranno una serie di attività di controllo su persone, mezzi e altre tipologie di merce di interesse sanitario.

Lo schema di decreto legislativo, accorpando le attività dei PIF e degli USMAF all'interno dei PCF, intende pertanto razionalizzare le attività di controllo, al fine di consentire agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale nonché un solo sistema informativo di riferimento - il sistema TRACES NT (*TRAdE Control and Expert System New Technology*) - messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF.

Più in dettaglio, l'articolo 1 istituisce i posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute ai quali vengono affidati i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci destinate all'importazione nell'Unione europea; per quanto concerne invece le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato, queste sono organizzate attraverso controlli periodici effettuati sulla base di un piano di monitoraggio nazionale.

L'articolo 2 concerne l'organizzazione dei controlli e fissa le disposizioni per la notifica preventiva delle partite di animali e merci attraverso il già citato sistema informativo dell'Unione TRACES, per l'esecuzione dei controlli (documentali, di identità, fisici e di laboratorio), nonché per le azioni da intraprendere in caso di riscontri di non conformità.

L'articolo 3 disciplina gli animali e le merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri: la disposizione concerne alcune categorie di animali e merci che in base dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625 sono esentate dai controlli ufficiali in quanto destinate a particolari usi e non all'immissione in commercio (ad esempio perché destinate alla ricerca, al consumo personale, animali da compagnia ecc.).

L'articolo 4 è dedicato alla designazione dei posti di controllo frontalieri nonché all'adeguamento e alla manutenzione delle strutture e prevede obblighi per gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF di mettere a disposizione le aree e le strutture adeguate per l'insediamento di tali uffici

Mentre all'articolo 5 sono previste specifiche fattispecie sanzionatorie in caso di violazione delle disposizioni che disciplinano le introduzioni nell'Unione di animali e merci, l'articolo 6 reca una serie di abrogazioni, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 reca le disposizioni finali.

L'atto del Governo n. 205 concerne i controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché le connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della salute.

Lo schema di decreto legislativo, in continuità con la normativa attuale, mantiene le competenze sulla filiera dei controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea in capo agli UVAC del Ministero della salute; anche le aziende sanitarie competenti continueranno a svolgere, in coordinamento con gli UVAC, alcune attività di controllo.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, "la necessità di mantenere in capo agli UVAC la competenza delle attività di controllo di animali e merci provenienti da altri Stati membri nasce dall'evidenza che molte di queste competenze istituzionali rientrano a pieno titolo nelle attività di profilassi internazionale", materia che la Costituzione affida in via esclusiva allo Stato e che, pertanto, non può essere demandata al livello regionale. Il ruolo degli UVAC emergerebbe in maniera evidente "proprio in occasione di quelle emergenze di sanità animale e sanità pubblica veterinaria all'interno dell'UE che necessitano di un'azione uniforme del Servizio sanitario nazionale".

Lo schema di articolato è composto da 7 articoli: l'articolo 1 attribuisce al Ministero della salute il compito di organizzare e coordinare i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625 tramite i già citati uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC).

L'articolo 2 dispone in materia di organizzazione dei controlli e prevede che gli operatori che ricevono, da altri Stati membri, animali e merci soggette a controllo veterinario come primi destinatari materiali, sono tenuti alla registrazione presso gli UVAC e alla segnalazione di ogni partita. Per le relative procedure si fa riferimento a quelle previste dal sistema informativo del Ministero della salute e già utilizzate dagli UVAC e dagli operatori destinatari degli animali e delle merci provenienti da altri Paesi dell'Unione.

L'articolo 3 detta le disposizioni per l'esecuzione dei controlli adeguandole all'attuale organizzazione sanitaria nazionale, che individua negli UVAC e nelle aziende sanitarie competenti per territorio l'autorità competente per l'effettuazione dei controlli sanitari sugli animali e le merci commercializzate sul territorio nazionale. Con specifico riferimento ai controlli che prevedono campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci provenienti dagli altri Stati membri, si prevede poi che gli UVAC e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio debbano assicurare all'operatore commerciale il diritto ad una controperizia, a proprie spese.

L'articolo 4 reca le sanzioni applicabili per la mancata segnalazione di arrivo della partita di animali e merci; una sanzione ulteriore è prevista per l'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio. Si prevede inoltre che l'operatore che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni accertate in modo definitivo, venga assoggettato alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi.

L'articolo 5 dispone una serie abrogazioni mentre l'articolo 6, che reca le disposizioni finali, rinvia ad apposito decreto del Ministro della salute per la definizione delle procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui all'articolo 3.

L'articolo 7 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

L'atto del Governo n. 206 riguarda più in particolare i controlli ufficiali, basati sul rischio, effettuati dalle varie autorità competenti nei rispettivi ambiti operativi, per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Vengono pertanto individuate quali autorità competenti il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Lo schema di decreto reca altresì disposizioni in materia di cooperazione ed assistenza amministrativa tra le varie amministrazioni, negli ambiti di rispettiva competenza, nell'ottica di una maggiore efficienza e trasparenza dei controlli.

Passando all'esame dell'articolato, mentre l'articolo 1 definisce le finalità del decreto legislativo, l'articolo 2 individua le Autorità competenti e gli organi di controllo, partendo da Ministero della salute, regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Aziende sanitarie locali.

Anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene individuato, al comma 2,

quale autorità competente nei seguenti ambiti: a) gli alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura; b) i mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza; c) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; d) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; e) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. Lo stesso MIPAAF è altresì individuato quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità degli Stati membri, nei settori di competenza.

L'articolo 3 concerne la predisposizione del piano di controllo nazionale pluriennale, designando il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento.

All'articolo 4 si dettano disposizioni in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali stabilendo che le Autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori interessati, in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata.

L'articolo 5 prevede che, al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l'Autorità competente debba valutare le non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali, derivanti dal mancato rispetto di procedure e requisiti.

L'articolo 6, in materia di obblighi degli operatori, prevede che questi debbano garantire alle autorità competenti l'accesso: alle attrezzature, ai mezzi di trasporto e ai locali; ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; agli animali e alle merci sotto il loro controllo; ai propri documenti.

Agli articoli 7 e 8 sono previste norme in materia, rispettivamente, di controperizie e di controversie, mentre all'articolo 9 vengono individuati i laboratori ufficiali che effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali.

L'articolo 10 concerne i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi e sanità animale, da individuare da parte del Ministero della salute, e si introducono disposizioni riguardanti la gestione dei microrganismi patogeni isolati nelle attività di controllo ufficiale, nonché il sequenziamento del relativo genoma in particolari situazioni epidemiologiche.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero, l'articolo 12 apporta alcune modifiche normative, mentre l'articolo 13 prevede modifiche ed abrogazioni di norme vigenti che acquisteranno efficacia dall'entrata in vigore del decreto.

Da ultimo l'articolo 14 introduce una clausola di invarianza finanziaria.

L'atto del Governo n. 210 si occupa in particolare di fissare la tipologia e gli importi delle tariffe poste a carico degli operatori per l'espletamento dei controlli eseguiti su animali, alimenti e mangimi.

Il testo è composto da 23 articoli e relativi allegati nei quali sono riportate le tabelle per il calcolo delle tariffe e le modalità di applicazione delle stesse. Segnala che le tipologie e gli importi delle tariffe sono stati inseriti negli allegati al fine di consentirne la modifica in modo agevole, qualora ciò si rendesse necessario nel corso del tempo.

Il provvedimento, nello specifico, reca disposizioni inerenti la copertura dei costi dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (UE) 2017/625 nelle seguenti aree: gli alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti; i mangimi e la loro sicurezza; la salute animale; i sottoprodotti di origine animale; il benessere degli animali; le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari.

Passando all'articolato, l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento ovvero i controlli sanitari ufficiali disciplinati dal regolamento comunitario ed eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti e norme sulla salute e il benessere degli animali. Le tariffe per l'effettuazione dei controlli sono poste a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti, ai fini del miglioramento del sistema dei controlli.

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento, mentre l'articolo 3 stabilisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti presso i posti di controllo frontaliero e altri punti di controllo.

L'articolo 4 individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca, mentre l'articolo 5 disciplina le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi (quest'ultimo un compito istituzionale delle autorità competenti effettuato su richiesta dell'operatore).

L'articolo 6 individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte dalle aziende sanitarie locali, mentre l'articolo 7 definisce le tariffe per le ispezioni effettuate dal veterinario in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

All'articolo 8 vengono introdotte disposizioni per la maggiorazione delle tariffe da applicarsi ai controlli ufficiali quando questi sono effettuati extraorario ovvero nei giorni festivi.

L'articolo 9 concerne i controlli ufficiali originariamente non programmati, nonché i controlli ufficiali e altre attività ufficiali richiesti dagli operatori ed effettuati dall'azienda sanitaria locale.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di tariffe per il controllo ufficiale e le altre attività ufficiali su base oraria, l'articolo 11 concerne gli importi delle tariffe per la fase della controversia mentre l'articolo 12 definisce le modalità di versamento da parte degli operatori delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte dai posti di controllo frontaliero e dal Ministero della Salute nonché delle eventuali spese di trasferta per l'esecuzione di tali attività.

L'articolo 13 disciplina le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'azienda sanitaria locale, mentre l'articolo 14 stabilisce la ripartizione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, eseguiti dai posti di controllo frontalieri e dai punti di controllo, tra Stato e laboratori ufficiali che effettuano le analisi di laboratorio.

L'articolo 15 concerne la ripartizione delle tariffe riscosse dall'azienda sanitaria locale in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

L'articolo 16 disciplina le modalità di rendicontazione delle somme riscosse, l'articolo 17 reca le disposizioni inerenti i provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento delle tariffe, mentre l'articolo 18 stabilisce la procedura con cui effettuare l'aggiornamento e la modifica degli allegati, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, sulla base del costo effettivo del servizio.

Da ultimo gli articoli 19, 20 e 21 recano, rispettivamente, norme in materia di adempimenti dell'Unione europea, una clausola di invarianza e una serie di abrogazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato. Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 7 che introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive - recentemente introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 - per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

L'erogazione dei contributi dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti

dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 in materia di aiuti di Stato. Si rimanda quindi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione della platea dei beneficiari e dei criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura in esame provvederà comunque l'Agenzia delle Entrate, secondo modalità che saranno individuate nel medesimo decreto.

L'articolo 16 riconosce invece alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Più in dettaglio, l'esonero contributivo è riconosciuto alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. In particolare, per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Riguardo invece ai datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui sopra.

Da ultimo, la norma quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione in esame in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021.

Fa presente in conclusione che il cosiddetto decreto-legge "ristori-bis" appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale potrebbe essere trasformato da parte del Governo in un emendamento al decreto-legge in esame e che da tale decisione - in base alle informazioni in suo possesso - dipenderà il termine che sarà fissato per la presentazione degli emendamenti alle Commissioni 5a e 6a.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) chiede delucidazioni in ordine ai contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 7 nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come anche l'articolo 6, recante misure di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali, presenti aspetti di interesse per la Commissione agricoltura.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) esprime perplessità sulla possibilità di poter procedere ad una discussione ordinata in presenza di un testo che, ad oggi, non appare certo nella sua formulazione definitiva. Il fatto di dover discutere nell'imminenza di un ulteriore decreto-legge che potrebbe stravolgere i contenuti del testo in esame non consente di lavorare in maniera proficua, ed anche l'incertezza sui tempi con cui verranno esaminati gli emendamenti da parte delle Commissioni di merito non aiuta la discussione.

Il presidente [BATTISTONI](#) fa notare che, al momento, il cosiddetto decreto-legge "ristori-bis" non risulta essere stato ancora assegnato alle Commissioni del Senato.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) concorda con la precisazione del Presidente e ritiene che ad oggi occorra

ragionare soltanto sui contenuti del decreto-legge in esame. Fa presente che il testo contiene due misure fondamentali in favore del settore agricolo, che consistono nel contributo a fondo perduto per 100 milioni di euro a favore delle imprese agricole previsto dall'articolo 7 e nell'esonerazione dal versamento dei contributi per le aziende della filiera agricola previsto dall'articolo 16. Ulteriori misure di interesse per il settore agricolo sono poi contenute all'articolo 1, che prevede un contributo a fondo perduto agli operatori IVA dei settori interessati dalle nuove misure restrittive, all'articolo 8, che prevede un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, all'articolo 9, che prevede la cancellazione della seconda rata IMU, e all'articolo 10, che prevede il rinvio del termine per la presentazione del modello 770. Anche se appare probabile che con il decreto-legge "ristori-bis" tale quadro normativo verrà modificato, ritiene che nella fase attuale la Commissione debba analizzare il testo all'ordine del giorno.

Ad una proposta del senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), che riterrebbe preferibile votare il parere della Commissione solo successivamente alla presentazione degli emendamenti del Governo nelle Commissioni di merito, il relatore [TARICCO](#) (*PD*) ritiene che sarebbe più opportuno anticipare l'approvazione di un parere nella seduta già prevista per domani oppure, eventualmente, rinviare l'approvazione alla settimana prossima qualora emergessero novità nei tempi di esame da parte delle Commissioni di merito. Propone in ogni caso di far pervenire entro la giornata di domani eventuali proposte ed osservazioni utili per la predisposizione del parere.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la Commissione, pur nell'incertezza sui testi e sulla tempistica di esame presso le Commissioni di merito, dovrebbe attrezzarsi per fornire comunque un parere, per non correre il rischio di arrivare troppo tardi e non poter fornire nessuna osservazione di merito. Ritiene pertanto che si potrebbe tentare di votare il parere della Commissione nella seduta già programmata per domani, rinviando il voto qualora non ce ne fossero le condizioni.

Il presidente [BATTISTONI](#) propone pertanto di fissare alle ore 11 di domani il termine per trasmettere eventuali osservazioni e proposte al relatore per la predisposizione del parere, in modo tale che questo possa essere votato nella seduta già programmata per domani, fermo restando che, qualora emergessero fatti nuovi, la Commissione potrebbe rinviare la votazione del parere all'inizio della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [BATTISTONI](#) avverte che, nel corso dell'audizione, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1197 (valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano) della dott.ssa Laura Cavallarin, responsabile Unità territoriale di Torino del CNR-ISPA (Istituto di scienze delle produzioni alimentari), svolta in data 28 ottobre 2020, è stata consegnata la documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 146 (pom.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020

146ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta i relatori avevano preannunciato la presentazione di emendamenti diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del provvedimento.

La Commissione aveva altresì convenuto di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge alle ore 12 di oggi.

Informa a tale proposito che, oltre a due emendamenti dei relatori (pubblicati in allegato), è stato presentato un ulteriore emendamento (pubblicato in allegato). Informa infine che il senatore De Bonis ha ritirato l'emendamento 1.0.1.

Il relatore [TARICCO](#) (PD), alla luce della presentazione di un nuovo emendamento, ritiene sia necessario attendere il parere della Commissione bilancio su tale proposta ai fini della prosecuzione dei lavori

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-02079, presentata dal senatore De Bonis, rassicurando preliminarmente l'interrogante in merito all'attenzione primaria che il Ministero ascrive alla tematica del lavoro, in armonia con il dettato costituzionale e in ogni altro vario ambito in cui esso si esprime, ove anche solo si consideri, a titolo esemplificativo, l'impegno e lo sforzo profuso dalla Ministra per le regolarizzazioni dei lavoratori "invisibili" nelle campagne.

Né, peraltro, sulla questione in esame è mancata una mirata attenzione, talché il Ministero ha subito provveduto a richiedere ad AGEA elementi informativi dettagliati sulla vicenda.

Venendo specificatamente all'oggetto dell'interrogazione, come noto, AGEA, in qualità di Organismo Pagatore (OP), per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.

In tale direzione si colloca la stipula, di norma con cadenza triennale, della Convenzione tra l'OP AGEA - e gli organismi pagatori regionali ove esistenti - e i Centri di assistenza agricola (CAA), ovvero gli organismi costituiti per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgano servizi analoghi.

La convenzione in oggetto, al momento, è stata approvata con delibera del direttore di AGEA su proposta del direttore dell'organismo pagatore, la bozza di convenzione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia ed è stata poi inviata dall'organismo pagatore AGEA a ciascuno dei Centri di Assistenza Agricola interessati una nota con la quale si invitano alla sottoscrizione entro il 20 novembre 2020.

Al fine di predisporre tale testo l'Amministrazione ha esaminato e valutato tutte le osservazioni pervenute e ha accolto quelle ritenute coerenti con le finalità che la convenzione si propone di perseguire, modificando conseguentemente lo schema di convenzione originario e con riferimento specifico alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3, è stata inserita nello schema di convenzione una differente gradualità, anche in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inoltre, per garantire il contraddittorio sul contenuto della convenzione e valutare ulteriori modifiche al testo convenzionale, l'AGEA ha proseguito il confronto con i CAA interlocutori inviando loro nel mese di maggio una nuova bozza aggiornata dello schema di convenzione che tiene conto degli approfondimenti svolti.

Nell'ambito di detto confronto, AGEA ha provveduto a convocare anche gli Ordini di categoria dei liberi professionisti, più per una questione di correttezza relativa ai rapporti istituzionali, al fine di garantire un contraddittorio che per uno specifico obbligo, non essendo tecnicamente tali Ordini e Collegi parti della stipulanda convenzione con i CAA interessati.

In particolare, nell'incontro del 15 maggio (gli incontri si sono svolti nei giorni 15 e 19 maggio) i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali - invitati a confrontarsi con specifico riferimento alla clausola convenzionale di cui all'articolo 4, comma 3 - hanno rappresentato le proprie

ragioni, in relazione ad una avvertita esigenza di tutela della professionalità e competenza dei propri assistiti.

L'AGEA ha chiarito direttamente ai rappresentanti dei liberi professionisti che le scelte operate - lungi dal mancato apprezzamento della categoria - discendono esclusivamente dalla necessità di salvaguardare l'integrità del sistema SIAN - che, come è noto, è una struttura pubblica attraverso la quale l'AGEA eroga più di 5 miliardi di euro all'anno - e, nel contempo, dalla necessità di attuare forme di controllo e vigilanza sulle funzioni delegate e dall'esigenza di un controllo più penetrante sulla gestione delle deleghe.

Ciò in linea con quanto richiesto dall'Unione europea, non solo in astratto - e cioè sul piano della regolamentazione in precedenza già esposto - ma anche in concreto, con riferimento alla relazione della certificazione dei conti per l'Esercizio finanziario 2019, in cui chiede espressamente all'Organismo pagatore AGEA di rafforzare il controllo sugli organismi delegati.

In tale ambito, AGEA ha evidenziato che la previsione di cui al citato articolo 4 si inquadra nel processo di rafforzamento della struttura dell'Organismo pagatore, che coinvolge anche l'efficientamento dei CAA e, in generale, delle strutture dei soggetti delegati.

Essa riguarda l'organizzazione dei CAA limitatamente agli operatori abilitati ad accedere al SIAN.

L'AGEA interviene solo sull'organizzazione delle attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche delegate, non ingerendosi nell'organizzazione delle diverse attività di natura privatistica da parte del CAA, nell'ambito delle quali non è escluso l'apporto della categoria dei liberi professionisti. In questo ambito la costituzione di un rapporto di lavoro appare la misura organizzativa più adeguata al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati. Trattasi di una scelta discrezionale, operata dall'AGEA in forza dell'autonomia di cui istituzionalmente è dotata, coerente con il quadro normativo di riferimento.

In sostanza, l'obiettivo della riforma di cui all'articolo 4 dello schema della convenzione è il rafforzamento della catena delle responsabilità e della riferibilità delle azioni dei soggetti delegati. Il *focus* della questione riguarda dunque le garanzie che devono fornire i CAA ed i processi organizzativi degli stessi, in quanto fondati sul trasferimento delle funzioni amministrative pubbliche.

In ogni caso, stante la disponibilità manifestata dall'AGEA in sede di incontro a valutare eventuali proposte alternative - nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, apertamente palesati all'apertura della riunione - gli Ordini presenti hanno fatto pervenire congiuntamente una proposta integrativa, formalizzata ad AGEA in data 18 maggio.

In particolare, i Collegi e gli Ordini professionali hanno proposto una modifica all'articolo 4, comma 3, laddove si specifica che "gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate o liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi, di cui all'articolo 1 comma 1, lett. f) del DM 27 marzo 2008".

Quanto alla comprovata esperienza ed affidabilità del responsabile di sede e degli operatori con funzione di supporto al responsabile di sede, i Collegi e gli Ordini professionali hanno proposto che detti requisiti siano attestati: attraverso l'iscrizione agli Albi Professionali di riferimento, o, alternativamente, dal possesso di un titolo di studio in discipline agrarie, forestali o equipollenti oppure, ancora, da una esperienza lavorativa maturata nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure relative alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, CAA riconosciuti e/o Società ausiliarie con gli stessi convenzionate.

Infine, gli Ordini e i Collegi professionali hanno proposto di graduare diversamente le percentuali del numero degli operatori da contrattualizzare e dei liberi professionisti in possesso dei requisiti sopra specificati, indicando come termine ultimo di raggiungimento del 100 per cento la data del 30 giugno 2021 (30 per cento al 30 settembre 2020; 50 per cento al 1° gennaio 2021 e raggiungimento della totalità al 30 giugno 2020).

Tuttavia, le proposte degli Ordini e dei Collegi non sono state ritenute coerenti con le finalità delle modifiche convenzionali illustrate né compatibili con le norme sul riconoscimento dei CAA che - per

quanto attiene la qualifica degli operatori - non impongono l'iscrizione ad albi professionali, di tal che le modifiche proposte non potevano essere introdotte con un atto amministrativo.

Quanto all'incontro con i CAA, parti contraenti e diretti interlocutori dell'AGEA, nel corso della riunione dello scorso 19 maggio - nella quale ciascuno di loro ha avuto modo di esporre le proprie ragioni, con riferimento alle proposte di modifiche suggerite dai Professionisti - i CAA maggiormente rappresentativi hanno manifestato la loro contrarietà alle proposte.

Le questioni di maggiore importanza sulle quali si è concentrata l'attenzione dei CAA hanno riguardato: l'approfondimento della clausola convenzionale di cui all'art. 4, comma 3 dello schema di convenzione; il rapporto operatore/utente in relazione al numero dei fascicoli aziendali e degli ettari grafici; gli adempimenti dei CAA relativamente al popolamento del nuovo sistema informativo al fine di valutarne la fattibilità nei tempi previsti da AGEA; le modalità di trasferimento dei fascicoli aziendali a seguito della revoca del mandato *ex* articolo 3, comma 4; la quota aggiuntiva di risorse finanziarie (cosiddetta premialità) riservata ai CAA in relazione ai fascicoli validati entro il 20 aprile, prevista dalla bozza di convenzione.

A conclusione dell'incontro l'AGEA, ribadendo le motivazioni delle proprie scelte, si è resa disponibile a valutare le ulteriori proposte migliorative del testo oggetto di confronto - purché in linea con le priorità perseguite di riorganizzazione delle strutture delegate e di integrità del SIAN - e i CAA hanno formalizzato ulteriori proposte che sono state esaminate da parte dell'Agenzia, con accoglimento di tutte le proposte ritenute migliorative del testo e coerenti con le finalità fin qua evidenziate.

Si dà altresì atto che la bozza di convenzione prima della sua approvazione da parte del direttore di AGEA è stata sottoposta al MIPAAF il quale ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta.

Si rappresenta infine che sulla questione in esame si è già espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere reso, lo scorso 20 aprile, su richiesta di AGEA. In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del SIAN) l'ha ritenuta, dal punto di vista della tutela della concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.

Inoltre, sull'argomento, il Parlamento - svolte due audizioni nelle competenti Commissioni di Camera e Senato e, ascoltate le risposte alle interrogazioni e agli atti ispettivi presentati - non ha ritenuto di dovere assumere iniziative parlamentari, anche in sede legislativa.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) sottolinea come dalla riposta fornita dal Sottosegretario non sembrerebbero esserci problemi nel sistema dei centri di assistenza agricola, circostanza che purtroppo non corrisponde alla realtà. Ricorda che è prioritaria l'esigenza di salvaguardare il diritto al lavoro dei liberi professionisti sancito dalla Costituzione e sottolinea altresì che quanto previsto nella Convenzione 2020/2021 risulta in conflitto con l'articolo 7 del decreto ministeriale del 2008 che regola il funzionamento dell'AGEA. Ritiene che il Governo dovrebbe impegnarsi per far ridiscutere i contenuti della Convenzione ascoltando la voce dei rappresentanti nazionali dei centri di assistenza agricola, e si dichiara in conclusione non soddisfatto della risposta fornita.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è scaduto alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti già presentati dal relatore. Informa che sono stati presentati due subemendamenti (pubblicati in allegato) e che il senatore Taricco ha presentato una riformulazione dell'emendamento 18.0.7 (pubblicato in allegato).

Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta era stato stabilito di procedere, qualora relatore e Governo fossero pronti, alla votazione degli emendamenti a partire dalla giornata di mercoledì 18 novembre.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) fa presente che, d'accordo con il Governo, sarà possibile nella seduta di domani procedere alla votazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2013\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) illustra il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 21, che riconosce (al comma 1) alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020.

La disposizione, in particolare, riconosce il predetto beneficio dell'esonero contributivo ai medesimi soggetti beneficiari della stessa misura per il mese di novembre 2020, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto "decreto ristori"), che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (comma 2). Viene altresì abrogato l'articolo 7 dello stesso decreto-legge n. 137/2020, che ha introdotto, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive (comma 3). Gli oneri derivanti dalla disposizione sono valutati dal comma 4 in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Il successivo articolo 22, recante disposizioni per la "quarta gamma", interviene novellando l'articolo 58-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha istituito un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Per effetto di tale modifica si prevede che per fronteggiare la crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (ossia i prodotti freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo), viene concesso un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni.

Tale contributo è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale; l'entità del contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Qualora venisse superato il limite di spesa di 20 milioni di euro, l'importo del contributo verrà ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari. Rimanda quindi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione di criteri e modalità di attuazione della norma.

Misure di interesse della commissione agricoltura sono poi presenti in altre parti dell'articolo, in particolare laddove sono previsti interventi in favore di soggetti che svolgono attività con codici ATECO riportati nell'Allegato 2. Tra le attività elencate nell'Allegato 2 si segnalano il commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli e ittici, di carne e di altri prodotti alimentari, di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, nonché di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio.

Al riguardo vanno ricordati: l'articolo 2, che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e hanno sede nelle c.d. zone rosse e arancione; l'articolo 4, che estende anche alle imprese delle c.d. zone rosse il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; l'articolo 5, che estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto; l'articolo 6, che estende anche ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che operano in zona rossa la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap; l'articolo 7, che prevede la sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di novembre 2020.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che nelle Commissioni di merito è stato presentato da parte del Governo un emendamento diretto a trasferire nel disegno di legge n. 1994 (decreto-legge n. 137/2020 "Ristori") i contenuti del decreto-legge in esame, che verrebbe contestualmente abrogato. Ritiene pertanto che prima di procedere all'espressione del parere si debbano verificare le intenzioni del Governo in merito alle sorti del testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute ([n. 202](#))

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ([n. 205](#))

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ([n. 206](#))

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ([n. 210](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta il relatore Mollame, anche a nome

della relatrice Sbrana, ha illustrato i quattro schemi di decreto legislativo in titolo. Fa presente che il termine per formulare le osservazioni alla 12a Commissione scade il 2 dicembre 2020.

I relatori [MOLLAME](#) (M5S) e [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az), anche in considerazione della particolare complessità dei testi in esame, chiedono rinviare ad una successiva seduta la conclusione dell'esame al fine di predisporre una proposta da sottoporre all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [988](#)

Art. 8

8.101/1

[Durnwalder](#)

All'emendamento 8.101 del Relatore aggiungere le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole da: «per le sementi biologiche» fino a: «sementi stesse» con le seguenti: «per le sementi biologiche e per i materiali di moltiplicazione vegetativa finalizzati ad aumentare la disponibilità delle sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa»;*

2) *al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Tale piano prevede anche lo studio di tecniche florovivaistiche innovative che permettano la produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa di ottima qualità.»*

3) *alla Rubrica, dopo la parola: «biologiche», aggiungere le seguenti: «e dei materiali di moltiplicazione vegetativa».*

Art. 18

18.100/1

[De Bonis](#)

All'emendamento 18.100, al quarto periodo le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria» e al quinto periodo le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria» sono soppresse.

18.0.7 (testo 2)

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza

attraverso la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e strumenti di tutela dei consumatori attraverso la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali.

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori»

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1373](#)

Art. 1

1.0.2

[De Bonis](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari e garanzia nelle C.U.N.)

1. Al fine di contrastare pratiche commerciali sleali, speculazioni e frodi, a tutela del principio della buona fede e della correttezza nella formazione dei prezzi, qualora questi siano palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha l'obbligo di vigilare e reprimere mediante severe sanzioni qualsiasi attività di vendita sottocosto, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e attuato con decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, della normativa *antitrust*, di cui al provvedimento dell'AGCM n. 24649 del 2013 e della recente normativa europea, di cui alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

2. Il Regolamento di funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve prevedere al suo interno il rispetto del divieto di vendita sottocosto di cui al precedente comma.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 3

3.1

[Taricco](#), [Fattori](#)

Sopprimere l'articolo

Art. 5

5.1

[Taricco](#), [Fattori](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e d)

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 13 GENNAIO 2021
155ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso parere.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento 9.4.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI), la senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) e il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.2, 9.4 e 9.6 e li trasformano nell'ordine del giorno G/988/5/9 (pubblicato in allegato).

Il senatore [MAGORNO](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 9.3.

L'emendamento 9.5 decade per assenza dei presentatori.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 9.7.

Vengono quindi posti in votazione gli emendamenti 9.8 e l'identico 9.9 (testo 2) che risultano approvati.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/6/9 (pubblicato in allegato).

L'emendamento 9.11 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.8.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 9, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 10, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 11.2 e 11.3, invita al ritiro dell'emendamento 11.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 11.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 11.1.

Con successive e distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 11.2 e 11.3.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/7/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 11, come modificato.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 12.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1 a condizione che venga riformulato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) sottoscrive l'emendamento 12.1 e accogliendo la proposta del relatore lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 12.1 (testo 2) viene pertanto posto in votazione ed approvato.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 12, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 13, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 14.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 14.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Viene pertanto posto in votazione ed approvato l'emendamento 14.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 14, come modificato.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 15.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 15.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

L'emendamento 15.1 viene posto in votazione e respinto.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 15.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 16.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 16.100.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 16, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [DE BONIS](#) (Misto-MAIE) ritira l'emendamento 17.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/8/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 17.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) presenta una riformulazione dell'emendamento 18.100 in un testo 2 (pubblicato in allegato) e ne raccomanda l'approvazione.

Esprime parere contrario sul subemendamento 18.100/1 nonché sugli emendamenti 18.1, 18.3, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.5 e 18.0.9. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 18.2 ed invita al ritiro dell'emendamento 18.0.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [DE BONIS](#) (Misto-MAIE) ritira il subemendamento 18.100/1. Ritira inoltre l'emendamento 18.3 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/9/9 (pubblicato in allegato) nonché l'emendamento 18.0.1 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/10/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 18.100 (testo 2).

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 18.1 e 18.2.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 18.0.2 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore [MAGORNO](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 18.0.4 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 18.0.5 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Gli emendamenti 18.0.6 (testo 2) e 18.0.8 (testo 2) risultano assorbiti in seguito all'approvazione nella seduta di ieri dell'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 18.0.9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/11/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 18, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*) invita al ritiro degli emendamenti 19.1 e 19.0.1, in caso contrario il suo parere sarà contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 19.1 che viene pertanto posto in votazione e respinto.

Il senatore [MAGORNO](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 19.0.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 19.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 20, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Terminata la votazione degli emendamenti, il presidente [VALLARDI](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 10,25.

Si riprende con l'esame degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti precedentemente presentati.

Sugli ordini del giorno, il RELATORE si rimette al Governo.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/988/4/9, G/988/5/9, G/988/7/9 e G/988/11/9.

L'ordine del giorno G/988/6/9 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato), in conformità a

quanto richiesto dal rappresentante del Governo, ed accolto.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto-MAIE*) ritira gli ordini del giorno G/988/8/9, G/988/9/9 e G/988/10/9, in conformità a quanto richiesto dal rappresentante del Governo. Sottoscrive altresì l'ordine del giorno G/988/4/9.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 988, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità ed esprime la propria soddisfazione per il positivo completamento dell'*iter* in Commissione, ringraziando il sottosegretario L'Abbate ed i colleghi senatori per l'apporto fornito ai lavori.

(1576) VALLARDI ed altri. - Disposizioni sul commercio delle chioccioline e della bava di lumaca

(1858) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di elicicoltura

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1576, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1858 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1858, di iniziativa del senatore Taricco ed altri, recante "Disposizioni in materia di elicicoltura". Cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge diretto a regolamentare le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'allevamento delle lumache nell'ambito dell'intera filiera alimentare.

Il provvedimento, composto da undici articoli, individua all'articolo 1 gli ambiti in cui viene disciplinata l'attività di elicicoltura, ovverossia: la raccolta e l'allevamento; gli utilizzi, la macellazione e il confezionamento; il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione; le specie allevabili e commercializzabili; l'anagrafe nazionale e la tracciabilità; la sicurezza, le sanzioni e i controlli; l'informazione e l'educazione alimentare.

L'articolo 2, ai fini della applicazione della legge, reca una serie di definizioni, tra cui quella di elicicoltura, di chioccioline e di bava.

L'articolo 3 disciplina le modalità della raccolta delle chioccioline: questa è consentita, esclusivamente nelle ore diurne, per scopi alimentari e terapeutici, per il solo uso e il consumo diretti e per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona, nella sola stagione autunnale, vietando la raccolta di quelle con diametro conchigliare inferiore ai 3 centimetri. Le disposizioni sulla raccolta non si applicano nei confronti di coloro che svolgono attività di allevamento elicicolo regolarmente autorizzati.

Al riguardo l'articolo 4 prevede che l'attività di elicicoltura è in tutte le sue articolazioni attività agricola di allevamento a tutti gli effetti di legge ed è tenuta ai medesimi obblighi e fruisce del medesimo trattamento fiscale e previdenziale. Spetta alle regioni, in particolare, la tenuta dell'elenco degli impianti di elicicoltura ubicati nel proprio territorio. Gli impianti di allevamento elicicolo devono, in ogni caso, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione, rispettare alcune prescrizioni: il divieto di alterare o danneggiare l'assetto idrogeologico,

faunistico e floreale, nonché l'afflusso idrico e la composizione chimica dei corsi d'acqua; il divieto di effettuare ogni forma di discarica o movimentazione del terreno, con la sola eccezione degli interventi necessari per assicurare la sicurezza urbana o l'incolumità pubblica; l'obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici prima del riposizionamento delle chioccioline.

L'articolo 5 disciplina l'utilizzo delle chioccioline provenienti dall'allevamento, prevedendo in particolare che il loro utilizzo per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici è consentito esclusivamente qualora provenienti da impianti autorizzati e ubicati all'aperto o, se di importazione, qualora corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

L'articolo 6 concerne la commercializzazione della « bava di lumaca », prevedendo che possa essere messa in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chioccioline provenienti da allevamenti - prodotta attraverso un procedimento certificato dai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale - che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di acido citrico o di cloruro di sodio.

L'articolo 7 disciplina la macellazione, il trasporto e la distribuzione delle chioccioline. Al riguardo, si prevede che gli operatori del settore alimentare che preparano chioccioline utilizzate per il consumo umano devono rispettare una serie di requisiti, tra cui: le chioccioline devono essere macellate in uno stabilimento costruito, sistemato ed attrezzato allo scopo; lo stabilimento deve avere un locale riservato al deposito e alla macellazione, fisicamente separato da quello adibito alla preparazione; le chioccioline che muoiono al di fuori della macellazione non possono essere preparate per il consumo umano; le chioccioline devono essere oggetto di un esame organolettico effettuato per campionamento.

L'articolo 8 concerne il commercio delle chioccioline: vengono anzitutto definite le specie di chioccioline che possono essere commercializzate, provenienti da impianti iscritti nell'elenco degli impianti autorizzati. Le chioccioline provenienti da allevamento all'aperto devono essere accompagnate da autocertificazione rilasciata dall'allevatore, da cui risultino la quantità, la tipologia di animale, l'allevamento di provenienza, la salubrità ambientale e il nutrimento unicamente vegetale o di derivazione esclusivamente vegetale ad esse somministrato; per le chioccioline importate si prevede una certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero idonea documentazione per la tracciabilità del prodotto nel rispetto della normativa UE.

L'articolo 9 individua, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti e le violazioni delle norme contenute nel provvedimento.

L'articolo 10 rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione delle tipologie di prodotto del settore elicotico per le quali è obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza, prevedendo altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca i contenuti minimi dei disciplinari produttivi necessari per autorizzare l'utilizzo del marchio *Made in Italy*.

L'articolo 11 reca le disposizioni finali.

Il presidente [VALLARDI](#), dato che il disegno di legge testé illustrato dal relatore è analogo al disegno di legge n. 1576 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1858 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1576. Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1324) MANTERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
(Discussione e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, considerati i recenti contrasti giurisprudenziali e l'incertezza interpretativa della normativa in materia, si ritiene "necessario e urgente" intervenire modificando la legge n. 242 del 2016, che detta disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da due articoli, al comma 1 dell'articolo 1 reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.

La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, concernente la liceità della coltivazione. In particolare sono aggiunte due ulteriori lettere all'elenco di quanto è possibile ottenere dalla canapa coltivata senza necessità di autorizzazione: *g-bis*) infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e *g-ter*) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, prevedendo altresì che la percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) in essi contenuta sia inferiore all'0,6 per cento e che siano garantiti gli *standard* di qualità relativi alla produzione e alla conservazione.

La lettera *b*) del comma 1 aggiunge, al medesimo articolo 2, il comma *3-bis*, prevedendo che sull'etichetta delle confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, debbano necessariamente essere indicati la quantità di THC contenuta (che deve essere inferiore allo 0,6 per cento), il contenuto di cannabidiolo (CBD), l'assenza di metalli pesanti e l'origine di provenienza della coltivazione.

La lettera *c*) del comma 1 novella l'articolo 3 della legge n. 242 del 2016, concernente gli obblighi del coltivatore, estendendo il campo di applicazione della norma non solo alla semente ma anche alla talea.

La lettera *d*) del comma 1 novella l'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, recante incentivi per la filiera della canapa, prevedendo che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, possa essere destinata, con decreto ministeriale, anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca invece una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), prevedendo che all'articolo 14, concernente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo, al comma 1, lettera *a*), venga novellato il n. 6), in modo da comprendervi la *cannabis*, compresi i prodotti da essa ottenuti, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, purché con contenuto di THC superiore o uguale allo 0,6 per cento

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [MANTERO](#) (*M5S*) ringrazia il Presidente e la relatrice per aver finalmente deciso di avviare l'esame del disegno di legge; ricorda peraltro come siano recentemente iniziati presso il Ministero delle politiche agricole i lavori del Tavolo di filiera della canapa, a sottolineare la centralità ormai riconosciuta alla materia. Preannuncia sin da ora che essendo trascorso diverso tempo tra il momento della presentazione del disegno di legge e l'inizio del suo esame si renderanno probabilmente necessari alcuni aggiustamenti al testo. In conclusione chiede di verificare la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire la tematica oggetto del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), nel condividere tale proposta, invita i colleghi senatori a segnalare i nominativi di soggetti che si intendono audire su tale argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che è stato approvato dall'Assemblea della Camera il 4 novembre 2020 (A.C. 1824) e reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Ai sensi dell'articolo 1, il disegno di legge ha riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione, avente carattere ornamentale e non ornamentale. Sono, quindi, individuati i seguenti cinque macro-comparti produttivi: floricoltura (fiori, foglie, piante in vaso); produzione di organi di propagazione gamica o agamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi); vivaismo ornamentale (produzione di piante intere); vivaismo frutticolo; vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco). Si precisa quindi che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio.

L'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi per la realizzazione di interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo, prevedendo che all'interno del Piano Nazionale del settore florovivaistico possono essere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate; alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.

L'articolo 4 definisce come attività agricola florovivaistica quella esercitata dall'imprenditore agricolo con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, consistente nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono quindi individuate alcune prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori, nonché le attività di pertinenza agricola.

L'articolo 5, concernente i distretti florovivaistici, prevede che le regioni possono individuare tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. In tali aree sono consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico; possono altresì essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli agriturismi.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici e dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di consulenza, di promozione ed elaborazione di progetti. Al Tavolo è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini

professionali, nonché, in qualità di osservatori, di rappresentanti di consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, AGEA, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università e Società di ortofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è quindi istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici, nonché l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici.

L'articolo 7 concerne l'ufficio dirigenziale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) che assume la nuova denominazione "PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo" e le cui funzioni saranno definite con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della *green economy*, composto da rappresentanti dei ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente, della salute, dell'economia e dello sviluppo economico; l'organo in questione promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico, di durata triennale, diretto ad individuare le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Viene altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico.

L'articolo 10 prevede che le regioni possono istituire, d'intesa con il MIPAAF, marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Lo stesso Ministero è chiamato a promuovere tali marchi, a favorire la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica, nonché a promuovere l'adesione a sistemi di certificazione internazionale.

L'articolo 11, dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevede che il MIPAAF predisponga un Piano di comunicazione e promozione che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore. Viene quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico.

L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono pertanto utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Tali centri, operanti nel settore del giardinaggio e del florovivaismo, sono luoghi aperti al pubblico dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e forniti di serre e di vivai; i centri sono predisposti per la produzione e la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore. All'attuazione di tali disposizioni si provvederà con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà assicurare tra l'altro che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non discendano maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 disciplina la figura professionale del manutentore del verde.

L'articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di sette anni, possono stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupano della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione e, a tal fine, le amministrazioni

individuano con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili. Costituisce titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde.

L'articolo 16, concernente la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano, prevede che i comuni possano adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

L'articolo 17 prevede che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale, mentre ai sensi dell'articolo 18 lo stesso Ministero è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.

L'articolo 19 contiene infine una clausola di salvaguardia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta è stato presentato un nuovo emendamento, sul quale è stato richiesto il parere della Commissione bilancio. Poiché il prescritto parere non è ancora pervenuto, propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [988](#)

G/988/5/9 (già em. 9.2, 9.4 e 9.6)

[La Pietra](#), [Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico", premesso che:

l'articolo 9 reca l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, la cui dotazione, come specificato al comma 5, capoverso "1.", è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente;

le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti: dal

finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e del Piano nazionale delle sementi biologiche; dall'istituzione del marchio italiano; dal finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti previsti dall'articolo 11,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che il Fondo sia destinato anche al finanziamento di iniziative per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.

G/988/6/9 (testo 2)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che :

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito con provvedimento specifico.

G/988/6/9 (già em. 9.10)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti

soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che :

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito nella legge primaria.

G/988/7/9 (già em. 11.4)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premessi che:

l'articolo 9 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica destinato, in via principale, a finanziare gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 7 e del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'articolo 8;

il Fondo è finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, versato annualmente dalle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

la finalità del Fondo è quella di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente;

il disegno di legge non prevede alcuna forma di monitoraggio dei risultati concreti ottenuti tramite le risorse assegnate al Fondo, limitandosi a stabilire che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui all'articolo 7 e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso;

sarebbe opportuno venissero sviluppati appositi indicatori statistici, anche in sede di relazione annuale alle Camere, da impiegare nella valutazione degli effettivi risultati conseguiti.

impegna il Governo

in sede di relazione annuale da presentare alla Camere, ai sensi del comma 3, dell'articolo 7, ad assicurare lo sviluppo di appositi indicatori da utilizzare quali *benchmark* ai fini della valutazione degli effettivi risultati conseguiti, anche in termini di benefici ambientali, tramite l'attuazione delle misure previste dal presente disegno di legge e, in particolare, delle iniziative finanziate dal Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

G/988/8/9 (già em. 17.0.1)

[De Bonis](#)

Il Senato,

premessi che:

nell'ambito delle disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori, di cui al Capo VII del presente provvedimento è opportuno prevedere il divieto di uso di organismi geneticamente modificati e di genome editing,

impegna il Governo:

fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica, a vietare l'uso e il riferimento ai termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati e da organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi (genome editing), in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16.

G/988/9/9 (già em. 18.3)

[De Bonis](#)

Il Senato,

premessi che:

nell'ambito delle sementi biologiche, di cui all'articolo 18 del presente provvedimento, l'espressione più volte riportata, che fa salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria, sarebbe bene che venisse soppressa. In effetti questa frase impedisce e rende illegale quanto sostenuto nello stesso articolo 18 poiché le norme fitosanitarie vigenti sono quelle che si applicano per le ditte sementiere che sono costose e per molte specie impossibili ad applicarsi se non muniti di importanti investimenti in laboratori e mezzi tecnici per ottenere una presenza pari allo 0% di fitopatie (vedi Reg. 2016/2031 UE), il quale stabilisce che "In Italia la sottovalutazione delle nuove norme fitosanitarie UE minaccia di bloccare sia l'emersione delle risorse a rischio di erosione genetica dal limbo dell'autoconsumo, vanificando la loro transizione ad una dimensione di mercato, sia le migliaia di varietà vegetali autoctone, oggetto di commercializzazione, e pertanto soggette a normative fitosanitarie non più compatibili con la ridotta scala produttiva della gran parte delle risorse vegetali del Paese.",

impegna il Governo:

a prevedere l'esclusione dell'applicazione delle norme in materia sementiera e fitosanitaria vigenti che attualmente si applicano per le ditte sementiere.

G/988/10/9 (già em. 18.0.1)

[De Bonis](#)

Il Senato,

premessi che:

la difesa e la diffusione del carattere genetico della "rusticità" dell'ape italiana, così come delle popolazioni autoctone tipiche (*Apis mellifera sicula* Montagano), o delle zone di confine (*Apis mellifera mellifera* per la Liguria e *Apis mellifera carnica* per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige) e la propensione di queste popolazioni di api, native o naturalizzate sul nostro territorio, andrebbe senza dubbio incrementata;

inoltre, occorrerebbe bottinare le specie botaniche tipiche della biodiversità nazionale, traendone un miele ricco di componenti nutraceutiche;

l'attività di apicoltura biologica va, pertanto, svolta incentivando l'impiego di api regine provenienti da centri e da allevamenti che selezionano i caratteri biologici nazionali al fine di garantire la biodiversità delle specie apistiche, evitando il diffondersi di ceppi di api interrazziali ibride e manipolate geneticamente, provenienti dall'estero, contrastando l'inquinamento del patrimonio genetico delle api autoctone e prevenendo la sensibile riduzione della qualità intrinseca del miele da

esse prodotto;

in proposito si fa presente che è stato messo a punto un metodo scientifico per la mappatura del DNA presente nel miele grazie al quale è possibile definire con precisione la sottospecie di api allevate per la produzione di un determinato miele con capacità, quindi, di identificare l'origine geografica del prodotto e la reale natura dell'ape utilizzata per la produzione. Questo metodo è stato inserito nel Programma nazionale MIPAAFT 2020 - 2022 delle azioni a favore del comparto apistico ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013,

impegna il Governo:

a prevedere che l'attività di apicoltura biologica sia riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

G/988/11/9 (già em. 18.0.9)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

la particolare morfologia dei territori, specie quelli montani, caratterizzati da aziende di piccole dimensioni fortemente frazionate in unità fondiari anche molto distanti tra di loro, rende particolarmente difficoltosa l'adozione della tecnica di produzione biologica su tutta la superficie aziendale;

in tali situazioni il passaggio integrale alla tecnica di produzione biologica diviene particolarmente complesso non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto quello giuridico ed amministrativo;

la normativa comunitaria dispone peraltro delle flessibilità per le situazioni aziendali e territoriali particolari, come stabilito dall'articoli 11 ed 22 comma 2 lett. a) del Reg. UE 834/2007;

in ragione della importanza di un processo continuo di ampliamento delle superfici coltivate con metodo biologico, pur con adeguate garanzie di tracciabilità, separazione e controllabilità delle aziende e delle produzioni, è pertanto necessario applicare la flessibilità ammessa dalla regolamentazione comunitaria per una divisione aziendale in unità fondiari condotte con metodo biologico e non biologico.

impegna il governo

a valutare l'opportunità di introdurre elementi di maggiore flessibilità, nel caso di aziende composte da più unità fondiari separate e distanti fra loro, partecipanti ad un contratto di rete, un distretto biologico o socie di organizzazione di produttori riconosciute per la produzione biologica, affinché venga a queste riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiari in biologiche e non biologiche, ferma restando la garanzia della tracciabilità delle produzioni.

Art. 12

12.1 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Taricco](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e Bolzano".

Art. 18

18.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso «6 -bis .» con il seguente:

«6-bis. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE)

2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è riconosciuto il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e/o moltiplicazione. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, n. 10400, e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1373
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

Titolo breve: *Limitazioni alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 86 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 179 \(ant.\)](#)

25 giugno 2020

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 297 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

[N. 298 \(ant.\)](#)

1 luglio 2020

[N. 299 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

[N. 300 \(pom.\)](#)

8 luglio 2020

[N. 338 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

[N. 340 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

[N. 344 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 370 \(ant.\)](#)

21 gennaio 2021

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 158 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2020

[N. 159 \(ant.\)](#)

6 ottobre 2020

[N. 160 \(ant.\)](#)

7 ottobre 2020

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 32 \(ant.\)](#)

15 gennaio 2020

Sottocomm. pareri

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 10 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 173 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

[N. 174 \(pom.\)](#)

24 giugno 2020

Commissione parlamentare questioni regionali

15 luglio 2020

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 86 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
86ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

(38) *STEGER ed altri.* - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989* (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(986) *Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006* (Parere alla 3a commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 ([n. 178](#))

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Quanto all'emendamento 1.0.1 ad esso riferito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo a condizione che siano soppresse le parole "e reprimere mediante severe sanzioni", nel rispetto della riserva di legge in materia.

La Sottocommissione conviene.

(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sugli emendamenti relativi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 179 (ant.) del 25/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2020
179ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Esame e rinvio. Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20)

Il **PRESIDENTE** ricorda che il Governo ha manifestato la possibilità di attendere fino al 9 luglio prossimo.

Il sottosegretario GIORGIS, per conto del Governo, conferma la proroga del termine di scadenza del parere al 9 luglio 2020 alla competente Commissione della Camera.

La senatrice **D'ANGELO** (M5S) chiede la possibilità di predisporre delle audizioni al fine di approfondire una materia particolarmente complessa, quale quella oggetto dell'atto in esame.

La senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) si associa alla richiesta, insistendo perché la trattazione di tale atto possa svolgersi approfonditamente in considerazione della complessità della materia.

Il **PRESIDENTE** propone il termine per l'indicazione degli auditi a martedì 30 giugno alle 15.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1373) Deputati Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo e sull'emendamento 1.0.1)

Il relatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca le disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. La proposta, volta alla disciplina e al sostegno delle filiere etiche, è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati ed è assegnata alla nona Commissione in sede referente. Il disegno di legge mira ad introdurre nell'ordinamento norme per limitare il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, prevedendo altresì una delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Per le parti di competenza del testo, l'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Le offerte vengono esercitate "al buio", senza che i partecipanti possano sapere con chi concorrono. Si ricorda che nel giugno 2017 Federdistribuzione e Ancd Conad hanno siglato con il Ministro un Protocollo di intesa al fine di favorire un mercato più trasparente e per evitare effetti distorsivi dei rapporti di filiera con l'impegno a non far ricorso alle aste elettroniche inverse al doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari. Il protocollo contiene un Codice etico che prevede tra gli impegni quello di non utilizzare la modalità d'asta inversa al doppio ribasso e di adottare misure di massima trasparenza nell'utilizzo di piattaforme elettroniche di acquisto e di approvvigionamento, definendo e rendendo noto ai fornitori il regolamento d'asta e garantendo libertà di accesso ai fornitori di ogni dimensione, che abbiano una struttura produttiva adeguata sia in termini qualitativi che quantitativi per commercializzare i loro prodotti.

Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

Quanto agli emendamenti di competenza, rileva soltanto l'emendamento 1.0.1 (De Bonis) che appresta una sanzione al divieto di vendita sottocosto, con rinvio al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Si tratta di una norma che è assistita dalla sanzione del comma 6 del medesimo articolo, per il quale "salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 50.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689.

All'accertamento delle violazioni delle disposizioni l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Illustra quindi una proposta di parere favorevole sul testo e sull'emendamento 1.0.1 favorevole.

La proposta di parere, messa ai voti, è approvata all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 297 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
297ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1703) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, presenta oneri che ammontano complessivamente a 200.052 euro annui a decorrere dal 2020, con copertura sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta la necessaria capienza. Per quanto concerne gli oneri eventualmente derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, l'articolo 4 del disegno di legge in esame dispone che si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il Governo ha confermato la congruità della stima degli oneri annui per il trasferimento in Colombia di persone condannate, riferita all'ipotesi, formulata in relazione tecnica del trasferimento di 2 persone all'anno. Sempre nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state recepite le condizioni rese nei pareri espressi dalla Commissione bilancio, volte a specificare il carattere annuo degli oneri e a spostarne la decorrenza a partire dall'anno 2020, nonché a riferire la clausola di

copertura al bilancio triennale 2020-2022. Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1704) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PICHELTO FRATIN** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, la quale asserisce che dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ad eccezione degli oneri eventualmente connessi agli articoli IV (danni derivanti da guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi), V (nazionalizzazioni ed espropri), X e XI (ricorso al tribunale arbitrale). Al riguardo, rappresenta che, ove tali oneri dovessero verificarsi, si provvederà con apposito provvedimento legislativo. In tal senso dispone l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame, mentre il comma 1 del medesimo articolo reca, per la restante parte dell'Accordo, la clausola di invarianza finanziaria. Alla luce di quanto sopra illustrato, non ha osservazioni di competenza da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, comma 5, che occorre chiedere conferma che gli ulteriori compiti attribuiti all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 3, occorre avere conferma dell'assenza di effetti finanziari derivanti dall'esclusione del ricorso alle aste elettroniche per gli appalti di beni e servizi in materia di ristorazione e fornitura di derrate alimentari.

Con riguardo all'articolo 5, recante delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche, rileva che i principi e criteri per l'adozione dei decreti delegati appaiono comportare oneri, in particolare alle lettere *b)* e *d)* del comma 2, che contemplano l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti. Il rinvio, previsto dal successivo comma 4, della determinazione degli oneri e delle relative coperture alla fase dell'adozione dei decreti delegati non risulta, come già per altre deleghe

segnalate in precedenza, perfettamente in linea con l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che impone - di regola - alle leggi di delega comportanti oneri di indicare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, mentre solo in via di eccezione, nel caso di particolare complessità della materia trattata, la quantificazione degli effetti finanziari può essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

In merito all'emendamento 1.0.1, in materia di vigilanza sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e la previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati in favore dei componenti della Commissione di cui al comma 1.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che sono in corso approfondimenti istruttori sia sul provvedimento che sulla proposta emendativa in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva selezionata, di cui all'articolo 1, possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 2, che prevede un corso unico per gli ufficiali della riserva selezionata, occorre acquisire, attraverso relazione tecnica, elementi sulla corretta quantificazione dell'onere, al fine di verificare la congruità della copertura di cui all'articolo 4. All'articolo 3, segnala che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari è previsto solo al secondo passaggio parlamentare degli schemi di decreti delegati, che si verifica nel caso in cui, al primo passaggio, il Governo non si conformi al parere delle Commissioni competenti per materia. Al riguardo, sarebbe opportuno che il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari sia obbligatorio già al primo passaggio parlamentare. Relativamente alla copertura finanziaria, di cui all'articolo 4, segnala l'opportunità di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri.

In conclusione, al fine di approfondire i profili sopra illustrati, occorre valutare di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Parere alla 4a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 1.3 e 1.4. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 e 1.4. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il relatore DELL'OLIO (M5S) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni circa il fatto che l'attuazione dell'articolo 7 del disegno di legge possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Concorda poi con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 7.1 e sull'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.1.

Il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e alla luce della rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 2.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che esso interviene esclusivamente sul riassetto organizzativo dell'ente, in base ai criteri posti dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza). La relazione tecnica conferma che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il Banco nazionale di prova non riceve contributi a carico del bilancio dello Stato, ma si autofinanzia totalmente con i proventi dei servizi resi all'utenza. Le tariffe per la prova delle armi e il controllo delle munizioni sono stabilite dal Ministero dello sviluppo economico su proposta del Banco e coprono il costo economico del servizio, determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese

generali ad esso imputabili. Ne consegue che il Banco opera in piena autonomia finanziaria, essendo assicurata dalle tariffe la totale copertura dei propri costi diretti e indiretti. Inoltre, la relazione tecnica afferma che il Banco non è comunque inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco delle Amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009).

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 14 dello schema di decreto, nell'attribuire compiti di vigilanza, in massima parte già previsti ai sensi della legislazione vigente, in capo al Ministero dello sviluppo economico, prevede, altresì, che il Banco sia tenuto alla trasmissione al medesimo dicastero di una relazione semestrale con particolare riferimento allo stato di avanzamento del riordino e al contenimento delle spese. Sul punto, andrebbe quindi confermato che l'amministrazione ministeriale sia in grado di assolvere a tutti i compiti istruttori correlati ai compiti di vigilanza, come ridefiniti ai sensi dell'articolo citato, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Riesame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare sulle proposte emendative citate.

Ad integrazione del parere sul testo reso lo scorso 31 luglio, segnala la necessità di aggiornare la decorrenza dell'onere e della relativa copertura del registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Pertanto, il comma 9 del medesimo articolo 5 andrebbe così modificato: "9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.".

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso di predisposizione la relazione tecnica da parte del Ministero dell'ambiente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica sul disegno di legge n. 727, recante delega per il riordino della normativa sul trasporto aereo, già formalmente richiesta dalla Commissione il 17 febbraio scorso.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 1° luglio 2020, alle ore 10, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,05.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 298 (ant.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020
298ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI), sulla base degli elementi emersi in sede istruttoria, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce un chiarimento su una delle osservazioni formulate nella proposta, evidenziando che si tratta dell'invito ad includere nell'operatività dei poteri speciali le ipotesi di trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso favorevole sulla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del

Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) richiama la richiesta di chiarimento formulata al Governo in sede introduttiva dell'esame.

La rappresentante del GOVERNO conferma che l'amministrazione competente è in grado di dare attuazione alle attività istruttorie correlate ai compiti di vigilanza, come definiti all'articolo 14 dello schema di regolamento in esame, con le risorse già previste a legislazione vigente.

Il RELATORE, sulla base della rassicurazione appena fornita dal Governo, formula una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione della Commissione una nota del Ministero del lavoro recante ulteriori risposte ai rilievi sollevati dal relatore. In particolare, con riguardo alla novella di cui all'articolo 7, comma 7, dello schema di decreto in esame, che consente l'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche senza l'adesione degli enti gestori di previdenza o assistenza, sono fornite rassicurazioni sull'assenza di rischi di mancato recupero dei crediti previdenziali. In merito, poi, all'articolo 9, comma 3, del correttivo, che estende l'ambito applicativo della disciplina delle transazioni fiscali, nel quadro degli accordi di ristrutturazione, anche ai contributi previdenziali, si rappresenta l'assenza di pregiudizi per le casse degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S), alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che la Commissione giustizia, competente per i profili di merito, ha programmato lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, avendo acquisito dal Governo la disponibilità ad attendere fino al 9 luglio per l'espressione del parere.

Alla luce di tale circostanza e in considerazione del rilievo che assume il correttivo in esame per le significative modifiche che apporta al Codice della crisi d'impresa, reputa opportuno che anche la Commissione bilancio possa attendere lo svolgimento delle audizioni prima di completare l'esame del provvedimento. A tale riguardo, segnala come le modifiche recate dallo schema in titolo non tengano conto del devastante impatto sul tessuto economico della pandemia da COVID-19, paventando il rischio che la nuova disciplina possa peggiorare, se possibile, la già drammatica situazione delle imprese.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), associandosi alle considerazioni fatte dalla senatrice Ferrero, pone in evidenza il massiccio incremento del livello di indebitamento delle imprese e il connesso deterioramento del patrimonio aziendale, causati dalla pandemia, che certamente determinerà un profondo cambiamento nel modello di riferimento delle imprese. Fermo restando il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa al 1° settembre 2021, diventa necessario, con il concerto di tutte le amministrazioni interessate, adeguare il sistema delle segnalazioni previsto dal provvedimento al nuovo contesto di riferimento, nella prospettiva di una ragionevole e leale collaborazione tra lo Stato, le imprese e i professionisti.

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), concordando sull'importanza delle tematiche appena sollevate, osserva che si tratta di questioni da affrontare principalmente presso la Commissione di merito. Condivide peraltro l'opportunità di un ulteriore spazio di approfondimento, al fine di valutare se dalle prossime audizioni possano emergere elementi utili per la valutazione dei profili finanziari di competenza della Commissione bilancio.

A seguito degli ulteriori interventi del senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), che richiama l'attenzione sulle competenze della Commissione bilancio anche in materia di programmazione economica, nonché della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che rinnova la richiesta di un supplemento di istruttoria, il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA dichiara la disponibilità del Governo ad attendere fino al 9 luglio anche per l'espressione del parere sui profili finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) chiede se il Governo sia in grado di fornire le risposte ai quesiti posti sul testo e sugli emendamenti relativi al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO risponde che risultano ancora in corso le interlocuzioni di carattere istruttorio con gli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In risposta alla richiesta di raggugli formulata dal presidente relatore [PESCO](#) (M5S), il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta che l'istruttoria sugli ulteriori profili finanziari del provvedimento in titolo non è stata ancora completata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

A seguito della domanda di informazioni del relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) sullo stato dell'istruttoria, la rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte del Ministero dell'ambiente.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta perplessità sulla valutazione contraria manifestata, sul provvedimento in esame, dal Dipartimento delle finanze, per una presunta perdita di gettito che deriverebbe dalla riduzione degli introiti correlati alla "plastic tax", quando risulta dalla documentazione disponibile che la Ragioneria generale dello Stato non ha osservazioni da formulare per i profili di competenza.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, dopo aver osservato che l'eventuale perdita di gettito correlata a un provvedimento, pur apprezzabile, richiede l'individuazione di una copertura finanziaria adeguata, chiarisce che la Ragioneria generale dello Stato non ha ancora assunto una posizione conclusiva sul provvedimento; aggiunge che le interlocuzioni in corso tra le amministrazioni interessate sono proprio finalizzate a trovare una soluzione efficace e finanziariamente sostenibile per un intervento legislativo che appare, nelle sue finalità ambientali, meritevole di condivisione.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce che, a suo avviso, la valutazione espressa dal Dipartimento delle finanze appare errata in radice, escludendo che il provvedimento, proprio per il suo ambito applicativo, possa incidere sul gettito fiscale riveniente dalla "tassa sulla plastica".

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute della Commissione bilancio, già convocate oggi, alle ore 15, e domani, giovedì 2 luglio 2020, alle ore 10, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 178**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti dal Governo gli elementi istruttori, con i quali, in relazione alle attività aggiuntive che saranno richieste alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Amministrazioni che compongono il gruppo di coordinamento, si fa presente che:

- il gruppo di coordinamento, istituito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 è attualmente costituito dai rappresentanti dei Ministri che, in ragione delle relative competenze, svolgono la funzione di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta; tale modello organizzativo e procedurale viene esteso, per effetto dello schema in titolo, anche agli altri Ministeri competenti; ne deriva che l'incremento delle notifiche, in relazione all'ampliamento dei settori strategici, si diluisce tra le varie amministrazioni, comprese le nuove che integreranno il gruppo, determinando un effetto complessivamente non significativo tale da non influenzare il fabbisogno di personale;
 - per ogni notifica che perviene alla Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmessa al gruppo di coordinamento, i Ministeri competenti, ordinariamente per il tramite delle strutture degli uffici di diretta collaborazione, acquisiscono le informazioni necessarie per valutare l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, rivolgendosi alle loro strutture tecniche che detengono le informazioni utili per la valutazione delle notifiche; anche sotto questo aspetto, le attività, che non hanno una cadenza quotidiana o un carattere permanente, si diluiscono tra più uffici senza arrecare un effetto di carico di lavoro tale da richiedere nuove risorse;
 - come già accaduto per i settori ricompresi nel testo originario del decreto-legge n. 21 del 2012, non occorre creare nuove strutture, che non avrebbero peraltro le informazioni necessarie; conseguentemente le relative attività potranno essere svolte a risorse vigenti, eventualmente rimodulate all'occorrenza;
 - sul piano organizzativo, l'utilizzo di modelli standard consente di velocizzare le attività di raccolta di informazioni e di coordinamento tra le stesse;
 - per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio che ha le competenze in materia è composto da sei unità di personale non dirigenziale e da un dirigente di seconda fascia; il servizio è inserito nell'ambito di un ufficio di livello dirigenziale generale, che supporta e coordina l'attività del *golden power*, incardinato presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo; la struttura può far fronte anche alle attività che derivano dalla prossima applicazione dello schema in titolo, tuttavia altre unità sono in corso di acquisizione nell'ambito delle risorse umane della medesima Presidenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- acquisite le osservazioni non ostative della 1ª Commissione, quelle favorevoli della 4ª, della 9ª, della 13ª e della 14ª Commissione, nonché quelle favorevoli con rilievi della 3ª, della 6ª e della 8ª Commissione,
- esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- si valuti, a proposito degli articoli 3, 4, 5 e 8, l'opportunità di integrare, fra le definizioni di cui all'articolo 2, quella di "attività economiche di rilevanza strategica" per rendere più chiara l'applicabilità delle disposizioni ai soggetti che esercitano attività d'impresa;
- si valuti altresì l'opportunità di differenziare i requisiti di fatturato e di dimensioni relativi alle imprese operanti nei settori dell'energia, dell'acqua, della salute e del settore finanziario in ragione delle specifiche condizioni di base dell'offerta dei relativi prodotti e servizi;
- in particolare, si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 8, comma 1, lettera c), una riduzione delle soglie minime indicate, ai fini dell'inclusione nel perimetro dei poteri speciali, in relazione al fatturato annuo netto e al numero medio annuale di dipendenti delle imprese che esercitano attività economiche aventi una rilevanza strategica nel settore finanziario, creditizio e assicurativo, allo scopo di ampliare la portata applicativa della disciplina in oggetto e quindi il suo grado di efficacia in ambiti particolarmente delicati sotto il profilo della criticità e della strategicità dei relativi beni e rapporti giuridici;
- si valuti la possibilità di prevedere, nell'ambito dell'articolo 12 relativo ai prodotti a duplice uso, l'esclusione delle micro e piccole imprese dalla possibile soggezione agli oneri burocratici derivanti

dall'esercizio dei poteri speciali, anche attraverso la determinazione di una soglia di fatturato al di sotto della quale le imprese non sarebbero soggette all'esercizio dei suddetti poteri;
si valuti l'opportunità di escludere dalle operazioni infragruppo per le quali, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, non si applica l'esercizio dei poteri speciali, le ipotesi di trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea;
si valuti l'opportunità di includere tra i beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale la disciplina relativa al settore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2019/452/UE, lettera "e) libertà e pluralismo dei media", già prevista al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, dai quali risulta che:

- in merito alla nuova disciplina dell'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati da parte dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 3, comma 4, si rappresenta come il nuovo criterio garantisca maggiormente la concreta funzionalità dell'istituto della segnalazione, consentendo di contenere il numero delle segnalazioni entro limiti gestibili;
- il termine di invio dell'avviso al debitore, introdotto dal medesimo comma 4 dell'articolo 3, è ritenuto sufficientemente ampio da consentire all'Agenzia delle entrate l'individuazione dei soggetti che abbiano superato la soglia di esposizione debitoria;
- relativamente all'articolo 4, comma 2, che trasferisce la competenza per l'adozione delle misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta dal tribunale in composizione "collegiale" a quello in composizione "monocratica", viene confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- riguardo all'articolo 7, comma 1, si rappresenta che l'intervento del pubblico ministero in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza è previsto come facoltà e comunque si conferma l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le attività connesse potranno essere fronteggiate attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- relativamente alla novella di cui all'articolo 7, comma 7, che consente l'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche senza l'adesione degli enti gestori di previdenza o assistenza, sono fornite rassicurazioni sull'assenza di rischi di mancato recupero dei crediti previdenziali;
- con riguardo all'articolo 9, comma 3, recante modifiche alla disciplina della transazione fiscale e agli accordi sui crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, includendovi i contributi previdenziali, si rappresenta l'assenza di pregiudizi per le casse degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie;
- in merito all'articolo 12, comma 6, che interviene sull'articolo 80 del Codice della crisi di impresa, consentendo l'omologazione del concordato minore da parte del giudice, oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche in mancanza di adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, si rappresenta l'impossibilità oggettiva di fornire dati sugli effetti della norma relativamente ai crediti tributari, stante la proroga al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice, ivi incluso il vigente articolo 80;
- con riferimento all'articolo 25, comma 1, lettera a), sulle modalità di liberazione dei beni

immobili nella procedura di liquidazione giudiziale, si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri per spese di giustizia a carico della finanza pubblica;

- con riguardo all'articolo 31, si rassicura circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica connessi all'obbligo di pubblicazione sul sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia dei decreti che dichiarano l'esdebitazione del consumatore o del professionista;
- relativamente all'articolo 42, viene confermata l'effettiva sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria valida per tutte le disposizioni contenute nello schema di decreto;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 299 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020
299ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1086\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, che l'onere è stato configurato come tetto di spesa: trattandosi di spese di missione, si pone l'esigenza di riformulare il testo come previsione di spesa, sostituendo le parole: "pari a", con le seguenti: "valutato in". Inoltre, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati" ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, occorre comunque valutare l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, modificando conseguentemente il riferimento temporale dello stato di previsione. Il Governo dovrebbe infine chiarire se l'onere, indicato ad anni alterni, decorra effettivamente dal 2020 o dal 2021, adeguando di conseguenza il testo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime l'assenso del Governo alla riformulazione dell'onere come previsione di spesa, nonché all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura. Conferma altresì che l'onere decorrerà dall'anno finanziario 2020, con cadenza annuale alternata.

Il RELATORE, alla luce dell'avviso del rappresentante del Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo

condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1087-A) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non vi sono osservazioni di competenza da formulare, considerato che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 9 giugno.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1385-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito le condizioni espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 16 giugno, aggiornando la decorrenza temporale degli oneri e della relativa copertura, di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge e inserendo, nel medesimo articolo 3, una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all'articolo 27 dell'Accordo, sullo scambio di informazioni. Propone, quindi, di esprimere per l'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riguardo all'articolo 10 dell'Accordo, in tema di dividendi, si osserva che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione della tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; rispetto all'articolo 11 dell'Accordo, in tema di interessi, in relazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, si osserva che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento, e che la disposizione prevista dal paragrafo 8 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, non producendosi pertanto variazioni di gettito; con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, per quanto riguarda i possibili effetti di sostituzione

che potrebbero derivare da ipotizzabili trasferimenti di produzione da aziende domestiche verso aziende estere cinesi, si evidenzia che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento; si rappresenta poi che la disposizione prevista dal paragrafo 6 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, sugli utili di capitale, si fa presente che l'Accordo in parola non introduce sostanziali variazioni rispetto alla convenzione vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; per quanto attiene l'articolo 18 dell'Accordo, in tema di pensioni, viene evidenziato che non si dispone in Anagrafe tributaria di elementi utili a rispondere alle osservazioni poste; con riguardo all'articolo 22, concernente gli altri redditi, si rappresenta che l'Accordo ha soppresso, rispetto alla vigente convenzione, il comma che prevede la tassazione di redditi non esclusiva da parte di uno dei due Stati contraenti per le somme erogate a soggetti residenti nell'altro Stato, e si ritiene che tale soppressione non comporti variazioni di imposizione e quindi di gettito; rilevato che, in relazione alle disposizioni in materia di interessi, canoni e pensioni, non risulta possibile, dall'analisi dei flussi finanziari, prevedere e valutare l'evoluzione dello scenario di riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme alla relatrice.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1588-A) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando l'assenza di osservazioni di competenza da formulare, considerato che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 3 giugno.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1646) *Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un rinvio dell'esame, per consentire ai senatori un breve approfondimento sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*), in via preliminare, riepiloga la disciplina vigente in materia di ordinariato militare e di assistenza spirituale alle forze armate, dando poi conto delle modifiche che deriverebbero dal provvedimento in esame.

Soffermandosi quindi sui profili di competenza, segnala, relativamente all'articolo 3, comma 1, i seguenti aspetti: in merito alla lettera *a*), dove la nuova formulazione dell'articolo 17, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede espressamente l'obbligo per le autorità militari di mettere a disposizione dei cappellani militari "i luoghi e mezzi che siano necessari per l'assolvimento delle loro funzioni", chiede conferma che tale previsione possa essere attuata con le risorse umane e strumentali previste in bilancio a legislazione vigente. Circa la lettera *c*), osserva che i commi 1, 3 e 4 del nuovo articolo 1533-*bis* del Codice dell'ordinamento militare prevedono che il servizio di assistenza possa svolgersi oltre l'orario di servizio, che vi possa essere la collaborazione di altri sacerdoti in servizio della diocesi e che si sostituisca il cappellano, in caso di sua assenza, con il parroco competente per territorio. Dal momento che ognuna delle disposizioni specifica che ciò dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, chiede conferma della sostenibilità di tale previsione. Chiede analoga rassicurazione anche in merito alla previsione del comma 5 dello stesso articolo 1533-*bis*, dove è stabilito che le Forze armate dovranno garantire l'alloggio di servizio ai cappellani. Sulla lettera *e*), che inserisce nel Codice dell'ordinamento militare l'articolo 1534-*bis*, segnala che la disposizione in questione esclude che dal conferimento dell'incarico di cappellano "coordinatore" - figura di nuova istituzione - derivino modifiche al trattamento economico. Sul punto, andrebbe confermato che non si determineranno ulteriori oneri indiretti connessi all'espletamento dell'incarico (uffici, personale, trattamento di missione per le ispezioni nelle sedi, ecc.), considerato peraltro che la struttura organizzativa vigente prevede l'analoga figura degli "Ispettori" (equiparati, ai fini economici, al grado di brigadieri generali) per i quali è ad oggi stabilita una specifica dotazione in organico. Relativamente alle lettere *ss*), *vv*) e *zz*), osserva che dalla riformulazione dei criteri e dei parametri validi ai fini dell'avanzamento in carriera dei cappellani militari sembrano scaturire effetti eterogenei ai fini finanziari, sui quali la relazione tecnica non si sofferma. Andrebbe quindi fornito un quadro di dettaglio degli effetti finanziari derivanti dalle singole modifiche alle forme di avanzamento e alle permanenze minime nei gradi, rispetto a quanto scontato a legislazione vigente. Più in generale, va considerato che il riassetto in esame dispone una sensibile riduzione dell'organico di diritto del numero complessivo dei cappellani militari rispetto alla legislazione vigente, che passerebbe da 204 a 162 unità. Tuttavia, al fine di pervenire ad una valutazione dell'effettivo impatto sul bilancio, occorre tenere sempre conto del costo effettivo sostenuto ai sensi della legislazione vigente, in relazione alle unità che sono ad oggi effettivamente presenti in organico. In tal senso, la relazione tecnica fornisce dati che espressamente dichiara non corrispondenti alle consistenze effettive, in quanto l'Ordinariato militare ogni anno richiede l'inserimento di un numero di cappellani militari pari o di poco inferiore al limite organico. Infatti, il dato riportato è di 197 unità a fronte dell'organico di diritto di 204 unità. Risulta quindi opportuno conoscere l'organico effettivo presente e non il numero che viene inserito nel sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (SICO). Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 158/2020 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relatrice per gli approfondimenti svolti, sottolinea la necessità di verificare il costo effettivo sostenuto a legislazione vigente, in modo da individuare chiaramente l'impatto finanziario delle modifiche recate dal provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019
(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti del Relatore 1.1 (che introduce un criterio di delega riferito al Covid-19 generico e indeterminato anche dal punto di vista finanziario) e 1.2 (che stralcia la direttiva su Campione d'Italia, con scadenza 31/12/2019) sia al fine di valutare se il bilancio 2020 sconta eventuali maggiori entrate, sia in termini di eventuali sanzioni da parte dell'Unione europea per il mancato recepimento. Occorre valutare, con riferimento all'emendamento 1.4 (che aggiunge il recepimento di ulteriori direttive in materia fiscale) se i relativi effetti finanziari sono coerenti con l'impianto di copertura del disegno di legge o se necessitano di una specifica copertura; occorre valutare inoltre gli emendamenti 1.5 (che prevede alla lettera c), la concessione di contributi e detrazioni), 1.6 (che alla lettera b) prevede l'attivazione di adeguate detrazioni), 1.7 (che prevede l'istituzione di un fondo) e 1.9 (che prevede un credito d'imposta per le imprese a fronte dei maggiori costi di adeguamento alle direttive). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare la compatibilità degli effetti finanziari degli emendamenti 3.1 (che prevede campagne informative), 3.3 (che alla lettera d-bis prevede l'istituzione di registri), 3.4 (che prevede misure per la promozione delle opere europee anche per le piattaforme di condivisione di contenuti video) e 3.14 (in relazione ai compiti di tutela del diritto d'autore per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 4.9 (con particolare riferimento al punto 1, che innalza il livello del servizio universale), 4.11 (che prevede la mappatura geografica delle reti, misure per favorire e accelerare la migrazione dalle infrastrutture preesistenti e alla lettera c-bis l'obbligo di un livello minimo di velocità di connessione), 4.14 (che prevede la garanzia di uniformità tra aree geografiche di accesso e di velocità minima), 4.36 (in materia di compiti di mappatura geografica delle reti per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.43 e 4.44 (in materia di ridefinizione dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio), 4.34 (in materia di proroga dei diritti d'uso individuali dello spettro radio), 4.32 (in materia di co-investimento e accordi di cooperazione per lo sviluppo di reti a banda ultralarga), 4.37 e 4.38 (in materia di differenziazione tra ricerche di mercato e servizi di promozione commerciale come televendite e *telemarketing*), 4.41 e 4.42 (in materia di certezza degli investimenti nel campo dell'"internet degli oggetti") e 4.47 (in materia di zone bianche). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, segnala che occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 5.1, 5.5 e 5.7 (che prevedono ulteriori tipologie di impianti che possono accedere agli incentivi e il superamento dei vincoli sui terreni agricoli), 5.2 (che

prevede l'istituzione di una banca dati pedologica nazionale), 5.4 (in materia di utilizzo di aree agricole e di competenze delle Regioni con possibilità di richiedere il supporto tecnico-specialistico delle società del gruppo GSE), 5.13 (in materia di aree agricole ai fini di ammissione agli incentivi statali), 5.14 e 5.16 (in materia di silenzio assenso), 5.15 (che stabilisce termini massimi decadenziali), 5.18 (che prevede il riordino della normativa in materia di riconoscimento degli incentivi statali agli impianti fotovoltaici), 5.22 (che prevede in materia di autoconsumo specifiche disposizioni anche nel trattamento fiscale per consorzi, cooperative e società consortili), 5.27 (che prevede interventi sul sistema tariffario), 5.30 (in materia di oneri di sistema), 5.31 (che prevede misure volte a favorire lo scambio di energia anche all'interno dello stesso edificio, di un condominio o tra edifici contigui), 5.32 (che prevede la garanzia di misure per favorire contratti tra utenze limitrofe), 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.41, 5.65, 5.66 e 5.107 (in materia di obiettivi di consumo energetico da fonti rinnovabili e incentivi nel settore dei trasporti e dell'aviazione, nonché di crediti d'immissione al consumo), 5.44 (che prevede la promozione della silvicoltura fuori foresta di essenza legnose di pregio tropicali), 5.45 (in materia di sostegno della filiera del biogas e biometano), 5.48, 5.49, 5.50, 5.72, 5.73, 5.75, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108 (in materia di biocarburanti, promozione dell'utilizzo energetico di biomasse e riconoscimento, tra le materie prime, del ruolo dei rifiuti e residui), 5.51, 5.53 e 5.109 (in materia di misure di incentivazione per invasi, traverse e dighe e di promozione delle bonifiche dei medesimi), 5.54 e 5.55 (in materia di valorizzazione dell'autoconsumo), 5.56, 5.59 e 5.86 (in materia di copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici e gestione RAEE delle pile e degli accumulatori), 5.58 (che prevede il soccorso amministrativo rispetto ai casi di decadenza dalle tariffe incentivanti, possibilità di modificare liberamente la configurazione degli impianti rispetto quella ammessa al sostegno, tutela degli investimenti già avviati, abrogazione dello scambio sul posto e introduzione di nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia), 5.61 (in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento), 5.83 (in materia di bonifica e sostituzione degli impianti in amianto o eternit con contestuale installazione di impianti fotovoltaici a tetto), 5.84 e 5.85 (che prevedono di potenziare il meccanismo di sostegno per l'installazione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali), 5.87 (in materia di pianificazione e monitoraggio dei consumi energetici), 5.88 (in materia di promozione dell'idrogeno verde nell'industria siderurgia e chimica), 5.90 (in materia di incentivi alle tecnologie a fonte rinnovabile), 5.92 (in materia di strumenti per promuovere la ricerca e l'innovazione), 5.100 (in materia di idoneità delle aree, di aree agricole, di previsione di ulteriori tipologie di impianti che possono accedere agli incentivi, di silenzio assenso, di cogenerazione e di revisione degli attuali vincoli alla realizzazione degli interventi), 5.103 (che prevede la sostituzione e lo smaltimento di impianti inquinanti), e 5.106 (che prevede il principio di neutralità tecnologica). Per quanto riguarda le deleghe al Governo previste dagli emendamenti 5.98 e 5.99, occorre valutare l'opportunità di prevedere il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari e l'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.24 (che prevede oltre a diverse disposizioni agevolative anche l'estensione alle comunità di energia dei benefici degli enti del terzo settore), 5.25 (che prevede, in materia di autoconsumo, il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non connessi direttamente allo sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica), 5.29 (che prevede in materia di comunità energetiche, la forma di impresa senza scopo di lucro, modalità di incentivazione tariffaria e fiscale, e la definizione di un regime fiscale dedicato per le cooperative) e 5.97 (che prevede che maggiori oneri derivanti dall'articolo 5 non devono trovare regolazione nell'ambito delle componenti tariffarie a carico degli utenti finali). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva che appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 6.4 (che prevede la sospensione di un anno dei canoni demaniali marittimi, in caso di squilibri della concorrenza a danno di imprese balneari nazionali, derivanti dall'emergenza da Covid-19). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, osserva che occorre valutare gli emendamenti 7.12 (che sopprime la lettera *b*) del comma 1, in materia di coordinamento dei termini di pagamento

del corrispettivo, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica), 7.14 (che prevede di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quale autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza e all'applicazione delle relative sanzioni), 7.29 (in materia di designazione dell'autorità di contrasto), 7.16, 7.17 e 7.28 (in relazione all'applicazione dei termini di pagamento anche alle pubbliche amministrazioni), 7.26 (in relazione alle funzioni previste per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi e del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari). Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 7.45 (che prevede l'istituzione di un fondo di compensazione dei danni subiti dalle imprese a seguito dell'applicazione di dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Non ha, per quanto di competenza, osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, segnala che appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 9.9 (in materia di pubblicazioni scientifiche finanziate con fondi pubblici), 9.11 (in materia di reti di istituti di tutela del patrimonio culturale), 9.19 e 9.20 (in materia di funzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato) e 9.49 (che prevede obblighi per i comuni in materia di spettacoli viaggiatori). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non ha osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, fa presente che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 12.3 (che prevede incentivi fiscali per le comunità di cittadini e un regime fiscale dedicato per le cooperative) e 12.18 (che prevede il riconoscimento di crediti d'imposta). Appare altresì opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.4 (che prevede la creazione di nuovi sistemi di distribuzione chiusi), 12.5 (in materia di sistemi energetici di utenza), 12.12 (in materia di partecipazione delle imprese di ogni dimensione alle comunità energetiche dei cittadini), 12.17 (in materia di silenzio assenso), 12.20 (in materia di principi tariffari) e 12.21 (che prevede l'introduzione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di *smart grids*). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Fa presente, inoltre, di non avere osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 14, rileva che occorre valutare gli emendamenti 14.2 (che prevede di concentrare, nella Banca dati nazionale, tutti i dati raccolti da altri sistemi di rilevamento e prevede il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento), 14.8 e 14.8 (testo 2) (che prevedono di introdurre un sistema di rating degli operatori delle filiere agroalimentari), 14.10 e 14.11 (che prevedono il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento), 14.12 e 14.13 (che prevedono di concentrare, nella Banca dati nazionale, tutti i dati raccolti da altri sistemi di rilevamento), 14.16 (che prevede di ammodernare i sistemi centrale e regionali di raccolta dati attraverso l'introduzione di una piattaforma unica), 14.14 (in materia di Registro Unico dei Controlli Ispettivi), 14.15 (in materia di applicativo REV) e 14.19 (in materia di formazione). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 14.17 (che prevede misure di incentivazione per gli allevamenti non intensivi). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che occorre poi valutare, anche in relazione al parere reso sul teso, gli emendamenti 15.12, 15.13, 15.14 e 15.15, che sopprimono la lettera *h*), la quale dispone il finanziamento degli oneri di governo dei dispositivi medici a carico delle aziende mediante un contributo non superiore all'1 per cento del fatturato. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 15.16 (che prevede indennizzi per danni da somministrazione vaccinale, anche non obbligatoria, mediante assegni vitalizi reversibili). Occorre valutare, con riferimento all'emendamento 15.17, l'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Non ha osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 17.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, rileva che occorre valutare le proposte 19.1 (in materia graduale superamento del prezzo unico nazionale-PUN, di dispacciamento, distribuzione e

autodispacciamento di energia da fonti rinnovabili non programmabili e dei sistemi di accumulo), 19.2 e 19.3 (che prevedono di attribuire competenze all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Sulla proposta 19.4, non ha osservazioni.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 20, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.1, volto ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Con riguardo alla proposta 20.0.2, attuativa della direttiva in materia di informazioni finanziarie e prevenzione di determinati reati, si chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, che va modificata sostituendo la parola: "derivano", con le seguenti: "devono derivare". Occorre verificare i profili finanziari degli emendamenti 20.0.3, 20.0.5, 20.0.7 e 20.0.11, diretti a porre rimedio ai ritardi dei pagamenti delle Amministrazioni Pubbliche nelle transazioni commerciali. Occorre valutare, anche in relazione al meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, i possibili effetti finanziari delle proposte 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28, 20.0.32 e 20.0.45, volte a introdurre specifici principi e criteri per il recepimento della direttiva in tema di riduzione dei prodotti di plastica. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 20.0.9, in materia di messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti, con particolare riguardo alla lettera *d*), che prevede la rideterminazione delle tariffe. Chiede conferma dell'assenza di oneri con riguardo alle proposte 20.0.15, 20.0.27, 20.0.35 e 20.0.38, volte, in sede di recepimento della direttiva sulle procedure di ristrutturazione e insolvenza, a intervenire sul Codice della crisi per modificare il sistema dell'allerta precoce. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 20.0.25, in tema di adeguamento al Regolamento UE concernente l'informativa sulla sostenibilità del settore dei servizi finanziari. Occorre valutare gli emendamenti 20.0.26 e 20.0.30, volti ad arricchire i criteri per il recepimento della direttiva in tema di conferimento dei rifiuti delle navi, con particolare riguardo, rispettivamente, alla lettera *c*) e alla lettera *e*), che sembrano configurare forme di deroga ed esenzione da tariffe. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 20.0.31 e 20.0.31 (testo 2), che istituiscono una struttura di supporto per il Commissario unico per la procedura di infrazione sulle discariche, a valere su una quota delle risorse allo scopo già stanziata. Occorre valutare l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 20.0.34, diretto ad affrontare una procedura di infrazione in materia di Codice dei contratti pubblici. Sulla proposta 20.0.36, volta ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento UE in tema di cartolarizzazioni, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, che andrebbe comunque riformulata ed estesa. Allo stesso modo deve valutarsi l'emendamento 20.0.42, che verte sulla medesima materia, ma risulta privo di clausola di neutralità. Sull'emendamento 20.0.37, volto a recepire la disciplina europea riguardante le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite e la relativa vigilanza, chiede l'avviso del Governo, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di neutralità. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 20.0.43, sul trattamento doganale di Campione d'Italia, con particolare riguardo al comma 2, lettera *a*), che configura un'esenzione dalla disciplina delle immatricolazioni dei veicoli. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 20.0.44, volto ad accelerare la realizzazione della TAV Torino-Lione. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 20.0.46. Chiede l'avviso del Governo sull'emendamento 20.0.47, concernente la disciplina europea in tema di requisiti prudenziali e relativa vigilanza sulle imprese di investimento, valutando l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Chiede, inoltre, conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 20.0.48 e 20.0.49, dirette a distinguere tra navi adibite alla navigazione marittima e navi destinate esclusivamente alle acque interne.

Non ha, infine, osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica sul provvedimento in titolo è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riassume le precedenti fasi di esame del provvedimento.

Il sottosegretario VILLAROSA conferma che le funzioni attribuite all'Ispettorato centrale della tutela della qualità, di cui all'articolo 2, comma 5, potranno essere svolte ad invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Avverte poi che sugli altri aspetti segnalati dalla relatrice è ancora in corso l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e rinvio. Seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º luglio.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, riassume le precedenti fasi dell'iter del provvedimento.

Il sottosegretario VILLAROSA avverte che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti segnalati, ferma restando la richiesta di aggiornamento della decorrenza dell'onere e della relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio 2019.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda, in via preliminare, che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul testo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 23 luglio 2019.

Illustra poi gli emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.4 e 1.5. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.10 e 2.19. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.8, 2.16, 2.17 e 2.20. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 3.2 e 3.3. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, nella proposta 4.1, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 4.2 interamente sostitutiva dell'articolo 4. Occorre valutare, nella proposta 4.3, la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 4 e l'inserimento della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti della Commissione nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.1, 5.0.1 e 5.0.2. Non ha osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) dopo aver ricordato che sul provvedimento in esame è stato chiesto, nella seduta dell'8 gennaio scorso, l'aggiornamento della relazione tecnica, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito di applicazione e diffusione dei defibrillatori. Occorre valutare altresì la proposta 1.5, che sembra determinare problemi di coordinamento, sotto il profilo della copertura, tra gli articoli 1 e 5 del provvedimento. Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 2, occorre valutare le proposte 2.2 e 2.3, nella parte in cui trasformano da possibilità in obbligo per gli enti territoriali l'incentivazione a installare defibrillatori, rendendo problematico il previsto rispetto dell'equilibrio finanziario. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, sulla proposta 4.3, che richiede la connessione dei defibrillatori, oltre che al sistema di emergenza "118", anche al numero unico "112", occorre valutare tale estensione in relazione sia alla clausola di invarianza di cui all'ultimo periodo del capoverso "11-bis", sia al parere che sarà reso sul testo per gli altri articoli richiamati. Rispetto all'emendamento riferito all'articolo 5, occorre valutare la proposta 5.1, che amplia il contenuto delle iniziative di formazione, in relazione al parere che sarà espresso sul testo. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.3 (recante ulteriori oneri di

comunicazione per i soggetti pubblici e privati), 6.4 (sull'individuazione del soggetto referente per la gestione del defibrillatore), 6.5 (che pone ulteriori oneri amministrativi sulla centrale operativa del sistema "118"), nonché 6.7 (che impone oltre al collegamento con la centrale operativa l'attivazione della chiamata automatica in caso di utilizzo). Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare in relazione al parere che sarà reso sul testo la proposta 8.2, che estende il contenuto delle campagne di informazione ai profili della responsabilità per l'utilizzo del defibrillatore. Su tutti i restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di produrre gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il sottosegretario VILLAROSA avverte che sul disegno di legge in esame si è in attesa di acquisire la relazione tecnica del Ministero della difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, giudica opportuno rinviare la votazione del parere, anche alla luce del fatto che presso la Commissione giustizia sono in corso alcune audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 8 luglio 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 300 (pom.) dell'08/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020
300ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1646) Deputati Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **ACCOTO** (M5S), nel ricordare che nella seduta di ieri non sono stati formulati rilievi, per quanto di competenza, sul testo in esame, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce l'avviso favorevole del Governo.

La senatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere è posto in votazione e approvato.

(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO, nel rispondere alla relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1721) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019*

(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel rappresentare che l'istruttoria sugli emendamenti è in via di completamento, assicura che il Governo sarà in grado di esprimere il proprio avviso già a partire dalla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1745) *FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilenterestato utilizzato negli imballaggi per alimenti*

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione ai ragguagli già forniti nella seduta di ieri, ribadisce che la Ragioneria generale dello Stato sta verificando gli elementi istruttori trasmessi dal Ministero dell'ambiente.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), auspicando una sollecita definizione dell'istruttoria, che sembra emergere dalle indicazioni del Governo, sottolinea l'importanza e la valenza ambientale del disegno di legge in esame, che nasce da un'iniziativa trasversale ai Gruppi di maggioranza e opposizione.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla rappresentante del Governo se è possibile rendere disponibile alla Commissione la nota del Ministero dell'ambiente.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel far presente di non avere al momento la disponibilità della nota istruttoria, assicura che si attiverà per soddisfare la richiesta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, nella seduta di ieri, il Governo ha dato conferma della neutralità finanziaria con riguardo all'articolo 2, comma 5, riservandosi di fornire risposta sugli ulteriori rilievi formulati.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA dichiara che, con ogni probabilità, il Governo potrà rispondere ai restanti quesiti posti dalla relatrice già nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti 3.200, 5.200 e 6.300, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO assicura che, anche in questo caso, sarà in grado di dare le necessarie risposte nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

A fronte della domanda di raggugli posta dal relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene che sarà possibile fornire i chiarimenti richiesti, alla luce delle interlocuzioni in corso con il Ministero della salute, a partire dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) ricorda che la Commissione è in attesa dell'aggiornamento della

relazione tecnica, nonché dei chiarimenti sui quesiti posti in merito alle proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO osserva che, anche in relazione a questo provvedimento, le risposte ai rilievi della Commissione dovrebbero essere disponibili già nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel rispondere alla richiesta di ragguagli del relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), fa presente che non sono ancora pervenuti gli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione della difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare
(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'ulteriore emendamento 1.100 della relatrice, integralmente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere al riguardo conferma della possibilità di attuare ad invarianza di oneri il principio direttivo di cui alla lettera g) del comma 1, che richiede di ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire risposta al rilievo avanzato dalla relatrice, per cui occorre acquisire le valutazioni del Ministero della difesa.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nel riconoscere gli sforzi della Presidenza per assicurare un'organizzazione dei lavori ordinata e ragionevole, segnala l'esigenza che l'attività della Commissione si svolga in modo proficuo, tenendo conto, per quanto possibile, dei tempi del Governo per completare gli approfondimenti istruttori.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), nel condividere le osservazioni del senatore Errani, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di completare sollecitamente le istrutture sui provvedimenti all'ordine del giorno, in vista della presentazione del decreto-legge in tema di semplificazioni, che

presumibilmente richiederà alla Commissione bilancio, nelle prossime settimane, un impegno assorbente.

La rappresentante del GOVERNO conferma le rassicurazioni già fornite al riguardo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver tracciato un sintetico riepilogo dello stato e delle prospettive di esame dei disegni di legge inseriti nel calendario dei lavori, ritiene opportuno convocare un Ufficio di Presidenza per un confronto sull'organizzazione dei lavori concernenti il cosiddetto decreto-legge "rilancio", che dovrebbe essere trasmesso dalla Camera dei deputati entro il prossimo fine settimana.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI IN COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine dell'odierna seduta plenaria, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 338 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020
338ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1970\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del fatto che l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, disposta dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7), possa avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente al punto n. 8), ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", che comporta un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione, anche se, considerato che trattasi di oneri retributivi ai quali sono ordinariamente associati effetti indotti, la Relazione tecnica andrebbe integrata con il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge di contabilità. In merito alla copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 2, tramite riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, chiede conferma della compatibilità degli oneri con un limite massimo di spesa, nonché dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, andrebbe confermato che la copertura a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri non sottragga risorse alle altre autorizzazioni di spesa, con conseguenti integrazioni per maggiori bisogni finanziari futuri. L'articolo 3 prevede la proroga dei termini scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Al riguardo, andrebbe confermato che eventuali risparmi che dovessero venire meno per effetto della proroga non siano stati contabilizzati

nei tendenziali di finanza pubblica. Circa l'articolo 4, andrebbe confermato che l'inclusione della SARS-CoV-2 tra gli agenti virali nocivi non comporti un aggravio delle spese per la prevenzione a regime ovvero una volta superato il periodo della fase pandemica. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla Nota n. 171 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota istruttoria, unitamente all'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812-A) CALIENDO. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato* (Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 4 del testo risulta dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, dell'emendamento 3.0.1 (testo 2), sostanzialmente identico alla proposta 3.0.1, su cui la Commissione bilancio aveva espresso, in data 15 gennaio 2020, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Prospetta pertanto di ribadire, sul citato articolo 4, il medesimo parere. Sulla parte restante dell'articolo, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA concorda con la relatrice, esprimendo un avviso contrario sull'articolo 4.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 4. Il parere è non ostativo sulla parte restante dell'articolo".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda come il Governo avesse rappresentato la necessità di acquisire apposita relazione tecnica sull'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario BARETTA consegna la relazione tecnica che subordina la verifica positiva sull'emendamento 1.100 alla riformulazione della lettera f), espungendovi le parole: "e la durata".

La RELATRICE, alla luce dell'avviso del Governo, propone quindi l'approvazione del seguente

parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, lettera *f*) delle parole: "l'organizzazione, le modalità e la durata", con le seguenti: "l'organizzazione e le modalità".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020 (194)
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ricorda di aver illustrato, nell'ultima seduta, il contenuto del provvedimento in esame, sul quale propone l'espressione di un parere non ostativo relativamente ai profili finanziari.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso conforme alla relatrice.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ricordando che, per il terzo anno consecutivo, questo tipo di provvedimento viene presentato negli ultimi mesi dell'annualità di riferimento, reiterando una prassi non accettabile e chiedendo quindi la rimodulazione della tempistica di presentazione.

Il PRESIDENTE concorda circa l'opportunità che tale provvedimento venga presentato all'inizio dell'anno di riferimento, consentendo al Parlamento di svolgere un esame effettivo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ([n. 196](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal presidente Pesco, in qualità di relatore, nella seduta del 14 ottobre scorso, segnala, per quanto di competenza, che in data

14 febbraio 2020 sono stati adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2018 riferito alle quattro categorie: "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", "Conservazione dei beni culturali", "Calamità naturali" e "Fame nel mondo". I predetti decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2020.

Per l'anno 2018, le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, al netto della detrazione della quota destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, sono risultate pari a 27.515.039 euro, e sono state suddivise in parti uguali tra le quattro categorie di intervento suddette più la quota destinata all'edilizia scolastica, assegnata direttamente al Ministero competente, per un importo unitario di euro 5.503.008. Da un successivo esame sono stati rilevati errori di inserimento dei dati relativi ad alcune istanze nel sistema informatico, errori che si sono automaticamente trasferiti nell'allegato FM5 del decreto del 14 febbraio scorso, concernente la categoria "Fame nel mondo", e più precisamente nella colonna "Contributi da erogare" con riferimento a tre progetti. A seguito della correzione effettuata è emerso un residuo positivo di 25.506,45 euro. Tale importo verrà redistribuito tra i progetti che, pur ammessi in graduatoria dalla Commissione, non hanno ottenuto l'intero finanziamento per indisponibilità di fondi: si tratta degli ultimi quattro progetti in graduatoria, che hanno ottenuto il medesimo punteggio e tra i quali viene suddivisa la somma residua: a tale scopo è stato predisposto lo schema di decreto in esame. Ricorda che per la categoria "Fame nel mondo" sono state accolte 27 istanze, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 25,2 per cento.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso non ostativo sullo schema di decreto.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare ad una prossima seduta l'espressione del parere, onde consentire ai senatori un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **CONZATTI** (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce di un approfondimento svolto, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte del Ministero del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) *ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia*

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo ad acquisire dal Ministero delle politiche agricole gli elementi istruttori necessari per consentire alla Commissione di esprimere il parere sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

La relatrice **CONZATTI** (IV-PSI) ricorda che la Commissione bilancio ha chiesto, da diversi mesi, l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata sul testo del disegno di legge, oltre che elementi istruttori su diverse proposte emendative.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La relatrice **CONZATTI** (IV-PSI) fa presente che sono in corso interlocuzioni tra la Commissione di merito e il Governo per predisporre la corretta riformulazione di alcune proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e rinvio. Seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE rappresenta la necessità di acquisire gli elementi di risposta già richiesti al Governo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3

novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE ([101-bis](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), preliminarmente, rappresenta che lo schema di decreto legislativo in esame prevede la revisione e integrazione del richiamato decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto. Questa Commissione ha esaminato la prima formulazione del provvedimento (atto del Governo n. 101), sul quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 20 maggio 2020. Più precisamente, è stato espresso un parere favorevole con due osservazioni, entrambe recepite nel nuovo testo presentato alle Camere per l'espressione dei pareri definitivi. Le due osservazioni richiamate consistevano in una correzione della clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 23 (ora 28) istitutivo dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto e nella riformulazione della rubrica dell'articolo 29 (ora 34) recante la clausola di invarianza finanziaria generale.

Per quanto riguarda la nuova formulazione dell'atto, con riferimento all'articolo 3 - che fornisce la definizione di nautica sociale e prevede che, con il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, sia stabilita la disciplina di tale nautica e le eventuali facilitazioni all'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina - pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica attribuisce carattere ordinamentale alla norma, rileva che la stessa sembrerebbe volta a garantire agevolazioni e servizi, che appaiono avere un contenuto economico, ai fruitori della nautica sociale. Tanto premesso, oltre ad acquisire una valutazione circa l'esposta interpretazione, appare opportuno che sia chiarito se la concessione di tali agevolazioni e servizi sia suscettibile di recare oneri o comunque di ridurre gli introiti anche delle autorità portuali o di altre pubbliche amministrazioni. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire gli elementi di risposta in corso di predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*), in conformità al parere già reso dalla Commissione bilancio sul corrispondente emendamento 20.0.14 approvato dalla Commissione di merito. Propone altresì di formulare un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*); sull'articolo 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*); sull'articolo 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché sull'articolo 29, risultanti dall'approvazione di emendamenti su cui la

Commissione bilancio ha espresso analogo parere alla Commissione di merito. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'integrazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 25, aggiungendo in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Su tutto il restante articolato, propone di esprimere un parere non ostativo.

Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in Commissione e riproposti in Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.46 (testo 2). Sull'emendamento 5.50, propone di confermare il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "*n-bis*", con il seguente: "*n-bis* introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residui industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;". Propone quindi di riaffermare il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38.

In relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, osserva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 4.100 e 5.200 (quest'ultima sostanzialmente corrispondente all'emendamento 5.1, sul quale è già stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), nonché minori entrate l'emendamento 5.105 (rinumerato 5.305). Rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.100 (rinumerato 5.300), 5.101 (rinumerato 5.301), 5.102 (rinumerato 5.302) e 5.103 (rinumerato 5.303), in tema di localizzazione degli impianti a energie rinnovabili. Rileva quindi la necessità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerato 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica. Occorre quindi valutare gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici. Rileva poi che devono valutarsi i profili finanziari degli emendamenti 15.100 e 15.101, che riducono la quota di fatturato destinata al finanziamento del governo dei dispositivi medici.

In relazione al parere sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*), del testo, osserva che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 22.105 e 22.106, che modulano l'applicazione della direttiva (UE) 2019/904 ai bicchieri. Rileva quindi opportuno valutare, in relazione al parere sul suddetto articolo 22, comma 1, lettera *d*), la portata finanziaria degli emendamenti 22.105 (testo 2) e 22.105 (testo 3). Osserva che risulta suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 22.107. Su tutti i restanti emendamenti, ivi compresa la proposta 22.102 (testo 2), fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore sul testo approvato dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea.

Pertanto, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 22, comma 1, lettera *d*), e un avviso di semplice contrarietà limitatamente agli articoli 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*), 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico", 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*), 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché limitatamente all'articolo 29.

Concorda, quindi, sull'opportunità di valutare l'integrazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 25, aggiungendo in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni

interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Su tutto il restante articolato, concorda con l'espressione di un parere non ostativo.

Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in Commissione e riproposti in Assemblea, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte richiamate dal relatore 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.46 (testo 2).

Concorda altresì con la riformulazione dell'emendamento 5.50, nel senso indicato dal relatore.

In merito agli emendamenti sui quali il relatore propone il parere di semplice contrarietà, rappresenta l'opportunità di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.35, 5.6 (testo 3), 5.84, 5.85, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 20.0.4, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38, stante la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di confermare anche sulle proposte richiamate dal Sottosegretario il parere di semplice contrarietà espresso per la Commissione di merito, trattandosi di una scelta già precedentemente ponderata.

Il sottosegretario BARETTA prende atto dell'indicazione del relatore.

In merito, poi, agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, esprime un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti 4.100 e 5.200, mentre rappresenta come l'emendamento 5.305 possa determinare una riduzione di entrate.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede una rivalutazione da parte del Governo sulla proposta 5.305, ritenendo infondata l'obiezione circa la paventata riduzione di gettito tributario.

Il senatore [GIROTTA](#) (M5S) illustra la portata dell'emendamento 5.305, osservando che, qualora l'emendamento non venisse approvato, verrebbe meno la convenienza per i consumatori nella creazione di nuove configurazioni di autoconsumo denominate "autoconsumo collettivo" e "comunità energetiche".

Il rappresentante del GOVERNO osserva come, sull'emendamento 5.305 in esame, sia pervenuto un chiarimento da parte del Ministero dello sviluppo economico che evidenzia l'assenza di onerosità.

Il PRESIDENTE chiede, incidentalmente, al senatore Girotto se la configurazione di "comunità energetiche" determini anche il rilascio di una bolletta unitaria.

Il senatore [GIROTTA](#) (M5S) fa presente che, anche nelle "comunità energetiche" ogni componente può mantenere il proprio gestore.

Il rappresentante del GOVERNO formula quindi un avviso non ostativo sulle proposte 5.302 e 5.303, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 5.300 e 5.301.

Il senatore [GIROTTA](#) (M5S) rileva come gli emendamenti 5.300 e 5.301 siano stati ritirati in Assemblea.

Sull'emendamento 5.306, il sottosegretario BARETTA osserva che si è in attesa di acquisire l'avviso del Ministero dello sviluppo economico sulle implicazioni di ordine finanziario. Altresì, occorre acquisire elementi istruttori sull'emendamento 5.311.

Sulla portata normativa dell'emendamento 5.306, intervengono i senatori [GIROTTA](#) (M5S) e

[DELL'OLIO](#) (M5S), che ritengono tale proposta priva di criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte emendative 5.306 e 5.311.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti 12.102, 12.102 (testo 2), 15.100 e 15.101.

In merito agli emendamenti 22.105, 22.105 (testo 2), 22.105 (testo 3) e 22.106, formula un avviso non ostativo, ricordando che, secondo il Dipartimento delle finanze, gli eventuali effetti di natura fiscale correlati alle proposte in esame potranno essere stimati soltanto in occasione della predisposizione, da parte del Governo, dei decreti delegati.

Da ultimo, esprime un avviso contrario sull'emendamento 22.107, in quanto tale proposta risulta suscettibile di produrre effetti negativi sul gettito erariale.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 22.107 che abroga la cosiddetta "plastic tax".

Il PRESIDENTE osserva come tale emendamento sopprima un tributo i cui effetti sono già scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 22, comma 1, lettera *d*). Formula un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*); sull'articolo 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*); sull'articolo 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché sull'articolo 29.

Sull'articolo 25, comma 4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Su tutto il restante articolato, il parere è non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2), 20.0.46 (testo 2), 4.100, 5.200, 12.102 (testo 2), 12.102, 15.100, 15.101 e 22.107.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38.

Sull'emendamento 5.50, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "*n-bis*)", con il seguente: "*n-bis*) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.306 e 5.311, il cui esame resta sospeso.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1944, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione" e con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello "Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto" (atto del Governo n. 198).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
340ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti precedentemente accantonati, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerata 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica. Segnala inoltre che gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici, sui quali nella seduta del 20 ottobre scorso è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultano di contenuto analogo alla proposta 12.23, che ha invece ricevuto una valutazione non ostativa, in conformità al parere già espresso alla Commissione di merito: occorre valutare al riguardo l'opportunità di rendere omogenei i pareri.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 5.306 e 5.311. Altresì, a rettifica della precedente valutazione, esprime un avviso non ostativo anche sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.306 e 5.311.

A rettifica del parere espresso nella seduta del 20 ottobre scorso, formula parere di nulla osta sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1144, 720 e 959 - A/R) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso nella seduta del 5 febbraio 2020 alla Commissione di merito, che non ha apportato modifiche.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.100, che contempla l'espletamento di una nuova consultazione referendaria nei comuni interessati, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge n. 352 del 1970.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti, fatta eccezione per la proposta 3.100, segnalata dalla relatrice, sulla quale formula un avviso contrario.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(812-A) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.100, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in conformità al parere sul testo reso nell'ultima seduta, occorre valutare anche per l'emendamento 1.100, alla lettera *b*), capoverso "comma 3", relativa all'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, di sostituire la parola "promuove" con "può promuovere".

Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione della relatrice sull'emendamento 1.100.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *b*), capoverso "3.", della parola: "promuove", con le seguenti: "può promuovere".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(835-A) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere chiarimenti in ordine agli effetti sulla finanza pubblica delle spese concernenti le pratiche ittologiche di cui agli articoli 19 e 24, capoverso 2, dello Scambio di note. Infatti, la relazione tecnica a corredo del provvedimento riporta che i progetti relativi alle suddette spese, approvati dalla Commissione italo-svizzera per la pesca, verranno autorizzati dai rispettivi Governi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ma tale limitazione non trova testuale riscontro nello Scambio di note. Occorre valutare, quindi, all'articolo 3 del disegno di legge, recante la clausola di invarianza, l'inserimento dell'espressa esclusione di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MISIANI concorda con la modifica all'articolo 3 proposta dalla relattrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo dell'articolo 3 con il seguente: "1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relattrice.

(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge recava, nel testo originario, anche la ratifica del protocollo n. 16, che è stata espunta nel corso dell'esame presso la Camera: al riguardo, non appare necessario un aggiornamento della relazione tecnica. Il protocollo oggetto di ratifica apporta modifiche procedurali al funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e non prevede a carico degli Stati membri alcun onere finanziario, come asserito anche dalla relazione tecnica. Non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere sul testo del disegno di legge in esame: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per

l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura."

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme.

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.0.1 e 1.0.5. Richiede poi la relazione tecnica per gli emendamenti 1.18, 1.20, 1.35 (identico all'1.36), 1.0.3 e 1.0.8. Segnala che occorre poi acquisire conferma che la proposta emendativa 1.31 sull'operatività del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia compatibile con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 1.0.4 sul pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa.

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo recante disposizioni in materia di riscossione, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/3 che proroga dal 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per effettuare il versamento della rate per poter accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/4 che interviene sugli effetti della procedura del ravvedimento tardivo. Rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente poi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera *b*), dell'emendamento 1.0.100. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9. Rileva quindi che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11.

Osserva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in

scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21 e 1.0.100/22. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/23 sulla rimessione in termini e sulla sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti 1.0.100/24 e 1.0.100/25 sui versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Per l'emendamento 2.6, che consente agli enti territoriali di avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi, osserva che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.4, 3.8 (analogo al 3.0.1), 3.0.3, 3.0.4, 3.0.15, 3.0.18 e 3.0.19. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.5 (sostanzialmente identica al 3.6 e 3.7), 3.0.2, 3.0.8 (analogo al 3.0.9 e 3.0.10), 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.16, 3.0.18 (testo 2) e 3.0.21. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.1 (già 1.38) e 4.0.1. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti ed emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI avverte che è ancora in corso l'istruttoria sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata.

Il vice ministro MISIANI ricorda che, nella seduta del 20 ottobre, è stata messa a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che rappresenta al Ministero della salute la necessità di predisporre una relazione tecnica aggiornata volta a superare vari profili di criticità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica sul testo, formalmente richiesta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione

della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ([n. 196](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare alle sedute di domani la votazione del parere sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto ([n. 198](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 265, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) riepiloga le richieste di chiarimento illustrate nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il vice ministro MISIANI, nel fornire, al riguardo, rassicurazioni, esprime un avviso non ostativo sull'atto in esame.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere favorevole."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 344 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
344ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede ragguagli sui lavori della Commissione per la settimana corrente.

Il PRESIDENTE fornisce, al riguardo, elementi informativi, precisando che l'organizzazione dei lavori relativi al cosiddetto decreto-legge "ristori" sarà oggetto di esame da parte degli Uffici di Presidenza riuniti della Commissioni bilancio e finanze, convocati alle ore 15,30 di oggi.

Coglie quindi l'occasione per rivolgere un indirizzo di saluto al senatore Ferro, rientrato a far parte della Commissione.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1970\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 29 ottobre scorso e degli ulteriori emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.5. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.203 (testo 2) [già 3.0.15 (testo 2)]. Segnala che la proposta 1.300 (già 3.0.20), in materia di proroga dei permessi dei sindaci lavoratori dipendenti, ha avuto una valutazione di nulla osta, nonostante la sostanziale corrispondenza con gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 - segnalati dal Governo - sui quali è stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva inoltre che risulta opportuno un approfondimento sulla proposta 1.32 sulla quale, a seguito della segnalazione del Governo, era stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 2) e 1.37 (testo 3). Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera b), dell'emendamento 1.0.100. Rileva che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate.

Rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2). Osserva poi che non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 1.0.100 (a cui è allegata la relazione tecnica positivamente verificata).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Rileva che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria degli analoghi emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) che consentono agli enti territoriali di avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza per l'allerta delle persone entrate in contatto stretto con persone risultate positive. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 3.3 (testo 2). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 3.0.17 (testo 2) in materia di certificazione medica di quarantena e tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1 (già 1.38). Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 5.0.2 (testo 2), 5.0.2 (testo 3), 5.0.3 (testo

2) e 5.0.3 (testo 3).

Il vice ministro MISIANI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 1.0.5, 1.0.7 e 1.0.203 (testo 2) (già 3.0.15 (testo 2)).

Con riguardo all'emendamento 1.300 (già 3.0.20), concorda con l'esigenza di formulare una valutazione contraria, a rettifica del parere reso precedentemente, in conformità a quanto stabilito per le analoghe proposte 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, segnalate dal Governo.

Con riguardo all'emendamento 1.32, nel far presente che l'eventuale approvazione potrebbe avere un effetto di spiazzamento dell'attuale platea di beneficiari, rettifica in senso non ostativo la precedente valutazione, atteso che la misura non risulta presentare, alla luce di un ulteriore approfondimento, criticità sotto il profilo della finanza pubblica.

Sull'emendamento 1.32 interviene il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, per fornire informazioni sul funzionamento del cosiddetto "Fondo Gasparrini" e sui destinatari della misura, in modo da chiarire la *ratio* della proposta emendativa.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) concorda con la valutazione non ostativa del Governo, dal momento che il Fondo opera nei limiti delle risorse stanziare, cessando l'accettazione delle domande a fronte del venir meno delle disponibilità finanziarie.

Il senatore [MANCA](#) (PD), nel concordare circa l'assenza di criticità finanziarie dell'emendamento in esame, invita a valutare l'utilità della discussione in corso, attesa l'attuale improponibilità della proposta, che potrebbe essere ripresa, stante la meritevolezza della questione ivi sottesa, in un altro veicolo legislativo.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) propone comunque di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 1.32, rimettendo alla Commissione di merito le valutazioni sulla proponibilità della misura.

Il vice ministro MISIANI, proseguendo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con il relatore sull'avviso di nulla osta relativo alle proposte 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2) e 1.37 (testo 3).

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, formula un giudizio contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.0.100/5.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) non condivide la valutazione contraria espressa dal Governo sulla proposta, che a suo avviso non presenta, al di là del giudizio di merito, criticità dal punto di vista finanziario.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) segnala che il subemendamento 1.0.100/12, a propria firma, ha un contenuto analogo all'1.0.100/5. A tale proposito, annuncia di aver presentato, presso la Commissione di merito, una riformulazione volta a superare eventuali perplessità da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Chiede pertanto di valutare l'accantonamento dell'esame del relativo esame.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame delle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/12 e 1.0.100/12 (testo 2), appena trasmesso dalla Commissione affari costituzionali. Vengono altresì accantonati i subemendamenti 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/11 e 1.0.100/13, concernenti le medesime questioni.

Il vice ministro MISIANI, riprendendo la valutazione delle proposte emendative, si pronuncia in senso contrario, per gli aspetti finanziari, sul subemendamento 1.0.100/14, in ordine al quale vi è un avviso sfavorevole del Dipartimento delle finanze, mentre chiede di accantonare la proposta 1.0.100/16 (testo 2), la cui relazione tecnica è in corso di verifica.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto l'accantonamento del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2), prospetta, in qualità di relatore, l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento del Governo 1.0.100.

Il rappresentante del GOVERNO, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime su tutti un avviso contrario.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla motivazione della valutazione contraria espressa in merito all'emendamento 2.3.

Il vice ministro MISIANI fa presente che l'avviso contrario è dovuto all'assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne i profili finanziari.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sulla portata normativa e finanziaria della proposta.

Il vice ministro MISIANI, alla luce degli approfondimenti svolti, concorda con l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in relazione alle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2), reputa poco comprensibili le ragioni della contrarietà espressa dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la complessa operazione delineata dalle proposte emendative, che presentano anche espressioni poco chiare, richiede una relazione tecnica, in assenza della quale non si può che ribadire l'avviso contrario.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede di valutare l'ulteriore accantonamento della proposta 3.1 (testo 3), su cui sono in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia, ai fini della verifica della relazione tecnica.

Esprime invece un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulla proposta 3.3 (testo 2), nonché sull'emendamento 3.0.17 (testo 2).

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), in relazione all'emendamento 3.0.17 (testo 2), osserva che la proposta non sembrerebbe presentare particolari criticità dal punto di vista finanziario.

I senatori [DELL'OLIO](#) (*M5S*) e Laura [BOTTICI](#) (*M5S*) condividono l'osservazione del Presidente, evidenziando come la proposta in questione abbia essenzialmente finalità di coordinamento, senza determinare effetti finanziari.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ritiene necessario chiarire la portata normativa e finanziaria dell'emendamento in discussione, mediante la predisposizione di una relazione tecnica.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), pur rilevando che, a una prima lettura, la proposta sembrerebbe avere natura poco più che terminologica, considera opportuno, in via prudenziale, acquisire chiarimenti istruttori.

Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 3.0.17 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associa la senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), chiede nuovamente, anche per ragioni di equità e parità di trattamento, che vengano accantonate le proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2), al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

Il vice ministro MISIANI, nel dichiararsi comunque disponibile allo svolgimento di un supplemento di istruttoria, ribadisce la presenza, nelle proposte in discussione, di criticità finanziarie, anche alla luce del fatto che l'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza da parte degli enti territoriali era stato, a suo tempo, finanziato con un apposito stanziamento di risorse.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'ulteriore accantonamento delle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione delle proposte emendative, si pronuncia in senso non ostativo sull'emendamento 4.1 (già 1.38), che è stato verificato positivamente.

Sulla proposta 5.0.1, esprime quindi un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione, che mette a disposizione della Commissione.

La senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) preannuncia la presentazione, presso la Commissione di merito, di una riformulazione dell'emendamento 5.0.1, che allo stato risulta improponibile.

Il vice ministro MISIANI concorda quindi con il relatore sull'assenza di osservazioni, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3), mentre gli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2) risultano improponibili.

Interviene per chiedere delucidazioni al riguardo il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), al quale risponde il PRESIDENTE.

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, propone un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.5, 1.0.7, 1.0.203 (testo 2) [già 3.0.15 (testo 2)], 1.0.100/14 e 3.3 (testo 2). Sull'emendamento 5.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al comma 1, lettera *d*), il capoverso 1-*quinquies* sia sostituito dal seguente: "1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso 3-*bis*.2 sia sostituito dal seguente: "3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; alla lettera *i*), il capoverso 7-*bis* sia sostituito dal seguente: "7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.". Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 2.3. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.37 (testo 3), 1.0.100, 4.1, 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3).

A rettifica del parere precedentemente reso, la Commissione esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.300 (già 3.0.20) e un parere di nulla osta

sull'emendamento 1.32.

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/13, 1.0.100/16 (testo 2), 2.5 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 2).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti ed approvata.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione dell'articolo 2, in tema di sostegno alla ricerca scientifica, richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato per esigenze di carattere tecnico-contabile.

La RELATRICE, alla luce dell'avviso espresso dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, dopo il comma 2, del seguente comma: "2-bis. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di

produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga i rilievi di carattere finanziario avanzati sul testo e sull'emendamento presentato.

Il vice ministro MISIANI formula, in relazione al testo, una valutazione di nulla osta condizionata alla soppressione dell'articolo 3 e delle lettere *b)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 5.

Sull'emendamento 1.0.1, nel concordare con la Commissione sull'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria e del divieto di emolumenti comunque denominati, segnala comunque la necessità di acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso non può che essere contrario.

In assenza di ulteriori interventi, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2, limitatamente alle lettere *b)* e *d)*.

Sull'emendamento 1.0.1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) sollecita nuovamente la predisposizione, da parte del Governo, della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI assicura che provvederà a riportare la richiesta di sollecito alle amministrazioni competenti, anche in considerazione dell'importanza delle questioni affrontate dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.3.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (ant.) del 21/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2021
370ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire conferma del fatto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 14 dell'Accordo si tenga in Tunisia, come sembrerebbe risultare dalla relazione tecnica, il che sarebbe conforme alla modulazione annuale degli oneri configurata dall'articolo 3 del disegno di legge. Sempre in relazione al medesimo articolo 3, appare opportuno configurare gli oneri come previsione di spesa e aggiornare la decorrenza degli oneri stessi e della relativa copertura al triennio 2021-2023.

Infine, con riguardo all'articolo 9 dell'Accordo, in materia fiscale e doganale, si richiedono elementi istruttori adeguati a garantire l'assenza di effetti negativi per il gettito tributario dello Stato italiano.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria, recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art.3 (Copertura finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(986) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il relatore formula una proposta di parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(1278) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare la decorrenza degli oneri e la copertura finanziaria, di cui all'articolo 3 del provvedimento, al bilancio triennale 2021-2023.

Occorre valutare altresì l'esigenza, al comma 1 del suddetto articolo 3, di distinguere gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa rispetto a quelli da formulare come previsione di spesa, con particolare riguardo agli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo, rispetto ai quali le tabelle inserite nella relazione tecnica sembrano configurare, in tutto o in parte, oneri non comprimibili nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Con specifico riferimento all'articolo 19 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, chiede di chiarire, ai fini della decorrenza e della modulazione temporale degli oneri, quando e dove sarà convocata la prima riunione, nel presupposto che, di regola, si terrà una riunione all'anno.

Il vice ministro MISIANI consegna alla Commissione una nota recante riscontro ai rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal

Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3. (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, comma 2, 5, 8, 9, 13, 14 e 16 pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

Poiché non vi sono richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione approva.

(1954) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma, con riguardo all'articolo 3 del provvedimento in titolo, l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) formula, alla luce del chiarimento fornito dal Governo, una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica del prescritto numero di senatori, è messa ai voti e approvata.

(1583) *Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli*
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dagli incentivi previsti all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 6-ter", lettera d), e dal sostegno e stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta alle richieste del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1955) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. Al riguardo, occorre valutare quindi l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il vice ministro MISIANI conferma, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, l'applicazione della fattispecie concernente i cosiddetti "provvedimenti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente relatore **PESCO** (*M5S*), alla luce del riscontro dato dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta, messa ai voti, risulta approvata.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.2, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta in questione attiene alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari; esso risulta in parte analogo all'emendamento 1.0.1 sul quale questa Commissione ha espresso una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo scorso 3 novembre. Al riguardo, appare necessario verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Il vice ministro MISIANI, con riguardo all'emendamento in esame, ritiene necessaria la predisposizione di un'apposita relazione tecnica la quale assicuri che la prevista attività di vigilanza possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ordine alla modifica del regolamento delle Commissioni uniche nazionali, rinvia alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Segnala infine l'esigenza di riformulare il comma 3 nella seguente versione: "dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il [PRESIDENTE](#), al fine di consentire l'approfondimento degli elementi forniti dal Governo, reputa opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, nella seduta del 12 gennaio, è stato accantonato l'esame dell'emendamento 5.1, segnalato dal Governo, volto ad assicurare adeguati spazi, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, di temi connessi alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce l'esigenza, prima di concludere l'esame, di effettuare le opportune verifiche presso la Commissione in sede referente, anche in relazione al disegno di legge congiunto al provvedimento in titolo, da cui potrebbero emergere elementi rilevanti per i profili di competenza della Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#), al fine di consentire le verifiche richieste, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui profili finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre 2020.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi lo scorso 8 gennaio, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte

1.2, 1.3 e 1.4 che estendono l'esonero da responsabilità del professionista per la scadenza dei termini relativi anche a settori diversi dalla pubblica amministrazione.

Occorre valutare, poi, gli effetti della proposta 1.7 che elimina l'obbligo degli adempimenti il giorno successivo a quello del termine del periodo di sospensione per far decorrere da tale giorno i termini sospesi.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.0.11, che disciplina la sospensione dei termini tributari, previdenziali e assistenziali, nonché di quelli processuali, nel caso di contagio o quarantena da Covid-19 del professionista.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 e 2.10, che intervengono sull'ambito applicativo del provvedimento, con particolare riguardo all'ampiezza della nozione di "infortunio".

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 3.3 e 3.5, in ordine alla possibile estensione della portata operativa del provvedimento.

Devono altresì valutarsi, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.2 e 6.3, volte ad ampliare, da punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione delle misure.

Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 7.0.4, con particolare riguardo alla sua applicazione "ad ogni effetto di legge".

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 11.0.1, recante un'articolata disciplina speciale della sospensione dei termini per eventi correlati alla pandemia da Covid-19.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi in data 8 gennaio 2021.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta ai rilievi formulati dal relatore sugli ulteriori emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'ulteriore emendamento 3.1 (testo 3), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutarne, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria, in quanto, oltre a incrementare i componenti del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, ne riduce la durata in carica, precisando altresì che il supporto tecnico-amministrativo ai due Comitati (promotore e scientifico) sarà assicurato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se il Governo sia in grado di dare le risposte sui quesiti posti dal relatore sul testo e sugli emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di ricevere elementi istruttori dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (n. 230)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 2, recante la clausola di neutralità relativa alle disposizioni previste nel provvedimento, che occorre ribadire che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove disposizioni risultino corredate di siffatte clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza, anche attraverso la loro riprogrammazione.

Sull'articolo 9, in tema di riconoscimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche, posto che al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio sono affidate funzioni ispettive, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., e che si prevedono norme dirette ad assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per lo svolgimento di tale attività e assicurazioni che ad essa il Dipartimento potrà fare fronte avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, eventualmente tramite rimodulazione delle stesse.

Con riguardo all'articolo 11, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni e società sportive dilettantistiche, atteso che la nuova formulazione proposta al comma 1 potrebbe produrre effetti negativi sul gettito, in termini di mera cassa, in quanto l'esclusione dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 4 per cento va ad incidere sull'anticipazione del pagamento del debito di imposta che si calcola sul reddito d'impresa, appare necessario un approfondimento istruttorio volto ad escludere riflessi onerosi in termini di cassa e comunque conseguenze pregiudizievoli in ordine all'accertamento del debito di imposta in relazione alla funzione svolta dal meccanismo della ritenuta d'acconto. Qualora risulti confermato l'intento di riproporre la disciplina vigente si valuti l'opportunità di una migliore formulazione della proposta normativa in commento tale da poter escludere che alla stessa si possa riconoscere portata innovativa.

In relazione all'articolo 20, andrebbe chiarito se l'obbligo, previsto dal comma 1 per l'organizzatore di eventi sportivi con animali, di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione sia riproduttivo di una norma già esistente (che non sembra essere presente tra quelle abrogate dal successivo articolo 52), atteso che in caso contrario vi potrebbero essere nuovi oneri nelle ipotesi in cui l'organizzatore sia un ente compreso nel perimetro della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 30, in materia di formazione dei giovani atleti, si rappresenta che la disposizione in esame sembra avere una portata innovativa rispetto alla legislazione vigente: atteso che al contratto di apprendistato sono correlate agevolazioni contributive, andrebbero valutati gli effetti sul gettito contributivo, che potrebbe subire una contrazione rispetto a quanto si verificherebbe a legislazione vigente.

In merito all'articolo 34, in tema di assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori sportivi, andrebbero valutati gli eventuali oneri ascrivibili ai nuovi o maggiori premi dovuti dalle società o associazioni sportive appartenenti alle pubbliche amministrazioni (ad esempio, quelle legate alle forze armate o alle forze dell'ordine), atteso che, mentre i versamenti assicurativi costituiscono di per sé una partita di giro per il Conto economico delle pubbliche amministrazioni nel suo complesso, i correlati trattamenti incidono sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli articoli 33, in materia di sicurezza dei lavoratori sportivi, e 35, in tema di trattamento pensionistico, si conviene in linea di massima con l'asserzione della relazione tecnica sull'effetto positivo per le casse dell'INPS derivante dall'emersione contributiva del settore

dilettantistico, preso atto che viene fornito - conformemente alla vigente normativa contabile, vertendosi in materia previdenziale - il quadro decennale degli effetti delle misure, determinati individuando, a livello metodologico, tre gruppi di assicurati. Ai fini della corretta quantificazione degli effetti finanziari, si richiedono tuttavia ulteriori elementi informativi circa gli equilibri finanziari complessivi a lungo termine correlati alle contribuzioni e ai trattamenti dei soggetti in questione, considerando l'evoluzione dei loro redditi e i rapporti a regime fra numero di lavoratori e di pensionati: al riguardo, si rinvia specificamente agli ampi rilievi contenuti nel dossier dei Servizi del bilancio. In relazione all'articolo 36, recante disposizioni sul trattamento tributario del lavoro sportivo, con riguardo al comma 1, rappresenta la necessità - alla luce di quella che si presenta come una estensione soggettiva dell'ambito riconducibile al regime di tassazione separata - di svolgere un approfondimento al fine di escludere un eventuale minor gettito derivante dall'applicazione della nuova normativa rispetto a quella vigente; effetti che, in caso di portata innovativa delle disposizioni in commento, potrebbero derivare dalle differenti modalità di determinazione dell'aliquota applicabile nell'ambito del regime di tassazione separata.

Sul comma 3 del medesimo articolo, in tema di assoggettamento ad IVA del trasferimento di atleti in quanto cessione di contratto, atteso che la novella specifica che l'applicazione dell'IVA debba avvenire distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto del rispettivo volume d'affari, si chiede di sapere se tale specificazione possa modificare il gettito atteso a legislazione vigente, in considerazione anche dei diversi coefficienti forfetari - previsti in caso di opzione per il regime di tassazione forfetario da parte degli enti del terzo settore - applicabili su diversi scaglioni di valore delle attività differenziate tra attività di prestazioni di servizi ed altre attività.

Con riguardo all'articolo 37, sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, andrebbero illustrati, in termini di gettito contributivo e di prestazioni pensionistiche, perlomeno per il decennio previsto dalla vigente normativa contabile, gli effetti delle disposizioni, al fine di suffragarne la neutralità finanziaria.

In merito all'articolo 39, in tema di Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, si osserva comunque, da un lato, che è ormai esaurita la possibilità di utilizzare le risorse relative al 2020, e, dall'altro, che andrebbero fornite delucidazioni circa la congruità delle risorse stanziare rispetto alle molteplici finalità previste. Inoltre, andrebbe valutata la compatibilità di alcune finalità con un finanziamento solo biennale e non permanente: ad esempio quelle per reclutamento e formazione e quelle per tutele assicurative e assistenziali.

In relazione all'articolo 42, sull'assistenza nelle attività motorie e sportive, in relazione all'obbligatoria presenza di presidi di primo soccorso di cui al comma 6, ne andrebbe valutato l'impatto sugli impianti sportivi scolastici; atteso che attualmente l'obbligo di detenere un presidio di primo soccorso è previsto in relazione a ogni plesso scolastico, andrebbe chiarito se la norma in esame determinerà un obbligo per ogni singola palestra, con corrispondente aggravio finanziario a carico delle istituzioni scolastiche. Per quanto concerne gli articoli 43, 44 e 45, che provvedono all'istituzione di sezioni separate dei gruppi sportivi della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto che solo per la Polizia penitenziaria la relazione tecnica fornisce elementi di dettaglio sulle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi sulle risorse disponibili per i gruppi sportivi "Fiamme oro" e "Fiamme rosse". Inoltre, considerando che gli oneri di cui si discorre sono perlopiù riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge di contabilità, ossia di adeguamento al fabbisogno, andrebbero offerte rassicurazioni in merito alla circostanza che le dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente risultino adeguate anche a fronte dei nuovi fabbisogni di spesa riconducibili alle speciali esigenze che sorgeranno per i nuovi gruppi di atleti paralimpici, come ad esempio riguardo alle attrezzature. Sulle norme concernenti il reclutamento, andrebbe data conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti nelle discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le facoltà assunzionali effettivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti per l'accesso al ruolo iniziale della Polizia penitenziaria,

della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riguardo agli articoli 47 e 48, recanti l'istituzione di Gruppi paralimpici sportivi della Difesa e delle Fiamme Gialle, andrebbe richiesta conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti di discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le risorse assunzionali complessivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente, e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti, i quali dovranno conseguentemente essere "compressi" per le annualità del prossimo triennio 2021/2023 al fine di consentire i reclutamenti in parola. Discorso analogo vale poi per quanto concerne alla copertura dei conseguenti fabbisogni di spesa di funzionamento, attesi per il pagamento delle missioni e per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale, nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto per gli eventuali spostamenti necessari, per cui andrebbe assicurato che le relative dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente distintamente, per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza risultino adeguate anche a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi riconducibili alla istituzione del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa e della Sezione "paralimpica Fiamme Gialle".

Con specifico riguardo agli articoli 46 e 49, concernenti le spese di funzionamento degli istituendi gruppi sportivi, rispettivamente, dei corpi civili e di quelli militari, in relazione alla quota di risorse finanziarie che affluiscono ai gruppi sportivi in relazione ai contributi all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i quali si provvede da un lato alla gestione degli impianti sportivi e, dall'altro, a spese quali acquisto materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote iscrizione atleti a gare ufficiali, andrebbe fornito un quadro di sintesi dei contributi ricevuti negli ultimi anni e di quelli che si prevede affluiranno in futuro dalle risorse riferibili alla norma richiamata. Anche sulle fonti di finanziamento straordinarie aggiuntive, andrebbe richiesto il quadro di sintesi dei contributi ricevuti dai gruppi sportivi in questione negli ultimi anni.

In relazione all'articolo 51, recante norme transitorie, con specifico riferimento alla lettera *b*) del comma 2, che fa rientrare tra le prestazioni di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, occorre chiarire, al fine di escludere effetti di minor gettito, se possono escludersi oneri in termini di minor gettito qualora la platea di soggetti ora rientranti tra i prestatori di lavoro autonomo sia la medesima di quella definita dalle disposizioni vigenti. Appare opportuno un chiarimento sul punto.

Per ulteriori chiarimenti, rinvia al dossier n. 186 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ([n. 227](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la richiesta che la Commissione, prima di procedere all'espressione del parere sull'atto in titolo, attenda le valutazioni delle Commissioni riunite Istruzione e Lavori Pubblici, confermando altresì l'opportunità di predisporre un testo a fronte tra le disposizioni vigenti e le modifiche che il Governo intende apportare.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle richieste avanzate dalla senatrice Faggi, evidenziando la necessità di approfondimenti istruttori per tutti gli atti del Governo all'esame della

Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta necessari a proseguire l'esame del provvedimento.

Dopo alcuni ragguagli forniti dal vice ministro MISIANI sullo stato della documentazione istruttoria, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame, anche al fine di consentire le opportune interlocuzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4.2.4. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.4.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 158 (pom.) del 05/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2020

158ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Traversi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ([572](#))
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra il contenuto delle Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, evidenziando preliminarmente che le infrastrutture svolgeranno un ruolo fondamentale per il rilancio del Paese e che dunque la ripresa e la resilienza passeranno anche dalle riflessioni che la Commissione lavori pubblici vorrà svolgere sull'atto in oggetto.

Pone quindi l'accento sui profili più qualificanti del documento, a partire dal risalto che esso dà all'autonomia e alla capacità di proposta del Parlamento, chiamato, in questa fase, a dare un indirizzo al Governo sui macro temi che troveranno poi articolazione e dettaglio nel Piano nazionale. Altri profili sono quelli attinenti alla velocizzazione delle procedure, fondamentale per l'elargizione delle risorse, e alla definizione dei compiti dei vari soggetti coinvolti.

Si sofferma sui temi di più stretto interesse della Commissione, che costituiscono un disegno unitario, le cui parti costituenti sono interconnesse tra di loro.

Il Piano non sarà finalizzato alla sola realizzazione delle opere strategiche, ma porrà un'attenzione particolare alla coesione e alla continuità territoriale, in un'ottica di riduzione degli squilibri economici e sociali. Per tale motivo, occorrerà valutare attentamente il criterio preferenziale della cantierabilità dell'opera, che potrebbe costituire un limite e un ostacolo per alcune aree del Paese in cui la cantierabilità non è immediata.

Un ruolo centrale sarà attribuito alla digitalizzazione, da cui deriveranno nuove occasioni di crescita, oltre che di efficientamento del Paese, pur con tutte le cautele del caso.

Con riguardo alle risorse da investire con il *Recovery plan*, auspica infine che, qualora queste venissero impiegate per sostituire provviste finanziarie già dedicate e reperibili attraverso l'approvvigionamento a debito, le quote finanziarie liberate siano comunque reinvestite nelle attività precipue del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in quello dello Sviluppo economico per quanto attiene al settore delle comunicazioni, in ragione della loro precedente previsione.

Per quanto concerne la tempistica dell'esame, si rimette alla decisione della Commissione, dicendosi comunque pronto a predisporre anche immediatamente uno schema di parere redatto lungo le linee direttrici testé esposte, laddove la Commissione intendesse procedere al voto già nella seduta corrente, e manifestando la più ampia disponibilità a valutare le osservazioni che i Gruppi vorranno sottoporre alla sua attenzione.

Il presidente [COLTORTI](#) propone di aprire la discussione generale, rinviando tuttavia la votazione del parere alla giornata di domani, al fine di consentire ai Gruppi di svolgere tutti gli approfondimenti che ritengano necessari.

La Commissione conviene.

È dunque aperta la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) osserva che il tema è complesso e stimolante, anche alla luce della notevole entità delle risorse coinvolte.

Evidenzia, in primo luogo, la necessità di garantire che le amministrazioni inizino e concludano tempestivamente i lavori di realizzazione delle opere. Alcuni importanti strumenti sono stati introdotti con il decreto "semplificazioni", licenziato dalla Commissione poche settimane fa, ulteriori misure in tal senso potranno seguire.

Le cronache di questi giorni indicano poi la necessità di proseguire con sempre maggiore determinazione il percorso intrapreso nella legislatura in corso, dopo tanti anni di incuria, finalizzato alla manutenzione delle opere pubbliche e, in particolare di strade, ponti e viadotti.

La giusta attenzione data dalle Linee guida al tema delle infrastrutture digitali comporta necessariamente una riflessione sull'introduzione di misure atte a garantire la sovranità italiana o europea sui dati.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) auspica un maggiore coinvolgimento degli enti locali, che presidiano i territori e sanno quali sono le opere che devono essere affrontate prioritariamente.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), dopo aver ringraziato il Relatore per il suo atteggiamento di grande apertura e disponibilità, pone l'accento sulla necessità di ridurre il divario infrastrutturale tra Nord e Sud, osservando che, se riparte il Mezzogiorno, anche le altre parti del Paese ne trarrebbero beneficio.

Suggerisce poi di individuare dei correttivi al fine di evitare che la concentrazione delle risorse su opere che si trovano in una fase già avanzata possa pregiudicare opere che, sebbene in fase ancora iniziale, siano però strategiche per i territori interessati e per il Paese.

Conseguentemente, sottolinea la necessità di stimolare in maniera ancora maggiore il processo di semplificazione che consenta di giungere più rapidamente alla cantierabilità delle opere, pur nel doveroso rispetto della normativa antimafia.

Con riferimento all'esigenza sottolineata dal senatore Rufa di un maggiore coinvolgimento degli enti territoriali, afferma che, per quanto di sua conoscenza, le Regioni sono state coinvolte nel processo di consultazione ed elaborazione dei progetti coordinato dal Ministro per gli affari europei.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ringraziato il Relatore, chiarisce che la Lega non ha sostenuto che gli enti territoriali non siano stati coinvolti finora, ma auspica che all'interno di una progettualità così ampia si tenga conto delle indicazioni di regioni, province e comuni, che costituiscono il *front office* del settore pubblico e che conoscono le esigenze infrastrutturali dei territori, soprattutto per quanto riguarda i lavori di manutenzione.

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) valuta positivamente l'impostazione data dal Relatore anche se, pur

consenso del fatto che l'atto trasmesso alle Camere sia costituito da semplici Linee guida, non si può non rilevare come tutto appaia in questa fase ancora molto generico. Sarà quindi necessario prestare grande attenzione a come i principi verranno declinati in concreto, in quanto 209 miliardi sono tanti, ma possono non essere poi così tanti rispetto alle cose che si devono fare e sicuramente non mancheranno i progetti e le proposte. Bisognerà però avere a mente il funzionamento del sistema Paese e, in tal senso, un volano importante per la ripresa sarà certamente l'edilizia, per cui sarà necessario potenziare ed estendere gli interventi già in atto. Si dovrà inoltre lavorare per rafforzare l'esistente. Si sofferma, in particolare, sugli aeroporti che versano in uno stato di gravissima crisi, motivo per cui egli ritiene che la Commissione dovrebbe avviare un'apposita indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale. Ritiene infine che dovrebbe essere fatta chiarezza su quanto sta accadendo nel settore autostradale.

La senatrice [VONO](#) (*IV-PSI*) ritiene che ci debba essere un confronto franco sulle finalità del Piano nazionale in una prospettiva ampia, che non escluda per meri motivi ideologici opere che potrebbero svolgere un ruolo importante per il rilancio del Paese a vantaggio di studi di fattibilità relativi a opere che magari non verranno mai realizzate.

Il relatore [D'ARIENZO](#) (*PD*), nel ringraziare tutti i senatori intervenuti, preannuncia che la bozza di parere che presenterà nella seduta di domani terrà in debito conto quanto emerso nel corso del dibattito odierno. Ricorda comunque a tutti che in linea di massima il Piano nazionale non conterrà sorprese per quanto riguarda le opere da realizzare, considerato che esse sono state illustrate in maniera puntuale nell'allegato "Italia veloce" al Documento di economia e finanza 2020, già esaminato dalle Camere nello scorso mese di luglio. Con specifico riferimento al settore aeroportuale, rileva che purtroppo il problema principale è dato dal fatto che, in considerazione della situazione sanitaria globale, il numero dei passeggeri è diminuito drasticamente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1373) Deputati Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CIOFFI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in esame che introduce limitazioni alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso e si compone di cinque articoli, suddivisi in due Capi.

L'articolo 1 introduce limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. Esso autorizza il Governo a modificare il regolamento recante la disciplina della vendita sottocosto, nel senso di ammettere tale tipo di vendita solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente a quest'ultimo, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. La relazione allegata alla proposta di legge presentata originariamente alla Camera dei deputati riferisce che, in base a tale sistema, alcune grandi aziende di distribuzione chiedono ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usata come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in

relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, recante il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari. Secondo la suddetta relazione illustrativa, "le aste elettroniche, pur essendo disciplinate al fine di agevolare il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione, dovrebbero essere maggiormente orientate a impedire la diffusione di fenomeni distorsivi della concorrenza; ciò dovrebbe essere previsto specialmente quando tale strumento sia impiegato abusivamente da imprenditori privati della GDO a danno dei produttori e dei trasformatori degli alimenti, costretti a vendere il loro prodotto a un prezzo che neppure marginalmente può rappresentare una remunerazione dignitosa del lavoro prestato nel campo a garanzia del consumatore in tavola".

L'articolo 4 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di prodotti agricoli debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Parere alla 13a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **DI GIROLAMO** (M5S) illustra i provvedimenti in titolo, contenenti disposizioni volte ad affrontare il problema della presenza di rifiuti in ambiente marino, tematica che negli ultimi tempi ha assunto le dimensioni di una sfida complessa e globale. Le componenti principali dei rifiuti marini sono costituite da materie plastiche, la cui dispersione in mare costituisce un elevato rischio per gli ecosistemi, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.

La finalità del disegno di legge n. 1571, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, risiede dunque - come enunciato nell'articolo 1 - nel contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.

L'articolo 2 definisce le modalità per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare. Se ne prevede l'equiparazione ai rifiuti prodotti dalle navi con il conseguente obbligo, per il comandante della nave che approda in un porto, di conferirli all'impianto portuale di raccolta.

Nel caso di ormeggio dell'imbarcazione in aree non ricadenti nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale, i comuni competenti dispongono che i rifiuti siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

Nell'ipotesi di approdo in un piccolo porto non commerciale, è previsto che i rifiuti accidentalmente pescati siano conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

Viene poi modificato il Codice dell'ambiente, con l'inserimento, tra i rifiuti urbani, dei rifiuti

accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Si prevede inoltre che il conferimento all'impianto portuale di raccolta sia gratuito e che i costi di gestione di tali impianti siano coperti da una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti.

Si rinvia infine ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di misure premiali in favore del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento introdotti dall'articolo.

L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia per la raccolta volontaria di rifiuti in mare, fiumi, laghi e lagune. A tali rifiuti, peraltro, si applicano le disposizioni sui rifiuti accidentalmente pescati introdotte dall'articolo 2.

L'articolo 4, nell'ottica di promuovere l'economia circolare, agevolando il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino, affida al Ministro dell'ambiente il compito di stabilire i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti.

L'articolo 5 detta norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate.

L'articolo 6 demanda a specifiche linee guida del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere dell'ISPRA e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, il compito di definire il quadro cui si devono conformare le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

Gli articoli 7 e 8 riguardano, rispettivamente, l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e la promozione di attività di educazione ambientale nelle scuole.

L'articolo 9 integra il Codice della nautica da diporto per prevedere che, in occasione della celebrazione nelle scuole della "Giornata del mare", le iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'articolo 10 introduce un riconoscimento ambientale per gli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzino materiali di ridotto impatto ambientale, partecipino a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati.

L'articolo 11 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione, stabilendo tra l'altro che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti siano sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale. La definizione delle soglie di assoggettabilità alla VIA è rinviata ad un successivo decreto ministeriale, mentre vengono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi.

L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, un Tavolo interministeriale di consultazione permanente, al quale partecipino tra l'altro due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Gli articoli 13 e 14 prevedono rispettivamente la presentazione alle Camere di una relazione annuale sull'attuazione della legge e la clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge n. 1503, di iniziativa del senatore Iannone ed altri, nel perseguire gli stessi obiettivi di difesa dell'ecosistema marino del disegno di legge n. 1571, introduce meccanismi che incentivino il recupero dei rifiuti dispersi in mare da parte degli imprenditori ittici.

Gli articoli 1 e 2 stabiliscono infatti che gli imprenditori ittici che recuperano rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca possano conferirli, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche appositamente istituite in ciascun porto per la raccolta e lo smaltimento di tale tipologia di rifiuti. La disciplina dell'istituzione delle isole ecologiche, curata dalla competente Autorità portuale, è rimessa ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali.

L'articolo 3 attribuisce all'Autorità portuale competente anche il compito di fornire agli imprenditori ittici una serie di informazioni, concernenti, tra l'altro, il corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca e la segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare; la localizzazione delle isole ecologiche e le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare; le indicazioni per la segnalazione di eventuali criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche.

L'articolo 4 introduce un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, da concedere agli imprenditori ittici in relazione alle quantità di rifiuti recuperati in mare durante le attività di pesca. L'articolo 5 indica infine i criteri sulla base dei quali, con un successivo decreto ministeriale, deve essere definito un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **VONO** (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in esame che istituisce una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

L'articolo 2 attribuisce alla Commissione numerosi compiti, complessivamente volti ad acquisire elementi conoscitivi sulle attività di disinformazione, nonché a valutare l'adeguatezza degli strumenti esistenti per fronteggiare il fenomeno, con eventuale proposta di iniziative affinché risultino più incisive la prevenzione e l'opera di contrasto.

Nel dettaglio, alla Commissione è affidato il compito di:

- a) indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attività;
- b) verificare se le attività di disinformazione siano riconducibili a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo premeditato di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
- c) verificare le attività di disinformazione compiute in materia sanitaria e gli eventuali effetti prodotti;
- d) verificare, in particolare, eventuali attività di disinformazione compiute nel corso dell'emergenza sanitaria, gli effetti che ne sono conseguiti sulla gestione dell'emergenza e le misure adottate per prevenirle e contrastarle;
- e) verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di incitamento alla discriminazione o alla violenza;
- f) verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale, in particolare di portali, siti internet e piattaforme digitali;
- g) verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo;
- h) verificare lo stato di attuazione della normativa vigente e le attività previste dalla stessa in materia di prevenzione e repressione delle attività di disinformazione, con particolare riferimento all'adeguatezza delle procedure e alla congruità delle risorse, anche finanziarie, destinate alle pubbliche amministrazioni competenti;

- i) verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai *media* e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti, nonché delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa;
- l) verificare, anche sulla base della comparazione con le esperienze di altri Stati europei, la possibilità dell'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte dei *media* e dei fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme, nel quale siano previste le procedure per rimuovere tempestivamente i contenuti derivanti dalle attività di disinformazione, prevedendo altresì di vietare il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari connessi;
- m) verificare l'esistenza di azioni, interventi, politiche e buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare il livello di consapevolezza e resilienza delle comunità rispetto alle attività di disinformazione, nonché di iniziative volte alla sensibilizzazione sull'importanza della verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti;
- n) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto delle attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i *media*, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme;
- o) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo, volte a contrastare l'attività di disinformazione che produce effetti negativi sulla crescita e sullo sviluppo delle conoscenze dei minori che ricorrono all'utilizzo dei *media* tradizionali, delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme;
- p) valutare l'opportunità di indicare iniziative normative volte al rafforzamento degli strumenti di regolazione e controllo applicabili alle piattaforme digitali;
- q) valutare l'opportunità di proporre la promozione attraverso il sistema radiotelevisivo pubblico, anche in collaborazione con l'Ordine nazionale dei giornalisti, di campagne di informazione e di sensibilizzazione sul tema dell'accesso responsabile alle notizie;
- r) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo e regolamentare per contrastare il fenomeno del *deepfake*, ossia la modellazione elettronica del linguaggio al fine di diffondere contenuti audio o video ingannevoli.

Gli articoli da 3 a 8 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione.

L'articolo 9 ha per oggetto l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.4.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 159 (ant.) del 06/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
159ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (572)
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra il contenuto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale, alla luce di quanto emerso nel corso della discussione e di quanto segnalato dai Gruppi, sono stati inseriti riferimenti, tra l'altro, alla necessità di favorire l'accessibilità alle infrastrutture da parte di tutti i cittadini, alla tutela della *privacy* dei cittadini in connessione all'avanzamento del processo di digitalizzazione, al coinvolgimento degli enti locali, alla valorizzazione delle misure introdotte dal recente decreto "semplificazioni", agli investimenti nella rete aeroportuale, alla riduzione del divario infrastrutturale non solo tra il Nord e il Sud del Paese ma ovunque tali divari sussistano, all'adozione del criterio di valenza strategica dell'opera da realizzare in ragione dei benefici e dello sviluppo che potrà garantire nelle aree in cui insisterà, al reimpiego di risorse finanziarie nelle opere di manutenzione.

Segnala infine di avere inserito un'osservazione conclusiva che ribadisce la volontà della Commissione di partecipare al percorso attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel quale saranno definiti i progetti di investimento e di riforma da sottoporre prossimamente all'esame delle Camere prima dell'approvazione definitiva.

Si passa alla votazione.

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) annuncia che il suo Gruppo, alla luce del lavoro molto positivo svolto dal Relatore, si asterrà, auspicando che un atteggiamento altrettanto costruttivo sia tenuto dalla maggioranza quando si tratterà di entrare nel merito dei progetti e delle azioni previste dal Piano nazionale.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia convintamente il Relatore per avere coinvolto tutti i Gruppi nella costruzione del parere. Ciò non toglie che le Linee guida restano un libro dei sogni e, per tale motivo, la Lega si asterrà, in attesa di capire quali sono le misure concrete che verranno adottate e auspicando un coinvolgimento reale del Parlamento sui contenuti del Piano.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*), pur valutando positivamente l'operato del Relatore, annuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento non affronti in maniera adeguata i reali problemi del Paese.

La senatrice [LUPO](#) (*M5S*), nel ringraziare il Relatore per il lavoro svolto, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, osservando che le Linee guida, per la loro stessa natura, possono apparire un "libro dei sogni", ma che tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione, hanno la responsabilità di lavorare insieme per tradurre i sogni in azioni specifiche, anche pretendendo, laddove fosse necessario, di essere coinvolti sul contenuto delle scelte in cui si concretizzerà il Piano nazionale. Invita quindi tutti i colleghi ad essere parte integrante di questo processo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del Relatore, che risulta approvato.

[\(1571\)](#) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

[\(1503\)](#) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, al fine di potenziare le attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino previste dall'articolo 6 del provvedimento in esame, dovrebbe essere introdotta una modalità di controllo alla fonte, mediante la previsione di un documento recante l'elenco di tutte le plastiche presenti a bordo che possa essere oggetto di riscontro da parte dell'autorità preposta quando la nave rientra in porto.

Il presidente [COLTORTI](#) (*M5S*) osserva che la tenuta di un simile documento potrebbe essere complicata, soprattutto per le unità di maggiori dimensioni, ma che la Relatrice potrà certamente svolgere una riflessione sul punto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

[\(1373\)](#) Deputati Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza l'atto in titolo,

considerato che:

il documento in esame, sul quale la 8ª Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite 5ª e 14ª, contiene la proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, elaborata dal Governo nell'ambito delle attività per la partecipazione all'iniziativa *Next generation EU* (NGEU), avviata in sede europea quale risposta per fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia da Covid-19;

il Coronavirus ci ha messo davanti a una sfida di dimensioni storiche, tanto che dall'Unione europea è arrivato uno sforzo senza precedenti con l'assegnazione all'Italia di circa 208 miliardi, la quota maggiore tra tutti i Paesi membri. E' importante, quindi, definire una dimensione strategica di visione Paese coerente con le indicazioni che l'Europa raccomanda rispetto agli investimenti, specialmente al Sud al fine di colmare il divario strutturale e infrastrutturale, come da ultimo confermato dal 32º rapporto Eurispes e dalla SVIMEZ;

le presenti Linee guida si allineano alle "Linee guida europee per l'attuazione dello strumento per la ripresa e la resilienza", già pubblicate dalla Commissione europea. Queste ultime invitano gli Stati membri a individuare le sfide conseguenti alla crisi sanitaria e gli strumenti che intendono mettere in campo per affrontarle, realizzando al contempo quattro obiettivi generali: la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione; il rafforzamento della resilienza economica e sociale; la mitigazione dell'impatto sociale ed economico della crisi da Covid-19; il sostegno alla transizione verde e digitale;

una volta acquisite le valutazioni del Parlamento sul documento in esame, il Governo procederà alla elaborazione dello schema del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel quale saranno definiti i progetti di investimento e di riforma. Anche lo schema del Piano verrà sottoposto all'esame delle Camere prima dell'approvazione definitiva;

l'occasione del *Next Generation EU* promuove una visione di futuro ampia e di investimenti intergenerazionali di cui il *recovery* è lo strumento a sostegno della transizione digitale ed ecologica dell'eurozona (TLC, trasporti, energia, digitale e cambiamenti climatici). Ciò a sostegno sia della crescita in termini di PIL, sia di un reale progresso sociale, coesione territoriale, equità sociale e abbattimento del divario Nord-Sud;

l'asse principale su cui si baserà il Piano nazionale sarà la transizione verde e digitale del Paese a cui sarà attribuita gran parte delle risorse disponibili (37% per transizione verde, 20% per quella digitale);

le sfide che verranno incluse nel Piano nazionale comprenderanno: il miglioramento della resilienza e

della capacità di ripresa dell'Italia; la riduzione dell'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; il supporto alla transizione verde e digitale; la coesione economica, sociale e territoriale; l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e della creazione di occupazione;

il Piano nazionale italiano si articolerà nelle seguenti sei missioni, che rappresentano aree tematiche strutturali di intervento: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute;

il Piano nazionale raccoglierà le proposte formulate da tutte le amministrazioni, dagli enti territoriali e da potenziali co-investitori, selezionandole secondo criteri atti a consentire il conseguimento delle missioni fondamentali;

i progetti dovranno rispondere ad una serie di condizionalità affinché possano essere ritenuti eleggibili: piena coerenza con gli obiettivi strategici e macro-settoriali del Piano nazionale; significativo impatto positivo sulla crescita del PIL potenziale e dell'occupazione; i costi e gli impatti economici, ambientali e sociali dovranno essere quantificabili, motivati e ragionevoli; esplicitazione dei legami e della coerenza con riforme e politiche di supporto; indicazione della tempistica e delle modalità di attuazione, con *target* intermedi e finali; chiara identificazione dei soggetti attuatori;

a questi progetti si affiancheranno politiche e riforme di contesto orientate a rafforzare il sistema imprenditoriale, riducendo gli oneri burocratici e agevolando gli investimenti pubblici e privati per la produttività del Paese, nonché per favorire l'accessibilità a tutti i cittadini delle opportunità future;

è evidenziato che le risorse del programma NGEU dovranno essere rivolte a coniugare l'obiettivo della crescita con quello di riduzione dei divari territoriali ed è indicato come obiettivo prioritario l'incremento degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, al fine di colmare, nel giro di alcuni anni, il divario infrastrutturale che rallenta la crescita di quei territori;

è obiettivo del Piano quello di trasformare la strategia nazionale per le aree interne in una politica stabile e strutturale,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- innanzitutto, considerata l'importanza strategica dello sviluppo infrastrutturale del Paese e delle riforme di sistema necessarie ad accompagnarlo e a renderlo ancora più efficace, la Commissione raccomanda vivamente una significativa destinazione delle risorse in questione nel settore delle infrastrutture, a partire da un effettivo sviluppo di sistemi a rete dei trasporti, dei porti e degli aeroporti nonché la rapida attuazione dei progetti dell'intermodalità tra le opportunità esistenti;

- considerata altresì l'importanza strategica della digitalizzazione del Paese e dello sviluppo delle telecomunicazioni e delle riforme necessarie, la Commissione raccomanda vivamente, oltre ai necessari investimenti per consentire al Paese di essere al passo con altri *partner* mondiali, la puntuale e doverosa tutela degli interessi nazionali e della *privacy* dei cittadini attraverso la costante promozione del ruolo di garanzia che lo Stato deve mettere in campo;

- considerata inoltre l'importanza strategica dei risultati da raggiungere e poiché il Piano dovrà raccogliere le proposte formulate da tutte le amministrazioni degli enti territoriali selezionandole secondo criteri atti a consentire il conseguimento delle missioni fondamentali, la Commissione raccomanda il più ampio coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni del Paese;

- con particolare riferimento alle materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti:
- a) il Piano nazionale: 1) tragga origine dagli obiettivi strategici contenuti nell'allegato al DEF 2020 "Italia veloce" approvato dal Consiglio dei ministri nel mese di luglio, che indica le opere prioritarie, gli strumenti di finanziamento e il livello di maturità progettuale. Ciò in ragione dei tempi previsti per la loro realizzazione e, pertanto, alla definizione entro le annualità decise dalla Commissione europea; 2) sia attuato celermente mediante la riduzione degli oneri burocratici e la semplificazione delle procedure, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione degli appalti, anche grazie all'utilizzo dei poteri derogatori attribuiti alle stazioni appaltanti dalle previsioni del decreto "semplificazioni";
- b) siano privilegiati gli interventi di sviluppo dei sistemi infrastrutturali a rete, con particolare riguardo al completamento di quelli riguardanti le reti di trasporto transeuropee (TEN-T) e i nodi multimodali, nonché gli interventi e le opere che hanno un'elevata maturità progettuale - anche suddivisi in lotti - o programmi di interventi che rispondono a procedure attrattive sperimentali ed efficaci quali il Piano nazionale per la mobilità sostenibile, i contratti di programma RFI-Anas, il piano sulle strade provinciali, il piano della qualità dell'abitare, i finanziamenti per le opere sul trasporto rapido di massa;
- c) le Linee guida siano integrate con un programma relativo agli investimenti nella rete aeroportuale che tengano conto, ove occorre, sia dell'incremento della capacità nazionale sia del consolidamento della capacità già esistente, così come emerge dai contenuti nell'aggiornamento del piano nazionale degli aeroporti ed in particolare, sempre considerato che si tratta di servizi in concessione, di interventi a sostegno di progettualità inerenti l'adeguamento delle infrastrutture a sistemi avanzati di sicurezza, anche sanitaria, dei passeggeri e degli addetti aeroportuali, la modernizzazione e la sostenibilità ambientale delle infrastrutture nonché a sostegno del potenziamento dell'accessibilità agli scali, dell'intermodalità, *in primis* laddove siano presenti opportunità strutturali (ferro, acqua, aria) più avanzate e dei livelli di qualità e sicurezza;
- d) al fine di ridurre il divario infrastrutturale per la mobilità passeggeri e merci tra le aree del Paese ed in particolare tra il Nord e il Sud, sia data piena e rapida attuazione ai programmi di investimenti pubblici per il Mezzogiorno, sia di carattere stradale sia ferroviario. A tal proposito, va rivisto il criterio aggiuntivo ad integrazione di quelli contenuti nella proposta di regolamento della Commissione europea, secondo il quale va valutato il criterio preferenziale della "cantierabilità dell'opera" in ragione del fatto che l'effettiva realizzazione di quelle programmate nel Sud non potranno avvenire nei tempi stabiliti per la rendicontazione economica. A tal proposito, pertanto, va perseguito e attuato il criterio della valenza strategica dell'opera da realizzare in ragione dei benefici e dello sviluppo che potrà garantire nelle aree in cui insisterà;
- e) al fine di ridurre il divario infrastrutturale per la mobilità passeggeri e merci tra le aree prossime alla rete ferroviaria ed autostradale e quelle ubicate in aree periferiche e/o di montagna sia valutata l'implementazione e comunque la messa in sicurezza delle direttrici stradali secondarie;
- f) siano perseguiti gli interventi infrastrutturali, stradali e ferroviari AV/AC, adottando le migliori tecnologie esistenti per favorire i collegamenti stabili nel Sud del Paese nonché tra la parte continentale e quella insulare in modo da garantire un regime effettivo di continuità territoriale con territori che rappresentano le naturali piattaforme intermodali degli archi costieri del Mediterraneo;
- g) siano individuati, nell'ambito delle riforme necessarie ad accompagnare le iniziative di sviluppo infrastrutturale del Paese:
- 1) gli interventi di riassetto delle regole di funzionamento del mercato degli appalti al fine di ottenere

risposte rapide e massimizzare la capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche;

2) gli strumenti di monitoraggio costante dello stato di avanzamento degli investimenti e dei lavori, anche al fine di prevedere la riprogrammazione delle risorse investite in opere incagliate per finanziare interventi urgenti e immediatamente eseguibili, a meno di *upgrade* degli stessi alle più recenti tecnologie;

3) gli interventi finalizzati a favorire l'attuazione di programmi di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane interne alle pubbliche amministrazioni, in particolare negli enti locali, che operano nel settore degli appalti;

4) gli interventi necessari per procedere all'aggregazione delle 32 mila stazioni appaltanti e accrescerne la competenza tecnica;

h) siano individuate le seguenti aree strategiche per le infrastrutture ed in particolare:

1) le opere ferroviarie per la mobilità dei cittadini e delle merci e la connessione veloce del Paese. In questa missione siano privilegiati:

- i servizi del *network* dell'alta velocità attraverso misure quali: il miglioramento dell'accessibilità; la riduzione dei tempi di percorrenza; l'aumento della capacità e della regolarità della circolazione, incrementando la resilienza delle infrastrutture; la coesione e la continuità territoriale nonché lo *shift* modale verso sistemi di trasporto più sostenibili; l'impatto sociale delle opere; la transizione verde digitale. A tal proposito, siano valutati i risvolti di sostenibilità ambientale e di concreto supporto alle azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dallo *European Green Deal*, il programma di dettaglio non può non coinvolgere e integrare gli obiettivi posti nell'ambito della missione strategica "Rivoluzione verde e transizione energetica";

- i servizi del trasporto ferroviario locale - a supporto delle conseguenti opportunità di sviluppo economico e sociale delle aree interessate -attraverso: il potenziamento delle linee ferroviarie regionali e interregionali laddove le linee attualmente in esercizio saranno accompagnate in futuro da quelle dedicate all'alta capacità; l'ammodernamento delle reti e dei mezzi; gli interventi di elettrificazione delle linee ancora attraversate con materiale a combustione o con l'impiego di materiali alimentati ad idrogeno, in modo tale da favorire la sostenibilità ambientale; la ricerca dei nodi ferroviari in cui è concretamente possibile lo scambio intermodale con il trasporto pubblico locale;

2) la riduzione del *gap* infrastrutturale e strumentale della mobilità locale finalizzata alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. In questa missione si sostenga la transizione verde incrementando e rinnovando il parco autobus, la flotta dei treni adibiti al TPL e la flotta di navigazione di continuità territoriale con modelli più sostenibili sotto il profilo ambientale (modalità elettrica, a metano, idrogeno) a seconda della tipologia di segmentazione e della migliore tecnologia disponibile, accelerando gli investimenti infrastrutturali e strumentali su impianti fissi e trasporto rapido di massa e sviluppando la mobilità ciclistica e la mobilità alternativa. Va tenuto conto, in questo ambito, che la mobilità sostenibile incide anche sulle risorse del fondo per la transizione energetica;

3) il *green port* e la logistica sostenibile. In questa missione sia migliorata la resilienza del Paese supportando la crescita sostenibile attraverso l'implementazione degli interventi per lo sviluppo di porti e l'accessibilità portuale, la realizzazione del Piano nazionale *cold ironing*, la riconversione della flotta navale nazionale in chiave ambientale e innovativa, la sostituzione della modalità di trazione dei mezzi su gomma adibiti all'autotrasporto con modalità sostenibili, e il rinnovo dei locomotori e dei carri merci, la digitalizzazione del sistema logistico nazionale. Siano privilegiate, quindi, le opere già

inserite nei piani regolatori portuali con particolare riferimento ai collegamenti ferroviari portuali, alle opere di protezione a mare, agli investimenti per il miglioramento ambientale, ai progetti che favoriscono la continuità territoriale e alle opere infrastrutturali stradali e ferroviarie di completamento de "l'ultimo miglio" tra la rete *core* e lo sbocco in mare;

4) la resilienza delle strade regionali e degli enti locali per la coesione territoriale e il collegamento con le aree interne. In questa missione sia migliorata la resilienza del Paese attraverso l'accelerazione e il completamento degli interventi stradali di competenza degli enti locali, l'innalzamento del livello di coesione territoriale e la valorizzazione delle aree interne, l'aumento dell'efficienza e soprattutto della sicurezza della rete con interventi di valorizzazione, con particolare riguardo ai ponti e ai viadotti, la conversione delle infrastrutture esistenti *smart-road* sostenendo la transizione digitale;

5) la qualità dell'abitare. Sia predisposto un Piano nazionale al fine di ridurre il disagio abitativo e rigenerare gli ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi in un'ottica di innovazione e sostenibilità *green*. Sia privilegiata la rifunzionalizzazione di aree e spazi immobili pubblici e privati, il miglioramento dell'accessibilità della sicurezza dei luoghi urbani, l'incremento della qualità ambientale e della resilienza ai cambiamenti climatici anche con l'utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione inclusione sociale welfare senza consumo di nuovo suolo, in coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Siano, altresì, favoriti gli investimenti pubblici e privati volti a garantire la messa in sicurezza degli edifici, con particolare attenzione alla ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici destinati a scuole, asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Occorre favorire una politica urbana che comprenda la dimensione policentrica dell'arcipelago insediativo italiano in modo da tenere in conto il cambiamento del paradigma abitativo e lavorativo e l'introduzione di nuovi *standard* di *welfare* urbano;

6) la modernizzazione dei collegamenti stradali e autostradali immediatamente cantierabili. Sia migliorata la coesione territoriale sia in ambito nazionale che europeo, concentrando gli investimenti dei collegamenti stradali sull'aumento della sicurezza e sull'efficienza delle connessioni. Si garantisca e si innalzi la continuità e la resilienza dell'infrastruttura. Sia sostenuta la transizione digitale e l'efficienza della sicurezza della rete, anche con gli interventi di *smart-road*;

i) inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipi in sinergia con altre Amministrazioni ai seguenti programmi:

1) Piano nazionale degli interventi del settore idrico. Sia perseguito l'obiettivo di migliorare la resilienza del settore, incentivare la transizione verde e promuovere l'efficientamento del sistema idrico attraverso la realizzazione l'ammodernamento e il potenziamento completamento delle grandi infrastrutture idriche primarie (dighe, invasi opere di derivazione, adduttori, collegamenti e grandi schemi idrici) e delle infrastrutture acquedottistiche, la riduzione della dispersione delle risorse idriche e della disponibilità della fornitura, il miglioramento della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, l'ampliamento della capacità degli invasi, la razionalizzazione dell'uso di acqua per i vari settori secondo i criteri della gestione integrata, unitaria e sostenibile e le misure utili a favorire la raccolta, il riuso e il risparmio della risorsa idrica anche in ambito domestico e urbano;

2) innovazione digitale nei trasporti. In questo ambito sia perseguita la digitalizzazione dei trasporti, la realizzazione della piattaforma nazionale per i servizi digitali, anche attraverso sperimentazioni pilota di tecnologie innovative per il TPL nonché la formazione del personale;

3) efficientamento energetico degli immobili pubblici di edilizia residenziale. Sia promossa la coesione economica sociale e territoriale e la crescita sostenibile attraverso la riqualificazione e

l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare delle regioni e degli enti italiani, l'aumento del grado di sicurezza sismico impiantistico, l'incremento dell'efficienza energetica con interventi sia sulle superfici disperdenti che sugli impianti;

l) con riguardo alle concessioni autostradali, sia dato impulso al processo di revisione, al fine di garantire una maggiore trasparenza e competitività tra gli operatori e il corretto equilibrio tra l'interesse pubblico e l'interesse imprenditoriale, nonché il costante miglioramento del servizio per gli utenti, ivi compresa la progressiva diffusione delle colonnine per la ricarica veloce e/o altre tecnologie più avanzate;

m) sia effettuato il costante monitoraggio delle funzioni svolte dai soggetti attuatori ai fini del rispetto degli impegni assunti;

- con riferimento alle aree di competenza del Ministero dello sviluppo economico e, in particolare, alla digitalizzazione del Paese, siano privilegiati interventi e progetti che concretamente colmino il *gap* rispetto alla media europea, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla copertura e alla velocità delle connessioni fisiche di rete, alla diffusione di competenze digitali e di servizi, compresi quelli propri della pubblica amministrazione, direttamente e facilmente accessibili via *internet*. Siano privilegiate, in questo ambito, le migliori tecnologie esistenti sul mercato, anche in considerazione della prevista regolazione dello *smart working*, che impone interventi importanti a sostegno delle tecnologie digitali. In questa direzione sia dato impulso: a) allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali del Paese (*datacenter* e *cloud*); b) alla promozione degli investimenti che favoriscono l'innovazione in settori strategici, tra i quali quelli dei trasporti e delle telecomunicazioni; c) alla realizzazione di interventi per il completamento della rete nazionale in fibra ottica e lo sviluppo delle reti 5G, con riguardo a tutte le aree del Paese, comprese quelle a fallimento di mercato, e a tutte le componenti della popolazione.

Infine:

- sia effettuato il costante monitoraggio delle funzioni svolte dai soggetti attuatori ai fini del rispetto degli impegni assunti;

- con riguardo alle risorse da investire con il *Recovery plan*, qualora queste venissero impiegate per sostituire provviste finanziarie già dedicate e reperibili attraverso l'approvvigionamento a debito, le quote finanziarie liberate siano comunque reinvestite nelle attività precipue del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in particolare per ridurre gli squilibri infrastrutturali tra le varie aree del Paese nonché nel delicato comparto delle manutenzioni - e in quello dello sviluppo economico per quanto attiene al settore delle comunicazioni, in ragione della loro precedente previsione;

- la Commissione esprime la propria convinta volontà di partecipare al percorso attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel quale saranno definiti i progetti di investimento e di riforma da sottoporre prossimamente all'esame delle Camere prima dell'approvazione definitiva.

1.4.2.4.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 160 (ant.) del 07/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 2020
160ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1373) Deputati Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In mancanza di richieste di intervento in discussione generale, il relatore [CIOFFI](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, evidenziando le finalità positive del provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), ad integrazione dell'intervento svolto nella precedente seduta, chiede alla relatrice se sia possibile inserire nello schema di parere un'osservazione finalizzata a completare il

contenuto degli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame con un riferimento alle acque salse e salmastre, attualmente mancante.

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si riserva di approfondire le proposte del senatore Rufa nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione già convocata per oggi, mercoledì 7 ottobre, alle ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1373

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesse che:

il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, introduce limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili;

in particolare, esso autorizza il Governo a modificare il regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto, nel senso di ammettere tale possibilità solo nel caso in cui si registri dell'inventario a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, mantenendo fermo il divieto di imporre unilateralmente a quest'ultimo il costo della vendita sottocosto;

si stabilisce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso in merito al prezzo di acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari e la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste;

in caso di violazione del divieto si prevede una sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato, e la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni nei casi di particolare gravità o di reiterazione;

il disegno di legge apporta inoltre una modifica all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici volta ad introdurre il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari;

si prevede inoltre la modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 con l'obiettivo di introdurre elementi di trasparenza nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di prodotti agricoli, all'interno del quale dovranno figurare i nominativi

dei soci aderenti;

il provvedimento conferisce, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari,

esprime parere favorevole.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 32 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020
32ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 11,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

1.4.2.6. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.6.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
10ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(1373) Deputati Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole;

alla 5ª Commissione:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178) : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.7. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.7.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 173 (pom.) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
173ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168)
(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 15 della stessa legge.

Per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega, che verrebbe a scadere il 5 giugno 2020, esso è prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge "cura Italia" n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19. Pertanto, il termine per l'esercizio della delega verrà a scadere il 5 settembre 2020.

Il Relatore evidenzia, quindi, che la direttiva (UE) 2018/850 modifica la "direttiva discariche" del 1999 al fine di migliorare la gestione dei rifiuti e rafforzare la capacità di tutelare l'ambiente, la salute umana e le risorse naturali, di promuovere i principi dell'economia circolare, incrementare l'efficienza energetica e di ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate.

In tale ottica, la direttiva rafforza gli obiettivi della direttiva discariche, introducendo il divieto, a partire dal 2030, di conferire in discarica i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, compresi i rifiuti organici non trattati, raccolti in maniera differenziata, e l'obbligo, a partire dal 2035, di ridurre al 10 per cento il totale dei rifiuti urbani da collocare in discarica.

La direttiva, inoltre, introduce nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare gli obiettivi, e

rafforza le regole e le procedure per assicurare qualità, affidabilità e comparabilità ai dati forniti dagli Stati membri, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti e sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione.

I criteri di delega di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2018, oltre a prevedere la puntuale attuazione della direttiva, prevedono anche il complessivo riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, l'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, l'adeguamento al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche, e la definizione delle modalità, dei criteri e degli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva.

Lo schema di decreto, pertanto, provvede a modificare il decreto legislativo n. 3 del 2003, con cui era stata data attuazione alla direttiva discariche 1999/31/CE, secondo quanto previsto dalla nuova direttiva, ma anche per riunire in un unico strumento legislativo tutte le disposizioni relative alle discariche, incorporando nei nuovi articoli da *7-bis* a *7-octies* i contenuti del decreto ministeriale 27 settembre 2010, recante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, nonché, inserendo negli allegati le linee guida ISPRA del 7 dicembre 2016 n. 145, sui criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.

In particolare, l'articolo 1, lettera d), modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 3 del 2003, per introdurre il divieto di conferimento in discarica, a partire dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero, prevedendo l'eccezione dei rifiuti il cui sversamento in discarica produca il miglior risultato ambientale possibile, in linea con quanto previsto dalla direttiva. Sempre all'articolo 5 del decreto del 2003 si introduce l'obiettivo di riduzione al 10 per cento, entro il 2035, della quantità di rifiuti urbani collocati in discarica misurata in peso. Si dispone inoltre che le regioni conformino la propria pianificazione al raggiungimento dei predetti obblighi.

Le successive disposizioni modificano gli articoli 8, 11, 12 e 13, inerenti la procedura di autorizzazione dell'esercizio di discarica, la procedura di ammissione di rifiuti in discarica, la procedura di chiusura della discarica e le procedure di gestione operativa della discarica.

Infine, sono introdotti il nuovo articoli *16-bis*, inerente l'adeguamento tecnico dei contenuti degli allegati, con decreto ministeriale, sentita la conferenza Stato-regioni, e l'articolo *16-ter* che consente di derogare ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in condizioni particolari, valutate caso per caso.

Lo schema di decreto legislativo non prevede disposizioni inerenti il criterio di delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 15 del disegno di legge di delegazione 2018, che stabilisce una serie di indicazioni per l'adozione una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850. Si tratta evidentemente di una scelta operata dal Governo, di cui tuttavia non si dà conto nella relazione illustrativa che accompagna lo schema.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) su quest'ultimo punto, relativo ai fanghi, per sottolineare l'importanza di dare una disciplina organica al loro trattamento, per consentire alle realtà territoriali di poter, per esempio, procedere al dragaggio di laghi, da cui dipende la salvaguardia della fauna e lo sviluppo del turismo. Nelle more di tale disciplina, ritiene indispensabile stabilire almeno una norma transitoria che escluda i fanghi dall'obbligo di smaltimento in discarica.

Il relatore [LOREFICE](#) (*M5S*) preannuncia l'introduzione del tema dei fanghi nello schema di parere, sottolineando l'importanza di disciplinarne il recupero, nell'ottica dell'economia circolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa e di evitare di ingolfare le discariche.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) sottolinea l'importanza della normativa che detta vincoli molto puntuali sulle discariche e propone di verificare la possibilità di risolvere le diverse procedure di infrazione aperte in tema di rifiuti e di acque reflue urbane. Auspica, infine, che la possibilità di deroga

ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sia ben delimitata, in linea con la direttiva, e omogenea per tutte le regioni.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la sua forte contrarietà al fatto che, come per l'atto del Governo n. 167, anche questo in esame non rispetta le linee di indirizzo adottate dal Parlamento in sede di approvazione della legge di delegazione 2018 di cui era relatore.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore Bossi e rimarca l'importanza di disciplinare lo smaltimento dei fanghi al fine di risolvere il problema degli elevati costi e oneri connessi con la gestione dei fanghi di dragaggio, che blocca molte opere portuali e fluviali, tanto più che il Parlamento si era espresso in modo chiaro al riguardo.

Il relatore [LOREFICE](#) (*M5S*) precisa che è in lavorazione, in stato avanzato, uno schema di decreto legislativo in materia di fanghi di depurazione delle acque reflue urbane e di utilizzazione in agricoltura. Resta da affrontare il problema dei fanghi di dragaggio, su cui si dichiara aperto a ogni collaborazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169)
(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e alla direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 16 della stessa legge.

Per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega, che verrebbe a scadere il 5 giugno 2020, esso è prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge "cura Italia" n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19. Pertanto, il termine per l'esercizio della delega verrà a scadere il 5 settembre 2020.

La direttiva (UE) 2018/851 modifica e aggiorna la "direttiva rifiuti" 2008/98/CE, al fine di rafforzarne gli obiettivi relativi alla transizione verso l'economia circolare, ossia il nuovo modello economico volto a valorizzare ogni fase della catena del ciclo di vita del prodotto, in cui i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quanto meno nuove risorse naturali possibili, nell'ambito del pacchetto di misure sull'economia circolare del 2018.

Anzitutto la direttiva introduce alcune nuove definizioni quali «rifiuti non pericolosi», «rifiuti urbani», «rifiuti da costruzione e demolizione», «rifiuti alimentari», «recupero di materiale», «riempimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

Per quanto riguarda la definizione di rifiuto urbano, il considerando n. 10 della nuova direttiva precisa che rientrano in questo tipo di rifiuti anche i "rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi". Al riguardo, si ricorda che il vigente articolo 185 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), come modificato dalla legge europea 2018 (legge n. 37 del 2019), invece, esclude tali sfalci e potature dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti. Su tale discrepanza è stato aperto il caso EU Pilot 9180/17/ENVI e, di conseguenza, la

bozza di disegno di legge europea 2019-2020 (ancora non presentata alle Camere) contiene l'abrogazione di sfalci e potature del verde pubblico dal novero dei rifiuti esclusi dalla normativa.

Per quanto riguarda il regime di responsabilità estesa del produttore, questa consiste in una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di beni spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

La direttiva modifica, poi, l'articolo 6 della direttiva rifiuti, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, la direttiva introduce un elenco non esaustivo di cinque criteri dettagliati per stabilire la cessazione della qualifica di rifiuto, che dovranno essere ricompresi tra quelli definitivi che la Commissione europea dovrebbe adottare. Nel contempo, la direttiva estende il ruolo degli Stati membri in tale contesto, prevedendo che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea dei criteri definitivi, gli Stati membri possano stabilire criteri dettagliati in via generale. La norma precedente, infatti, consentiva agli Stati membri di stabilire la cessazione di rifiuto solo considerando caso per caso.

La seconda direttiva oggetto di attuazione da parte dello schema di decreto legislativo è la direttiva (UE) 2018/852, che interviene sulla direttiva quadro sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (direttiva 94/62/CE), al fine di evitare o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente da parte di questo tipo di rifiuti, fornendo un elevato livello di tutela ambientale.

In particolare, essa si concentra sul riutilizzo degli imballaggi e sul recupero e riciclo degli stessi, innalzando gli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62/UE affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione europea di passare ad un'economia circolare.

L'articolo 16 della legge di delegazione europea 2018, stabilisce dodici criteri specifici di delega, in cui si forniscono precise indicazioni in merito: al sistema di responsabilità estesa del produttore, al sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti, al sistema delle definizioni e classificazioni dei rifiuti, al sistema tariffario per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, alla promozione del riciclo e riutilizzo, al riciclo dei rifiuti organici, alla prevenzione della formazione dei rifiuti, al riordino dei rifiuti pericolosi, al sistema di gestione dei rifiuti con riferimento alle funzioni dello Stato e degli enti territoriali, e alla disciplina della raccolta di particolari rifiuti presso i rivenditori dei prodotti che ne danno origine.

Lo schema di decreto si compone di otto articoli, che novellano la parte IV del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

In particolare, gli articoli 1 e 2 provvedono a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti. L'articolo 1 riforma il sistema della responsabilità estesa del produttore, per rafforzarne il ruolo a sostegno della transizione verso l'economia circolare. Lo stesso articolo dispone anche in merito all'attuazione della gerarchia dei rifiuti, in tema di prevenzione della formazione dei rifiuti, in merito alle definizioni e classificazioni dei rifiuti, recependo le corrispondenti norme della direttiva europea, e in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, escludendo dalle attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi *end of waste* quelle che costituiscono preparazione per il riutilizzo.

Sempre l'articolo 1 disciplina, poi, la tracciabilità dei rifiuti, in seguito all'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, avvenuta con il decreto-legge n. 135 del 2018, che ha contestualmente soppresso la disciplina sul SISTRI. E si provvede ad assicurare la compatibilità dei Registri di carico e scarico con i Registro elettronico nazionale.

L'articolo 2, in attuazione dei criteri di delega e delle norme della direttiva (UE) 2018/851, istituisce il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, con cui si definiscono i criteri e le linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti. Inoltre, l'obbligo di raccolta differenziata in capo ai Comuni è ulteriormente definito con un elenco di materiali che devono esserne oggetto, tra i quali rientrano anche i rifiuti tessili entro il 1° gennaio 2022.

Con l'articolo 3 si dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva sui rifiuti di imballaggio, con una disciplina specifica in materia di obiettivi di recupero e riciclaggio di tali rifiuti.

L'articolo 4 integra le disposizioni sanzionatorie con quelle relative ai nuovi obblighi introdotti nella normativa nazionale, tra cui quelli sulla tenuta dei Registri.

L'articolo 5 reca disposizioni finali concernenti l'attuazione della norma della direttiva (UE) 2018/851 secondo cui i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 devono essere resi conformi alla nuova normativa entro il 5 gennaio 2023.

L'articolo 6 dispone le necessarie abrogazioni, mentre l'articolo 7 modifica gli allegati al Codice dell'ambiente, secondo le modifiche apportate dalla direttiva agli elenchi di rifiuti e operazioni di recupero, e l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) sottolinea l'importanza della materia nell'ambito della transizione verso l'economia circolare e il raggiungimento degli obiettivi strategici 2030 e chiede delucidazioni in merito alla normativa sull'identificazione, in etichetta, del prodotto in cui è garantita la sostenibilità dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Inoltre, solleva il problema della determinazione dei tempi entro i quali le regioni devono adottare i Piani regionali di gestione dei rifiuti, dopo l'adozione del Programma nazionale, poiché nelle more di tali adempimenti i comuni devono sopperire per proprio conto.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene nuovamente in tema di sfalci e potature per ribadire l'inadempienza degli indirizzi del Parlamento da parte del Governo ed evidenziare i costi enormi, insostenibili per certi comuni, che deriverebbero dall'obbligo di smaltimento di tali materiali come rifiuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) Deputati Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [LICHERI](#) (*M5S*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che mira a introdurre nell'ordinamento norme per limitare il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, prevedendo altresì una delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

In particolare, l'articolo 1 autorizza il Governo a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 - che disciplina i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la vendita sottocosto.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma quella di prezzo inferiore.

Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro,

calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari.

Con riguardo ai predetti primi tre articoli, si ricorda che l'argomento delle vendite di prodotti agricoli è oggetto anche del disegno di legge di delegazione europea (AS 1721), che all'articolo 7 stabilisce i criteri specifici di delega, per dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. In particolare, si prevede alla lettera e) di inserire, tra le pratiche commerciali sleali vietate, le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare a doppio ribasso. Inoltre si dispone di tenere conto, in particolare, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che prevede la forma scritta per i contratti di compravendita e vieta genericamente condotte commerciali sleali.

Passando al Capo II - intitolato "Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione" - l'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; b) introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari; c) definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.7.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 174 (pom.) del 24/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020
174ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1373) Deputati Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo, evidenziando che gli argomenti relativi ai primi tre articoli, in materia di vendite sottocosto, vendite a doppio ribasso e vendite nel settore della ristorazione collettiva, sono oggetto anche del disegno di legge di delegazione europea (A.S. 1721), che all'articolo 7 stabilisce i criteri specifici di delega, per dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Rileva, pertanto, la necessità che si proceda a un coordinamento tra i due provvedimenti, tenendo conto dell'obbligo di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/633. In particolare, ritiene che il disegno di legge 1373 dovrebbe richiamare l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, per integrarlo con il divieto specifico delle vendite a doppio ribasso e delle vendite sottocosto, come definite e disciplinate nel DPR n. 218 del 2001, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/633.

Il Presidente relatore dà inoltre conto dell'emendamento 1.0.1, che aggiunge un nuovo articolo volto a stabilire l'obbligo per il Ministero delle politiche agricole, anche attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione, di vigilare e reprimere le vendite sottocosto, richiamando a tal fine l'articolo 62 del decreto legge n. 1 del 2012, attuato con il DM 19 ottobre 2012, n. 199, il provvedimento

antitrust dell'AGCM n. 24649 del 2013, e la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Ritenendo, quindi, di non rilevare profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento ad esso riferito.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE ([n. 179](#))
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*), relatrice, illustra i contenuti dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, predisposto in forza dell'autorizzazione, di cui all'articolo 18 legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) per dare attuazione in via regolamentare (mediante DPR) alla direttiva 2014/90/UE, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera e) e 35, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che consente il recepimento mediante regolamento governativo quando la materia non è coperta da riserva assoluta di legge e che consente, con le medesime modalità, di dare attuazione anche alle successive modificazioni delle direttive europee.

In base a tale autorizzazione è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che reca il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE, e che è ora oggetto di modifica, al fine di dare attuazione a una rettifica alla direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE L 146 dell'11 giugno 2018.

In particolare, la rettifica prevede che gli organismi per la valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo, per essere riconosciuti e notificati dagli Stati membri alla Commissione europea, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III, in luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11.

Pertanto, l'articolo 1 del provvedimento in esame, di fini del corretto recepimento della direttiva, così come rettificata, modifica opportunamente l'articolo 20 del DPR n. 239 del 2017.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 ([n. 178](#))
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*), relatrice, illustra i contenuti dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, in base all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (recante norme in materia di poteri speciali sui settori strategici), individua ulteriori beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti adottati in base al medesimo decreto-legge, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico,

compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, e alla continuità degli approvvigionamenti.

L'articolo 2 dello schema identifica le definizioni di "infrastrutture critiche", "tecnologie critiche", "fattori produttivi critici", "informazioni critiche" e "rapporti di rilevanza strategica", che costituiscono un elemento essenziale ai fini del corretto inquadramento dell'ambito di applicazione della disciplina.

L'articolo 3 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'energia, ulteriori rispetto a quelli già individuati per il medesimo settore nel regolamento adottato con il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legge n. 21 del 2012.

Gli articoli 4, 5, e 6 dello schema individuano i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'acqua, della salute e del trattamento dei dati personali rilevanti.

L'articolo 7 specifica che, fra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientra la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL).

L'articolo 8 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore finanziario, mentre l'articolo 9 individua quelli nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, l'articolo 10 nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari, e l'articolo 11 nel settore dell'approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare.

L'articolo 12 specifica che tra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientrano i "prodotti a duplice uso", mentre l'articolo 13 individua quelli che sono esclusi dall'applicazione della disciplina sui poteri speciali.

Infine, l'articolo 14 integra la composizione del Gruppo di coordinamento, mentre l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1721\) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019](#)

[\(Doc. LXXXVI, n. 3\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020](#)

[\(Doc. LXXXVII, n. 3\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

In riferimento all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2019, la senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), relatrice, svolge una relazione integrativa sul tema delle procedure di infrazione, anche in risposta ad alcune questioni emerse nel corso della precedente seduta.

La Relatrice rende noto, anzitutto, che il 27 maggio scorso la Commissione europea ha aperto altre 9 procedure d'infrazione per mancato (o ritardo nel) recepimento, e che, pertanto, le procedure ad oggi aperte nei confronti dell'Italia sono complessivamente 92, di cui 68 per violazione del diritto dell'Unione europea e 24 per mancato recepimento di direttive UE. Risultano essere maggiormente coinvolti il settore ambiente, con 23 casi, il settore trasporti, con 14 casi, e la fiscalità, con 13 casi. Oltre alle infrazioni risultano aperti 41 casi EU pilot, che rischiano di trasformarsi in altrettante procedure di infrazione.

Per quanto riguarda l'ammontare delle sanzioni pecuniarie, si ricorda che esse riguardano solo

le sentenze ex articolo 260 del TFUE, ovvero solo quelle per mancata attuazione di una precedente sentenza di condanna. Ad oggi, l'importo delle sanzioni pecuniarie che sono state pagate dall'Italia, con riferimento alle prime 5 procedure di infrazione giunte alla seconda condanna (contratti di formazione lavoro, aiuti a Venezia e Chioggia, rifiuti in Campania, discariche abusive, acque reflue urbane), è pari complessivamente e cumulativamente, dal 2012 ad oggi, a circa 713 milioni di euro, di cui la più onerosa è quella sulle discariche. I pagamenti delle sanzioni sono ancora in corso, sia pure in maniera decrescente, in funzione del grado di adempimento alle rispettive sentenze. Per dare una quantificazione annuale, si ricorda che nel 2018 l'Italia ha versato quasi 149 milioni di euro in sanzioni.

Le sanzioni si compongono di una quota forfettaria *una tantum* e di una penalità di mora relativa al perdurare della situazione di non conformità. La loro quantificazione si basa su una formula che prende in considerazione il PIL dello Stato membro, il suo peso istituzionale nel processo decisionale europeo, nonché la gravità dell'infrazione e la durata della stessa. In particolare:

- per la sentenza sui contratti di formazione lavoro (C-496/09), l'Italia è stata condannata, il 17 novembre 2011, al pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro, e di una penalità di mora semestrale, pari al prodotto tra l'importo di base di 30 milioni di euro e la percentuale degli aiuti ancora non recuperati;

- per la sentenza sulle discariche abusive (C-196/13), l'Italia è stata condannata, il 2 dicembre 2014, al pagamento della somma forfettaria di 40 milioni di euro, e di una penalità di mora semestrale, pari a 42,8 milioni di euro, meno 400 mila euro per ogni discarica di rifiuti pericolosi messa a norma o 200 mila euro per ogni altra discarica messa a norma;

- per la sentenza sui rifiuti in Campania (C-653/13), l'Italia è stata condannata, il 16 luglio 2015, al pagamento della somma forfettaria di 20 milioni di euro, e di una penalità di mora pari a 120 mila euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie a conformarsi alla sentenza;

- per la sentenza sugli aiuti alle imprese di Venezia e Chioggia (C-367/14), l'Italia è stata condannata, il 17 settembre 2015, al pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro, e di una penalità di mora semestrale pari a 12 milioni di euro, fino al completo recupero degli aiuti;

- per la sentenza sulle acque reflue urbane (C-251/17), l'Italia è stata condannata, il 31 maggio 2018, al pagamento della somma forfettaria di 25 milioni di euro, e di una penalità di mora semestrale pari a 30.112.500,00 euro, ridotta della quota pari alla percentuale di territorio progressivamente messo a norma.

A queste 5 sentenze ex articolo 260 TFUE, si aggiunge ora una nuova procedura, giunta a sentenza il 12 marzo 2020, ovvero la procedura n. 2014/2140, per mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla regione Sardegna (sentenza C-576/18), per cui l'Italia è stata condannata al pagamento della somma forfettaria di 7,5 milioni di euro, e di una penalità di mora pari a 80 mila euro per ogni giorno di ritardo nel recupero degli aiuti.

Alle predette 6 sentenze ex articolo 260 TFUE, rischiano poi di aggiungersi altre 3 procedure, per le quali è già stata emessa la prima sentenza (ex articolo 258 TFUE) ed è già stata avviata la procedura relativa alla seconda sentenza. Si tratta, in particolare:

- della procedura di infrazione n. 2012/2201, per mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali cd Tremonti bis, allo stadio della lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE;

- della procedura di infrazione n. 2009/2034, per cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane, allo stadio della lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE;

- e della procedura di infrazione n. 2006/2456, per mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, giunta allo stadio del ricorso alla Corte ex articolo 260 del TFUE.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1373 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e l'emendamento ad esso riferito, considerato che il disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, mira ad introdurre nell'ordinamento norme per limitare il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, prevedendo altresì una delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione;

rilevato che gli argomenti relativi ai primi tre articoli, in materia di vendite sottocosto, vendite a doppio ribasso e vendite nel settore della ristorazione collettiva, sono oggetto anche del disegno di legge di delegazione europea (A.S. 1721), che all'articolo 7 stabilisce i criteri specifici di delega, per dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;

ritenuto necessario, al riguardo, procedere a un coordinamento tra i due provvedimenti, tenendo conto dell'obbligo di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/633. In particolare, il disegno di legge 1373 dovrebbe richiamare l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, per integrarlo con il divieto specifico delle vendite a doppio ribasso e delle vendite sottocosto, come definite e disciplinate nel DPR n. 218 del 2001, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/633;

considerato l'emendamento 1.0.1, che aggiunge un nuovo articolo volto a stabilire l'obbligo per il Ministero delle politiche agricole, anche attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione, di vigilare e reprimere le vendite sottocosto, richiamando a tal fine l'articolo 62 del decreto legge n. 1 del 2012, attuato con il DM 19 ottobre 2012, n. 199, il provvedimento antitrust dell'AGCM n. 24649 del 2013, e la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare,

valutato che non si rilevano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento ad esso riferito.

